



Strumenti di politica monetaria dell'Eurosistema

Guida per gli operatori

ottobre 2013

INDICE

CAPITOLO I

Ambito di applicazione

I.1.	Premessa	pag. 9
I.2.	Obiettivi e strumenti di politica monetaria	pag. 9
I.2.1.	Le operazioni di politica monetaria	pag. 9
I.2.2.	La riserva obbligatoria	pag. 10
I.3.	Controparti ammesse alle operazioni di politica monetaria	pag. 10
I.3.1.	Requisiti generali di idoneità	pag. 10
I.3.2.	Requisiti tecnico-operativi	pag. 11
I.4.	Attività idonee	pag. 11
I.5.	Scambio di informazioni	pag. 11
I.6.	Accesso alle operazioni di politica monetaria e alle altre operazioni: aspetti generali	pag. 11
I.6.1.	Perfezionamento dei rapporti contrattuali	pag. 12
I.6.2.	Variazioni dell'indirizzo PEC, del domicilio speciale e dei numeri di fax	pag. 13
I.6.3.	Estinzione dei rapporti contrattuali	pag. 13
I.7.	Sospensione, limitazione o esclusione dall'accesso alle operazioni di politica monetaria o all'utilizzo di garanzie	pag. 13
I.8.	Recesso	pag. 13
I.9.	Risoluzione	pag. 14
I.10.	Struttura dei conti	pag. 14
I.11.	Trasferimento dei conti PM, HAM, di deposito overnight, di rifinanziamento marginale e a tempo determinato	pag. 14

CAPITOLO II

Operazioni di mercato aperto

II.1.	Caratteristiche generali	pag. 16
II.2.	Operazioni di rifinanziamento principali e operazioni di rifinanziamento a più lungo termine	pag. 16
II.2.1.	Controparti ammesse alle operazioni di rifinanziamento principali e a più lungo termine	pag. 16
II.3.	Operazioni di fine tuning	pag. 17
II.3.1.	Controparti ammesse alle operazioni di fine tuning	pag. 17
II.3.1.1.	Controparti nelle operazioni di swap in valuta	pag. 18
II.4.	Operazioni di tipo strutturale	pag. 18

II.4.1. Controparti ammesse alle operazioni di tipo strutturale	pag. 18
II.5. Adempimenti amministrativi	pag. 19
II.5.1. Richiesta di partecipazione alle operazioni di mercato aperto	pag. 19
II.5.2. Abilitazione alle operazioni di fine tuning	pag. 20
II.6. Esclusione dalla lista delle controparti per le operazioni di fine tuning	pag. 20
II.7. Recesso, risoluzione	pag. 20
II.8. Svolgimento delle aste	pag. 21
II.8.1. Annuncio dell'operazione da parte della Banca d'Italia e ricezione delle partecipazioni dalle controparti	pag. 21
II.8.2. Comunicazione ai partecipanti dei risultati dell'asta	pag. 22
II.8.3. Spunta delle operazioni	pag. 22
II.9. Altre operazioni	pag. 23
II.10. Regolamento delle operazioni	pag. 23
II.10.1. Regolamento tramite la Sede di Milano	pag. 24

CAPITOLO III

Operazioni su iniziativa delle controparti

III.1. Caratteristiche generali	pag. 25
III.2. Controparti ammesse alle "standing facilities"	pag. 25
III.3. Adempimenti amministrativi	pag. 26
III.4. Accesso alle operazioni su iniziativa delle controparti	pag. 26
III.5. Deposito overnight	pag. 27
III.5.1. Costituzione del deposito overnight	pag. 27
III.5.2. Costituzione del deposito overnight in contingency	pag. 28
III.5.3. Rimborso del deposito overnight e calcolo degli interessi	pag. 28
III.5.4. Chiusura del conto di deposito overnight	pag. 28
III.5.4.1. Estinzione	pag. 29
III.6. Rifinanziamento marginale	pag. 29
III.6.1. Accesso al rifinanziamento marginale	pag. 30
III.6.1.1. Richiesta delle singole operazioni	pag. 30
III.6.1.2. Rifinanziamento marginale in <i>contingency</i>	pag. 31
III.6.1.3. Rifinanziamento marginale automatico (<i>spillover</i>)	pag. 31
III.6.2. Rifinanziamento marginale a richiesta: interessi e rimborso	pag. 31
III.6.3. Rifinanziamento marginale automatico: interessi e rimborso	pag. 32
III.6.4. Estinzione	pag. 32

CAPITOLO IV

Attività idonee

IV.1. Premessa	pag. 33
-----------------------	----------------

Sezione prima

IV.2. Le attività negoziabili	pag. 35
IV.2.1. Requisiti di idoneità	pag. 35
IV.2.2. Le attività negoziabili prive di rating	pag. 35
IV.2.3. Le attività negoziabili emesse da soggetti residenti nei paesi del G10 non appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE)	pag. 36
IV.2.4. Accettazione di garanzie non denominate in euro in date circostanze	pag. 36
IV.2.5. Regole per l'utilizzo delle attività negoziabili	pag. 37
IV.2.6. Valutazione delle attività da costituire in garanzia	pag. 37
IV.2.7. Misure per il controllo dei rischi	pag. 37
IV.2.8. Valutazione giornaliera del pool	pag. 38
IV.2.9. Utilizzo di attività negoziabili tra paesi dell'area dell'euro per le operazioni di politica monetaria	pag. 38
IV.2.10. Collegamenti tra depositari centralizzati (cd. links model)	pag. 39
IV.2.11. CCBM – Richiesta di costituzione in garanzia e restituzione di attività negoziabili estere via CCBM	pag. 39
IV.2.12. Tariffe sulle operazioni di finanziamento a fronte di attività negoziabili estere depositate tramite la procedura CCBM	pag. 40

Sezione seconda

IV.3. Attività idonee non negoziabili	pag. 41
IV.3.1. Premessa	pag. 41
IV.3.1.1. Utilizzo dei depositi a tempo a garanzia delle operazioni di credito dell'Eurosistema	pag. 41
IV.3.2. Disciplina dei prestiti bancari	pag. 41
IV.3.2.1. Requisiti di idoneità	pag. 41
IV.3.2.2. Requisiti per la costituzione e l'utilizzo di prestiti bancari	pag. 42
IV.3.2.3. Costituzione di prestiti in garanzia da parte di soggetti terzi	pag. 43
IV.3.2.4. Scelta della fonte ECAF per la valutazione del merito di credito dei debitori e/o garanti	pag. 44
IV.3.2.4.1. Disposizioni specifiche per le fonti ECAF	pag. 44
IV.3.2.4.2. Prestiti con debitore o garante del settore pubblico	pag. 45
IV.3.2.5. Alimentazione del conto pool della controparte con prestiti bancari	pag. 45
IV.3.2.5.1 Costituzione di nuovi prestiti in garanzia	pag. 46

IV.3.2.5.2. Modifiche dati per prestiti già segnalati	pag. 47
IV.3.2.5.3. Ritiro del prestito	pag. 48
IV.3.2.6. Valutazione dei prestiti e misure per il controllo dei rischi	pag. 49
IV.3.2.7. Regolamento delle partite generate da ABACO per aggiornamenti anagrafici e per rivalutazione del pool	pag. 49
IV.3.2.8. Costituzione di prestiti bancari su base transfrontaliera	pag. 50
IV.3.2.9. Tariffe	pag. 55
IV.3.2.10. I controlli	pag. 55
IV.3.2.10.1. Aspetti generali	pag. 55
IV.3.2.10.2. Controlli sull'esistenza dei prestiti	pag. 55
IV.3.2.10.3. Controlli nell'ambito dell'ECAF	pag. 57

CAPITOLO V

Procedure sanzionatorie

V.1. Sanzioni pecuniarie	pag. 59
V.2. Sospensione a fini sanzionatori in caso di inadempienza alle norme relative alle operazioni d'asta e alle transazioni bilaterali	pag. 60

CAPITOLO VI

Riserva obbligatoria

VI.1. Fonti normative	pag. 62
VI.2. Istituzioni soggette al regime di riserva obbligatoria	pag. 63
VI.3. Esenzione dagli obblighi di riserva	pag. 64
VI.4. Aggregato soggetto a riserva obbligatoria e aliquote di riserva	pag. 65
VI.5. Segnalazioni statistiche concernenti l'aggregato soggetto a riserva obbligatoria	pag. 66
VI.6. Calcolo della riserva obbligatoria	pag. 68
VI.7. Mantenimento della riserva obbligatoria	pag. 69
VI.7.1. Conto su cui viene assolto l'obbligo di riserva	pag. 70
VI.7.2. Riserva indiretta	pag. 70
VI.7.3. Il conto di deposito in c/c di riserva obbligatoria a gestione locale	pag. 72
VI.8. Conferma della riserva obbligatoria	pag. 72
VI.8.1. Calendario della procedura di conferma	pag. 74
VI.9. Remunerazione della riserva obbligatoria	pag. 75
VI.10. Inadempienze al regime di riserva obbligatoria e sanzioni	pag. 76
VI.10.1. Sanzioni pecuniarie per inadempienze dell'obbligo medio di riserva	pag. 76
VI.10.2. Altre sanzioni per mancato rispetto degli obblighi di riserva	pag. 79
VI.11. Fusioni, scissioni e cessioni di rapporti giuridici in blocco	pag. 80

VI.12. Informativa	pag. 81
VI.12.1. Informativa per le istituzioni creditizie	pag. 82

Elenco allegati

- All. 1	Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria	pag. 84
- All. 2	Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto	pag. 100
- All. 3	Operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema – Specifiche per gli Operatori	pag. 109
- All. 4	Regolamento del contante delle operazioni di mercato aperto per conto della Banca – Lettera dell'intermediario	pag. 154
- All. 4bis	Utilizzo di apparati fax. Manleva	pag. 155
- All. 5	Regolamento del contante delle operazioni di mercato aperto a mezzo di un intermediario – Lettera della controparte	pag. 156
- All. 6	Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento	pag. 157
- All. 6.1	Movimentazione da parte di una banca custode di attività negoziabili nel conto pool della controparte presso la Banca d'Italia – comunicazione della controparte	pag. 175
- All. 6.2	Movimentazione da parte di una banca custode di attività negoziabili nel conto pool della controparte presso la Banca d'Italia - comunicazione della banca custode	pag. 176
- All. 6.3	Fac-simile di contratto tra controparte e terzo datore per la costituzione di prestiti bancari in garanzia	pag. 178
- All. 6.4	Costituzione in garanzia di prestiti bancari da parte di un terzo datore di pegno	pag. 180
- All. 6.5	Fac-simile dell'attestazione legale di conformità della garanzia	pag. 181
- All. 7	Contratto quadro per le operazioni di deposito a tempo determinato	pag. 183
- All. 8	Contratto quadro per le operazioni di swap in valuta	pag. 187
- All. 9	Modulo di adesione ai collaudi della procedura della Banca d'Italia per: operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema; standing facilities	pag. 193
- All. 10	Richiesta utilizzo dei messaggi di Rete Nazionale Interbancaria (R.N.I.) per le aste Telematiche	pag. 194
- All. 11	R.N.I. - Applicazione "Operazione di mercato aperto" – Chiavi di crittografia/autenticazione	pag. 195
- All. 12	R.N.I. - Applicazione "Operazione di mercato aperto" – Chiavi di crittografia	pag. 196
- All. 13	Contratto quadro per le operazioni su iniziativa delle controparti (standing facilities)	pag. 197
- All. 14	Richiesta di una operazione di rifinanziamento marginale in contingency	pag. 202
- All. 15	Indirizzi e recapiti della Banca d'Italia	pag. 203
- All. 16	Scambio delle informazioni con la Banca d'Italia per la costituzione e gestione dei prestiti bancari costituiti in garanzia- specifiche per gli operatori	pag. 204
- All. 17	Ordine di giroconto	pag. 250
- All. 18	Selezione della fonte/sistema di valutazione del credito (ECAF)	pag. 254
- All. 19	ECAF: Statistiche annuali sui sistemi di valutazione del merito di credito	pag. 255

- AII. 20	Regolamento (CE) n. 2531/98 del 23 novembre 1998	pag. 258
- AII. 21	Regolamento (CE) n. 2532/98 del 23 novembre 1998	pag. 263
- AII. 22	Regolamento (CE) n. 1475/2003 della BCE del 12 settembre 2003	pag. 269
- AII. 23	Regolamento (CE) n. 2157/1999 del 23 settembre 1999	pag. 281
- AII. 24	Notifica della BCE relativa all'irrogazione di sanzioni nei casi di inadempienza dell'obbligo di riserva minima (2000/c 39/04)	pag. 290
- AII. 25	Regolamento (CE) n. 134/2002 del Consiglio del 22 gennaio 2002 che modifica il Regolamento (CE) n. 2531/98 sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della BCE	pag. 292
- AII. 26	Regolamento (CE) n. 1052/2008 della BCE del 22 ottobre 2008 che modifica il Regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) sull'applicazione delle riserve obbligatorie minime (BCE/2008/10)	pag. 294
- AII. 27	Fac-simile di richiesta di autorizzazione per la riserva in via indiretta	pag. 299
- AII. 28	Comunicazione della riserva obbligatoria	pag. 301
- AII. 29	OMA – Richiesta di partecipazione all'asta	pag. 306

Capitolo I - Ambito di applicazione

I.1. Premessa

Questo documento descrive le modalità operative seguite dalla Banca d'Italia nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali di politica monetaria con particolare riferimento agli strumenti utilizzati, vale a dire:

- le operazioni di politica monetaria eseguite nell'ambito dell'Eurosistema;
- la riserva obbligatoria.

Una descrizione di carattere generale degli strumenti e delle procedure di politica monetaria dell'Eurosistema si trova nel documento pubblicato sul sito web della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it) "L'attuazione della politica monetaria nell'area dell'euro"¹.

I.2. Obiettivi e strumenti di politica monetaria

L'obiettivo primario della politica monetaria dell'Eurosistema, così come sancito dall'articolo 127 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea' (Trattato), è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Senza pregiudicare tale obiettivo, l'Eurosistema sostiene l'insieme delle politiche economiche dell'Unione Europea. Nel perseguire i propri obiettivi, l'Eurosistema deve agire in conformità con il principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza favorendo un'allocazione efficiente delle risorse.

Per perseguire questi obiettivi, l'Eurosistema ha a disposizione i seguenti strumenti:

1. le operazioni di politica monetaria, che comprendono:
 - 1.a. le operazioni di mercato aperto;
 - 1.b. le operazioni su iniziativa delle controparti (standing facilities);
2. la riserva obbligatoria.

I.2.1. Le operazioni di politica monetaria

Le operazioni di mercato aperto sono operazioni svolte sui mercati finanziari su iniziativa della BCE. Esse comprendono le operazioni di:

- a) rifinanziamento principali;
- b) rifinanziamento a più lungo termine;
- c) fine tuning;
- d) tipo strutturale.

Le operazioni di mercato aperto possono essere svolte utilizzando procedure d'asta (ordinaria o veloce) o bilaterali. Nel primo caso la Banca d'Italia si rivolge indistintamente ad un gruppo di controparti abilitate (cfr. par. I.3.), nel secondo a singoli operatori.

¹ Il documento originale, in lingua inglese, è intitolato "The implementation of Monetary Policy in the Euro Area – General Documentation on Eurosystem Monetary Policy Instruments and Procedures", ed è pubblicato sul sito web della BCE (www.ecb.int).

Le operazioni di mercato aperto includono le operazioni temporanee di finanziamento garantite da pegno su attività idonee e di assorbimento di liquidità, le operazioni di acquisto o vendita di attività idonee negoziabili (cfr. par. I.4.) a titolo definitivo, la raccolta di depositi a tempo determinato e l'emissione di certificati di debito per conto della BCE.

Le operazioni su iniziativa delle controparti comprendono le operazioni di deposito overnight e di rifinanziamento marginale, entrambe con durata pari a un giorno lavorativo.

Tra le controparti ammesse alle operazioni di mercato aperto la Banca può selezionare, ove previsto dalla disciplina in vigore dell'Eurosistema, un gruppo di soggetti abilitati alle operazioni di fine tuning.

I.2.2. La riserva obbligatoria

Il regime di riserva obbligatoria dell'Eurosistema prevede che le istituzioni creditizie residenti nell'area dell'euro debbano costituire, a fronte della raccolta fiduciaria, un deposito in contanti presso la BCN dello Stato membro in cui sono insediate.

La riserva obbligatoria è uno degli strumenti per la conduzione della politica monetaria unica. L'imposizione di tale obbligo risponde a due funzioni:

- (I) *stabilizzare i tassi di interesse del mercato monetario*. La facoltà di mobilitare la riserva dovuta fornisce alle istituzioni uno strumento per attenuare gli effetti di variazioni temporanee di liquidità;
- (II) *creare (o ampliare) un fabbisogno strutturale di liquidità*. Ciò accresce la capacità dell'Eurosistema di agire efficientemente sulle condizioni di offerta di liquidità.

I.3. Controparti ammesse alle operazioni di politica monetaria

Possono accedere alle operazioni di politica monetaria con la Banca d'Italia le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del Testo unico bancario (TUB) e gli altri enti creditizi che soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi I.3.1. e I.3.2..

I.3.1. Requisiti generali di idoneità

Possono accedere alle operazioni di politica monetaria con la Banca d'Italia i soggetti di cui al paragrafo I.3. che:

- sono sottoposti al regime di riserva obbligatoria dell'Eurosistema, come stabilito dal Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea emanato ai sensi dell'articolo 19.1 dello Statuto del SEBC, dal Regolamento della BCE emanato ai sensi dell'articolo 19.1 dello Statuto del SEBC e dalle relative disposizioni applicative della Banca. Ai sensi del citato Regolamento, la BCE può esentare il singolo soggetto dal sistema di riserva obbligatoria; le istituzioni che sono esentate dall'obbligo di riserva secondo le norme vigenti non sono ammesse alle operazioni su iniziativa delle controparti e alle operazioni di mercato aperto;
- hanno la sede legale ed una struttura operativa in Italia o, in caso contrario, sono insediati con almeno una succursale, debitamente autorizzata ove richiesto, nel territorio della Repubblica Italiana;

- svolgono le operazioni di politica monetaria per il tramite di detta struttura operativa o succursale;
- sono finanziariamente solidi. In particolare è richiesto che il soggetto sia sottoposto, da parte delle Autorità nazionali, ad almeno una delle forme di controllo previste nell'ambito della normativa di vigilanza armonizzata nell'ambito dell'Unione Europea (UE)/Spazio Economico Europeo (SEE) e, in particolare, alla vigilanza di cui al titolo III, capo I del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (Testo Unico Bancario). In relazione alla loro specifica natura istituzionale ai sensi della normativa comunitaria, gli enti finanziariamente solidi di cui all'articolo 123 (2) del Trattato che siano soggetti a vigilanza in forme comparabili alla vigilanza esercitata dalle autorità nazionali competenti, possono essere accettati come controparti. Potranno altresì essere accettati come controparti gli enti finanziariamente solidi soggetti a vigilanza non armonizzata da parte delle autorità nazionali in forme comparabili alla vigilanza armonizzata nell'ambito dell'UE ovvero del SEE.

I.3.2. Requisiti tecnico-operativi

Oltre ai requisiti generali di cui al precedente paragrafo, le controparti devono essere in possesso dei requisiti tecnico-operativi previsti per le specifiche tipologie di operazioni (cfr. i relativi capitoli).

I.4. Attività idonee

Tutte le operazioni di rifinanziamento debbono essere effettuate a fronte di adeguate garanzie fornite dalle controparti sotto forma di pegno di attività idonee (cfr. capitolo IV).

I.5. Scambio di informazioni

La Banca d'Italia, se necessario per l'attuazione della politica monetaria, può condividere singole informazioni tra i membri dell'Eurosistema, come ad esempio dati operativi connessi alle controparti che partecipano alle operazioni dell'Eurosistema².

I.6. Accesso alle operazioni di politica monetaria e alle altre operazioni: aspetti generali

I soggetti in possesso dei requisiti di cui ai paragrafi I.3.1. e I.3.2. che intendono accedere alle operazioni di politica monetaria con la Banca d'Italia devono *una tantum* perfezionare i relativi rapporti contrattuali.

In particolare essi devono sottoscrivere le "Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria" (all. 1) e gli altri contratti relativi alle tipologie di operazioni che intendono effettuare. Per accedere alle operazioni di finanziamento la controparte dovrà anche firmare il contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento.

² Tali informazioni sono soggette al requisito del segreto professionale in conformità dell'articolo 38 dello Statuto del SEBC e alle disposizioni della legge italiana in materia di segreto d'ufficio.

È fatta eccezione per le operazioni svolte direttamente sui mercati regolamentati, alle quali si applicano gli usi e le convenzioni vigenti su tali mercati.

I.6.1. Perfezionamento dei rapporti contrattuali

Gli adempimenti di carattere generale propedeutici al perfezionamento dei rapporti contrattuali relativi alle operazioni di politica monetaria sono sostanzialmente omogenei e vengono svolti dalle Filiali competenti della Banca d'Italia, alle quali gli operatori si dovranno rivolgere. In particolare:

- a) il singolo rapporto si perfeziona con lo scambio di lettere contratto sottoscritte dal legale rappresentante del richiedente e dal Direttore della Filiale della Banca d'Italia competente³;
- b) con la predetta lettera contratto il richiedente chiede il perfezionamento dell'operazione ed elegge un domicilio speciale. Il richiedente non può farsi rappresentare da terzi nella sottoscrizione delle lettere contratto; la sottoscrizione del legale rappresentante deve essere apposta sia sulla lettera contratto sia sul testo degli articoli ed essere ripetuta a margine di ciascun foglio. Il richiedente deve utilizzare un messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC) indirizzato alla casella PEC della Filiale della Banca d'Italia competente. In tal caso la lettera contratto e il testo degli articoli che disciplinano il rapporto saranno contenuti in un allegato sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante. Se il richiedente è sprovvisto di PEC esso può consegnare la suddetta lettera contratto direttamente a mano o tramite corriere ovvero inviarla per posta;
- c) in caso di esito positivo degli accertamenti svolti dalla Filiale della Banca d'Italia, qualora il richiedente abbia utilizzato la PEC la Filiale invia l'accettazione dell'Istituto all'indirizzo PEC dal quale è stata ricevuta la richiesta sottoscritta digitalmente. A tale comunicazione è allegato, pure firmato digitalmente dal Direttore della Filiale, l'articolato che disciplina il rapporto. Nel caso in cui il richiedente abbia utilizzato i canali tradizionali, la Filiale consegna direttamente a mano o tramite corriere ovvero invia con raccomandata con ricevuta di ritorno al domicilio speciale eletto dal richiedente per il rapporto in corso di perfezionamento l'accettazione dell'Istituto, con apposita nota cui è allegato l'articolato che disciplina il rapporto, entrambi sottoscritti dal Direttore della Filiale; la sottoscrizione deve essere ripetuta a margine di ciascun foglio;
- d) l'accettazione riporta l'indirizzo e i numeri di fax della Filiale ai quali il richiedente può inviare le comunicazioni relative allo specifico rapporto⁴.

³ Nel presente documento per "Filiale competente" della Banca d'Italia si intende quella nel cui territorio ha sede legale la banca richiedente. Qualora nel territorio di riferimento non sussista alcuna Filiale ovvero vi sia una Succursale "specializzata nel trattamento del contante", la Filiale competente è quella regionale. È fatta comunque salva la facoltà del soggetto richiedente di scegliere una diversa Filiale.

⁴ Tali comunicazioni andranno effettuate solo qualora non si sia già provveduto all'atto della richiesta di apertura del conto PM oppure del conto HAM (cfr. la pubblicazione "Il sistema di regolamento lordo TARGET2-Banca d'Italia e il conto HAM – Guida per gli aderenti" disponibile sul sito www.bancaditalia.it alla sezione relativa al sistema dei pagamenti).

Specifiche indicazioni per il perfezionamento dei singoli rapporti connessi con le varie tipologie di operazioni di politica monetaria sono contenute nei relativi capitoli di questa guida.

I.6.2. Variazioni dell'indirizzo PEC, del domicilio speciale e dei numeri dei fax

La controparte del rapporto deve comunicare tempestivamente alla Filiale competente, per iscritto, le variazioni dell'indirizzo PEC, del domicilio speciale eletto e del numero di fax indicati per le "Condizioni generali".

Tali comunicazioni devono essere inviate alla casella di PEC della Filiale della Banca d'Italia competente con un allegato sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, allegato al messaggio di PEC. In caso il richiedente sia sprovvisto di PEC, esso può consegnare la comunicazione direttamente a mano o tramite corriere ovvero inviarla per posta.

I.6.3. Estinzione dei rapporti contrattuali

Le comunicazioni tra la Banca d'Italia e le controparti dell'Istituto concernenti l'estinzione dei rapporti contrattuali (recesso, risoluzione, sospensione, ecc.) devono avvenire tramite PEC. In caso la controparte sia sprovvista di PEC, tali comunicazioni possono essere consegnate direttamente a mano o tramite corriere ovvero inviate con raccomandata con ricevuta di ritorno. In particolare le comunicazioni della controparte devono essere sottoscritte dal legale rappresentante e trasmesse all'indirizzo della Filiale competente.

I.7. Sospensione, limitazione o esclusione dall'accesso alle operazioni di politica monetaria o all'utilizzo di garanzie

La Banca d'Italia può sospendere una controparte, anche a tempo indeterminato e con effetto immediato, ed escluderla dalle operazioni di politica monetaria o limitarne l'accesso, al verificarsi di una delle circostanze indicate nelle "Condizioni generali".

Tale provvedimento si differenzia dalla sospensione per motivi sanzionatori descritta nel capitolo V di questa Guida.

Qualora la decisione assunta abbia effetto immediato, la Banca d'Italia informa il soggetto interessato anche per le vie brevi.

I.8. Recesso

La Banca d'Italia può recedere con effetto immediato da uno, alcuni o tutti i contratti relativi alle operazioni di politica monetaria firmati dalla controparte al verificarsi di uno degli eventi elencati nell'articolo 16 delle "Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria" (all. 1).

Le controparti possono recedere da uno o più contratti relativi alle operazioni di politica monetaria con un preavviso non inferiore a dieci giorni di calendario. La Banca d'Italia può consentire il recesso anche se comunicato con preavvisi inferiori.

La controparte che intende esercitare il recesso deve darne comunicazione scritta alla Filiale della Banca d'Italia competente.

I.9. Risoluzione

I contratti relativi alle operazioni di politica monetaria si risolvono nei casi previsti dall'articolo 15 delle "Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria" (all.1).

La Banca d'Italia può altresì risolvere i contratti relativi alle operazioni di politica monetaria al ricorrere di uno degli eventi di cui all'articolo 17 delle "Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria" (all.1).

I.10. Struttura dei conti

I soggetti che intrattengono con la Banca d'Italia i rapporti di cui al capitolo I della presente Guida dispongono per la relativa operatività di specifici conti denominati in euro gestiti dal punto di vista operativo dalla SSP (conti PM, HAM, di deposito overnight e di rifinanziamento marginale) e dalla ISSP (conti di deposito a tempo determinato) - (cfr. la pubblicazione "Il sistema di regolamento lordo Target2-Banca d'Italia e il conto HAM – Guida per gli aderenti" disponibile sul sito www.bancaditalia.it alla sezione relativa al sistema dei pagamenti).

I conti PM ed HAM sono movimentabili dalla Banca d'Italia e dagli operatori tramite il servizio FIN della rete SWIFTNet, e tramite l'ICM cui si accede dai servizi interattivi SWIFTNet Browse, Interact e Fileact o tramite Internet.

I conti di deposito overnight e di rifinanziamento marginale sono movimentabili tramite l'ICM e dalla Banca d'Italia.

La Sede di Milano della Banca d'Italia ha altresì la competenza esclusiva per la movimentazione dei conti di deposito a tempo determinato. L'apertura dei conti di deposito a tempo determinato può avvenire nelle sole giornate lavorative della predetta Sede.

I.11. Trasferimento dei conti PM, HAM, di deposito overnight, di rifinanziamento marginale e a tempo determinato

Il titolare di un conto di deposito overnight, di rifinanziamento marginale e/o a tempo determinato che stabilisce la sede della direzione generale/amministrazione centrale⁵ in una località rientrante nell'ambito di competenza di una Filiale diversa da quella detentrica del conto PM oppure del conto HAM è tenuto a chiederne il trasferimento, unitamente a

⁵ In assenza della direzione generale/amministrazione centrale si fa riferimento alla sede legale; per il titolare che non ha la sede legale in Italia, ma è insediato nel territorio della Repubblica con una o più succursali, si ha riguardo rispettivamente alla succursale o alla succursale principale.

questi ultimi (cfr., per quanto attiene la disciplina del trasferimento dei conti PM/HAM, la pubblicazione “Il sistema di regolamento lordo TARGET2-Banca d’Italia e il conto HAM – Guida per gli aderenti”).

Capitolo II - Operazioni di mercato aperto

II.1. Caratteristiche generali

Le operazioni di mercato aperto sono operazioni svolte sui mercati finanziari su iniziativa della BCE. Esse comprendono le operazioni di:

- a) rifinanziamento principali;
- b) rifinanziamento a più lungo termine;
- c) fine tuning;
- d) tipo strutturale.

II.2. Operazioni di rifinanziamento principali e operazioni di rifinanziamento a più lungo termine

Si tratta di operazioni temporanee di finanziamento svolte mediante la stipula di contratti di finanziamento garantiti da pegno su attività idonee, utilizzando la procedura d'asta ordinaria. Tali operazioni sono condotte regolarmente secondo il calendario pubblicato sul sito web della BCE (www.ecb.int).

Le operazioni di rifinanziamento principali hanno normalmente la durata di una settimana. Le operazioni di rifinanziamento a più lungo termine hanno normalmente la durata di 3 mesi.

II.2.1. Controparti ammesse alle operazioni di rifinanziamento principali e a più lungo termine

A tali operazioni possono partecipare tutte le controparti che soddisfano i criteri generali di idoneità definiti nel paragrafo I.3.1. e che:

- 1) hanno sottoscritto:
 - le “Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria” (all. 1);
 - il “Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto” (all. 2);
 - il “Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento” (all. 6);
- 2) soddisfano i requisiti tecnico-operativi posti dalla Banca:
 - abilitazione alla procedura “Operazioni di mercato aperto” via RNI;
 - disponibilità di un conto “pool” presso la Banca d'Italia¹;

¹ Il conto pool sarà aperto dalla Filiale di conto competente della Banca d'Italia secondo le modalità definite dal documento “Sistema di gestione delle garanzie in pooling e dei depositi in titoli-Guida per gli operatori” (Guida CAT), disponibile sul sito *web* della Banca d'Italia. Lo stesso documento disciplina le caratteristiche e il funzionamento del pool di garanzie, inclusa la movimentazione tramite banca custode.

- disponibilità di un conto PM presso TARGET2-Banca d'Italia ovvero realizzazione dei necessari accordi con un intermediario per il regolamento della parte contante di tali operazioni su un conto PM presso TARGET2;
- 3) non sono state sospese o escluse dalla partecipazione alle operazioni di politica monetaria, ai sensi di quanto previsto dalle “Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria”.

II.3. Operazioni di fine tuning

L'Eurosistema utilizza queste operazioni per ridurre gli effetti di fluttuazioni impreviste della liquidità sui tassi di interesse. Le operazioni di fine tuning possono essere condotte l'ultimo giorno del periodo di mantenimento della riserva obbligatoria per compensare sbilanci di liquidità che si sono accumulati dall'aggiudicazione dell'ultima operazione di rifinanziamento principale.

Le operazioni di fine tuning possono essere sia di finanziamento sia di assorbimento di liquidità e sono condotte normalmente dalle banche centrali nazionali tramite asta veloce o procedure bilaterali.

Esse possono essere svolte mediante:

- a) operazioni temporanee;
- b) raccolta di depositi a tempo determinato;
- c) operazioni di swap in valuta.

In particolare le operazioni di cui al punto c) possono essere sia di immissione sia di assorbimento di liquidità. La raccolta di depositi a tempo determinato è invece un'operazione solo di assorbimento di liquidità.

II.3.1. Controparti ammesse alle operazioni di fine tuning

La Banca d'Italia di norma seleziona, tra le controparti ammesse a partecipare alle operazioni di rifinanziamento con procedure di asta standard, quelle abilitate alle operazioni di cui ai punti a) e b) del precedente paragrafo. Costituiscono criteri di selezione l'attività svolta sul mercato monetario, l'efficienza della sala operativa e il potenziale di partecipazione alle aste.

Tali controparti devono inoltre aver firmato il “Contratto quadro per le operazioni di deposito a tempo determinato” (all. 7).

Su indicazione dell'Eurosistema, le operazioni di fine tuning possono essere effettuate anche con un novero più ampio di controparti.

La partecipazione alle operazioni di cui al punto c) del paragrafo II.3. non è soggetta ad alcuna restrizione. La Banca d'Italia può effettuare tali operazioni prescindendo dalle previsioni di cui ai paragrafi precedenti.

Inoltre, il Consiglio Direttivo della BCE può decidere, in circostanze eccezionali, che le operazioni bilaterali di fine tuning siano condotte dalla stessa BCE. In tal caso, la selezione delle controparti sarebbe effettuata dalla BCE stessa secondo un sistema di

rotazione tra quelle controparti nell'area dell'euro idonee a condurre aste veloci e operazioni bilaterali, in modo da garantire un accesso paritario.

II.3.1.1. Controparti nelle operazioni di swap in valuta

La Banca d'Italia seleziona le controparti abilitate alle operazioni di swap in valuta basandosi su principi uniformi indicati dalla BCE. Questi ultimi si basano su due ordini di criteri:

- prudenziale;
- di efficienza.

In particolare, le controparti nelle operazioni di swap in valuta dovranno possedere un elevato merito di credito, essere sottoposte ad un sistema di vigilanza da parte di autorità riconosciute, soddisfare requisiti di etica professionale e buona reputazione (requisiti prudenziali). Inoltre, le controparti dovranno essere in grado di praticare condizioni competitive e di gestire volumi elevati anche in situazioni di mercato critiche. Tali requisiti, insieme alla qualità e al livello di dettaglio delle informazioni fornite dalle controparti, costituiscono i criteri di efficienza.

Le controparti nelle operazioni di swap in valuta, inoltre, devono aver sottoscritto:

- le “Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria” (all. 1);
- il “Contratto quadro per operazioni di mercato aperto” (all. 2);
- il “Contratto quadro per le operazioni di swap in valuta” (all. 8).

II.4. Operazioni di tipo strutturale

Le operazioni di tipo strutturale sono utilizzate dall'Eurosistema per modificare la posizione strutturale del sistema bancario nei propri confronti.

Tali operazioni non sono svolte secondo un calendario standard e comprendono:

- a) operazioni temporanee di rifinanziamento (operazioni di finanziamento garantite da pegno su attività idonee);
- b) emissioni di certificati di debito della BCE;
- c) acquisti e vendite definitivi di titoli.

Le operazioni di cui al punto a) e b) sono effettuate secondo la procedura di asta ordinaria, quelle di cui al punto c) secondo la procedura bilaterale.

II.4.1. Controparti ammesse alle operazioni di tipo strutturale

Possono partecipare alle operazioni di tipo strutturale di cui ai punti a) e b) del paragrafo II.4. tutte le controparti ammesse alle operazioni di rifinanziamento standard (cfr. par II.2.1.).

La partecipazione alle operazioni di cui al punto c) del precedente paragrafo non è soggetta ad alcuna restrizione.

II.5. Adempimenti amministrativi

II.5.1. Richiesta di partecipazione alle operazioni di mercato aperto

Le banche interessate a partecipare alle operazioni di mercato aperto che si svolgono attraverso asta standard (cfr. par. II.2. e II.4.) devono rivolgersi alla Filiale della Banca d'Italia competente e consegnare - secondo le modalità definite nel paragrafo I.6.1. - *una tantum* la seguente documentazione:

- a) la lettera contratto per la partecipazione alle operazioni di politica monetaria e le allegate "Condizioni Generali di Contratto per le operazioni di politica monetaria" (all. 1)²;
- b) la lettera contratto per la partecipazione alle operazioni di mercato aperto e l'allegato "Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto" (all. 2);
- c) la lettera contratto e l'allegato "Contratto quadro sulle garanzie per le operazioni di finanziamento" (all. 6)³;

Esse devono, inoltre, consegnare:

- d) il "Modulo di adesione ai collaudi della Procedura della Banca d'Italia - Operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema" (all. 9);
- e) la richiesta di utilizzo dei messaggi di Rete Nazionale Interbancaria per le aste telematiche (all. 10);
- f) la richiesta di chiave di crittografia/autenticazione per l'applicazione "Operazioni di mercato aperto" (all. 11);
- g) la comunicazione dei nominativi dei responsabili della gestione delle chiavi di crittografia applicativa per l'applicazione "Operazioni di mercato aperto" per controparti già detentrici di chiavi di crittografia (all. 12).

Qualora la banca interessata intenda avvalersi di un intermediario per il regolamento del contante delle operazioni essa dovrà, inoltre:

- consegnare la comunicazione da parte della banca che intende avvalersi di un intermediario (all. 5) e
- far consegnare dal proprio intermediario presso la Filiale di competenza di quest'ultimo (ovvero presso la Filiale di competenza della banca, in caso di intermediario estero) la lettera contratto con cui l'intermediario si impegna a svolgere tale funzione (all. 4)⁴.

Inoltre, l'intermediario dovrà presentare presso la Sede di Milano la lettera di manleva per il regolamento sul proprio conto PM delle operazioni di politica monetaria

² Ciò solo nel caso in cui le "Condizioni Generali" non siano già state sottoscritte dalla controparte per l'accesso alle standing facilities.

³ Ciò solo nel caso in cui il "Contratto quadro sulle garanzie per le operazioni di finanziamento" non sia già stato sottoscritto dalla controparte per l'accesso alle operazioni di anticipazione infragiornaliera.

⁴ Ricevuta questa comunicazione la Filiale di competenza dell'intermediario effettua i controlli formali e ne trasmette copia alla Filiale di competenza della banca richiedente.

(all. 4 bis) e attenersi a quanto previsto dalle Condizioni armonizzate di partecipazione a TARGET2.

Qualora la banca interessata intenda avvalersi di una banca custode ai fini della movimentazione del proprio conto pool presso la Banca d'Italia, essa dovrà consegnare:

- la comunicazione di designazione di una banca custode per la movimentazione del proprio conto pool (all. 6.1) e far consegnare dalla banca custode, presso la Filiale di competenza di quest'ultima ovvero presso la Filiale di competenza della controparte in caso di intermediario estero:
- la lettera contratto con cui la banca custode si impegna a svolgere tale funzione (all. 6.2)⁵.

La banca interessata deve svolgere un'apposita sessione di collaudo della procedura per le aste di politica monetaria con l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia (Servizio Operazioni di banca centrale - Divisione Operazioni di politica monetaria e in cambi).

In caso di esito positivo del collaudo la Filiale competente ne dà comunicazione mediante lettera inviata alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) del richiedente. In caso questo sia sprovvisto di PEC, la Filiale invierà la comunicazione tramite corriere o direttamente a mano o per posta al domicilio speciale eletto dal richiedente per il rapporto di conto PM o - in assenza di questo - per le "Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria".

II.5.2. Abilitazione alle operazioni di fine tuning

Nell'ambito delle controparti abilitate alle operazioni di asta, di norma la Banca d'Italia seleziona quelle abilitate alla partecipazione alle operazioni di fine tuning di cui ai punti a) e b) del paragrafo II.3. Tali controparti saranno invitate a sottoscrivere il contratto di cui all'allegato 7. Quest'ultimo dovrà essere sottoscritto anche dalle controparti che intendano avvalersi della possibilità di partecipare alle operazioni di fine tuning, nel caso in cui l'Eurosistema ne consenta una partecipazione allargata a tutte le controparti.

II.6. Esclusione dalla lista delle controparti per operazioni di fine tuning

La Banca rivede la lista delle controparti per le operazioni di fine tuning (salvo che la BCE non abbia esteso la partecipazione a tali operazioni a tutte le controparti) e può escludere un operatore dalla lista stessa, dandone apposita comunicazione alla controparte.

II.7. Recesso, risoluzione

Si applica quanto previsto nei paragrafi I.8 e I.9. della presente Guida.

⁵ Ricevuta questa comunicazione la Filiale di competenza dell'intermediario effettua i controlli formali e ne trasmette copia alla Filiale di competenza della banca richiedente.

II.8. Svolgimento delle aste

Le operazioni di mercato aperto svolte utilizzando la procedura d'asta possono effettuarsi o attraverso la procedura d'asta ordinaria o, nel caso di operazioni di fine tuning, attraverso quella veloce. Le due tipologie differiscono, oltre che per il numero e il tipo di controparti coinvolte (salvo che la BCE non abbia esteso la partecipazione a tali operazioni a tutte le controparti), per il lasso di tempo intercorrente dalla fase di annuncio dell'operazione a quella di annuncio dei risultati, per la divulgazione dell'annuncio dell'operazione al pubblico, nonché per la tempistica di regolamento delle operazioni stesse.

Le aste ordinarie si svolgono nell'arco massimo di 24 ore dal momento dell'annuncio dell'asta da parte della BCE a quello di annuncio dei risultati; per le aste veloci tale arco temporale è di norma di 90 minuti.

Inoltre, mentre le operazioni condotte attraverso la procedura d'asta standard vengono normalmente rese note al pubblico anche attraverso agenzie di stampa, le aste veloci possono anche non essere annunciate al pubblico.

Si possono, in entrambi i casi, individuare le seguenti fasi:

- a) annuncio dell'operazione;
- b) preparazione e presentazione alle BCN delle offerte in asta da parte delle controparti;
- c) raggruppamento delle offerte per tasso da parte delle BCN e comunicazione delle stesse alla BCE;
- d) decisione sull'assegnazione da parte della BCE (importo dell'operazione, tasso marginale di aggiudicazione ecc), seguito dall'annuncio dei risultati attraverso servizi pubblici via rete;
- e) comunicazione da parte della Banca d'Italia alle singole controparti dell'esito delle offerte presentate;
- f) spunta e regolamento delle transazioni.

Al fine di garantire elevati standard di efficienza, la Banca d'Italia si avvale di una procedura telematica per lo svolgimento delle operazioni suddette di propria competenza. Tale procedura (non utilizzata per gli swap in valuta) è sinteticamente descritta di seguito e si basa su un'apposita messaggistica di R.N.I..

Per ulteriori dettagli si rinvia al documento "Operazioni di Mercato aperto dell'Eurosistema - Specifiche per gli operatori" (all. 3).

II.8.1. Annuncio dell'operazione da parte della Banca d'Italia e ricezione delle partecipazioni dalle controparti

La Banca d'Italia annuncia l'operazione pubblica inviando un apposito messaggio via RNI alle controparti abilitate (6E0); nel caso di operazioni svolte attraverso procedura d'asta ordinaria e nei casi in cui è previsto l'annuncio al pubblico per le operazioni di fine tuning, l'annuncio è comunicato anche alle principali agenzie di stampa.

Ricevuto l'annuncio e fino all'orario di chiusura dell'asta (cut-off), le controparti possono inviare le proprie partecipazioni utilizzando l'apposito messaggio 6E1. Tale

messaggio potrà essere utilizzato dalle controparti, sempre entro l'ora di cut-off, anche per variare o annullare le partecipazioni. La Banca d'Italia conferma la ricezione della partecipazione tramite il messaggio 6E2 ovvero, se formalmente errato, rispedisce il messaggio al mittente specificando anche il tipo di errore.

In caso di malfunzionamento del sistema la controparte può presentare alla Banca d'Italia - Servizio Operazioni di banca centrale (OBC) - Divisione Operazioni di politica monetaria e in cambi⁶ (OPMC) - sempre entro l'orario di cut-off - una offerta per via telefonica con successiva conferma via fax (cfr. all. 29). In questo caso non saranno accettati eventuali messaggi di partecipazione via RNI pervenuti dopo la presentazione dell'offerta telefonica.

Per le operazioni di swap in valuta svolte attraverso procedura di asta, le controparti abilitate presentano le offerte per telefono e inviano immediata conferma via fax alla Banca d'Italia - Servizio OBC - Divisione OPMC.

II.8.2. Comunicazione ai partecipanti dei risultati dell'asta

Alla chiusura dell'operazione seguono varie attività, a carico delle BCN e della BCE, volte alla definizione dei risultati dell'operazione stessa ed alla determinazione delle partecipazioni assegnatarie.

La BCE pubblica i risultati dell'asta tramite le principali agenzie di stampa e sul proprio sito.

I risultati dell'asta sono altresì comunicati dalla Banca d'Italia:

- al pubblico attraverso le maggiori agenzie di stampa e sul proprio sito;
- alle controparti che hanno preso parte all'asta via R.N.I. con l'apposito messaggio 6E3. In particolare è comunicato l'importo aggiudicato per ogni tasso di interesse di partecipazione .

II.8.3. Spunta delle operazioni

La Banca d'Italia invia alla controparte e all'eventuale intermediario di regolamento del contante un apposito messaggio (6E7), contenente le informazioni relative al finanziamento da garantire. In caso di accettazione dei conteggi la controparte (e l'eventuale intermediario) risponde mediante un messaggio di conferma (6E8) che completa la fase di spunta.

In caso di non accettazione dei conteggi deve in ogni caso essere contattata la Banca d'Italia - Servizio OBC - Ufficio Contabilità e controllo, per esporre le anomalie rilevate⁷.

In caso di malfunzionamento del sistema, i messaggi 6E7 e 6E8 possono essere sostituiti da uno scambio di fax tra la controparte e la Banca d'Italia - Servizio OBC - Ufficio Contabilità e controllo, nei quali devono essere riportate le medesime informazioni contenute nei messaggi di rete. Qualora l'operazione di mercato aperto sia basata su

⁶ Nell'allegato 15 si riportano i numeri di telefono e fax della Divisione.

⁷ Nell'allegato 15 si riportano i numeri di telefono e fax dell'Ufficio.

parametri determinati in un momento successivo a quello in cui avviene l'aggiudicazione, come nel caso di operazioni di rifinanziamento a più lungo termine il cui tasso sia pari alla media dei tassi delle operazioni principali svolte nel periodo, la Banca d'Italia provvede a inviare a regolamento l'importo a termine del contratto determinato sulla base dei parametri noti al momento della concessione del finanziamento, nonché un contratto integrativo contenente il valore del tasso definitivo e l'importo aggiuntivo da regolare a credito o a debito; tale componente aggiuntiva viene comunicata, di norma via RNI, alle controparti assegnatarie che tempestivamente fanno seguito inviando il messaggio di risposta contenente l'accettazione (o il rifiuto).

Nel caso di swap in valuta la controparte invia conferma SWIFT alla Banca d'Italia - Servizio OBC - Ufficio Contabilità e controllo⁸.

II.9. Altre operazioni

Le operazioni di cui al punto c) del paragrafo II.3 (operazioni di fine tuning sotto forma di swap in valuta) e II.4 (acquisti e vendite definitive) sono gestite dalla procedura utilizzata per le operazioni di mercato aperto.

II.10. Regolamento delle operazioni

Le controparti che partecipano a operazioni di finanziamento con la Banca d'Italia devono costituire, direttamente o indirettamente, sufficienti garanzie nel conto pool presso la Banca d'Italia ad esse intestato. Per le caratteristiche e il funzionamento del pool di garanzie si veda il documento "Sistema di gestione delle garanzie in pooling e dei depositi in titoli-Guida per gli operatori" (di seguito, Guida CAT) disponibile sul sito web della Banca d'Italia.

Nelle operazioni di mercato aperto di finanziamento l'erogazione del contante sul conto PM della controparte o del suo intermediario viene effettuata dopo aver verificato la capienza del pool di garanzie costituite a nome della controparte. Qualora il valore cauzionale delle garanzie disponibili nel pool non vincolate (pool residuo) non sia sufficiente a garantire l'operazione, la controparte viene contattata per la necessaria integrazione delle garanzie.

Le operazioni di raccolta di depositi a tempo determinato sono regolate tramite la procedura ABACO sui conti PM della controparte ovvero del proprio intermediario.

Le operazioni in titoli svolte sui mercati regolamentati si regolano in conformità alle prassi di mercato.

Gli importi in euro nelle operazioni di swap in valuta si regolano mediante addebiti/accrediti sul conto PM delle controparti (o del loro intermediario).

La consegna della valuta è effettuata sulla base di istruzioni che sono impartite di volta in volta.

⁸ Nell'allegato 15 si riporta l'indirizzo SWIFT da utilizzare per le comunicazioni.

II.10.1. Regolamento tramite la Sede di Milano

La Sede di Milano cura il regolamento delle operazioni di mercato aperto quando ciò si renda necessario in virtù delle specifiche caratteristiche dell'operazione.

Capitolo III - Operazioni su iniziativa delle controparti

III.1. Caratteristiche generali

Le operazioni su iniziativa delle controparti (standing facilities) comprendono:

- le operazioni di deposito overnight e
- le operazioni di rifinanziamento marginale.

Entrambe le operazioni hanno la durata di un giorno lavorativo. Le controparti abilitate accedono ad esse su propria iniziativa e senza alcun limite di importo.

Il tasso di interesse sui depositi overnight (c.d. Eurosystem Deposit Rate) e quello sulle operazioni di rifinanziamento marginale (c.d. Eurosystem Marginal Lending Rate) sono stabiliti dal Consiglio Direttivo della BCE con proprio provvedimento e sono uniformi in tutta l'area dell'euro. Essi sono resi noti:

- 1) dalla BCE tramite circuiti informativi telematici di ampio utilizzo a livello internazionale;
- 2) dalla Banca d'Italia:
 - mediante circuito informativo telematico;
 - mediante pubblicazione sul proprio sito web (www.bancaditalia.it).

III.2. Controparti ammesse alle "standing facilities"

A tali operazioni possono accedere i soggetti di cui al paragrafo I.3. che soddisfano le seguenti condizioni:

- a) sono titolari di un conto PM presso TARGET2-Banca d'Italia ovvero di un conto HAM;
- b) hanno sottoscritto i contratti di cui al paragrafo III.3.;
- c) non sono state sospese o escluse dalla partecipazione alle operazioni di politica monetaria, ai sensi di quanto previsto dalle "Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria" (all. 1);
- d) sono titolari di un conto "pool" presso la Banca d'Italia per accedere alle operazioni di rifinanziamento marginale¹.
- e) soddisfano i requisiti tecnico-operativi posti dalla Banca. In particolare:
 - i. abilitazione alla procedura "Conti accentrati in Titoli" (CAT) via RNI per la richiesta di rifinanziamento marginale;

¹ Il Conto pool sarà aperto dalla Filiale di conto della controparte all'atto della sottoscrizione del contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento. Per le caratteristiche e il funzionamento del pool di garanzie, inclusa la movimentazione tramite banca custode, si veda il documento "Sistema di gestione delle garanzie in pooling e dei depositi in titoli-Guida per gli operatori" (Guida CAT) disponibile sul sito web della Banca d'Italia.

- ii. accesso all'ICM per la costituzione dei depositi overnight. Nel caso che la controparte detenga un conto HAM comovimentato, l'accesso all'ICM può avvenire da parte del comovimentatore e del suo eventuale procuratore.

III.3. Adempimenti amministrativi

Le banche e gli altri enti creditizi che intendono effettuare operazioni su iniziativa delle controparti, devono presentare, *una tantum* alla Filiale di conto della Banca d'Italia competente secondo le modalità descritte nel paragrafo I.6.1., i seguenti contratti:

- la lettera contratto per la partecipazione alle operazioni di politica monetaria e le "Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria" allegate a detta lettera contratto (all. 1)²;
- la lettera contratto ed il "Contratto quadro per le operazioni su iniziativa delle controparti (standing facilities)" (all. 13), allegate a detta lettera-contratto;
- la lettera contratto ed il "Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento", allegato a detta lettera-contratto. (all. 6)³;
- il "Modulo di adesione ai collaudi della Procedura della Banca d'Italia - Operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema" (all. 9).

Inoltre, le richiamate banche devono sottoscrivere i formulari per essere registrati nello *Static Data module* della SSP come soggetti abilitati ad accedere alle standing facilities.

I formulari, disponibili sul sito della Banca d'Italia, devono essere inviati dalle banche interessate alla Banca d'Italia, Servizio SDP, tramite posta elettronica certificata (PEC)⁴ e con l'apposizione della firma digitale del legale rappresentante. In caso di esito negativo dei controlli sui formulari e/o sui contratti il Servizio OBC o la Filiale di conto competente contattano la banca per il rinvio della documentazione prevista.

La banca interessata deve svolgere un'apposita sessione di collaudo delle procedure per le operazioni su iniziativa delle controparti (deposito overnight e rifinanziamento marginale a richiesta); se conclusa positivamente la Banca d'Italia ne dà comunicazione alla banca medesima.

III.4. Accesso alle operazioni su iniziativa delle controparti

Le controparti possono effettuare queste operazioni in ogni giornata operativa di TARGET 2-Banca d'Italia entro 15 minuti dalla chiusura dello stesso, vale a dire di norma entro le ore 18,15. L'ultimo giorno del periodo di mantenimento della riserva obbligatoria l'accesso alle standing facilities può avvenire entro 30 minuti dalla chiusura, vale a dire di norma entro le ore 18,30.

² Tale adempimento non è dovuto se la banca richiedente ha già sottoscritto le "Condizioni Generali di Contratto per le operazioni di politica monetaria" ai fini della partecipazione alle operazioni di mercato aperto.

³ Tale adempimento non è dovuto se la banca richiedente ha già sottoscritto il "Contratto quadro sulle garanzie per le operazioni di finanziamento" ai fini della partecipazione alle operazioni di mercato aperto.

⁴ La banca che non sia in grado di inviare i formulari via PEC li trasmetterà alla Filiale competente.

Se l'anticipazione infragiornaliera in conto corrente di una controparte abilitata al rifinanziamento marginale non è stata rimborsata a fine giornata, il mancato rimborso è considerato una richiesta automatica di rifinanziamento marginale (spillover) (cfr. par. III.6.1.3.).

III.5. Deposito overnight

Le controparti abilitate di cui al paragrafo III.2. possono perfezionare con la Banca d'Italia operazioni di deposito aventi la durata di una giornata operativa nel sistema TARGET2-Banca d'Italia (c.d. depositi overnight). I depositi della specie sono remunerati al tasso fisso di cui al par. III.1.; di norma, non sono previsti limiti di importo per la loro costituzione né altre restrizioni al loro utilizzo.

L'accesso all'operazione presuppone la titolarità di un conto di deposito overnight nell'*SF module*. Le controparti ammesse alle operazioni di deposito overnight possono essere titolari di un solo conto della specie e quest'ultimo può essere aperto solo nel caso in cui il richiedente sia titolare di un conto PM oppure di un conto HAM. L'apertura si realizza all'atto della registrazione della banca nello *Static Data module*, ottemperati gli adempimenti relativi alla sottoscrizione dei Formolari di cui al paragrafo III.3.

Il depositante, l'eventuale comovimentatore in caso di depositante titolare di conto HAM e il suo eventuale procuratore possono costituire il deposito nel corso di qualunque giornata operativa del sistema TARGET 2-Banca d'Italia.

Ai fini della costituzione del deposito, la controparte, accedendo all'ICM (con modalità *user-to-application o application-to-application*) dispone trasferimenti di liquidità dal conto PM oppure HAM al conto di deposito *overnight*.

Nel rispetto di quanto previsto nel paragrafo III.3. è possibile, per una controparte che abbia già costituito un deposito overnight, effettuare un'operazione di segno opposto allo scopo di ridurre o annullare l'ammontare del deposito stesso.

La Banca d'Italia provvede - di iniziativa - a rimborsare il deposito e a corrispondere i relativi interessi la prima giornata operativa di TARGET2-Banca d'Italia successiva a quella di costituzione del deposito.

III.5.1. Costituzione del deposito overnight

Il conto di deposito overnight è movimentabile **esclusivamente** in contropartita al conto PM oppure al conto HAM. In particolare:

- il deposito può essere costituito, con uno o più giroconti, in una qualsiasi giornata in cui il sistema TARGET2-Banca d'Italia è operativo; i giroconti possono essere disposti dalla controparte tramite accesso all'ICM (con modalità *user-to-application o application-to-application*) oppure, in caso di indisponibilità di quest'ultimo, su richiesta della controparte dal Servizio OBC - Divisione OPMC;

- il deposito costituito secondo le modalità sopra descritte, può essere modificato attivando giroconti di segno opposto.

A ogni richiesta da parte dell'operatore corrisponde un messaggio per la ISSP concernente l'avvenuto regolamento per la rendicontazione in tempo reale.

III.5.2. Costituzione del deposito overnight in contingency

Le operazioni di deposito overnight vengono effettuate dalle controparti attraverso l'interazione diretta con l'*Information and Control Module* (ICM) di TARGET2. In caso di problemi la controparte può richiedere al Servizio Sistema dei pagamenti (Divisione Servizi pagamenti all'ingrosso, presso la quale è operativo il *National Service Desk* di TARGET2) di effettuare l'operazione in contingency tramite invio di apposita richiesta via fax.

III.5.3. Rimborso del deposito overnight e calcolo degli interessi

La Banca d'Italia rimborsa il deposito overnight in corrispondenza della prima giornata operativa di TARGET2-Banca d'Italia successiva a quella di costituzione del deposito. L'*SF module* addebita il conto di deposito overnight e trasferisce la liquidità sul conto PM oppure HAM con due distinte transazioni, per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi.

Il calcolo degli interessi avviene in base alla seguente formula:

$$\text{Interessi} = \text{deposito} \times (\text{tasso}/36000) \times \text{gg.}$$

dove:

- deposito = saldo di fine giornata del conto di deposito overnight;
- gg. = numero dei giorni di calendario compresi tra quello di costituzione del deposito (incluso) e il giorno di rimborso (escluso).

III.5.4. Chiusura del conto di deposito overnight

La chiusura del conto di deposito overnight avviene in seguito a una delle condizioni di estinzione del rapporto di cui al paragrafo III.5.4.1..

La chiusura è subordinata all'azzeramento del conto interessato.

In caso di fusione per unione o incorporazione di due o più banche, i conti di deposito overnight in essere a nome delle banche fuse ovvero incorporate saranno chiusi in corrispondenza della data di decorrenza giuridica della fusione ovvero, se non lavorativa per le Filiali detentrici, il primo giorno lavorativo successivo.

III.5.4.1. Estinzione

Il contratto di deposito overnight si estingue nei casi e secondo le modalità previste dai paragrafi I.6.3., I.8. e I.9. di questa Guida.

Nel caso di recesso su iniziativa della Banca d'Italia e di risoluzione, e salva una diversa comunicazione, la Banca d'Italia provvede, di iniziativa e con le modalità illustrate nel paragrafo III.5.3.:

- alla chiusura del conto medesimo in corrispondenza della data di decorrenza del provvedimento sopra richiamato;
- alla comunicazione della chiusura stessa al soggetto interessato (liquidatore ovvero organo analogo)⁵.

III.6. Rifinanziamento marginale

Le controparti abilitate di cui al paragrafo III.2. e III.3. possono perfezionare con la Banca d'Italia operazioni di rifinanziamento aventi la durata di una giornata operativa nel sistema TARGET2-Banca d'Italia e tasso di interesse fisso, che è il medesimo in tutti i paesi dell'Eurosistema.

In condizioni normali non sono previsti limiti quantitativi né altre restrizioni alla concessione dell'ammontare richiesto.

Se a fine giornata l'anticipazione infragiornaliera in conto corrente delle controparti abilitate al rifinanziamento marginale non è stata rimborsata, il mancato rimborso è considerato una richiesta automatica di rifinanziamento marginale.

Le controparti devono rimborsare l'importo ricevuto mediante le operazioni di rifinanziamento marginale a richiesta nella giornata operativa di TARGET2-Banca d'Italia successiva a quello di erogazione del finanziamento.

Gli interessi maturati sono addebitati contestualmente al rimborso del credito.

L'operazione di rifinanziamento marginale è garantita da attività idonee (cfr. capitolo IV). L'erogazione del finanziamento avviene previa verifica della capienza del pool di garanzie intestato alla controparte⁶. In caso di insufficienza del pool residuo (non vincolato per altre operazioni), il finanziamento viene erogato in misura corrispondente alle garanzie disponibili.

In qualsiasi momento, fino a nuovo avviso, la Banca d'Italia, conformemente a quanto stabilito dalla BCE, può modificare le condizioni dello strumento o sospenderne l'accesso per l'intero sistema in relazione agli obiettivi e alle valutazioni generali di politica monetaria.

L'accesso al rifinanziamento marginale può essere altresì sospeso per una singola controparte, conformemente agli accordi contrattuali e alle disposizioni regolamentari.

⁵ Nel caso di recesso su iniziativa della controparte tale comunicazione non è dovuta.

⁶ Per le caratteristiche e il funzionamento del pool di garanzie si veda il documento "Sistema di gestione delle garanzie in pooling e dei depositi in titoli-Guida per gli operatori" (Guida CAT) disponibile sul sito web della Banca d'Italia.

III.6.1. Accesso al rifinanziamento marginale

L'operatore abilitato può accedere a una operazione di rifinanziamento marginale su richiesta oppure in via automatica in seguito al mancato rientro della liquidità infragiornaliera (cfr. par. III.6.1.3.).

L'accesso al rifinanziamento marginale presuppone la titolarità di un conto di rifinanziamento marginale nell'*SF module*. Le controparti ammesse alle operazioni di rifinanziamento marginale possono essere titolari di un solo conto della specie e quest'ultimo può essere aperto solo nel caso in cui il richiedente sia titolare di un conto PM oppure di un conto HAM. L'apertura si realizza all'atto della registrazione della banca nello *Static Data module*, ottemperati gli adempimenti relativi alla sottoscrizione dei formulari di cui al paragrafo III.3. L'accesso al rifinanziamento marginale è consentito alle controparti che dispongono di un conto pool presso la Banca d'Italia.

III.6.1.1. Richiesta delle singole operazioni

Il giorno della richiesta di rifinanziamento marginale la banca interessata invia un messaggio RNI 6AD per vincolare una quota parte del proprio pool di attività idonee presso la Banca d'Italia a garanzia del rifinanziamento marginale⁷.

La Banca d'Italia riserva una quota parte del pool per l'importo dell'operazione richiesta, inoltrando un'istruzione di modifica della linea di credito in TARGET2 (limitatamente alle banche abilitate all'anticipazione infragiornaliera). Al ricevimento dell'esito positivo da TARGET2, viene avviata l'erogazione del finanziamento in TARGET2. Se la richiesta di rifinanziamento marginale arriva dopo le 18,00 (18,15 l'ultimo giorno del periodo di mantenimento della riserva) non è inoltrata la modifica della linea di credito in T2.

Se il rifinanziamento marginale richiesto è superiore al valore cauzionale del collateral disponibile nel pool, la richiesta è accettata automaticamente solo in modo parziale, per la parte di importo che è possibile garantire con il collateral disponibile.

La richiesta di rifinanziamento marginale non prevede l'invio di notifiche via RNI relative al valore del collateral riservato nel pool. L'esito della richiesta può essere verificato tramite la ricezione dei messaggi MT910 inviati da T2 (notifica di accredito del conto PM/HAM) e nel messaggio 6A6 di fine giornata (campo IDC068 in corrispondenza dell'ISIN fittizio IT000RISRMR3).

Nel caso l'operatore richieda di effettuare una operazione di *reverse* del rifinanziamento marginale (restituzione di parte dei fondi concessi), la richiesta va avanzata via fax alla Banca d'Italia, Servizio SDP – Divisione Sistema dei pagamenti all'ingrosso che funge da *National Service Desk* di TARGET2 - Banca d'Italia, che a sua volta inoltra la richiesta all'SSP-OT di TARGET2.

⁷ Per le modalità tecniche di compilazione del messaggio si veda il documento "Sistema di gestione delle garanzie in pooling e dei depositi in titoli-Guida per gli operatori"(Guida CAT) disponibile sul sito web della Banca d'Italia.

III.6.1.2. Rifinanziamento marginale in *contingency*

In caso di malfunzionamento della RNI la controparte contatta per le vie brevi il Servizio OBC - Divisione OPMC⁸, preannunciando l'operazione e spiegando i motivi del ricorso alla *contingency*. La controparte medesima provvede quindi a confermare l'operazione via fax, indicando l'importo desiderato di rifinanziamento marginale. Alla ricezione della richiesta, la suddetta Divisione provvede ad effettuare le verifiche di competenza e segnala la richiesta all'Ufficio Contabilità e controllo del Servizio OBC, che, dopo aver verificato che le garanzie necessarie siano state preventivamente costituite, provvede a riservare una quota parte del pool a garanzia del rifinanziamento marginale, con la conseguente erogazione dei fondi nel modulo Standing Facilities di TARGET2 - Banca d'Italia.

III.6.1.3. Rifinanziamento marginale automatico (*spillover*)

Il rifinanziamento marginale automatico è generato dalla procedura per i soggetti che, abilitati all'accesso al rifinanziamento marginale, al termine della giornata operativa non hanno rimborsato l'anticipazione infragiornaliera in conto corrente.

Il rifinanziamento marginale automatico è garantito dal pool di garanzie intestato alla controparte.

III.6.2. Rifinanziamento marginale a richiesta: interessi e rimborso.

Lo SF *module* calcola gli interessi e, all'inizio della prima giornata lavorativa successiva all'erogazione del finanziamento, invia ai moduli PM oppure HAM due distinte istruzioni di addebito per il rimborso del capitale e degli interessi. L'importo complessivo del capitale rimborsato e dei relativi interessi è inviato automaticamente al regolamento e addebitato sul conto PM o sul conto HAM con contestuale accredito del conto di rifinanziamento marginale della controparte nell'SF *module*.

Il calcolo degli interessi avviene in base alla seguente formula:

$$\text{Interessi} = \text{rimborso} \times (\text{tasso}/36000) \times \text{gg.}$$

dove:

- rimborso = ammontare del capitale che si rimborsa;
- gg. = numero dei giorni di calendario compresi tra il giorno di erogazione del rifinanziamento (incluso) e quello di rimborso (escluso), con il minimo di un giorno di interesse.

⁸ Per i recapiti della Divisione si veda l'allegato 15.

L'addebito del conto PM o del conto HAM è notificato al titolare del conto in questione mediante messaggi telematici (MT900) se è stato richiesto il servizio opzionale di notifica.

A fronte del rimborso dell'operazione, il valore cauzionale del pool vincolato a garanzia del rifinanziamento marginale diventa nuovamente disponibile.

III.6.3. Rifinanziamento marginale automatico: interessi e rimborso.

Lo SF *module* calcola gli interessi e, all'inizio della prima giornata lavorativa successiva al mancato rimborso, invia al modulo PM un'istruzione di addebito per gli interessi e il connesso pagamento per il rimborso del capitale. L'importo complessivo del capitale rimborsato e dei relativi interessi è inviato automaticamente al regolamento sul conto PM.

L'addebito del conto PM è notificato al titolare del conto in questione mediante messaggi telematici (MT900) se è stato richiesto il servizio opzionale di notifica.

A fronte del rimborso dell'operazione il valore cauzionale del pool vincolato a garanzia del rifinanziamento marginale diventa nuovamente disponibile.

III.6.4. Estinzione

Si applica quanto previsto dai paragrafi I.6.3., I.8. e I.9. della presente Guida.

Capitolo IV - Attività idonee

IV.1. Premessa

Ai sensi dell'art. 18.1 dello Statuto del SEBC, tutte le operazioni di finanziamento debbono essere effettuate a fronte di adeguate garanzie fornite dalle controparti sotto forma di trasferimenti di proprietà ovvero sotto forma di pegno.

Al fine di tutelare l'Eurosistema dal rischio di perdite nelle operazioni di politica monetaria e di credito infragiornaliero, di garantire condizioni concorrenziali uniformi alle controparti, di accrescere l'efficienza operativa e la trasparenza, le attività fornite in garanzia devono soddisfare particolari criteri per poter essere utilizzate (criteri di idoneità).

L'Eurosistema ha sviluppato un sistema di garanzie unitario valido per tutte le operazioni di credito. Tale sistema unitario (di seguito la lista unica) ha sostituito, a partire dal 1° gennaio 2007, il precedente sistema basato su due liste adottato all'inizio dell'Unione Monetaria.

La lista unica comprende due tipi di attività, negoziabili e non negoziabili. I criteri di idoneità delle due tipologie di attività, uniformi nell'area dell'euro, sono descritti nel documento "Caratteristiche generali" o in altri Indirizzi della BCE adottati in deroga alle "Caratteristiche generali".

Non c'è alcuna distinzione tra i due tipi di attività per quanto concerne la loro qualità e idoneità a garantire le operazioni di politica monetaria (eccetto per le operazioni definitive, per le quali normalmente non sono utilizzate le attività non negoziabili) e il credito infragiornaliero dell'Eurosistema.

Tutte le attività idonee possono essere utilizzate tra paesi dell'area dell'euro; ciò comporta che una controparte possa ricevere credito dalla Banca Centrale Nazionale dello Stato membro dove la controparte è insediata tramite il ricorso a attività negoziabili detenute presso un altro Stato membro o attività non negoziabili governate dalla legge di un altro Stato membro nel rispetto delle condizioni e dei criteri indicati in prosieguo.

Per assicurare che i due tipi di attività soddisfino gli stessi standard creditizi l'Eurosistema ha definito un quadro di riferimento per la valutazione della qualità creditizia (*Eurosystem Credit Assessment Framework* - di seguito ECAF).

L'ECAF si basa sulle seguenti fonti: istituzioni esterne specializzate nella valutazione del merito di credito (*External Credit Assessment Institutions*, di seguito ECAI), sistemi di valutazione interni delle Banche Centrali Nazionali (*In-house Credit Assessment Systems*, di seguito ICAS), sistemi basati sui rating interni delle controparti (*Internal Ratings-Based systems*, di seguito IRB) e strumenti di rating di fornitori terzi (*Rating Tools*, di seguito RT). Nell'ambito di ciascuna fonte, esistono diversi sistemi idonei per la valutazione del credito.

L'ECAF prevede alcune regole comuni per la valutazione del credito di tutte le attività idonee e regole specifiche per le attività negoziabili e per le attività non negoziabili.

I criteri di accettazione delle diverse fonti, il loro funzionamento, gli obblighi informativi a carico delle controparti e di eventuali soggetti terzi, nonché la verifica dei loro risultati, sono descritti in dettaglio nelle "Caratteristiche generali".

L'elenco dell'insieme di ECAI, ICAS, RT terzi e loro fornitori accettati è pubblicato sul sito internet della BCE (www.ecb.int).

L'Eurosistema si riserva il diritto di determinare, sulla scorta delle informazioni che ritenga rilevanti, se un'emissione, un emittente, un debitore o un garante soddisfano o meno i suoi requisiti in termini di elevati standard di credito e, sulla base di queste considerazioni, di rifiutare un'attività, limitarne l'uso o applicare scarti di garanzia aggiuntivi se necessario a tutelarsi adeguatamente dai rischi, in linea con l'articolo 18.1 dello Statuto del SEBC. Tali misure possono essere applicate a determinate controparti, in particolare se la qualità creditizia della controparte sembra mostrare un'elevata correlazione con la qualità creditizia delle attività presentate da essa in garanzia. Se il rifiuto è fondato su informazioni prudenziali trasmesse dalle controparti o dalle autorità di vigilanza, il loro uso deve essere strettamente commisurato e utile all'assolvimento dei compiti dell'Eurosistema per la conduzione della politica monetaria.

Dall'elenco delle attività idonee possono essere escluse le attività emesse o garantite da soggetti sottoposti a congelamento di fondi e/o ad altre misure che ne limitino l'utilizzo – imposte dalla Comunità europea o da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 2, del Trattato – oppure da soggetti riguardo ai quali il Consiglio direttivo della BCE ha emanato una decisione che ne sospenda o escluda l'accesso alle operazioni di mercato aperto o alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti dell'Eurosistema.

La Banca d'Italia si riserva in ogni caso il diritto di rifiutare o escludere prestiti idonei ai fini dell'ECAF, sulla base di importanti informazioni aggiuntive.

Dal punto di vista operativo, le attività idonee, negoziabili e non, sono costituite indistintamente a garanzia di tutte le operazioni di credito della controparte nei confronti dell'Eurosistema (gestione in pool). A tale scopo, a ciascuna controparte viene aperto un "conto pool" dalla Filiale di conto competente della Banca d'Italia, secondo le modalità definite dal documento "Sistema di gestione delle garanzie in pooling e dei depositi in titoli-Guida per gli operatori" (Guida CAT) disponibile sul sito web della Banca d'Italia. Lo stesso documento disciplina le modalità di movimentazione (costituzione e ritiro) del pool¹ con attività negoziabili, nonché l'utilizzo e la rivalutazione dello stesso. Rimangono disciplinate nella presente Guida (cfr. Sezione seconda) le modalità di costituzione e ritiro dei prestiti bancari a garanzia.

¹ La movimentazione del conto pool può avvenire, su decisione della controparte, anche tramite banca custode.

Sezione prima

IV.2. Le attività negoziabili

IV.2.1. Requisiti di idoneità

Si considerano idonee a garantire le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema le attività negoziabili conformi ai criteri di idoneità definiti nel documento "Caratteristiche generali" o in altri Indirizzi della BCE adottati in deroga alle "Caratteristiche generali"..

La lista delle attività idonee negoziabili diverse da quelle di cui al successivo paragrafo IV.2.2. è definita e aggiornata dalla BCE che la pubblica sul proprio sito web (www.ecb.int).

La lista contiene informazioni sulle principali caratteristiche delle attività idonee quali, ad esempio, la data di emissione e di scadenza, il paese in cui sono depositate, il mercato di riferimento per il prezzo, la cedola e lo scarto di garanzia.

La Banca d'Italia valuta l'idoneità degli strumenti quotati nei mercati regolamentati italiani nonché in taluni mercati non regolamentati specificati dalla BCE ed elencati in un'apposita lista pubblicata sul sito web (www.ecb.int). Tale valutazione viene effettuata soltanto una volta che le attività negoziabili siano state già quotate ovvero, per le attività non negoziabili, all'atto della presentazione delle stesse in Banca d'Italia. Pertanto, la Banca d'Italia non formula pareri alle controparti sull'idoneità degli strumenti prima della loro emissione.

IV.2.2. Le attività negoziabili prive di rating

Le attività negoziabili emesse o garantite da società non finanziarie che soddisfano tutti i requisiti di idoneità ma sono prive di un rating fornito da un'ECAI per l'emissione, l'emittente o il garante, non sono incluse nella lista delle attività idonee negoziabili pubblicata dalla BCE sul proprio sito.

Tuttavia, il merito di credito delle citate attività può essere valutato sulla base di una fonte ECAF diversa dalle ECAI e contemplata per i prestiti bancari. Il ricorso a tali fonti è consentito alle controparti rispondenti ai requisiti per la costituzione e l'utilizzo di prestiti bancari che abbiano scelto, per valutare il merito di credito di debitori e/o garanti, una fonte ECAF diversa dalle ECAI (cfr. paragrafo **IV.3.2.2.**).

La controparte interessata a utilizzare questo tipo di attività nell'ambito di operazioni di politica monetaria con la Banca d'Italia deve contattare il Servizio OBC - Divisione Gestione delle garanzie. Ad essa deve comunicare con e-mail indirizzata alla casella BI.COLLATERAL@bancaditalia.it l'identificativo dell'attività in questione nonché la fonte ECAF utilizzata e la corrispondente valutazione dell'emittente o garante.

Il Servizio OBC - Divisione Gestione delle garanzie, verificato che la controparte abbia i requisiti per la costituzione e l'utilizzo dei prestiti bancari e che sia stata autorizzata all'utilizzo della fonte ECAF indicata, comunica alla controparte la possibilità di utilizzare l'attività in questione.

Per l'utilizzo delle attività negoziabili prive di rating la controparte è tenuta a osservare le regole di tempestiva comunicazione delle informazioni relative al merito di credito degli emittenti/garanti, così come stabilite dall'ECAF per i prestiti bancari.

IV.2.3. Le attività negoziabili emesse da soggetti residenti nei paesi del G10 non appartenenti allo Spazio Economico Europeo² (SEE)

La controparte che intende utilizzare attività idonee emesse da soggetti residenti nei paesi del G10 e non appartenenti allo SEE deve contattare il Servizio SDP della Banca d'Italia inviando una e-mail alla casella funzionale IT.SECURITIES@bancaditalia.it, comunicare se sussistono adempimenti di natura fiscale e fornire la documentazione corrispondente³ (cfr. guida CAT).

La controparte che intende utilizzare un'attività negoziabile emessa da soggetti residenti nei paesi del Gruppo dei Dieci non appartenenti allo SEE e **non inclusa nella lista delle attività idonee** deve contattare il Servizio OBC - Divisione Gestione delle garanzie. Quest'ultima valuterà, in cooperazione con l'Eurosistema, se sussistono le condizioni per l'inserimento dell'attività nella lista e ne darà comunicazione alla controparte.

IV.2.4. Accettazione di garanzie non denominate in euro in date circostanze

In determinate situazioni il Consiglio direttivo della BCE può decidere che siano accettati come garanzie alcuni strumenti di debito negoziabili emessi dall'amministrazione centrale di un paese del G10 non appartenente all'area dell'euro e denominati nella rispettiva valuta nazionale.

Contestualmente a tale decisione sono precisati i criteri applicabili e, inoltre, vengono comunicate alle controparti le procedure da adottare per la selezione e la mobilitazione delle garanzie denominate in valuta estera, compresi le fonti e i principi di valutazione, le misure di controllo dei rischi e le procedure di regolamento.

In deroga alle disposizioni previste nel documento "Caratteristiche generali" tali attività possono essere depositate/registrate (emesse), detenute e regolate all'esterno del SEE e, come menzionato in precedenza, possono essere denominate in valute diverse dall'euro.

Le attività del tipo di quelle considerate nel presente paragrafo per poter essere accettate in garanzia devono essere di proprietà della controparte. Pertanto, tali attività non saranno accettate in garanzia di operazioni di credito verso succursali o filiali della controparte avente sede in uno degli Stati considerati dal presente paragrafo ovvero con società appartenenti al medesimo gruppo della controparte stessa.

Nel caso in cui gli strumenti di debito di cui sopra siano materialmente consegnati da succursali o filiali della controparte avente sede legale in uno degli Stati considerati nel presente paragrafo ovvero da società appartenenti al medesimo gruppo della controparte

² Si tratta di Stati Uniti, Canada, Svizzera, Giappone.

³ Cfr. le "Condizioni generali di contratto per operazioni di politica monetaria" e il "Contratto quadro per l'anticipazione infragiornaliera".

stessa, si intende che tali entità, che dovranno preventivamente essere individuate, agiscano alla stregua di meri agenti della controparte medesima.

La costituzione di garanzie su attività del tipo di quelle considerate nel presente paragrafo non comporta in alcun modo rinuncia al regime di immunità applicabile ai beni detenuti dalla Banca d'Italia nei paesi considerati nel presente paragrafo.

IV.2.5. Regole per l'utilizzo delle attività negoziabili

Indipendentemente dal fatto che un'attività negoziabile soddisfi i criteri di idoneità, la Banca d'Italia non accetta in garanzia:

- attività negoziabili emesse o garantite dalla controparte o da qualsiasi altro ente con cui la stessa abbia stretti legami come definiti nel documento “Caratteristiche generali”, salvo le eccezioni ivi previste, o in altri Indirizzi della BCE adottati in deroga alle “Caratteristiche generali”.
- attività idonee negoziabili garantite da altre attività (*asset-backed securities*, ABS) quando il ruolo della controparte (o di una parte terza con cui essa abbia stretti legami) nell'operazione di cartolarizzazione rientri in uno dei casi previsti nel documento “Caratteristiche generali”.

Inoltre, per i titoli ABS, qualora la controparte abbia stretti legami con l'*originator* delle attività sottostanti il titolo, è previsto l'obbligo di comunicare alla Banca d'Italia, nei casi e secondo le modalità indicati nel documento “Caratteristiche generali”, qualsiasi modifica che potrebbe potenzialmente influenzare la valutazione della qualità creditizia del titolo.

La Banca d'Italia si riserva la facoltà di non accettare quali attività idonee in garanzia le seguenti attività negoziabili:

- strumenti di debito in scadenza nell'immediato futuro;
- strumenti di debito che prevedono un flusso di pagamento, ad esempio il pagamento di una cedola o di altri frutti, nell'immediato futuro..

In nessun caso ritenute fiscali, eventualmente operate sui proventi delle attività utilizzate a fronte di operazioni di politica monetaria, rimangono a carico della Banca d'Italia.

IV.2.6. Valutazione delle attività negoziabili da costituire in garanzia

Le attività negoziabili date a garanzia sono valutate dall'Eurosistema secondo i criteri contenuti nelle Caratteristiche generali.

IV.2.7. Misure per il controllo dei rischi

Al fine di tutelarsi dal rischio di perdite finanziarie nel caso in cui le attività sottostanti alle operazioni di politica monetaria debbano essere realizzate a seguito dell'inadempienza delle controparti, l'Eurosistema applica misure per il controllo dei rischi che sono descritte nelle “Caratteristiche generali” o in altri Indirizzi della BCE adottati in deroga alle “Caratteristiche generali”..

L'Eurosistema applica specifiche misure per il controllo dei rischi in relazione alle diverse tipologie di attività fornite dalle controparti. La BCE definisce le opportune misure per il controllo dei rischi sia per le attività idonee negoziabili, sia per quelle non negoziabili. Si tratta di misure armonizzate nell'area dell'euro allo scopo di assicurare condizioni uniformi, trasparenti e non discriminatorie per ogni tipo di attività idonea usata al suo interno.

Tra le misure di controllo dei rischi rientrano gli scarti di garanzia. La loro misura, uniforme nell'area dell'euro, varia a seconda delle caratteristiche delle attività.

Il valore delle attività negoziabili, determinato secondo quanto previsto dal paragrafo **IV.2.6.**, viene decurtato di una percentuale (scarto di garanzia o *haircut*), la cui misura riflette i rischi specifici connessi con le singole tipologie di attività. La misura degli scarti di garanzia applicati alle diverse categorie di attività negoziabili è riportata nelle "Caratteristiche generali" ed è pubblicata sul sito web della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it) e della BCE (www.ecb.int), o in altri indirizzi della BCE adottati in deroga alle "Caratteristiche generali".

L'Eurosistema si riserva il diritto di ricorrere a ulteriori misure per il controllo dei rischi, se necessario ad assicurare un'adeguata protezione in linea con l'articolo 18.1 dello Statuto del SEBC. Queste misure, che devono essere applicate in modo uniforme, trasparente e non discriminatorio, possono essere adottate anche per singole controparti, se richiesto al fine di assicurare tale protezione. Per ulteriori dettagli sull'utilizzo delle misure di controllo dei rischi si rimanda al fascicolo "Caratteristiche generali", disponibile sul sito web della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it) e della BCE (www.ecb.int).

IV.2.8. Valutazione giornaliera del pool

La Banca d'Italia confronta giornalmente il valore, decurtato dello scarto di garanzia, del pool di garanzie (c.d. valore cauzionale⁴), con l'ammontare complessivo dei finanziamenti concessi, aumentati degli interessi maturati (c.d. esposizione). Qualora il valore cauzionale risultante da tale valutazione sia inferiore all'entità dei finanziamenti da garantire, la controparte viene contattata per la necessaria integrazione (cfr. Guida CAT su rivalutazione del pool).

IV.2.9. Utilizzo di attività negoziabili tra paesi dell'area dell'euro per le operazioni di politica monetaria

Le controparti dell'Eurosistema possono utilizzare attività idonee tra paesi dell'area dell'euro. In particolare, le controparti insediate in Italia possono rivolgersi alla Banca d'Italia per ottenere credito a fronte di attività negoziabili depositate in un altro Stato membro. Ciò è tecnicamente possibile utilizzando uno dei seguenti modelli:

- a) il modello basato su collegamenti tra depositari centralizzati (cd. links model);
- b) il modello di banche centrali corrispondenti (CCBM).

Il primo modello si basa su collegamenti telematici tra depositari centralizzati che consentono il trasferimento delle attività negoziabili accentrate da un depositario all'altro.

⁴ Si noti che il valore cauzionale è pari alla somma del valore delle attività sia negoziabili che non negoziabili date a garanzia.

In particolare, il modello rende possibile il trasferimento dell'attività dal conto della controparte (o del suo subcustode) presso il depositario centralizzato estero al conto di quest'ultima (o del suo intermediario) presso il depositario centralizzato italiano e da qui al conto della Banca d'Italia.

L'utilizzo di questo modello nelle operazioni di politica monetaria è subordinato all'approvazione del collegamento stesso da parte della BCE.⁵

Nel CCBM, ciascuna banca centrale svolge il ruolo di depositario ("corrispondente") nei confronti delle altre banche centrali per le attività localizzate nel proprio Stato. In base a tale modello, le controparti possono trasferire le attività negoziabili dal proprio conto (o quello del subcustode) presso un depositario estero su un apposito conto gestito dalla banca centrale corrispondente e ottenere il finanziamento presso la Banca d'Italia. Tale modello si basa sullo scambio di messaggi SWIFT tra BCN.

In particolare la Banca d'Italia comunica attraverso un apposito messaggio SWIFT alla banca centrale estera corrispondente che una propria controparte intende trasferirle un certo quantitativo di attività negoziabili depositate nel paese della banca centrale estera. La banca centrale estera, ricevute le attività negoziabili dalla controparte italiana, (o dal suo subcustode) li carica sul conto acceso a nome della Banca d'Italia e da essa gestito. Effettuata tale scrittura ne dà comunicazione alla Banca d'Italia che può così erogare il credito alla controparte.

Per ulteriori dettagli operativi sul funzionamento di tale modello si rimanda alla "CCBM brochure" disponibile sul sito web della BCE (www.ecb.int).

IV.2.10. Collegamenti tra depositari centralizzati (cd. links model)

Il modello basato sui collegamenti tra depositari centralizzati rende possibile l'utilizzo in operazioni di politica monetaria di attività negoziabili accentrate presso un depositario centralizzato estero secondo le medesime modalità operative seguite per quelle depositate in Italia.

In particolare tale modello consente alle controparti di trasferire i titoli depositati sul proprio conto titoli presso un depositario centralizzato estero al proprio conto (o su quello del proprio intermediario) presso la Monte Titoli S.p.A. e, se il collegamento è approvato dalla BCE, di utilizzarli a garanzia delle operazioni di finanziamento con la Banca d'Italia attraverso le medesime procedure seguite per i titoli accentrati in Monte Titoli S.p.A..

IV.2.11. CCBM - Richiesta di costituzione in garanzia e restituzione di attività negoziabili estere via CCBM

Per le modalità operative da seguire ai fini della costituzione in garanzia e per la restituzione di attività negoziabili depositate all'estero utilizzando il CCBM si veda la Guida CAT (par. 5.6).

⁵ La lista completa dei links approvati è disponibile sul sito web della BCE (www.ecb.int).

IV.2.12. Tariffe sulle operazioni di finanziamento a fronte di attività negoziabili estere depositate tramite la procedura CCBM

Per la tariffazione applicata all'utilizzo del CCBM si rinvia alla Guida CAT.

Sezione seconda

IV.3. Attività idonee non negoziabili

IV.3.1. Premessa

Nella lista unica delle attività idonee sono incluse tre tipologie di attività non negoziabili: i depositi a tempo determinato delle controparti che accedono alle operazioni temporanee di fine tuning dell'Eurosistema, i prestiti bancari e alcuni particolari strumenti di debito garantiti da mutui ipotecari emessi in altri paesi dell'area dell'euro (DGMR). I requisiti di idoneità delle citate attività sono indicati nel documento "Caratteristiche generali" o in altri Indirizzi della BCE adottati in deroga alle "Caratteristiche generali".

Le attività non negoziabili possono essere utilizzate come garanzie in tutte le operazioni di politica monetaria di finanziamento e nel credito infragiornaliero dell'Eurosistema.

Non è prevista la pubblicazione della lista delle attività idonee non negoziabili né dell'elenco dei debitori/garanti idonei.

Le attività non negoziabili possono essere utilizzate su base transfrontaliera attraverso il modello delle banche centrali corrispondenti (CCBM).

Inoltre, la Banca d'Italia non formula pareri alle controparti sull'idoneità dei prestiti bancari prima della loro erogazione.

IV.3.1.1. Utilizzo dei depositi a tempo a garanzia delle operazioni di credito dell'Eurosistema

I depositi a tempo determinato delle controparti che accedono alle operazioni temporanee di fine tuning sono costituiti in pegno a garanzia delle operazioni di finanziamento. Il valore del pegno è contabilizzato sul conto pool della controparte. Per le banche abilitate all'anticipazione infragiornaliera si determinerà un immediato aumento della linea di credito (cfr. guida CAT).

IV.3.2. Disciplina dei prestiti bancari

IV.3.2.1. Requisiti di idoneità

Sono idonei i prestiti che rispondono ai criteri di idoneità nonché ai requisiti legali aggiuntivi, previsti ai fini della valida costituzione della garanzia, descritti nelle "Caratteristiche generali" o in altri Indirizzi della BCE adottati in deroga alle "Caratteristiche generali".

Possono essere costituiti in garanzia prestiti idonei con capitale nominale residuo non inferiore a 100.000 euro, per i prestiti domestici, e a 500.000 euro per i prestiti utilizzati su base transfrontaliera. Il capitale nominale residuo si riferisce all'importo del prestito al momento della costituzione della garanzia

La Banca d'Italia non accetta in garanzia da una controparte prestiti idonei il cui debitore o garante sia un ente con cui la stessa abbia stretti legami⁶.

IV.3.2.2. Requisiti per la costituzione e l'utilizzo di prestiti bancari

Le controparti che intendono alimentare con prestiti bancari il proprio conto pool presso la Banca d'Italia devono, oltre ad aver firmato il "Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento" (allegato 6):

- a) aver scelto la fonte e/o il sistema di valutazione della qualità creditizia tra quelli ammessi nell'ambito dell'ECAF (cfr. paragrafo **IV.3.2.4.**);
- b) aver fornito una dichiarazione sulle procedure interne utilizzate per la segnalazione in Banca d'Italia delle caratteristiche dei prestiti costituiti in garanzia. Tali procedure dovranno assicurare che il contenuto delle segnalazioni sui prestiti sia corretto e aggiornato. In presenza di terzi costituenti la controparte dovrà fornire la suddetta dichiarazione anche con riferimento alle procedure interne impiegate da tali soggetti (cfr. paragrafo **IV.3.2.3.**);
- c) aver depositato la documentazione necessaria al controllo della legittimazione dei soggetti che effettuano comunicazioni alla Banca d'Italia per le operazioni di cui alla presente sezione⁷;

Ai fini della costituzione e dell'utilizzo di prestiti bancari, le controparti - e gli eventuali terzi datori di garanzia, cfr. paragrafo **IV.3.2.3.** - colloquiano, secondo le modalità di cui all'allegato 16, con una apposita applicazione presente in Banca d'Italia (ABACO)⁸ che consente la complessiva gestione dei prestiti bancari. A tal fine, dovranno utilizzare:

- d) il canale di comunicazione **Raccolta Dati Via Internet (RDVI)**. Le informazioni sul servizio RDVI relative alla gestione dei prestiti bancari inseriti o da inserire nel pool delle garanzie e la tipologia dei messaggi RDVI, sono illustrate nell'allegato 16.2. Per accedere all'indirizzo web <https://racdati.bancaditalia.it/> si dovrà disporre delle apposite credenziali di accesso;
- e) o esclusivamente in caso di malfunzionamento del canale RDVI, il canale di comunicazione SWIFT, previo scambio delle chiavi di crittografia con la Banca d'Italia.

Non è pertanto ammesso l'utilizzo del canale SWIFT come strumento ordinario di colloquio tra la controparte e la procedura ABACO.

La controparte dovrà fare richiesta di effettuazione di test tecnici di collegamento con la Banca d'Italia per entrambi i suddetti canali di comunicazione. La richiesta, da indirizzare al Servizio OBC - Divisione Gestione delle garanzie, dovrà indicare il nominativo di riferimento, il numero di telefono e la data a partire dalla quale la controparte è disponibile ad effettuare le prove tecniche di collegamento.

⁶ Per la definizione di stretti legami si veda il documento "Caratteristiche generali".

⁷ Per le analoghe fattispecie riguardanti eventuali terzi datori di garanzia cfr. paragrafo IV.3.2.3..

⁸ ABACO – Attivi Bancari Collateralizzati è la procedura Banca d'Italia che gestisce il pool di prestiti bancari.

La documentazione di cui ai punti a), b) e c) dovrà essere fornita alla Filiale competente della Banca d'Italia.

La Filiale competente verifica la completezza e la correttezza della documentazione ricevuta e, in caso negativo, contatta la controparte per le opportune integrazioni e rettifiche.

Il Servizio OBC - Divisione Gestione delle garanzie verifica la documentazione ricevuta dalla Filiale e provvede ad effettuare i test tecnici.

In caso di esito positivo delle verifiche e dei test tecnici, il Servizio OBC - Divisione Gestione delle garanzie ne informa la Filiale della Banca d'Italia per il seguito di competenza e il Servizio SDP. Il Servizio OBC - Divisione Gestione delle garanzie, informato dalla Filiale del completamento dell'iter di firma del "Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento", iscrive la controparte nelle anagrafi ABACO.

IV.3.2.3 Costituzione di prestiti in garanzia da parte di soggetti terzi

Una controparte abilitata a costituire prestiti in garanzia può valersi anche di prestiti erogati da terzi purché siano banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del TUB che abbiano stipulato con la controparte un contratto conforme al fac-simile allegato al "Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento" (allegato 6) e siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti b), c), d), e) del paragrafo **IV.3.2.2.**

La controparte trasmette alla Filiale competente, al momento della firma del "Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento" o successivamente:

- a) copia dei contratti stipulati con i terzi;
- b) l'elenco dei terzi che costituiranno garanzie a suo favore, comprensivo dei relativi recapiti, incluso il numero di fax;
- c) una propria dichiarazione concernente l'adeguatezza delle procedure interne del terzo (cfr. punto b) del paragrafo **IV.3.2.2.**), o, nel caso in cui le attività connesse all'utilizzo dei prestiti bancari a garanzia siano accentrate presso la controparte, una dichiarazione concernente tale occorrenza.

Il Servizio OBC - Divisione Gestione delle garanzie verifica la documentazione ricevuta e provvede ad effettuare i test tecnici di collegamento tra il terzo datore e la Banca d'Italia. Nel caso in cui le attività di gestione dei prestiti e di comunicazione con la Banca d'Italia siano accentrate presso la controparte, i test tecnici saranno svolti con quest'ultima e saranno diretti a verificare l'inclusione nella procedura del terzo datore quale erogante. In caso di esito positivo, il Servizio OBC - Divisione Gestione delle garanzie iscrive il terzo costituente nelle anagrafi ABACO e ne informa le Filiali competenti per la controparte e per il terzo costituente.

La Filiale competente per la controparte informa quest'ultima dell'accettazione della richiesta in merito all'utilizzo di un soggetto terzo come costituente di prestiti bancari in garanzia per suo conto.

Nel caso in cui le comunicazioni con la Banca d'Italia per la costituzione dei prestiti in garanzia siano scambiate con il terzo datore (e non siano quindi accentrate presso la controparte), quest'ultimo potrà operare in base al contratto stipulato con la controparte previa presentazione - presso la Filiale per esso competente - della documentazione

necessaria a controllare la legittimazione dei soggetti che effettueranno comunicazioni alla Banca d'Italia per le operazioni di cui alla presente sezione.

Di seguito sono denominati "costituenti" i soggetti, controparti o terzi, che possono costituire prestiti in garanzia.

La costituzione e l'utilizzo di prestiti erogati da terzi sono effettuati nell'osservanza delle condizioni e degli obblighi previsti dal "Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento".

IV.3.2.4 Scelta della fonte ECAF per la valutazione del merito di credito dei debitori e/o garanti

La controparte sceglie la fonte (e, se previsto, il sistema) per la valutazione del merito di credito dei debitori e/o garanti dei prestiti tra quelle ECAF previste dalle "Caratteristiche generali". A tale fine, essa presenta alla Filiale competente il modulo di cui all'allegato 18 "Scelta della fonte/sistema di valutazione del merito di credito", al momento della firma del Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento (cfr. paragrafo **IV.3.2.2.**).

Relativamente alla selezione della fonte o sistema ECAF, si fa presente che:

- il modulo di cui sopra viene compilato anche per la richiesta di utilizzo di una fonte e/o sistema supplementari e per modificare le fonti e/o sistemi;
- la fonte e/o il sistema scelti dalla controparte hanno effetto anche per la valutazione del credito di debitori e garanti dei prestiti bancari costituiti in garanzia a favore della controparte da soggetti terzi (cfr. paragrafo **IV.3.2.3.**);
- al modulo di scelta della fonte dovrà essere allegata l'eventuale documentazione aggiuntiva indicata per ciascuna fonte al paragrafo **IV.3.2.4.1.**

Nel caso in cui manchi parte dell'informazione richiesta, la Filiale competente contatta la controparte affinché la documentazione sia opportunamente integrata.

Se i controlli si concludono positivamente la Banca d'Italia comunica alla controparte l'accettazione della richiesta indicando la data di inizio e le restrizioni per l'utilizzo della nuova fonte o del nuovo sistema.

IV.3.2.4.1. Disposizioni specifiche per le fonti ECAF

ECAI. La controparte non deve produrre alcuna documentazione aggiuntiva rispetto a quella indicata nel paragrafo **IV.3.2.4.**

IRB. La controparte che sceglie di valutare il merito di credito con il sistema IRB deve allegare al modulo di richiesta, firmato dal legale rappresentante, la seguente documentazione:

- copia della decisione dell'Autorità di vigilanza bancaria competente dell'UE, che autorizza la controparte all'utilizzo del sistema IRB, insieme alle condizioni specifiche per tale utilizzo. La copia del documento non è necessaria se l'Autorità di vigilanza bancaria competente è la Banca d'Italia;
- informazioni sull'approccio seguito per l'assegnazione delle probabilità di inadempienza ai debitori e sulle classi di rating e le associate probabilità di

inadempienza utilizzate ai fini della determinazione delle classi di rating idonee (per la raccolta di tali informazioni si può fare riferimento alla scheda descrittiva dei modelli interni prevista dalle Istruzioni di Vigilanza per le Banche);

- copia della versione più recente dell'informazione che la controparte è tenuta a pubblicare regolarmente in ottemperanza ai requisiti di disciplina di mercato previsti dal terzo Pilastro dello schema di regolamentazione di riferimento di Basilea II e dalla CRD;
- denominazione e indirizzo delle Autorità di vigilanza bancaria competente e della società di revisione esterna incaricata della certificazione del bilancio;
- una dichiarazione con cui si impegna esplicitamente a:
 - a. consentire alla Banca d'Italia di effettuare controlli ad hoc sulle procedure di comunicazione, per verificare la coerenza tra le caratteristiche dei prestiti registrati negli archivi aziendali e quanto comunicato alla Banca d'Italia;
 - b. informare la Banca d'Italia dei cambiamenti di idoneità e, se necessario, ritirare immediatamente i prestiti non più idonei;
 - c. comunicare alla Banca d'Italia ogni fatto o circostanza che potrebbe influenzare la continuazione nell'utilizzo dell'IRB o condizionare il modo in cui l'IRB porta a definire il merito di credito ai fini ECAF.

Il Servizio OBC - Divisione Gestione delle garanzie informa l'Autorità di vigilanza bancaria competente (la Vigilanza, se è competente la Banca d'Italia) e, se pertinente, la società di revisione esterna incaricata della certificazione del bilancio della controparte dell'intenzione di quest'ultima di utilizzare il proprio IRB ai fini ECAF.

Strumenti di rating di soggetti terzi: *rating tools* (RT). La controparte che intende utilizzare un RT non pubblicato sul sito della BCE deve accompagnare al modulo generale "Scelta della fonte/sistema di valutazione del merito di credito" una specifica richiesta di accettazione / scheda informativa⁹.

Sulla richiesta di accettazione dell'RT la BCE si pronuncerà nei 4 mesi successivi. In caso di accettazione sarà aggiornata la lista degli RT accettati dell'Eurosistema sul sito web della BCE.

IV.3.2.4.2. Prestiti con debitore o garante del settore pubblico

Per la valutazione dello standard creditizio dei prestiti bancari, quando il relativo debitore o garante è **ente del settore pubblico (di seguito, ESP)**, si applicano le regole previste dalle "Caratteristiche generali".

IV.3.2.5. Alimentazione del conto pool della controparte con prestiti bancari

⁹ La richiesta di accettazione / scheda informativa deve essere compilata in conformità al modello disponibile sul sito della BCE (www.ecb.int) e della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it).

Il costituente che intende offrire alla Banca d'Italia un prestito in garanzia dovrà colloquiare con la Banca d'Italia:

- a) tramite il canale Raccolta Dati Via Internet (RDVI);
- b) o, in caso di malfunzionamento del canale RDVI, tramite il canale SWIFT.

La costituzione di nuovi prestiti in garanzia avviene attraverso apposita segnalazione (cfr. paragrafo **IV.3.2.5.1.**) contenente tutte le caratteristiche del prestito. Una segnalazione dovrà essere effettuata anche qualora si intendano modificare una o più caratteristiche di un prestito già costituito in pegno (cfr. paragrafo **IV.3.2.5.2.**) o si intenda procedere allo svincolo (cfr. paragrafo **IV.3.2.5.3.**). Fatte salve alcune particolarità proprie di ciascun canale di comunicazione, le regole per la compilazione delle segnalazioni, relativamente alla sintassi e alla tipologia/numero dei campi da compilare, sono identiche per entrambi i canali RDVI/SWIFT (cfr. Allegato 16.1 "Contenuto delle segnalazioni").

IV.3.2.5.1 Costituzione di nuovi prestiti in garanzia

a) Colloquio tramite RDVI. Il costituente che intenda offrire alla Banca d'Italia un prestito in garanzia dovrà effettuare una segnalazione RDVI di costituzione di un nuovo prestito. Il contenuto della segnalazione e le istruzioni per la compilazione dei *files* delle segnalazioni sono riportate nell'allegato 16.1 mentre il tracciato della segnalazione è riportato nell'allegato 16.3. Ai fini della costituzione di nuovi prestiti in garanzia ciascuna segnalazione deve essere firmata digitalmente.

Al momento dell'invio della segnalazione il mittente riceverà, in modalità sincrona, una ricevuta di consegna emessa da RDVI contenente l'identificativo attribuito al messaggio stesso.

Successivamente il mittente riceverà un messaggio RDVI di "esito verifica formale" con cui viene comunicato l'esito delle verifiche formali effettuate sulle segnalazioni presenti nel messaggio di costituzione di nuovi prestiti (cfr. allegato 16.4).

Dopo i controlli formali, il Servizio OBC – Divisione Gestione delle garanzie valuterà la sussistenza dei requisiti di idoneità. Conclusa tale valutazione, il mittente riceverà dall'Ufficio Contabilità e controllo dello stesso Servizio un messaggio RDVI di "esito del trattamento di una segnalazione" (cfr. allegato 16.5), con cui viene comunicata al costituente l'accettazione o, in caso di mancanza dei requisiti di idoneità, la non accettazione del prestito.

b) Colloquio tramite SWIFT. Soltanto in caso di malfunzionamento del canale RDVI, il costituente che intende offrire alla Banca d'Italia un prestito in garanzia potrà utilizzare il canale di comunicazione SWIFT. A tal fine dovrà inviare la richiesta di costituzione tramite fax, firmato dal legale rappresentante o da altra persona legittimata a effettuare l'operazione, alla Filiale competente. Il fac-simile del fax da inviare e le informazioni sulle caratteristiche dei prestiti contenute nelle segnalazioni allegato al fax sono riportate nell'allegato 16.1 "Contenuto della segnalazione".

Il costituente deve anticipare con messaggio SWIFT MT 599, inviato alla Banca d'Italia, Servizio OBC - Divisione Gestione delle garanzie, il contenuto della segnalazione inviata via fax alla Filiale. Il tracciato del messaggio SWIFT MT 599 è contenuto nell'allegato 16.3.

Nel caso in cui la segnalazione inviata via SWIFT sia non corretta o non completa, il Servizio OBC - Divisione Gestione delle garanzie informa il costituente per le opportune rettifiche/integrazioni.

Dopo i controlli formali, il Servizio OBC - Divisione Gestione delle garanzie valuta la sussistenza dei requisiti di idoneità. In caso negativo, il Servizio OBC - Divisione Gestione delle garanzie segnala al costituente, con messaggio SWIFT MT 599, che il prestito non può essere costituito in garanzia.

Se i dati del messaggio SWIFT MT 599 e quelli segnalati via fax dal costituente non coincidono, il Servizio OBC - Divisione Gestione delle garanzie contatta il costituente per le necessarie verifiche e le conseguenti segnalazioni di rettifica.

Se i controlli svolti dal Servizio OBC - Ufficio Contabilità e controllo si concludono positivamente quest'ultima comunica formalmente al costituente l'accettazione dell'offerta di costituzione in garanzia tramite fax, conforme all'allegato 16.9, e con messaggio SWIFT MT 599.

Successivamente alla costituzione in garanzia viene determinato il valore cauzionale del prestito (cfr. paragrafo IV.3.2.6.). I valori cauzionali dei prestiti accettati in garanzia concorrono a determinare il valore cauzionale complessivo del pool di garanzie intestato alla controparte (per il funzionamento del pool si veda la Guida CAT).

IV.3.2.5.2. Modifiche dati per prestiti già segnalati

Ogni variazione da apportare ai dati di un prestito già costituito in garanzia deve essere comunicata dal costituente la garanzia inviando una segnalazione di modifica, al più presto e comunque entro le ore 13,00 del giorno successivo a quello in cui le variazioni sono avvenute. Devono essere comunicati, tra l'altro, i rimborsi anche non previsti o parziali di capitale, le variazioni del merito di credito del debitore, le modifiche della tipologia di tasso etc..

a) Colloquio tramite RDVI. La segnalazione RDVI di modifica deve contenere l'identificativo del prestito cui si riferisce, assegnato dalla Banca d'Italia, e solo le informazioni che il costituente intende modificare rispetto alla segnalazione con cui il prestito è stato costituito in garanzia.

Il contenuto della segnalazione e le istruzioni per la compilazione dei file delle segnalazioni sono riportate nell'allegato 16.1 mentre il tracciato della segnalazione è riportato nell'allegato 16.6. Ai fini della modifica dei dati sui prestiti già costituiti in garanzia la relativa segnalazione non deve essere firmata digitalmente.

In seguito all'invio del messaggio, il mittente riceverà un messaggio RDVI di "esito verifica formale" con cui viene comunicato l'esito delle verifiche formali effettuate sulle segnalazioni presenti nel messaggio RDVI di modifica ricevuto (cfr. allegato 16.4).

Sulla base dei nuovi dati il Servizio OBC - Divisione Gestione delle garanzie verifica se per il prestito continuano a sussistere i requisiti di idoneità. Se il prestito risulta non più idoneo il mittente riceverà un messaggio RDVI di "esito del trattamento di una segnalazione" (cfr. allegato 16.5) con cui si comunica la non stanziabilità del prestito che verrà escluso dal pool di garanzie intestato alla controparte.

Relativamente agli effetti dello svincolo del prestito sul pool di garanzie della controparte, si veda la Guida CAT.

Se il prestito continua ad essere idoneo, il mittente riceverà un messaggio RDVI di “esito del trattamento di una segnalazione” (cfr. allegato 16. 5) con cui si comunica che la modifica è stata accettata.

- b) Colloquio tramite SWIFT. Soltanto in caso di malfunzionamento del canale RDVI,** ogni variazione sui prestiti segnalati deve essere comunicata dal costituente la garanzia alla Banca d'Italia, Servizio OBC - Divisione Gestione delle garanzie, con messaggio SWIFT MT 599, conforme all'allegato 16.6.

La segnalazione di modifica deve contenere l'identificativo del prestito cui si riferisce, assegnato dalla Banca d'Italia, e solo le informazioni che il costituente intende modificare rispetto alla segnalazione con cui il prestito è stato costituito in garanzia, integrata dalle successive modifiche.

In caso di segnalazione formalmente non corretta o incompleta il costituente viene tempestivamente contattato dal Servizio OBC - Divisione Gestione delle garanzie perché sia ripetuta la segnalazione.

Sulla base dei nuovi dati il Servizio OBC - Divisione Gestione delle garanzie verifica se per il prestito continuano a sussistere i requisiti di idoneità.

Se il prestito risulta non più idoneo il Servizio OBC - Divisione Gestione delle garanzie comunica tempestivamente con messaggio SWIFT MT 599, che il prestito verrà escluso dal novero delle garanzie. Il Servizio OBC - Ufficio Contabilità e controllo, procede all'esclusione del prestito dal pool e comunica formalmente al costituente, tramite fax, i motivi dell'esclusione.

Relativamente agli effetti della perdita di idoneità del prestito sul pool di garanzie della controparte si veda la Guida CAT.

Se il prestito continua a essere idoneo, la segnalazione di modifica può essere elaborata (cfr. paragrafo IV.3.2.7).

IV.3.2.5.3. Ritiro del prestito

- a) Colloquio tramite RDVI.** Il costituente che intende svincolare un prestito costituito in garanzia deve inviare una segnalazione RDVI di ritiro di un prestito. Il contenuto della segnalazione e le istruzioni per la compilazione dei file delle segnalazioni sono contenute nell'allegato 16.1 mentre il tracciato della stessa è riportato nell'allegato 16.7. Ai fini del ritiro di un prestito dal pool intestato alla controparte la relativa segnalazione deve essere firmata digitalmente.

Lo svincolo del prestito è effettuato se il valore che residua del pool intestato alla controparte è sufficiente a garantire i finanziamenti in essere.

- b) Colloquio tramite SWIFT. Soltanto in caso di malfunzionamento del canale RDVI,** il costituente che intende svincolare un prestito costituito in garanzia deve utilizzare il canale SWIFT. A tal fine dovrà inviare la richiesta di svincolo tramite fax, firmato dal legale rappresentante o da altra persona abilitata a effettuare l'operazione, alla Filiale competente secondo il fac-simile contenuto nell'allegato 16.1 e con messaggio SWIFT

MT 599, inviato alla Banca d'Italia, Servizio OBC - Divisione Gestione delle garanzie, il cui tracciato è riportato nell'allegato 16.7.

Nel caso emergano difformità tra i dati del messaggio SWIFT MT 599 inseriti nella procedura ABACO e quelli segnalati dal costituente con fax alla Filiale, il Servizio OBC - Divisione Gestione garanzie contatta il costituente per le necessarie verifiche e le conseguenti segnalazioni di rettifica.

La riduzione è effettuata se il valore complessivo del pool intestato alla controparte che residua è sufficiente a garantire i finanziamenti in essere.

In questo caso, il Servizio OBC - Ufficio Contabilità e controllo, comunica formalmente al costituente l'avvenuto svincolo, tramite fax conforme all'allegato 16.14, nonché con messaggio SWIFT MT 599.

Se, per effetto della richiesta di svincolo del prestito, il valore cauzionale del pool residuo della controparte diventa inferiore al controvalore dei finanziamenti in essere, il prestito non viene svincolato e il Servizio OBC - Ufficio Contabilità e controllo ne dà comunicazione al costituente. Una volta assicurato un sufficiente valore del pool di garanzie, il prestito viene svincolato e il Servizio OBC - Ufficio Contabilità e controllo ne dà conferma al costituente.

Il costituente deve senza ritardo chiedere lo svincolo del prestito costituito in garanzia al verificarsi di fatti che rendano il prestito non più idoneo.

In ogni caso la Banca d'Italia esclude il prestito dal pool quando sono venuti meno i requisiti di idoneità dello stesso nonché quando, sulla base di informazioni che ritenga rilevanti, valuta che il prestito non soddisfi i requisiti dell'Eurosistema in termini di standard di credito, dandone comunicazione formale e motivata al costituente.

IV.3.2.6. Valutazione dei prestiti e misure per il controllo dei rischi

I prestiti idonei sui quali è costituito pegno possono essere valutati secondo una delle modalità di cui alle "Caratteristiche generali" o ad altri Indirizzi della BCE adottati in deroga alle "Caratteristiche generali".

La Banca d'Italia adotta il criterio del valore nominale. Al valore nominale residuo del prestito viene applicato uno scarto di garanzia la cui misura dipende dalla vita residua del prestito, dalla tipologia di tasso e dalla qualità creditizia. La misura degli scarti di garanzia è indicata nelle "Caratteristiche generali" o in altri Indirizzi della BCE adottati in deroga alle "Caratteristiche generali".

La valutazione dei prestiti costituiti come valida garanzia in una data giornata operativa viene effettuata automaticamente dalla procedura ABACO alla chiusura della giornata operativa con effetto per il giorno successivo. Dopo la valutazione i prestiti confluiscono nel pool di garanzie intestato alla controparte.

All'inizio della giornata lavorativa antecedente la scadenza del prestito il valore cauzionale di questo è posto pari a zero.

IV.3.2.7. Regolamento delle partite generate da ABACO per aggiornamenti anagrafici e per rivalutazione del pool

Le variazioni dell'anagrafe prestiti quali l'inserimento di un nuovo prestito, le variazioni del capitale nominale residuo, il suo ritiro, nonché la valutazione periodica del valore cauzionale dei prestiti danno luogo a "partite" da regolare. Le partite vengono generate dalla procedura per il regolamento dopo che le fasi di riscontro si sono concluse positivamente.

Le partite che comportano una riduzione del valore cauzionale del pool di garanzie della controparte (ad esempio, ritiro di prestiti, rimborso per scadenza, rimborsi totali o parziali prima della scadenza, perdita di stanziabilità del prestito) possono non avere esito positivo. In questo caso si rimanda alla disciplina sulle diminuzioni del valore cauzionale del pool contenuta nella Guida CAT.

IV.3.2.8. Costituzione di prestiti bancari su base transfrontaliera

Le controparti dell'Eurosistema possono utilizzare prestiti bancari anche su base transfrontaliera tramite il modello delle banche centrali corrispondenti (CCBM). Tale modello, applicato ai prestiti, si basa sulla costituzione della garanzia da parte del costituente presso la banca centrale corrispondente (*Correspondent central bank*, di seguito CCB) come individuata ai sensi degli "*users requirements del CCBM*". La CCB agisce in nome e per conto della Banca centrale nel cui paese è insediata la controparte (*Home Central Bank*, di seguito BCN home). Le due banche centrali comunicano attraverso messaggi SWIFT standard oltre che mediante altri mezzi di comunicazione (Cebamail, e-mail, fax e telefono). Inoltre, le BCN dell'Eurosistema potrebbero essere chiamate a fornire assistenza alla BCN home in determinate situazioni non strettamente rientranti nel CCBM (*Assisting Central Bank*, di seguito ACB).

La Banca d'Italia può, nell'ambito del CCBM, svolgere i seguenti ruoli:

1. BCN home: le controparti insediate in Italia possono rivolgersi alla Banca d'Italia per ottenere credito a fronte di prestiti governati da una legge dell'area dell'euro diversa da quella italiana;
2. CCB: le controparti insediate in un paese dell'area dell'euro possono ottenere credito dalla propria Banca centrale costituendo in garanzia presso la Banca d'Italia prestiti bancari governati dalla legge italiana;
3. ACB: le controparti insediate in un paese dell'area dell'euro possono ottenere credito dalla propria Banca centrale costituendo in garanzia prestiti bancari governati dalla legislazione del proprio paese ma il cui debitore/garante è residente in Italia.

Per utilizzare i prestiti su base transfrontaliera le controparti devono soddisfare i seguenti requisiti tecnico-giuridici:

- aver accettato le specifiche condizioni legali e tecniche stabilite dalla CCB, disponibili sul sito web della stessa;
- fornire la lista delle firme autorizzate alla CCB, direttamente o tramite la propria BCN home;
- comunicare alla CCB le informazioni richieste per la valida costituzione della garanzia secondo le procedure utilizzate dalla CCB;
- condurre test con la CCB relativamente alle suddette procedure.

1. La Banca d'Italia agisce come BCN home

La controparte insediata in Italia che intende avvalersi di una garanzia, rappresentata da un prestito governato dalla legislazione di un altro paese dell'area dell'euro deve osservare le condizioni legali e operative stabilite dalla Banca centrale corrispondente, rese disponibili sul sito della stessa.

La CCB, dopo aver ricevuto la segnalazione di costituzione del prestito, rilascia al costituente (ovvero la controparte o il soggetto terzo che costituisce la garanzia in suo favore) i numeri identificativi del prestito e del debitore.

Tali numeri identificativi dovranno essere utilizzati nella comunicazione inviata dal costituente alla Banca d'Italia, Servizio OBC - Divisione Gestione garanzie con messaggio RDVI di costituzione di un nuovo prestito o, in caso di malfunzionamento del canale RDVI, tramite un messaggio SWIFT MT 599. Il contenuto della segnalazione e le istruzioni per la compilazione dei messaggi RDVI/SWIFT sono riportate nell'allegato 16.1 mentre il tracciato della segnalazione per la costituzione di un nuovo prestito, uguale per entrambi i canali di comunicazione, è riportato nell'allegato 16.3.

La Banca d'Italia invia alla CCB un messaggio SWIFT MT 540 di "consegna della garanzia". La CCB, effettuati i controlli di competenza sul prestito offerto in garanzia, provvede a costituire una valida garanzia sullo stesso a favore della Banca d'Italia; successivamente, ne dà comunicazione con messaggio SWIFT MT 544 alla Banca d'Italia indicando anche gli elementi necessari alla valutazione del prestito.

Il costituente che deve comunicare **modifiche** nelle caratteristiche di un prestito offerto in garanzia su base transfrontaliera, effettuerà la relativa comunicazione alla CCB, con le modalità da quest'ultima richieste. La CCB a sua volta informerà la Banca d'Italia secondo quanto previsto per il CCBM (tramite messaggio SWIFT MT 564). Quando la modifica riguarda il rimborso anticipato del prestito il costituente deve effettuare la relativa segnalazione di ritiro anche alla Banca d'Italia con messaggio RDVI o, in caso di malfunzionamento del canale RDVI, con messaggio SWIFT MT599. Il contenuto della segnalazione e le istruzioni per la compilazione dei file delle segnalazioni sono riportate nell'allegato 16.1 mentre il tracciato della segnalazione è riportato nell'allegato 16.6.

Il costituente che voglia chiedere il **ritiro** di un prestito transfrontaliero, effettuerà una comunicazione alla Banca d'Italia con messaggio RDVI o, in caso di malfunzionamento del canale RDVI, con messaggio SWIFT MT599. Il contenuto della segnalazione e le istruzioni per la compilazione dei file delle segnalazioni sono riportate nell'allegato 16.1 mentre il tracciato della segnalazione è riportato nell'allegato 16.7. Alla ricezione del messaggio, la Banca d'Italia verifica la possibilità di ridurre il valore cauzionale del pool del valore corrispondente al prestito da ritirare (cfr. par. **IV.3.2.5.3.**). Effettuata tale riduzione, la Banca d'Italia richiede con messaggio SWIFT MT 542 alla CCB lo svincolo della garanzia sul prestito. La CCB procede quindi a svincolare la garanzia sul prestito a favore della Banca d'Italia e ne invia conferma via messaggio SWIFT MT 546.

2. La Banca d'Italia agisce come CCB:

Adempimenti preliminari

La controparte estera che intende costituire in garanzia presso la Banca d'Italia in favore della BCN home un prestito governato dalla legge italiana deve preliminarmente accreditarsi presso la Banca d'Italia. A tal fine essa deve:

- fornire gli elementi che la identificano quali la denominazione, il codice MFI, il BIC code, l'indirizzo, i nominativi e gli specimen di firma delle persone autorizzate ad effettuare comunicazioni sui prestiti verso la Banca d'Italia, i riferimenti delle persone da contattare, la fonte/il sistema ECAF prescelti. Tali informazioni dovranno essere comunicate anche per gli eventuali soggetti terzi che costituiscano la garanzia a favore delle controparti estere. L'insieme di queste informazioni dovranno essere spedite via e-mail alla casella BI.COLLATERAL@bancaditalia.it. La procedura descritta dovrà essere seguita per comunicare qualsiasi variazione intervenuta sulle informazioni trasmesse.
- condurre test con la Banca d'Italia, Servizio OBC - Divisione Gestione delle garanzie per le procedure di scambio delle informazioni.

La Banca d'Italia si coordina con la BCN Home della controparte estera per verificare le firme e la fonte/sistema ECAF prescelti. La Banca d'Italia contatta la controparte se le informazioni dalla stessa trasmesse non corrispondono a quelle di cui dispone la BCN home.

Costituzione in garanzia del prestito

Il costituente (ovvero la controparte o il soggetto terzo che costituisce la garanzia in suo favore) che intende offrire alla Banca d'Italia un prestito in garanzia deve farne richiesta con apposita segnalazione.

La segnalazione di costituzione, firmata da una delle persone autorizzate (vedi sopra), deve essere inviata utilizzando, nel caso di eroganti di controparti estere con sede legale in Italia, il canale di comunicazione RDVI o, in caso di malfunzionamento di quest'ultimo, il canale SWIFT oppure, qualora la costituzione sia fatta direttamente dalla controparte estera, utilizzando il canale SWIFT. Nel caso di utilizzo del canale SWIFT, occorre inviare la segnalazione anche tramite fax alla Banca d'Italia, Servizio OBC - Ufficio Contabilità e controllo (0039-06-4792.3056). Il fax deve contenere le informazioni relative al prestito, come previste nell'allegato 16.1 "Contenuto della segnalazione".

La Banca d'Italia, Servizio OBC - Ufficio Contabilità e controllo verifica la regolarità delle firme (presenti sul fax ricevuto nel caso di comunicazione tramite SWIFT o quelle digitali nel caso di comunicazione tramite RDVI), confrontandole con quelle acquisite al momento dell'accreditamento. In caso di incoerenza il costituente viene informato del fatto che la segnalazione di costituzione non può essere accettata.

Il contenuto e le istruzioni per la compilazione del messaggio sono riportate nell'allegato 16.1 "Contenuto della segnalazione", mentre il tracciato dello stesso è riportato nell'allegato 16.3. Nella segnalazione i codici del debitore e dell'eventuale garante devono essere compilati sulla base delle indicazioni previste nel suddetto allegato 16.1.

Alla ricezione della segnalazione, il Servizio OBC - Divisione Gestione delle garanzie effettua i controlli sulla completezza e correttezza delle informazioni ricevute.

Nel caso in cui i controlli abbiano esito positivo, il Servizio OBC - Divisione Gestione delle garanzie inserisce i dati del prestito nelle anagrafi ABACO, comunica al costituente, all'Ufficio Contabilità e controllo e al Servizio Sistema dei pagamenti (SDP) - Divisione Servizi di pagamento e di corrispondenza con strumento preventivamente concordato, tipicamente una e-mail, il numero identificativo del prestito e eventuali altre informazioni relative al debitore; se la segnalazione è inesatta o incompleta, contatta tempestivamente il costituente.

Il costituente effettua una richiesta di mobilitazione alla BCN home, con le modalità dalla stessa previste, utilizzando i numeri identificativi del prestito e del debitore.

La BCN home invia alla Banca d'Italia, Servizio SDP - Divisione Servizi di pagamento e di corrispondenza, un messaggio SWIFT MT 540 di "consegna della garanzia" a cui segue un messaggio SWIFT MT 544 di risposta.

Se il prestito non risponde ai requisiti di idoneità, la Banca d'Italia, Servizio OBC - Ufficio Contabilità e controllo comunica al costituente, con lo stesso canale di comunicazione da questi utilizzato al momento dell'invio della segnalazione (RDVI/SWIFT), che il prestito non può essere costituito in garanzia. Analoga informativa viene inviata alla BCN home secondo quanto previsto dal CCBM.

Nel caso emergano difformità tra i dati del messaggio SWIFT MT 599 e quelli segnalati dalla controparte via fax, il Servizio OBC - Divisione Gestione delle garanzie contatta il costituente per le necessarie verifiche e le conseguenti segnalazioni di rettifica.

Se i controlli svolti dal Servizio OBC - Ufficio Contabilità e controllo si concludono positivamente, quest'ultima comunica formalmente al costituente l'accettazione dell'offerta di costituzione in garanzia utilizzando lo stesso canale di comunicazione utilizzato dal costituente. Nel caso di risposta a mezzo del canale SWIFT, insieme al messaggio MT599 viene trasmesso anche un messaggio fax, conforme all'allegato 16.10.

Il prestito costituito in garanzia può pertanto essere utilizzato dalla controparte estera, a fronte di operazioni di finanziamento con la BCN home. La Banca d'Italia, Servizio SDP - Divisione Servizi di pagamento e corrispondenza, invierà giornalmente alla BCN Home un messaggio SWIFT MT535 di estratto conto.

Variazioni nelle caratteristiche dei prestiti

Ogni variazione dei dati relativi ai prestiti costituiti in garanzia deve essere comunicata dal costituente alla Banca d'Italia, Servizio OBC - Divisione gestione delle garanzie utilizzando, nel caso di eroganti di controparti estere con sede legale in Italia, il canale di comunicazione RDVI o, in caso di malfunzionamento di quest'ultimo, il canale SWIFT oppure, qualora la costituzione sia stata fatta direttamente dalla controparte estera, il canale SWIFT al più presto possibile e comunque entro le ore 13,00 del giorno successivo a quello in cui le variazioni sono avvenute. Il contenuto e le istruzioni per la compilazione del messaggio sono riportate nell'allegato 16.1 "Contenuto della segnalazione", mentre il tracciato dello stesso è riportato nell'allegato 16.6.

Devono essere comunicati, tra l'altro, i rimborsi anche non previsti o parziali di capitale, le variazioni del merito di credito del debitore, le modifiche della tipologia di tasso etc.

La segnalazione di modifica deve contenere l'identificativo del prestito cui si riferisce, assegnato dalla Banca d'Italia, e solo le informazioni che il costituente intende modificare rispetto alla segnalazione con cui il prestito è stato costituito in garanzia,.

In caso di segnalazione formalmente non corretta o incompleta il costituente viene tempestivamente contattato dal Servizio OBC - Divisione Gestione delle garanzie perché sia ripetuta la segnalazione.

Il servizio SDP - Divisione Servizi di pagamento e di corrispondenza, informato dal servizio OBC – Divisione Gestione delle garanzie, invia alla BCN home un messaggio SWIFT MT 564 per informarla della richiesta di modifica ricevuta dalla controparte estera.

Sulla base dei nuovi dati il Servizio OBC - Divisione Gestione delle garanzie verifica se il prestito continua ad essere stanziabile. Se il prestito risulta non più idoneo il Servizio OBC - Divisione Gestione delle garanzie ne dà comunicazione al costituente tramite lo stesso canale da quest'ultimo utilizzato (messaggio RDVI o SWIFT MT 599) e alla BCN home affinché quest'ultima richieda lo svincolo del prestito (vedi sotto, Ritiro del prestito).

Se il controllo sull'idoneità del prestito e la fase di riscontro si sono concluse positivamente, la segnalazione di modifica può essere attuata.

Ritiro del prestito

Il costituente che voglia chiedere il ritiro di un prestito costituito in garanzia, invia al Servizio OBC – Divisione Gestione delle garanzie una segnalazione di ritiro del prestito utilizzando, in caso di erogante di controparte estera con sede legale in Italia, il canale di comunicazione RDVI o, in caso di malfunzionamento di quest'ultimo, il canale SWIFT. In entrambi i casi il messaggio è conforme agli allegati 16.1 e 16.7. Nel caso del messaggio SWIFT il costituente invia all'Ufficio Contabilità e Controllo un fax conforme al facsimile contenuto nell'allegato 16.1. Nello stesso tempo deve inviare una comunicazione alla BCN Home con le modalità indicate dalla stessa.

La BCN Home invia alla Banca d'Italia, Servizio SDP – Divisione Servizi di pagamento e di corrispondenza, un messaggio SWIFT MT 542 di "restituzione della garanzia" a cui seguirà un messaggio SWIFT MT 546 di risposta.

La Banca d'Italia, Servizio OBC - Ufficio Contabilità e controllo comunica formalmente al costituente l'avvenuto svincolo tramite RDVI oppure con un fax conforme all'allegato 16.1 e con messaggio SWIFT MT 599.

3. La Banca d'Italia agisce come ACB

Qualora una BCN dell'area dell'euro necessiti del supporto della Banca d'Italia per la costituzione di una valida garanzia su prestiti governati dalla propria legislazione e

- concessi a debitori residenti in Italia ovvero
- garantiti da soggetti residenti in Italia ovvero
- presentati da controparti la cui casa madre è insediata in Italia,

la Banca d'Italia, ricevuta richiesta in tal senso dalla BCN home, conduce le necessarie verifiche.

IV.3.2.9. Tariffe

La Banca d'Italia non applica commissioni alla costituzione in garanzia o sull'utilizzo di prestiti bancari domestici. Tale decisione può essere rivista anche in base alle decisioni che verranno prese dall'Eurosistema.

Per la costituzione in garanzia e l'utilizzo di prestiti bancari governati da una legge diversa da quella italiana tramite CCBM valgono le previsioni relative alle attività negoziabili contenute nella Guida CAT. In particolare, quanto previsto per specie titolo si applica ai singoli prestiti bancari.

IV.3.2.10. I controlli

IV.3.2.10.1. Aspetti generali

La Banca d'Italia ha la facoltà di verificare, anche su base periodica e campionaria, l'esistenza dei prestiti bancari costituiti in garanzia, la sussistenza dei criteri di idoneità dei medesimi e la conformità delle loro caratteristiche a quelle segnalate. La Banca d'Italia, inoltre, può verificare, anche su base periodica, la rispondenza dei sistemi di valutazione del credito prescelti dalla controparte ai fini ECAF ai requisiti di idoneità previsti dall'Eurosistema.

La controparte è tenuta a fornire alla Banca d'Italia ogni informazione rilevante che riguardi prestiti costituiti da essa o da eventuali terzi in suo favore. In particolare, la controparte deve conservare per almeno cinque anni evidenza documentale per ricostruire i criteri che hanno presieduto all'individuazione del numero di debitori idonei, nonché le inadempienze relative agli stessi debitori. La controparte fornirà la documentazione richiesta alla Banca d'Italia o alla società di revisione esterna da essa incaricata.

IV.3.2.10.2. Controlli sull'esistenza dei prestiti

In conformità alle disposizioni stabilite dall'Eurosistema nelle "Caratteristiche generali" la Banca d'Italia può verificare l'esistenza e le caratteristiche dei prestiti costituiti a garanzia sulla base di:

1. dichiarazione della controparte da effettuarsi su base trimestrale;
2. verifiche una tantum sulle procedure con le quali le controparti gestiscono e trasmettono le informazioni sui prestiti;
3. controlli di coerenza con i dati della Centrale dei Rischi;
4. controlli campionari di natura documentale.

1. Dichiarazione della controparte da effettuarsi su base trimestrale.

Il Servizio OBC - Ufficio contabilità e controllo con comunicazione formale invia alla controparte con cadenza trimestrale, un estratto conto riportante per ciascun prestito bancario che, alla fine del trimestre stesso, risulti costituito in pegno per garantire le sue

operazioni di finanziamento con la Banca d'Italia, le principali caratteristiche e il valore cauzionale del prestito calcolato alla data dell'estratto conto.

La controparte segnalerà entro venti giorni eventuali diversità o difformità tra le risultanze dell'estratto conto ricevuto dalla Banca d'Italia e le proprie evidenze. Se entro tale data non viene effettuata alcuna segnalazione di rettifica o variazione, i dati contenuti nell'estratto conto si considerano confermati.

La controparte è responsabile dell'esattezza delle segnalazioni relative ai prestiti costituiti a suo favore da soggetti terzi e provvede a contattare questi ultimi per svolgere le necessarie verifiche.

2. Verifiche una tantum.

La Banca d'Italia può effettuare verifiche una tantum anche in loco, per accertare se i sistemi interni usati dalla controparte o dagli eventuali terzi costituenti per la gestione e la trasmissione delle informazioni sui prestiti bancari sono idonei ad assicurare segnalazioni esatte e tempestive.

3. Controlli di coerenza con i dati della Centrale dei rischi.

La Banca d'Italia verifica periodicamente la coerenza dei dati segnalati dal costituente i prestiti con le informazioni presenti nella Centrale dei Rischi. Tale controllo viene effettuato dal Servizio OBC - Divisione Gestione delle garanzie che provvede a contattare il costituente per eventuali richieste di chiarimento in merito alle difformità riscontrate.

4. Controlli documentali.

La Banca d'Italia periodicamente individua un campione di prestiti da sottoporre a verifica.

La Filiale competente richiederà alle controparti interessate di inviare, entro il termine indicato nella richiesta, copia dei contratti di concessione dei prestiti, della documentazione relativa all'erogazione degli stessi ed eventuali informazioni aggiuntive richieste.

La controparte è tenuta a rispondere anche per le richieste aventi ad oggetto i prestiti costituiti a suo favore da terzi.

La Banca d'Italia può richiedere alla società di revisione esterna incaricata di certificare il bilancio di verificare l'esistenza e le caratteristiche, ad una certa data, dei prestiti oggetto della richiesta stessa.

La Banca d'Italia può chiedere alla società di revisione di verificare le caratteristiche dei prestiti costituiti in garanzia anche con cadenza periodica.

Al termine della verifica documentale, la controparte dovrà adeguarsi alle raccomandazioni e alle richieste della Banca d'Italia, che ne monitorerà l'attuazione.

IV.3.2.10.3. Controlli nell'ambito dell'ECAF

Controlli sui rating di istituzioni esterne specializzate nella valutazione del merito di credito (ECAI)

Se tra le fonti di valutazione scelti dalla controparte (per se stessa e per i suoi costituenti, cfr. paragrafo IV.3.2.4.) figurano le ECAI, il costituente deve comunicare alla Banca d'Italia, Servizio OBC - Divisione Gestione delle garanzie quale specifico sistema ha utilizzato per un dato debitore o garante e la valutazione del credito assegnata. Il Servizio OBC - Divisione Gestione delle garanzie verifica, in base alle proprie evidenze, quanto segnalato dai costituenti relativamente al rating attribuito dalle agenzie al debitore o garante del prestito oggetto di segnalazione. Tali verifiche possono avvenire anche successivamente all'inserimento del prestito tra quelli idonei e periodicamente durante la sussistenza del pegno, con periodicità almeno trimestrale.

Controlli sugli IRB

La controparte che adotta l'IRB deve inviare alla Filiale competente su base annua o quando chiesto dalla stessa le informazioni di seguito indicate:

- i. **Informazione statistica.** Prima di iniziare ad utilizzare l'IRB la controparte deve comunicare il numero di debitori potenzialmente idonei ai fini ECAF sulla base delle risultanze del proprio IRB, ad una certa data indicata dalla Banca d'Italia, avuto riguardo alla soglia di idoneità stabilita dall'Eurosistema. Dopo 12 mesi dalla suddetta data e successivamente con cadenza annuale, la controparte deve comunicare il numero aggiornato dei debitori potenzialmente idonei secondo il proprio IRB e il numero di inadempienze (default, sulla base della definizione del quadro di riferimento di Basilea 2 e della CRD) registrato nel corso dell'anno per i debitori potenzialmente idonei all'inizio dell'anno. L'informazione statistica sopra indicata dovrà essere fornita compilando lo schema di cui all'allegato 19.
- ii. **Informazione non statistica.** Con cadenza annuale, entro il termine concordato con la Banca d'Italia, Servizio OBC - Divisione Gestione delle garanzie, la controparte deve comunicare le informazioni di seguito descritte:
 - copia della valutazione più aggiornata sul sistema IRB compiuta dall'Autorità di vigilanza se è intervenuta una variazione nell'anno;
 - ogni cambiamento richiesto o raccomandato dall'Autorità di vigilanza nell'anno considerato e il relativo termine di attuazione;
 - la versione più recente dell'informazione che essa è tenuta a pubblicare sulla base del cosiddetto Terzo Pilastro (disciplina di mercato) del quadro di riferimento di Basilea II e della CRD;

L'informazione citata non statistica, può non essere inviata dalla controparte se l'Autorità di vigilanza bancaria competente è la Banca d'Italia. La controparte dovrà invece inviare l'informazione non statistica qualora utilizzi un IRB approvato da un'autorità di vigilanza bancaria dell'UE diversa dalla Banca d'Italia. La Filiale competente comunicherà comunque alla controparte le eventuali residue informazioni che essa deve trasmettere.

Il Servizio OBC - Divisione Gestione delle garanzie verifica la completezza e la conformità della documentazione prodotta dalla controparte.

Le informazioni di maggior rilievo nonché le irregolarità emerse sono comunicate all'Eurosistema e, quando ritenuto rilevante, anche all'Autorità di vigilanza competente e alla società di revisione esterna incaricata della certificazione del bilancio.

Sulla base delle informazioni prodotte dalla controparte ai sensi del presente paragrafo il Servizio OBC - Divisione Gestione delle garanzie valuta, in concomitanza con l'Eurosistema, il funzionamento dell'IRB ai fini ECAF e la possibilità di questo di continuare a essere utilizzato dopo le modifiche segnalate o eventualmente particolari condizioni per l'utilizzo dello stesso. La controparte e l'Autorità di vigilanza competente sono coinvolte nel processo al fine di fornire le proprie osservazioni e valutazioni. La controparte viene informata dell'esito del processo di valutazione dalla Filiale competente.

Controlli sui rating tools

La controparte che ha selezionato un RT come fonte di valutazione del credito, deve trasmettere alla Filiale competente statistiche annuali¹⁰ comprendenti:

- il numero di debitori valutati come potenzialmente idonei da parte dell'RT a inizio anno, avendo riguardo alla soglia di idoneità stabilita nell'ambito dell'ECAF;
- il numero di inadempienze (*default*, sulla base della definizione del quadro di riferimento di Basilea II e della CRD) registrato per tali debitori nel corso dell'anno stesso.

Controlli sugli enti del settore pubblico privi di rating

Le controparti possono segnalare prestiti concessi a enti del settore pubblico (ESP), anche se privi di rating da parte del sistema prescelto, o da parte di un'ECAI idonea, sulla base delle regole stabilite nelle "Caratteristiche generali".

Per i prestiti concessi a enti del settore pubblico e costituiti in garanzia la Banca d'Italia può verificare in qualsiasi momento l'appartenenza di detti soggetti al settore pubblico, l'effettiva assenza di rating da parte del sistema prescelto o di agenzie esterne autorizzate, nonché l'idoneità dell'ESP ai fini dell'ECAF.

La Banca d'Italia collabora con le altre BCN dell'Eurosistema per stabilire l'idoneità delle ESP residenti in Italia, nel caso di uso cross border dei prestiti.

¹⁰ Il periodo di 12 mesi a cui fanno riferimento le suddette statistiche decorre a partire da una data indicata dalla Banca d'Italia.

Capitolo V - Procedure sanzionatorie

V.1. Sanzioni pecuniarie

Se una controparte non adempie alle norme relative alle operazioni d'asta, alle transazioni bilaterali, all'utilizzo delle attività sottostanti, come definiti nel documento "Caratteristiche generali", viene applicata una sanzione pecuniaria calcolata come di seguito specificato.

Nel caso di prima e seconda inadempienza che avvengano entro un periodo di 12 mesi, le sanzioni pecuniarie saranno calcolate in base al tasso di rifinanziamento marginale al momento dell'inadempienza aumentato di 2,5 punti percentuali.

In particolare, è sottoposta al pagamento di una penale la controparte che:

- a) in un'operazione di finanziamento posta in essere con la Banca, non renda disponibili attività idonee sufficienti a coprire il finanziamento richiesto sia alla data del regolamento che nel corso della durata del finanziamento;
- b) in un'operazione di assorbimento posta in essere con la Banca, non consegna contante sufficiente a coprire la propria aggiudicazione;
- c) compia un uso improprio delle attività a garanzia di operazioni con la Banca d'Italia secondo quanto stabilito nelle "Condizioni Generali di contratto per le operazioni di politica monetaria".

La penale è calcolata nel modo seguente:

casi a) e b)

$$\text{Penale} = \text{importo non regolato} \times (\text{tasso r.m.} + 2,5) \times X / 36000$$

dove:

- importo non regolato = ammontare di garanzie (o contante) non consegnato all'atto dell'avvio - dell'operazione di finanziamento (impiego), ovvero nel corso della durata della stessa;
- tasso r.m. = tasso percentuale applicato alle operazioni di rifinanziamento marginale dell'Eurosistema al momento dell'inadempienza.
- X = numero di giorni di calendario, fino a 7, durante i quali la controparte non è stata in grado di fornire garanzie o l'importo assegnato nel corso dell'operazione.

Una penale fissa di 500 euro viene applicata se dai calcoli risulta un ammontare inferiore a 500 euro.

caso c)

Penale = ammontare di garanzie non idonee o non utilizzabili dalla controparte x (tasso r.m.+2,5) x X/36000

dove:

- ammontare di garanzie non idonee o non utilizzabili = ammontare di garanzie conferite, o non ritirate dalla controparte entro il settimo giorno di calendario dall'evento che ha reso tali attività non idonee o non utilizzabili dalla controparte;
- tasso r.m. = tasso percentuale applicato alle operazioni di rifinanziamento marginale dell'Eurosistema al momento dell'inadempienza.
- X = numero di giorni di calendario, fino a 7, durante i quali la controparte ha infranto le regole relative all'uso delle garanzie.

Una penale fissa di 500 euro viene applicata se dai calcoli risulta un ammontare inferiore a 500 euro.

V.2. Sospensione a fini sanzionatori in caso di inadempienza alle norme relative alle operazioni d'asta e alle transazioni bilaterali

In aggiunta alle sanzioni pecuniarie di cui al precedente [paragrafo V.1.](#), nel caso di terza violazione e per violazioni successive, la Banca d'Italia può sospendere a tempo determinato la controparte dall'accesso alle operazioni di mercato aperto. La durata della sospensione è calcolata secondo le seguenti modalità:

casì a) e b) di cui al precedente paragrafo V.1.:

- un mese, nel caso in cui l'importo non regolato (di garanzie o contante) non superi il 40% dell'ammontare complessivo da consegnare alla Banca d'Italia;
- due mesi, nel caso in cui l'importo non regolato (di garanzie o contante) sia superiore al 40% dell'ammontare complessivo da regolare ma non superiore all'80% di quest'ultimo;
- tre mesi, nel caso in cui l'importo non regolato (di garanzie o contante) sia superiore all'80% dell'ammontare complessivo da regolare.

caso c) di cui al precedente paragrafo V.1.:

- la controparte viene sospesa dalla successiva operazione di mercato aperto.

Infine, nei casi di particolare gravità, in relazione agli importi coinvolti, alla frequenza e alla durata degli inadempimenti, la Banca d'Italia può sospendere la controparte per tre mesi dalle operazioni di politica monetaria.

Al verificarsi di una o più delle situazioni precedenti, la Banca d'Italia comunica tempestivamente per iscritto la decisione assunta al destinatario.

Qualora la decisione assunta abbia effetto immediato, la Banca provvede ad informare il soggetto interessato anche per le vie brevi.

Capitolo VI - Riserva obbligatoria

VI.1. Fonti normative

La materia è disciplinata dal Trattato sull'UE e, in particolare, dai seguenti articoli dello Statuto del SEBC/BCE¹:

- l'art. 5.1 che attribuisce alla BCE, al fine di assolvere i compiti dell'Eurosistema, il potere di raccogliere, assistita dalle BCN, le necessarie informazioni statistiche dalle competenti autorità nazionali o direttamente dagli operatori economici;
- l'art. 5.4 che attribuisce al Consiglio dell'UE il potere di determinare le persone fisiche e giuridiche soggette agli obblighi di riferimento, il regime di riservatezza e le opportune disposizioni per assicurarne l'applicazione;
- l'art. 19.1 che attribuisce alla BCE il potere di obbligare gli enti creditizi insediati negli Stati membri a detenere riserve minime in conti presso la BCE e le BCN;
- l'art. 19.2 che attribuisce al Consiglio la facoltà di definire la base per le riserve minime e i rapporti massimi ammissibili tra dette riserve e la relativa base, nonché le sanzioni appropriate nei casi di inosservanza;
- l'art. 34.3 che attribuisce alla BCE, entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, il potere di infliggere alle imprese ammende o penalità di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e dalle decisioni da essa adottati.

Essa è inoltre disciplinata da:

- il Regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio dell'UE del 23 novembre 1998 sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della BCE², che si riporta nell'allegato 20;
- il Regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio dell'UE del 23 novembre 1998 sul potere della BCE di irrogare sanzioni³, che si riporta nell'allegato 21;
- il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio dell'UE del 23 novembre 1998 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della BCE⁴;
- il Regolamento (CE) n. 1745/2003 della BCE del 12 settembre 2003 sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) (di seguito, Regolamento BCE sulla Riserva)⁵, che si riporta nell'allegato 22;

1 Protocollo n. 3 allegato al Trattato di Roma, firmato a Roma il 25 marzo 1957 (ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203) e successive modificazioni e integrazioni, tra cui, in particolare, il Trattato sull'Unione Europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 e ratificato in Italia con la legge 3 novembre 1992, n. 454 (di seguito, Trattato sull'UE).

2 Pubblicato in GUCE del 27/11/1998, pagg. L. 318/1 e segg.

3 Pubblicato in GUCE del 27/11/1998, pagg. L. 318/4 e segg.

4 Pubblicato in GUCE del 27/11/1998, pagg. L. 318/8 e segg.

5 Pubblicato in GUCE del 2/10/2003, pagg. L. 250/10 e segg.

- il Regolamento n. 25/2009 della BCE del 19 dicembre 2008 relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2008/32)⁶;
- il Regolamento n. 2157/99 della BCE del 23 settembre 1999 sul potere della BCE di irrogare sanzioni (BCE/1999/4)⁷, che si riporta nell'allegato 23;
- la Notifica della BCE relativa all'irrogazione di sanzioni nei casi di inadempienza dell'obbligo di riserva minima (2000/C 39/04)⁸, che si riporta nell'allegato 24;
- il Regolamento (CE) n. 134/2002 del Consiglio dell'UE del 22 gennaio 2002, che modifica il Regolamento n. 2531/98 sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della Banca Centrale Europea⁹, che si riporta nell'allegato 25;
- Regolamenti della BCE n. 1052/2008 del 22 ottobre 2008¹⁰, che si riporta nell'allegato 26, e n. 1358/11 del 14 dicembre 2011¹¹, che modificano il Regolamento (CE) n. 1745/2003 della BCE del 12 settembre 2003 sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9).

La presente disciplina integra in Italia le citate disposizioni e contiene norme con valenza illustrativa e applicativa delle prime. A esse va fatto comunque riferimento per la definizione degli obblighi stabiliti a carico dei destinatari.

VI.2. Istituzioni soggette al regime di riserva obbligatoria

In conformità a quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, del Regolamento BCE sulla Riserva, sono tenute in Italia all'obbligo di riserva le seguenti istituzioni creditizie:

- 1) le **banche** autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie. Tali soggetti devono essere insediati nel territorio della Repubblica con la direzione generale/amministrazione centrale ovvero con almeno una succursale, debitamente autorizzata ove richiesto;
- 2) i soggetti, che rientrano nella definizione di **ente creditizio** ai sensi dell'art. 4, punto 1 della Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio, aventi in Italia la sede legale e/o la direzione generale/amministrazione centrale, ovvero almeno una succursale debitamente autorizzata ove richiesto.

Le succursali, situate in Italia, delle istituzioni creditizie che non risultano insediate nell'area dell'euro sono sottoposte al regime di riserva obbligatoria dell'Eurosistema. Le succursali di istituzioni creditizie italiane, situate al di fuori dell'area dell'euro, non sono soggette a riserva, mentre quelle situate in

6 Pubblicato in GUCE del 20/01/2009, pagg. L 15/14 e segg.

7 Pubblicato in GUCE del 12/10/1999, pagg. L 264/21 e segg.

8 Pubblicata in GUCE dell'11/2/2000, pag. C 39/3.

9 Pubblicato in GUCE del 26 /01/2002, pag. L 0001.

10 Pubblicato in GUCE del 25/10/2008, pagg. L 282/14 e segg.

11 Pubblicato in GUCE del 21/12/2011, pag. L 338/51.

altri Stati partecipanti devono versare la riserva obbligatoria presso le BCN di tali Stati.

Le istituzioni creditizie aventi in Italia più succursali sono tenute al rispetto della riserva obbligatoria in maniera aggregata, attraverso:

- la direzione generale/amministrazione centrale, ubicata in Italia, ovvero, in assenza di questa, la sede legale ivi situata;
- la succursale principale, nel caso di istituzioni creditizie aventi la sede legale all'estero.

Le banche sono sottoposte al regime di riserva obbligatoria a partire dall'iscrizione all'albo di cui all'art. 13 del T.U.B.¹²

Le banche comunicano tempestivamente alla Filiale competente della Banca d'Italia l'intervenuta cessazione volontaria dell'attività bancaria ai sensi delle vigenti disposizioni.

Analogamente a quanto riferito per le banche, gli altri enti creditizi indicati al punto 2 del presente paragrafo, fanno riferimento all'avvenuto perfezionamento dell'iter di costituzione (scioglimento) secondo le vigenti disposizioni in materia, per l'eventuale assunzione (esclusione) dei rispettivi obblighi di riserva. Le istituzioni in parola sono tenute a comunicare tempestivamente qualunque notizia rilevante a tal fine alla Filiale competente della Banca d'Italia.

VI.3. Esenzione dagli obblighi di riserva

Sono esentate in via automatica dagli obblighi di riserva le istituzioni creditizie sottoposte a procedure di liquidazione coatta o la cui autorizzazione è revocata o fatta oggetto di rinuncia. L'esenzione decorre dall'inizio del periodo di mantenimento in cui l'autorizzazione è stata revocata o fatta oggetto di rinuncia o il provvedimento di liquidazione coatta è stato adottato.

La BCE può inoltre esentare dagli obblighi di riserva le categorie di istituzioni creditizie indicate nell'art. 2, comma 2, del Regolamento BCE sulla Riserva¹³, purché su base non discriminatoria.

Le istituzioni creditizie interessate a tale pronunciamento trasmettono alla Filiale della Banca d'Italia competente le eventuali richieste di esenzione, adeguatamente motivate.

Le istanze in parola sono trasmesse alla BCE, comprensive di un parere della Banca d'Italia.

Ove ritenuto necessario, la Banca d'Italia può sottoporre **di iniziativa** alla BCE la richiesta di esenzione dagli obblighi di riserva nei confronti di una istituzione creditizia soggetta in Italia a riserva obbligatoria.

¹² Le banche neo-costituite sono tenute a produrre le segnalazioni statistiche necessarie alla determinazione dell'aggregato soggetto a riserva a partire dal mese di inizio dell'operatività (cfr. il Manuale per la compilazione della matrice dei conti).

¹³ Così come modificato dall'art. 1 comma 1 del Reg. 1052/2008.

La decisione della BCE di esenzione dagli obblighi di riserva viene comunicata all'istituzione creditizia interessata da parte della Filiale competente.

Dalla data di entrata in vigore del provvedimento di esenzione, le somme presenti sul conto PM/HAM (o di riserva obbligatoria a gestione locale, cfr. il Paragrafo VI.7.3) dell'istituzione creditizia interessata non sono più sottoposte al vincolo di riserva.

VI.4. Aggregato soggetto a riserva obbligatoria e aliquote di riserva

In conformità all'art. 3 del Regolamento BCE sulla Riserva, l'aggregato soggetto a riserva comprende le passività di bilancio dell'istituzione creditizia risultanti da operazioni di raccolta di fondi sotto forma di depositi e titoli di debito emessi. Esso si compone di due distinte parti in base all'aliquota di riserva applicabile alle categorie di passività ivi comprese, secondo quanto stabilito dalla BCE (cfr. la Tav. 1 del Paragrafo VI.5).

L'ammontare delle voci componenti l'aggregato soggetto a riserva è rilevato alla data dell'ultimo giorno di calendario di ciascun mese solare (c.d. data di riferimento).

Sono incluse nell'aggregato soggetto a riserva le passività nei confronti di una succursale della stessa entità, o nei confronti della sede principale o legale della stessa entità, situate al di fuori degli Stati membri partecipanti.

Sono **esclusi** dall'aggregato soggetto a riserva i rapporti passivi intrattenuti con le BCN, la BCE e le altre istituzioni creditizie sottoposte a riserva obbligatoria. Per l'individuazione di queste ultime, le istituzioni creditizie devono fare riferimento all'elenco delle istituzioni soggette a riserva obbligatoria e a quello delle istituzioni esentate di cui all'art. 2, comma 3, del Regolamento BCE sulla Riserva¹⁴. Detti elenchi sono pubblicati dalla BCE sul proprio sito web (www.ecb.int, cfr. il Paragrafo VI.12.1); gli aggiornamenti hanno cadenza mensile e sono resi disponibili l'ultimo giorno lavorativo dell'Eurosistema di ciascun mese solare.

Per l'esclusione dei **titoli di debito emessi** (voce I.4 della citata Tavola 1), l'istituzione creditizia emittente può adottare, alternativamente, una delle seguenti modalità di deduzione:

- **analitica**, qualora l'istituzione creditizia emittente sia in grado di documentare l'ammontare di tali strumenti in possesso delle BCN, della BCE e delle altre istituzioni creditizie soggette a riserva obbligatoria;
- **forfettaria** (ove la prova di cui al punto precedente non sia possibile) previa applicazione - alla raccolta effettuata attraverso tali strumenti alla data di riferimento - della relativa percentuale fissa di deduzione standardizzata¹⁵.

Le aliquote di riserva e le percentuali fisse di deduzione standardizzata sono fissate dal Consiglio direttivo della BCE. Quest'ultima pubblica sulla

14 Così come modificato dall'art. 1 comma 1 del Reg. 1052/2008.

15 La percentuale fissa di deduzione standardizzata, a partire dal periodo di mantenimento iniziato il 24 gennaio 2000, è pari al 30% per la categoria di raccolta indicata.

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUCE) le eventuali variazioni, in anticipo rispetto al primo periodo di mantenimento di entrata in vigore delle medesime. Tale notizia è altresì riportata, di norma, nei circuiti informativi telematici di ampio utilizzo e sul sito web della BCE.

La Banca d'Italia comunica le eventuali variazioni in parola intervenute, mediante lettera inviata alle istituzioni creditizie.

VI.5. Segnalazioni statistiche concernenti l'aggregato soggetto a riserva obbligatoria

In conformità all'art. 5 del Regolamento BCE sul bilancio consolidato delle istituzioni finanziarie monetarie, le istituzioni creditizie comunicano alla Banca d'Italia l'ammontare delle voci componenti l'aggregato soggetto a riserva attraverso le segnalazioni di vigilanza (I Sezione della matrice dei conti). Tali segnalazioni contribuiscono al calcolo della riserva dovuta del periodo di mantenimento che inizia nel secondo mese successivo alla data di riferimento delle segnalazioni stesse.

Nella Tav. 1 si riepilogano le categorie di passività componenti l'aggregato soggetto a riserva con le voci di "matrice dei conti" da utilizzare ai fini degli obblighi segnaletici e le relative aliquote di riserva da applicare per la determinazione della riserva dovuta dalle istituzioni.

Tavola 1: Prospetto di raccordo fra l'aggregato soggetto a riserva e la matrice dei conti

BASE DI RISERVA		VOCE MATRICE DEI CONTI
Parte I – Aliquota di riserva pari all'1%		
I.1	Depositi a vista e overnight	389604
I.2	Depositi con scadenza predeterminata fino a 2 anni	389608
I.3	Depositi rimborsabili con preavviso fino a 2 anni	389616
I.4	Titoli di debito in circolazione con scadenza predeterminata fino a 2 anni	389624
Parte II – Aliquota di riserva pari allo 0%		
II.1	Depositi con scadenza predeterminata oltre 2 anni	389612
II.2	Depositi rimborsabili con preavviso oltre 2 anni	389620
II.3	Titoli di debito in circolazione con scadenza predeterminata oltre 2 anni	389628
II.4	Pronti contro termine passivi	389636

In merito alle modalità di rilevazione e inoltro delle segnalazioni in parola nonché al relativo trattamento da parte della Banca d'Italia, si rinvia alle disposizioni impartite dalla Banca d'Italia. In particolare, si fa presente che:

- le istituzioni creditizie sono tenute a procedere all'immediata sistemazione di eventuali errori e/o omissioni presenti nei dati;
- le segnalazioni trasmesse e archiviate sono tuttavia utilizzate per il calcolo della riserva dovuta **anche in presenza di rilievi** emersi dai controlli effettuati dal nostro Istituto e ancora pendenti;
- fatto salvo quanto stabilito nel Paragrafo VI.6, le segnalazioni pervenute entro le ore 12:00 (ivi comprese quelle che integrano o rettificano dati già segnalati) contribuiscono all'aggiornamento degli aggregati rilevanti per la riserva dovuta dall'istituzione sin dal giorno successivo.

Le istituzioni creditizie che, a causa di **oggettive e documentate circostanze**, incontrassero difficoltà nell'invio delle segnalazioni statistiche necessarie alla determinazione della riserva obbligatoria, dovranno **tempestivamente** informare il Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche (RES) della Banca d'Italia, per concordare le opportune soluzioni per assolvere gli obblighi statistici e di riserva, conformemente alle vigenti disposizioni impartite in

materia dal medesimo Servizio. La Banca d'Italia valuterà le iniziative da assumere, portandole a conoscenza della relativa Filiale della Banca d'Italia¹⁶.

La Banca d'Italia può sospendere la possibilità di recepire, ai fini del calcolo della riserva obbligatoria di cui al Paragrafo VI.6, le segnalazioni statistiche concernenti l'aggregato soggetto a riserva trasmesse oltre il termine utile per l'invio della c.d. "comunicazione della riserva" (cfr. il Paragrafo VI.8) da parte di istituzioni creditizie che risultino abusare di tale possibilità¹⁷. Il relativo provvedimento viene portato a conoscenza dell'istituzione interessata da parte della Filiale competente della Banca d'Italia.

VI.6. Calcolo della riserva obbligatoria

In conformità all'art. 5 del Regolamento BCE sulla Riserva, la riserva dovuta da ciascuna istituzione creditizia è pari alla somma delle voci componenti l'aggregato soggetto a riserva, ponderate per la corrispondente aliquota di riserva fissata dalla BCE (cfr. la Tavola 1 del Paragrafo VI.5). All'importo così determinato si applica una detrazione fissa, pari a 100.000 euro¹⁸. La detrazione è riconosciuta a ciascuna istituzione creditizia soggetta, anche qualora essa si avvalga della facoltà di detenere la riserva dovuta in via indiretta (cfr. il Paragrafo VI.7.2).

Per il calcolo dell'obbligo di riserva di un determinato periodo di mantenimento, si fa riferimento alle segnalazioni statistiche relative alla fine del secondo mese precedente l'inizio del periodo di mantenimento stesso.

La riserva dovuta è determinata **dalla Banca d'Italia** sulla base delle voci dell'aggregato soggetto a riserva, segnalate dalle istituzioni creditizie con la "matrice dei conti" entro il dodicesimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento. Eventuali successive segnalazioni che integrano o rettificano quelle già inviate ovvero che pervengono oltre il dodicesimo giorno lavorativo sono **di norma** computate nel calcolo della riserva dovuta solo se pervenute al nostro Istituto **entro le ore 12:00 del giorno precedente la data della comunicazione della riserva** (indicata nella Tav. 2 del Paragrafo VI.8.1). Decorso tale termine, le ulteriori segnalazioni rilevano unicamente a fini statistici e non modificano l'importo della riserva dovuta nel periodo di mantenimento.

In mancanza di segnalazioni statistiche da parte di una istituzione creditizia entro il termine utile per la suddetta comunicazione, la Banca d'Italia

16 In casi del tutto eccezionali potrà essere presa in considerazione anche la comunicazione cartacea. In tal caso, le istituzioni interessate comunicheranno alla Filiale della Banca d'Italia competente, nei termini consueti e preannunciandolo via fax, l'ammontare in euro delle voci indicate nella Parte I della Tav. 1 del presente Paragrafo.

17 Si rammenta che l'invio di segnalazioni concernenti le voci dell'aggregato soggetto a riserva incomplete e/o inesatte e la rettifica delle stesse rappresentano fattispecie di mancato rispetto degli obblighi statistici, di cui alle vigenti disposizioni regolamentari, per le quali sono previste a carico delle istituzioni inadempienti sanzioni irrogate dai competenti Organi comunitari.

18 La riserva obbligatoria è arrotondata all'euro più vicino. Qualora l'importo risultante dal citato calcolo fosse negativo, la riserva dovuta dall'istituzione creditizia interessata per tale periodo di mantenimento deve intendersi pari a zero.

provvede a **stimare** l'ammontare della riserva dovuta dalla stessa. Ferme restando le modalità di calcolo, il procedimento di stima avviene in base ai seguenti criteri:

- **assenza totale di segnalazioni di matrice dei conti** (base informativa A1): riproposizione nel periodo di mantenimento interessato dell'importo della riserva dovuta dall'istituzione creditizia nel periodo precedente¹⁹;
- **mancata segnalazione delle voci relative all'aggregato soggetto a riserva** (I Sezione di "matrice dei conti"): importo della riserva obbligatoria pari a zero.

Nelle operazioni di stima, la Banca d'Italia può tenere conto di qualunque altra informazione rilevante in suo possesso (ad es. eventuali operazioni di fusione/scissione perfezionate, segnalazioni statistiche di periodi pregressi anche se pervenute oltre il termine utile per la comunicazione della riserva, ecc.).

VI.7. Mantenimento della riserva obbligatoria

In conformità all'art. 6 del Regolamento BCE sulla Riserva, la riserva obbligatoria delle istituzioni creditizie insediate in Italia deve essere mantenuta sul conto PM/HAM, denominato in euro, acceso presso il nostro Istituto. Il periodo di mantenimento ha inizio, di norma, il giorno di regolamento dell'operazione di rifinanziamento principale seguente la riunione del Consiglio direttivo della BCE, durante la quale viene pianificata la valutazione mensile relativa all'orientamento di politica monetaria. La BCE pubblica un calendario dei periodi di mantenimento della riserva sulla GUCE e sul proprio sito internet almeno tre mesi prima dell'inizio di ciascun anno solare. Tale calendario viene pubblicato anche sul sito web della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it, sezione 'Banca Centrale').

Eventuali modifiche del calendario sono decise dal Consiglio direttivo a seguito di circostanze eccezionali. La BCE provvede alla pubblicazione delle modifiche secondo le modalità descritte, con ampio anticipo rispetto all'inizio del periodo di mantenimento modificato.

La riserva obbligatoria, quale risulta in base alla procedura di conferma di cui al successivo Paragrafo VI.8, deve essere detenuta da ciascuna istituzione creditizia **in media** nel periodo di mantenimento (c.d. **obbligo medio di riserva**). L'istituzione creditizia può movimentare i fondi disponibili sul conto PM/HAM; il saldo contabile di fine giornata di quest'ultimo rileva per il rispetto dell'obbligo.

Per le istituzioni creditizie soggette insediate in Italia con più succursali, l'obbligo medio di riserva deve essere rispettato **in maniera aggregata** per tutte le succursali da parte della:

1. direzione generale/amministrazione centrale – ivi insediata - ovvero, in assenza di questa, la sede legale;
2. succursale principale – ivi insediata – nel caso di istituzioni non aventi in Italia

¹⁹ Si precisa che la riproposizione può riguardare importi di riserva dovuta, anch'essi precedentemente oggetto di stima. In mancanza di segnalazioni di "matrice dei conti" anche per i periodi di mantenimento precedenti (ad esempio se l'istituzione creditizia è neo costituita), la relativa riserva obbligatoria è pari a zero.

la sede legale e la direzione generale/amministrazione centrale.

L'obbligo medio di riserva può essere alternativamente assolto in maniera:

- **diretta**, sul conto PM/HAM detenuto dalla medesima istituzione creditizia presso la Single Shared Platform (SSP) di TARGET2 (c.d. istituzione creditizia “**diretta**”);
- **indiretta**, avvalendosi di un intermediario anch'esso soggetto in Italia a riserva obbligatoria (cfr. il Paragrafo VI.7.2), il quale si impegna ad assolvere gli obblighi di riserva della c.d. istituzione creditizia “**intermediata**” sul proprio conto PM/HAM, congiuntamente alla riserva dovuta dal medesimo intermediario.

La modalità prescelta si applica per almeno un intero periodo di mantenimento.

Le istituzioni creditizie che non sono abilitate ad aprire un conto PM/HAM possono avvalersi, per l'adempimento degli obblighi di riserva, del conto di **deposito in conto corrente di riserva obbligatoria a gestione locale**, aperto dalla Filiale competente della Banca d'Italia (cfr. il Paragrafo VI.7.3).

VI.7.1. Conto su cui viene assolto l'obbligo di riserva

La disciplina del conto PM/HAM è contenuta nel documento “TARGET2 - Banca d'Italia - Guida per gli aderenti” .

Ai fini del rispetto degli obblighi di riserva, si precisa che:

- il titolare del conto può avvalersi nel periodo di mantenimento delle disponibilità corrispondenti alla riserva dovuta dallo stesso (c.d. **mobilizzazione della riserva**)²⁰, fermo restando il rispetto dell'obbligo medio di riserva nel periodo;
- l'obbligo di riserva è assolto con riferimento ai **saldi contabili di fine giornata** del conto PM/HAM;
- l'apertura del conto può avvenire in qualunque momento nel corso del periodo di mantenimento;
- la chiusura del conto, di cui si avvale un'istituzione creditizia per assolvere gli obblighi di riserva per conto proprio e/o di terzi, può avvenire **esclusivamente** a partire dal primo periodo di mantenimento non interessato da tale adempimento (cfr. anche la normativa della Banca d'Italia sul sistema dei pagamenti)²¹.
- il conto PM/HAM è remunerato limitatamente alle somme depositate a titolo di riserva obbligatoria (per le modalità di calcolo e riconoscimento degli interessi, cfr. il Paragrafo VI.9).

VI.7.2. Riserva indiretta

²⁰ Ivi compresa l'eventuale quota di riserva detenuta per conto delle istituzioni creditizie intermedie di competenza. La mobilizzazione della riserva obbligatoria è consentita anche all'eventuale comovimentatore/procuratore dell'istituzione creditizia soggetta, titolare del conto di riserva.

²¹ A tal fine, si richiama anche quanto precisato nei paragrafi VI.2 e VI.3 in materia di assoggettamento ed esenzione degli obblighi di riserva di una istituzione creditizia.

In conformità all'art. 10 del Regolamento BCE sulla Riserva, le istituzioni creditizie possono adempiere gli obblighi di riserva in via indiretta attraverso un'istituzione creditizia intermediaria. Quest'ultima è responsabile del mantenimento della riserva dovuta dalle istituzioni creditizie intermedie di competenza, congiuntamente ad esse. Possono svolgere il ruolo di intermediario le istituzioni soggette in Italia a riserva obbligatoria, le quali gestiscono una parte dell'amministrazione dell'istituzione intermediata (ad esempio, la gestione della tesoreria, la comovimentazione del conto, la partecipazione indiretta a TARGET2 – Banca d'Italia, ecc.).

Le istituzioni che intendono avvalersi della facoltà di detenere la riserva obbligatoria in via indiretta presentano una richiesta di autorizzazione alla Filiale competente della Banca d'Italia e, per conoscenza, alla Filiale competente dell'istituzione intermediaria. La richiesta deve contenere una dichiarazione, firmata dai legali rappresentanti dell'istituzione richiedente e dell'intermediaria, attestante il rapporto di gestione amministrativa esistente tra le medesime (cfr. allegato 27), nonché il relativo accordo per la gestione della riserva in via indiretta.

La Banca d'Italia valuta le richieste con riguardo al rispetto dei requisiti indicati e all'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'istituzione intermediaria. Qualora la Banca d'Italia non sollevi obiezioni nei 15 giorni di calendario successivi al ricevimento dell'istanza (silenzio-assenso), l'istituzione richiedente assolverà l'obbligo di riserva in via indiretta a partire dal primo periodo di mantenimento successivo a tale scadenza²². Il termine è interrotto in caso di formale richiesta di ulteriore documentazione e/o chiarimenti.

Le istituzioni creditizie che non intendono più assolvere gli obblighi di riserva per il tramite di una istituzione creditizia intermediaria, ovvero quelle che non intendono più svolgere il ruolo di istituzione creditizia intermediaria per una o più istituzioni creditizie ne danno comunicazione alla controparte e alla Banca d'Italia con un preavviso di almeno 12 mesi. Nel primo caso, l'istituzione interessata provvede a detenere la riserva obbligatoria direttamente sul proprio conto a partire dal primo periodo di mantenimento successivo al decorso di tale termine.

Nel rispetto del medesimo periodo di preavviso, le istituzioni creditizie intermedie che intendono assolvere gli obblighi in via indiretta attraverso un diverso intermediario comunicano quanto sopra alla Banca d'Italia e all'originaria intermediaria. Esse devono altresì inoltrare alla Banca d'Italia in tempo utile la richiesta di autorizzazione al versamento della riserva indiretta mediante il nuovo intermediario nei termini e con le modalità sopra illustrate. Al riguardo, il rilascio da parte del nostro Istituto del beneplacito alla detenzione della riserva obbligatoria attraverso il nuovo intermediario avviene secondo l'iter esposto.

La BCE o la Banca d'Italia possono **revocare** l'autorizzazione al mantenimento della riserva indiretta:

- a) per ragioni prudenziali relative all'istituzione intermediaria;
- b) qualora siano venuti meno i presupposti per l'autorizzazione;
- c) nel caso in cui si verificano inadempienze degli obblighi di riserva da parte

²² In caso di formale autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia, il provvedimento entra in vigore il primo periodo di mantenimento successivo alla relativa data di emanazione.

dell'istituzione intermediaria o dell'intermediata;
d) su motivata richiesta di una delle controparti.

Qualora la revoca sia imputabile a motivi diversi da quelli prudenziali, la Banca d'Italia ne dà comunicazione con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla fine del periodo di mantenimento in cui l'autorizzazione cessa di avere validità.

VI.7.3. Il conto di deposito in c/c di riserva obbligatoria a gestione locale

Il conto di deposito in conto corrente di riserva obbligatoria a gestione locale è un conto di deposito in base monetaria, libero, remunerato limitatamente alle somme depositate a titolo di riserva obbligatoria e movimentabile esclusivamente presso la Filiale competente della Banca d'Italia detentrica dello stesso.

La sua costituzione è finalizzata all'esercizio della politica monetaria dell'Eurosistema; esso può essere detenuto dalle istituzioni creditizie tenute al versamento della riserva obbligatoria, che non sono abilitate ad aprire un conto PM/HAM. A tal riguardo, ciascuna istituzione creditizia può essere titolare di un **solo** conto in parola.

Per quanto riguarda la disciplina e le modalità di funzionamento del deposito in conto corrente di riserva obbligatoria a gestione locale si applicano le disposizioni concernenti il deposito in conto corrente libero (c.d. "conti locali"), emanate dalla Banca d'Italia (cfr. normativa sul sistema dei pagamenti).

Ferme restando le modalità di calcolo e conferma della riserva obbligatoria indicate nei Paragrafi VI.6 e VI.8, la verifica del rispetto dell'obbligo medio di riserva e il calcolo della remunerazione delle somme detenute sul conto a titolo di riserva sono effettuate in via amministrativa dalla Banca d'Italia, la quale provvede a informare l'istituzione creditizia sul relativo esito.

VI.8. Conferma della riserva obbligatoria

In conformità all'art. 5, comma 3, del Regolamento BCE sulla Riserva, è prevista a determinate scadenze una fase di scambio e verifica di informazioni tra la Banca d'Italia e le istituzioni creditizie soggette per la determinazione della riserva dovuta dalle stesse (c.d. "**procedura di conferma**"). Essa si svolge prima dell'inizio di ciascun periodo di mantenimento, successivamente al completamento degli automatismi di calcolo indicati nel Paragrafo VI.6, e si articola nelle fasi di seguito indicate.

A) Comunicazione della riserva

La Banca d'Italia comunica a ciascuna istituzione creditizia l'importo di riserva dovuta nel periodo di mantenimento.

In particolare, entro il termine del terzo giorno lavorativo precedente l'inizio del periodo di mantenimento, viene inviata la “**comunicazione della riserva**”, contenente informazioni determinate dalla Banca d'Italia in base alle segnalazioni statistiche pervenute²³.

La comunicazione della riserva è effettuata con messaggio elettronico, inviato mediante il servizio di *message switching* della Rete Nazionale Interbancaria (RNI). Le caratteristiche tecniche dei messaggi sono compendiate nell'allegato 28.

La comunicazione della riserva riporta, per ciascuna istituzione creditizia, l'ammontare complessivo dell'aggregato soggetto ad aliquota di riserva positiva (cfr. la Parte I della Tav. 1 del Paragrafo VI.5) e l'importo corrispondente della riserva dovuta. Alle istituzioni creditizie intermedie è altresì notificato l'importo dei medesimi aggregati relativo alle istituzioni intermedie di pertinenza, nonché l'ammontare complessivo della riserva dovuta dall'intermediaria (somma della riserva dovuta di competenza e di quella delle intermedie). Gli importi in parola sono espressi in centesimi di euro con arrotondamento all'unità; quelli oggetto di stima (vedi il Paragrafo VI.6) sono appositamente evidenziati.

Le istituzioni creditizie che risultino non abilitate all'utilizzo del servizio di *message switching* della RNI ricevono le comunicazioni in parola via fax, inviato alle medesime scadenze dalla Banca d'Italia e contenente le medesime informazioni del messaggio elettronico.

Ove ritenuto necessario, la Banca d'Italia può effettuare eccezionalmente le comunicazioni della riserva mediante lettera, trasmessa alle istituzioni creditizie dalla Filiale della Banca d'Italia competente. Tale comunicazione è effettuata alle medesime scadenze (per correttezza, le Filiali anticipano alle istituzioni creditizie interessate il contenuto delle lettere via fax) e può talora anche sostituire l'eventuale comunicazione inviata con le modalità “ordinarie” sopra indicate.

B) Verifica da parte delle istituzioni creditizie e conferma della riserva dovuta

Le istituzioni creditizie verificano gli importi comunicati dalla Banca d'Italia, rivolgendosi, per eventuali chiarimenti, alle Filiali competenti.

L'assenza di reazioni da parte delle istituzioni creditizie equivale ad accettazione dei calcoli effettuati da questo Istituto e assunzione degli obblighi di riserva in base agli importi indicati nella comunicazione della riserva (conferma per silenzio-assenso). Eventuali opposizioni devono essere formulate entro l'ultimo giorno lavorativo precedente l'inizio del periodo di mantenimento, con le modalità successivamente indicate.

L'importo confermato della riserva dovuta è preso a riferimento dalla Banca d'Italia per la verifica del rispetto dell'obbligo da parte dell'istituzione

²³ Di norma la Banca d'Italia effettua la menzionata comunicazione il quarto giorno lavorativo precedente l'inizio del periodo di mantenimento.

creditizia e per la remunerazione della riserva detenuta. Esso prevale su qualunque altro dato della riserva obbligatoria, comunicato dalla Banca d'Italia a mezzo di altre fonti.

C) Opposizione alla comunicazione della riserva

Qualora, nonostante le verifiche di cui al precedente punto B), le istituzioni creditizie non concordino con l'importo della riserva comunicato dalla Banca d'Italia, esse possono opporsi alla comunicazione della riserva mediante lettera che dovrà pervenire alla competente Filiale della Banca d'Italia entro il giorno lavorativo precedente l'inizio del periodo di mantenimento. Al riguardo, è consentita la trasmissione via fax per pronta conoscenza.

L'opposizione dovrà contenere tutte le informazioni utili per le successive verifiche da parte della Banca d'Italia; in particolare, dovrà essere fornito il dettaglio in euro delle voci componenti l'aggregato soggetto a riserva (parte I e II della Tav. 1 del Paragrafo VI.5) con le relative date di segnalazione, effettuate alla Banca d'Italia.

La Banca d'Italia provvede tempestivamente a effettuare le verifiche del caso. A conclusione di ciò, viene inviata una nuova comunicazione della riserva a mezzo di lettera raccomandata, trasmessa all'istituzione creditizia interessata dalla competente Filiale (c.d. "replica"). Per correttezza, la comunicazione è anticipata via fax, ovvero per le vie brevi.

L'importo della riserva obbligatoria di cui alla replica vale agli effetti di quanto indicato nel precedente punto B.

VI.8.1. Calendario della procedura di conferma

Nella Tav. 2 sottostante si riepilogano le date di esecuzione della procedura di conferma della riserva dovuta nel periodo di mantenimento.

Tavola 2: Procedura di conferma – Termini temporali

Evento	Termine
Comunicazione della riserva	Entro il terzo giorno lavorativo precedente l'inizio del periodo di mantenimento
Conferma (silenzio-assenso)	Il giorno lavorativo precedente l'inizio del periodo di mantenimento

Al fine di favorire il corretto svolgimento della procedura di conferma, la Banca d'Italia può modificare in un determinato periodo di mantenimento le date dei citati eventi, in deroga a quanto stabilito nella predetta Tav. 2. Di tutto ciò viene data notizia alle istituzioni creditizie con congruo anticipo.

La Banca d'Italia provvede ad aggiornare il calendario, dandone notizia alle istituzioni creditizie sui principali circuiti informativi telematici, mediante pubblicazione sul proprio sito web e attraverso apposita comunicazione inoltrata dalle Filiali competenti.

VI.9. Remunerazione della riserva obbligatoria

In conformità all'art. 8 del Regolamento BCE sulla Riserva, le somme detenute sul conto di riserva (e/o di riserva obbligatoria a gestione locale) ai fini dell'assolvimento degli obblighi di riserva sono remunerate sulla base della seguente formula di calcolo:

$$R_t = \frac{H_t \cdot n_t \cdot r_t}{100 \cdot 360}$$

$$r_t = \sum_{i=1}^{n_t} \frac{MR_i}{n_t}$$

dove:

- R_t = remunerazione da corrispondere sulla riserva obbligatoria per il periodo di mantenimento t ;
- H_t = riserva obbligatoria mediamente detenuta su base giornaliera nel periodo di mantenimento t ;
- n_t = numero dei giorni di calendario del periodo di mantenimento t ;
- i = i -esimo giorno di calendario del periodo di mantenimento t ;
- r_t = tasso di remunerazione della riserva obbligatoria per il periodo di mantenimento t . Il calcolo è effettuato applicando l'arrotondamento standard a due decimali;
- MR_i = tasso di interesse marginale dell'operazione di rifinanziamento principale più recente regolata il giorno, o prima del giorno, di calendario i .

- Alla fine di ciascun periodo di mantenimento, la Banca d'Italia comunica alle istituzioni creditizie il tasso di remunerazione e la data di accredito degli interessi mediante pubblicazione sul proprio sito web (sezione Banca Centrale)²⁴.

La Banca d'Italia provvede automaticamente a determinare gli interessi dovuti alle istituzioni creditizie a fronte della riserva detenuta dalle stesse (c.d. istituzioni creditizie "dirette"), accreditandone gli importi sui rispettivi conti di riserva mediante il modulo Reserve Management della SSP.

Gli interessi sono calcolati con riferimento al saldo medio del conto PM/HAM nel periodo di mantenimento; il saldo medio è dato dal rapporto tra la somma dei **saldi contabili di fine giornata** del periodo di mantenimento e il numero di giorni di calendario componenti quest'ultimo.

²⁴ Le medesime informazioni vengono altresì pubblicate sul circuito Reuters alla pagina "BITU".

Se la riserva dovuta è diversa da zero:

- 1) sulla parte del saldo medio corrispondente alla riserva dovuta, quale risulta dalla procedura di conferma di cui al Paragrafo VI.8, viene applicata la formula di calcolo degli interessi sopra indicata;
- 2) per l'eventuale parte del saldo medio eccedente la riserva dovuta non sono corrisposti interessi.

Se la riserva dovuta è uguale a zero, non sono corrisposti interessi.

Gli interessi sono accreditati sul conto di riserva dell'istituzione creditizia titolare il secondo giorno lavorativo del sistema di regolamento TARGET2 successivo alla fine del periodo di mantenimento al quale gli interessi si riferiscono²⁵ con causale 90 e data valuta "stesso giorno".

Con la citata liquidazione, nessuna ulteriore differenza di interessi è dovuta o richiesta dalla Banca d'Italia all'istituzione creditizia per il medesimo periodo di mantenimento.

VI.10. Inadempienze al regime di riserva obbligatoria e sanzioni

In conformità all'art. 7 del Regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio dell'Unione Europea sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della BCE, quest'ultima può imporre sanzioni nei confronti delle istituzioni creditizie che non osservino gli obblighi di riserva. La Banca d'Italia verifica il rispetto della disciplina da parte delle istituzioni creditizie insediate in Italia e applica le sanzioni irrogate dagli Organi competenti sulla base di quanto di seguito indicato.

VI.10.1. Sanzioni pecuniarie per inadempienze dell'obbligo medio di riserva

Il mancato rispetto degli obblighi di riserva si verifica qualora **la media dei saldi contabili di fine giornata**, fatta registrare dal conto di riserva di un'istituzione creditizia nel periodo di mantenimento, sia inferiore all'ammontare della riserva dovuta dalla stessa, risultante in base alla procedura di conferma indicata nel Paragrafo VI.8.

All'istituzione che risulti inadempiente nel periodo di mantenimento può essere inflitta una sanzione pecuniaria calcolata applicando, all'ammontare dell'inadempienza riscontrata, un tasso di penalizzazione superiore di 2,5 punti percentuali rispetto alla media del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale dell'Eurosistema, riferita al medesimo periodo. La formula di calcolo è la seguente:

$$S_t = \frac{D_t \cdot n_t \cdot \sum_{i=1}^{n_t} \frac{MLR_i + 2,5}{n_t \cdot 100}}{360}$$

²⁵ Per quanto concerne le modalità di regolamento degli interessi sui conti di riserva, si rinvia alle disposizioni impartite dalla Banca d'Italia (cfr. normativa sul sistema dei pagamenti).

dove:

- S_t = sanzione da pagarsi per l'inadempienza del periodo di mantenimento t ;
- D_t = ammontare dell'inadempienza nel periodo di mantenimento t ;
- n_t = numero dei giorni di calendario del periodo di mantenimento t ;
- i = i -esimo giorno del periodo di mantenimento t ;
- MLR_i = tasso di interesse applicato alle operazioni di rifinanziamento marginale nell' i -esimo giorno di calendario²⁶.

Qualora un'istituzione creditizia soggetta non rispetti l'obbligo medio di riserva in più di due casi durante un periodo di 12 mesi, essa è ritenuta responsabile di **inadempienza reiterata**. Per ciascuna ipotesi di inadempimento reiterata è inflitta una **sanzione pecuniaria** calcolata, conformemente alla formula di cui alla nota precedente, applicando, all'ammontare medio giornaliero dell'inadempienza reiterata, un tasso di penalizzazione superiore di 5 punti percentuali alla media del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale dell'Eurosistema, riferita al periodo di mantenimento in cui si è verificata l'inadempienza reiterata.

In caso di riserva indiretta (cfr. il Paragrafo VI.7.2), le sanzioni sono irrogate all'istituzione creditizia intermediaria, all'intermediata o a entrambe, in relazione alle relative responsabilità.

Il tasso di penalizzazione è portato a conoscenza delle istituzioni creditizie alla fine del periodo di mantenimento interessato mediante pubblicazione sul proprio sito web (sezione Banca Centrale)²⁷.

La procedura sanzionatoria si articola nelle seguenti fasi.

A) Notifica all'istituzione interessata dell'inadempienza

La Banca d'Italia notifica all'istituzione creditizia interessata la presunta inadempimento rilevata e la corrispondente sanzione per conto del Comitato esecutivo della BCE. La notifica contiene tutti i dati di fatto pertinenti all'inadempienza e informa l'istituzione che, in assenza di obiezioni da parte della stessa, la sanzione si ritiene irrogata per decisione del Comitato esecutivo della BCE.

B) Decisioni dell'istituzione interessata ed esito della procedura d'infrazione

Entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della lettera di cui al punto precedente, l'istituzione creditizia interessata può:

- 1) **riconoscere** formalmente la presunta inadempimento e accettare di pagare la relativa sanzione pecuniaria, ritenendosi così conclusa la procedura di infrazione. A tal fine, l'istituzione creditizia deve restituire, entro il termine

²⁶ Il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale è stabilito dal Consiglio direttivo della BCE e reso noto con le medesime modalità indicate nel Paragrafo III.1.

²⁷ Le medesime informazioni vengono altresì pubblicate sul circuito Reuters alla pagina "BITU".

- indicato, alla Filiale competente della Banca d'Italia copia della lettera precedentemente inoltrata, debitamente sottoscritta. La Banca d'Italia provvede ad addebitare nella stessa giornata il relativo conto di riserva o, eventualmente, di riserva obbligatoria a gestione locale (cfr. il punto F);
- 2) presentare, entro il termine indicato, alla Filiale competente della Banca d'Italia una formale **obiezione** alla decisione di irrogare la sanzione contenente le informazioni e/o i chiarimenti ritenuti pertinenti, accludendo la documentazione a sostegno delle argomentazioni esposte. In tal caso, il Comitato esecutivo della BCE dovrà adottare un'apposita **decisione** con le modalità indicate nel successivo punto C);
 - 3) **lasciar decorrere** il suddetto termine senza accettare la sanzione né sollevare obiezioni. La sanzione si intende così imposta dal Comitato esecutivo della BCE e la procedura prosegue secondo quanto stabilito nei successivi punti D ed E.

C) Decisione del Comitato esecutivo della BCE

Nell'ipotesi di obiezione avverso la notifica della presunta inadempienza di cui al sopra citato punto B(2), il Comitato esecutivo della BCE deve adottare un'apposita decisione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvede a inoltrare tempestivamente alla BCE la lettera di obiezione rassegnata dall'istituzione creditizia, esprimendo le proprie considerazioni in merito.

La decisione del Comitato esecutivo della BCE viene notificata all'istituzione creditizia attraverso la Banca d'Italia, per mezzo di lettera raccomandata.

D) Definizione della sanzione per mancata richiesta di riesame al Consiglio direttivo della BCE

Entro **15 giorni** lavorativi successivi

- allo scadere del termine per accettare ovvero sollevare obiezioni avverso la notifica della sanzione, da parte della Banca d'Italia per conto del Comitato esecutivo della BCE (cfr. il precedente punto B(3));
- al ricevimento della formale decisione del Comitato esecutivo della BCE di cui al punto C) precedente,

l'istituzione creditizia interessata può richiedere al Consiglio direttivo della BCE il **riesame** della decisione del Comitato esecutivo della BCE di irrogare la sanzione. La richiesta va effettuata con le modalità di cui al successivo punto E).

Qualora l'istituzione creditizia non provveda entro i termini sopra indicati, la sanzione irrogata nei confronti della medesima diviene definitiva. A tal proposito, la Banca d'Italia provvede ad addebitare nella stessa giornata il relativo conto PM/HAM o, eventualmente, il conto di riserva a gestione locale (cfr. il punto E).

E) Riesame della decisione da parte del Consiglio direttivo della BCE²⁸

L'istanza di **riesame** avverso la decisione del Comitato esecutivo della BCE di imporre una sanzione per inadempienza degli obblighi di riserva deve essere indirizzata al Segretariato²⁹ della BCE, all'attenzione del Consiglio direttivo della BCE e per conoscenza alla Filiale competente della Banca d'Italia nei termini indicati al precedente punto D). Essa deve contenere tutte le informazioni necessarie e la documentazione a sostegno.

La decisione del Consiglio direttivo della BCE in risposta alla richiesta di riesame, indica i motivi della medesima e informa l'istituzione creditizia interessata in merito al suo diritto di ricorso giurisdizionale.

La decisione in parola viene resa nota all'istituzione creditizia per mezzo di lettera raccomandata inviata dalla Banca d'Italia, la quale provvede altresì ad addebitare, ove necessario, la sanzione divenuta definitiva sul relativo conto di riserva o, eventualmente, di riserva obbligatoria a gestione locale (cfr. il punto F).

L'istanza di riesame si intende rigettata qualora il Consiglio direttivo della BCE non abbia preso una decisione entro due mesi dal ricevimento della richiesta.

F) Definitività delle sanzioni e addebito da parte della Banca d'Italia

In base a quanto precisato, si riepilogano i casi in cui le sanzioni irrogate a fronte di inadempienze all'obbligo medio di riserva divengono definitive:

1. espressa accettazione da parte dell'istituzione creditizia della sanzione notificata dalla Banca d'Italia per conto del Comitato esecutivo della BCE (c.d. procedura semplificata, cfr. il punto B);
2. mancata presentazione entro i termini previsti dell'istanza di riesame al Consiglio direttivo della BCE avverso la decisione del Comitato esecutivo della BCE di imporre una sanzione (cfr. il punto D);
3. rigetto dell'istanza di riesame da parte del Consiglio direttivo della BCE (cfr. il punto E)³⁰.

L'addebito della sanzione è effettuato sul conto PM/HAM (ovvero di riserva obbligatoria a gestione locale) dell'istituzione, nella medesima giornata in cui la stessa diviene definitiva e con valuta stesso giorno e causale 57.

VI.10.2. Altre sanzioni per mancato rispetto degli obblighi di riserva

28 Cfr. l'articolo 3, comma 6 e 7, del Regolamento del Consiglio dell'UE sul potere della BCE di irrogare sanzioni (2532/98).

29 Kaiserstrasse 29, D-60311 Francoforte sul Meno, Germania. Fax: +49 69 1344 6170. Posta elettronica: ecb.secretariat@ecb.europa.eu.

30 Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento del Consiglio dell'UE sul potere della BCE di irrogare sanzioni, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha competenza giurisdizionale anche di merito ai sensi dell'art. 172 del Trattato dell'UE per quanto riguarda le decisioni definitive che impongono una sanzione.

Nel caso di “gravi inadempienze” degli obblighi di riserva da parte di una istituzione creditizia, la Banca d'Italia, d'intesa con la BCE può sospendere quest'ultima dalla partecipazione alle operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema.

Il provvedimento viene trasmesso all'istituzione creditizia dalla Filiale competente.

VI.11. Fusioni, scissioni e cessioni di rapporti giuridici in blocco

In conformità all'art. 13 del Regolamento BCE sulla Riserva, le istituzioni creditizie risultanti da operazioni di fusione o scissione sono tenute a trasmettere le segnalazioni statistiche a partire dal mese in cui l'operazione ha effetto legale³¹. Analogamente, gli obblighi di riserva devono essere assolti a partire dal periodo di mantenimento in cui interviene il perfezionamento delle suddette operazioni e sulla base delle segnalazioni statistiche, trasmesse anche dalle istituzioni creditizie venute meno per effetto delle medesime operazioni.

A tal fine, le istituzioni interessate comunicano alla Banca d'Italia, con congruo anticipo rispetto alla data di perfezionamento delle operazioni in parola, le modalità con cui intendono adempiere gli obblighi statistici e di riserva; analogamente esse rendono sollecitamente noto l'avvenuto perfezionamento dell'operazione, per l'adozione da parte della Banca d'Italia degli opportuni interventi nelle procedure automatiche di calcolo e conferma della riserva dovuta.

Si fa inoltre presente che:

- per quanto concerne le operazioni di **incorporazione/fusione**:
 - si applicano la disciplina concernente la tenuta dei conti delle istituzioni interessate, di cui al documento “TARGET2 - Banca d'Italia - Guida per gli aderenti”;
 - ai fini del rispetto dell'obbligo di riserva del periodo di mantenimento in cui interviene il perfezionamento dell'operazione, l'istituzione creditizia incorporante (ovvero, quella risultante dalla fusione) fa riferimento alle comunicazioni della riserva, inviate dalla Banca d'Italia alle istituzioni incorporate (fuse). L'istituzione incorporante (ovvero, quella risultante dalla fusione) beneficia di ciascuna detrazione fissa di 100.000 euro accordata alle istituzioni incorporate (fuse);
 - in merito alla verifica degli obblighi di riserva e alla remunerazione per il medesimo periodo, la Banca d'Italia tiene conto del totale della riserva dovuta (istituzione incorporante + istituzioni fuse/incorporate), nonché della giacenza media complessivamente detenuta dalle istituzioni creditizie coinvolte (istituzione risultante dalla fusione/incorporante + istituzioni fuse/incorporate);
 - l'istituzione incorporante (ovvero, risultante dalla fusione) è tenuta a effettuare le segnalazioni statistiche su base unificata a partire da quelle

³¹ In particolare, le banche costituite a seguito di fusione sono tenute a trasmettere le segnalazioni statistiche a partire dal mese in cui la fusione ha effetto legale ai sensi dell'art. 2504 bis, comma 2, del codice civile (cfr. il Manuale per la compilazione della matrice dei conti). Per le operazioni di scissione valgono principi analoghi a quest'ultima disposizione.

concernenti la prima data di riferimento pari o successiva alla data di perfezionamento dell'operazione. Ai fini del calcolo della riserva dovuta, essa beneficia di una sola detrazione fissa di 100.000 euro;

– per quanto concerne le operazioni di **scissione**:

- ai fini del calcolo della riserva obbligatoria delle istituzioni creditizie risultanti dall'operazione in parola, esse devono comunicare anticipatamente la percentuale di ripartizione dell'aggregato soggetto dell'istituzione scissa;
- nel periodo di mantenimento in cui si perfeziona l'operazione, le istituzioni creditizie risultanti dalla scissione fanno riferimento, per l'assolvimento "pro quota" dell'obbligo di riserva, all'importo di cui alla comunicazione della riserva, inviata all'istituzione scissa. Ciascuna istituzione risultante dalla scissione beneficia di una detrazione fissa di 100.000 euro;
- le istituzioni creditizie risultanti dalla scissione sono tenute a effettuare le segnalazioni statistiche su base distinta a partire da quelle riferite alla prima data di riferimento, pari o successiva alla data di perfezionamento dell'operazione. Ai fini del calcolo del corrispondente importo della riserva dovuta, ciascuna beneficia della detrazione fissa.

Nel caso di operazioni di cessione di aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco che coinvolgono istituzioni creditizie soggette a riserva (di seguito, cessione), l'istituzione creditizia **cedente** di norma³² è tenuta ad assolvere gli obblighi di riserva derivanti dagli aggregati soggetti segnalati con la data di riferimento anteriore alla data di efficacia giuridica della cessione.

L'istituzione cessionaria è tenuta a effettuare le segnalazioni statistiche su base "aggregata" (ovvero, comprensive anche delle voci dell'aggregato soggetto a riserva oggetto della cessione) a partire da quelle riferite alla prima data contabile pari o successiva alla data di efficacia dell'operazione di cessione.

VI.12. Informativa

La BCE e la Banca d'Italia mettono a disposizione delle istituzioni creditizie un'ampia gamma di informazioni in materia di riserva obbligatoria per agevolare la correttezza degli adempimenti a loro carico, ovvero in attuazione degli obblighi informativi stabiliti dalla vigente disciplina normativa e contrattuale.

Per quanto riguarda il contenuto e gli effetti connessi con la c.d. "comunicazione della riserva obbligatoria", effettuata dalla Banca d'Italia nell'ambito della procedura di conferma, si rinvia a quanto stabilito nel Paragrafo VI.8. Attraverso l'Information and Control Module (ICM), TARGET2 offre agli operatori notizie in tempo reale per la gestione della tesoreria e per ulteriori esigenze operative.

³² Per le banche, cfr. quanto stabilito nelle Istruzioni di Vigilanza in materia di cessione di rapporti giuridici a banche.

VI.12.1. Informativa per le istituzioni creditizie

Le istituzioni creditizie possono acquisire informazioni sulla riserva obbligatoria tramite:

- A. Rete Nazionale Interbancaria (RNI);
- B. l'Information and Control Module (ICM);
- C. i principali circuiti informativi telematici;
- D. le Filiali competenti della Banca d'Italia.

A1) Istituzioni creditizie abilitate al ricevimento dei messaggi di conferma della riserva obbligatoria

Le istituzioni creditizie soggette a riserva obbligatoria ricevono mediante tale applicazione telematica le comunicazioni della riserva, indicate nel Paragrafo VI.8.

A2) Titolari dei conti di PM o HAM abilitati all'ICM tramite la rete SWIFT o Internet.

L'ICM di TARGET2 - Banca d'Italia garantisce ai titolari dei conti PM e HAM l'accesso alle informazioni per la gestione della riserva. I titolari di tali conti possono conoscere la media progressiva e il saldo di adeguamento, attivando le previste procedure di inquiry.

B1) Informativa a cura della BCE

Sul sito web della BCE viene pubblicato:

- l'elenco delle istituzioni creditizie soggette ed esentate dagli obblighi di riserva dell'Eurosistema (cfr. il Paragrafo VI.4);
- i principali parametri del regime di riserva obbligatoria dell'Eurosistema (aliquote di riserva, percentuali fisse di deduzione standardizzata; ammontare della detrazione fissa di riserva).

La BCE provvede inoltre a rendere note al pubblico le eventuali modifiche concernenti il regime di riserva obbligatoria dell'Eurosistema, mediante i circuiti informativi telematici di ampio utilizzo a livello internazionale³³.

B2) Informativa a cura della Banca d'Italia

Il Servizio OBC pubblica e cura l'aggiornamento delle seguenti informazioni:

- principali circuiti informativi telematici:
 - parametri della riserva obbligatoria (aliquota positiva di riserva, tasso di remunerazione e sanzionatorio in vigore);
 - principali provvedimenti della BCE in materia di riserva obbligatoria;
 - dati sulla riserva dovuta e sulla giacenza media progressiva dei conti di

³³ I provvedimenti sono altresì pubblicati in GUCE.

- riserva delle istituzioni creditizie insediate in Italia nel periodo di mantenimento in corso;
- calendario delle procedure di conferma per i periodi di mantenimento compresi nell'anno in corso.
- sito web della Banca d'Italia:
- il documento “Strumenti di politica monetaria dell'Eurosistema - Guida per gli operatori”, contenente, tra l'altro, la disciplina dell'istituto della riserva obbligatoria;
 - il calendario delle procedure di conferma;
 - tassi ROB (tasso di remunerazione e sanzionatorio in vigore e giorno di regolamento degli interessi).

C1) Informativa di carattere generale sul regime di riserva obbligatoria

Le Filiali competenti della Banca d'Italia informano le istituzioni creditizie soggette su eventuali modifiche intervenute nei parametri del regime di riserva obbligatoria dell'Eurosistema.

C2) Obblighi di informativa per i titolari dei conti detenuti presso la Banca d'Italia

Le istituzioni creditizie soggette a riserva obbligatoria, titolari di un conto PM/HAM ricevono dalle Filiali competenti della Banca d'Italia - a mezzo di raccomandata - gli estratti conto (**mod. 20 ROB**).

Le istituzioni titolari di un deposito in c/c di riserva obbligatoria a gestione locale ricevono dalle Filiali competenti – a mezzo di raccomandata – gli estratti conto (**mod. 21 ROB**).

Per la disciplina dei citati modelli si rinvia al documento: “TARGET2 - Banca d'Italia - Guida per gli aderenti”.

e) a tutti gli effetti conseguenti alla presente lettera-contratto, conferma il domicilio eletto - ai sensi dell'articolo 47 del codice civile - per il rapporto conto PM oppure di conto HAM in essere con codesto Istituto, nonché i dati resi noti nell'ambito di tale rapporto per l'esecuzione di comunicazioni via fax ovvero, in assenza di tale rapporto:

elegge domicilio - ai sensi dell'articolo 47 del codice civile - al seguente indirizzo:

.....
(Stato) (Città)
.....;
(indirizzo)

rende noti il seguente indirizzo fax per la ricezione delle comunicazioni di codesto Istituto:

n. di fax:
(prefisso internazionale) (indicativo dello Stato) (indicativo della località) (n. di fax)

restando sin da ora inteso che in caso di perfezionamento con codesto Istituto di un rapporto di conto PM oppure di conto HAM il domicilio eletto e l'indirizzo fax resi noti per tale rapporto sostituiscono senza ulteriori formalità quelli sopra specificati.

.....,

.....
(firma del legale rappresentante¹)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile la controparte dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificamente le norme e le condizioni di cui agli articoli 2, comma 2, 9, comma 2, 10, 13, comma 2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 delle allegate condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria.

.....
(firma del legale rappresentante)

¹ Per le filiali di banche estere il legale rappresentante è il dipendente che in base allo Statuto o altro atto dispone dei poteri di firma per poter perfezionare operazioni di politica monetaria con la Banca d'Italia.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LE OPERAZIONI DI POLITICA MONETARIA

Titolo I

Definizioni, ambito di applicazione, requisiti generali di idoneità, modalità di accesso

Art. 1. Definizioni

Si intende per:

- “attività idonee”: attività che possono essere utilizzate, ove richiesto dalla natura dell’operazione, nell’ambito delle operazioni di politica monetaria. Si distinguono in negoziabili e non negoziabili.
- “Banca”: la Banca d’Italia;
- “Conto PM”: conto detenuto da un partecipante a TARGET2 nel PM (*Payment Module*) presso una BC (banca centrale) dell’Eurosistema, necessario per consentire a tale partecipante a TARGET2 di:
 1. immettere ordini di pagamento o ricevere pagamenti attraverso TARGET2; e
 2. regolare tali pagamenti attraverso tale BC dell’Eurosistema;
- "Conto HAM": conto detenuto presso la *Single shared platform* nell’*Home Accounting Module* della Banca d’Italia, che consente di immettere e regolare ordini di pagamento verso conti HAM e verso conti PM;
- "Conto corrente a gestione accentrata": il conto PM o in alternativa il conto HAM;
- “Controparte”: il soggetto che, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 3 e 4, può accedere alle operazioni di politica monetaria;
- “contratti quadro per le operazioni di politica monetaria”: i seguenti contratti:
 - contratto quadro per le operazioni di mercato aperto;
 - contratto quadro per le operazioni su iniziativa delle controparti;
 - contratto quadro per le operazioni di deposito a tempo determinato;
 - contratto quadro per le operazioni di swap in valuta.

- “contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento”: contratto che disciplina le attività idonee, negoziabili e non, che possono essere costituite a garanzia delle operazioni di finanziamento;
- “Eurosistema”: la Banca centrale europea (di seguito BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati appartenenti all’Unione Europea che hanno adottato l’euro (di seguito BCN);
- “giornata lavorativa”: qualunque giornata di calendario nella quale è operativo il sistema TARGET2; con riferimento ad un’obbligazione di trasferimento di titoli, qualunque giornata nella quale la procedura di regolamento lordo “Express II” gestita dalla Monte Titoli S.p.A. o qualunque altro sistema di regolamento attraverso cui il trasferimento deve essere fatto, siano operativi;
- “Guida per gli operatori”: il documento della Banca d’Italia intitolato “Strumenti di politica monetaria dell’Eurosistema – Guida per gli operatori”, disponibile sul sito internet della Banca d’Italia (www.bancaditalia.it).
- “operazioni di politica monetaria”: una qualsiasi delle seguenti operazioni, poste in essere dalla Banca in attuazione di quanto previsto dall’ articolo 105, paragrafo. 2 primo trattino del Trattato istitutivo della Comunità europea e dagli articoli 3, paragrafo 1 primo trattino, 12, paragrafo 1, 14, paragrafo 3, 17, 18 e 20 dello Statuto del SEBC nonché degli atti di indirizzo della BCE:
 - operazioni temporanee, acquisto o vendita a titolo definitivo, swap in valuta, deposito a tempo determinato, emissione di certificati di debito da parte della BCE (di seguito “operazioni di mercato aperto”);
 - deposito *overnight*, anticipazione su pegno per rifinanziamento marginale (di seguito “operazioni su iniziativa della Controparte”);
 - “operazioni di rifinanziamento”: le operazioni temporanee di immissione di liquidità da parte della Banca;
- “R.N.I.”: la Rete Nazionale Interbancaria.

Art. 2. Ambito di applicazione e obblighi

1. Le presenti Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria (di seguito “Condizioni generali”) si applicano a tutti i contratti relativi ad operazioni di politica monetaria e a tutte le operazioni di politica monetaria concluse con la Controparte.
2. La Controparte si impegna ad adempiere tutte le proprie obbligazioni rispetto a ciascuna operazione di politica monetaria e accetta e riconosce che l’inadempimento di alcuna di tali obbligazioni costituirà un inadempimento con riguardo a tutte le operazioni.
3. La Controparte si ritiene a conoscenza degli obblighi imposti dalla normativa in materia di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e si impegna ad osservare gli stessi.

Art. 3. Requisiti generali di idoneità

Può accedere alle operazioni di politica monetaria, secondo le modalità previste dall'articolo 4, il soggetto che:

- sia sottoposto al regime di riserva obbligatoria dell'Eurosistema, come stabilito dal Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea emanato ai sensi dell'articolo 19.2 dello Statuto del SEBC, dal Regolamento della BCE emanato ai sensi dell'articolo 19.1 dello Statuto del SEBC e dalle relative disposizioni applicative della Banca. L'esenzione dal sistema di riserva obbligatoria, disposto ai sensi del citato Regolamento della BCE, comporta il venire meno della sottoposizione al regime di riserva obbligatoria dell'Eurosistema;
- abbia la sede legale ed una struttura operativa in Italia o, in caso contrario, sia insediato con almeno una succursale, debitamente autorizzata ove richiesto, nel territorio della Repubblica Italiana;
- svolga le operazioni di politica monetaria per il tramite di detta struttura operativa o succursale;
- sia finanziariamente solido. In particolare è richiesto che il soggetto sia sottoposto, da parte delle Autorità nazionali, ad almeno una delle forme di controllo previste nell'ambito della normativa di vigilanza armonizzata UE/SEE. In considerazione della loro specifica natura istituzionale ai sensi della normativa comunitaria, gli enti di cui all'articolo 123, paragrafo 2 del trattato che siano finanziariamente solidi e soggetti ad un controllo in forme comparabili alla vigilanza esercitata dalle autorità nazionali competenti possono essere accettati come controparti. Gli enti soggetti a vigilanza non armonizzata da parte delle autorità nazionali in forme comparabili alla vigilanza armonizzata nell'ambito dell'UE ovvero del SEE e che siano finanziariamente solidi potranno essere accettati come controparti.

Art. 4. Modalità di accesso alle operazioni di politica monetaria

1. Possono accedere alle operazioni di politica monetaria i soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 3 che abbiano sottoscritto le presenti Condizioni generali di contratto, il Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto, ove intendano accedere alle relative operazioni, ed i contratti quadro regolanti le operazioni di politica monetaria di cui intendano essere Controparte. L'accesso alle operazioni di politica monetaria è altresì condizionato al possesso dei requisiti tecnico-operativi previsti per le specifiche tipologie di operazione.

2. L'accesso alle operazioni di mercato aperto avviene, su iniziativa della Banca, secondo le modalità stabilite dal Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto.

3. L'accesso alle operazioni su iniziativa della Controparte avviene su richiesta della Controparte.

4. In deroga a quanto previsto dal comma 1, la Banca ha facoltà di effettuare operazioni di acquisto o vendita a titolo definitivo nei mercati regolamentati, anche avvalendosi di intermediari.

Art. 5. Richiesta di informazioni

La Controparte si impegna a trasmettere senza indugio alla Banca tutte le informazioni richieste per il regolare svolgimento delle operazioni di politica monetaria.

Titolo II

Attività in contropartita delle operazioni di politica monetaria

Art. 6. Attività idonee

1. La Banca effettua le operazioni di politica monetaria, ove richiesto dalla natura dell'operazione svolta, in contropartita delle attività idonee come disciplinate nel Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento.

Titolo III

Conclusione e forma dei contratti; rappresentanza; regolamento; cessione del contratto

Art. 7. Conclusione e forma dei contratti

1. Le Condizioni generali ed i contratti quadro per le operazioni di politica monetaria sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato alla Controparte. A tal fine, la Controparte trasmette alla Banca una lettera-contratto secondo la modulistica predisposta dalla Banca medesima. Per l'accettazione, quest'ultima provvede a consegnare alla Controparte analoga lettera contratto.

2. I contratti relativi alle singole operazioni di politica monetaria sono conclusi secondo le forme e le modalità previste dai contratti quadro per le operazioni di politica monetaria. La Banca si riserva la facoltà di stabilire che la stipula dei medesimi contratti avvenga per via telematica.

Art. 8. Comunicazioni

1. Qualunque comunicazione (a titolo esemplificativo e senza intento limitativo: dichiarazioni, notifiche, estratti conto, lettere, ordini di girofondi, ordini di giroconto, lettere di addebito) tra la Banca e la Controparte relativa ad operazioni di politica monetaria deve essere effettuata in lingua italiana. La Banca determina quali comunicazioni possono essere effettuate in forma scritta e quali per via telematica.

2. Le comunicazioni redatte in forma scritta possono essere consegnate direttamente a mano o tramite corriere, inviate via fax, ovvero per posta, secondo quanto stabilito in materia dalla Banca per ciascun tipo di comunicazione. Le comunicazioni per via telematica possono avvenire esclusivamente attraverso i sistemi di messaggistica determinati dalla Banca e secondo le norme e le modalità stabilite dalla medesima.

3. La Banca e la Controparte si comunicano reciprocamente l'indirizzo e il numero di fax ai quali intendono ricevere le comunicazioni, nonché ogni mutamento dei dati forniti. Le comunicazioni indirizzate alla Banca vengono inviate, salva diversa indicazione, a Banca d'Italia - Servizio Operazioni di banca centrale, via Nazionale 91, 00184 Roma. La Banca comunica le specifiche relative ai sistemi di trasmissione telematica.

4. Le comunicazioni si intenderanno ricevute e conosciute dal destinatario delle medesime:

- se consegnate a mano o mediante corriere, al momento della consegna;
- se inviate via fax, quando le apparecchiature utilizzate segnalano un messaggio di avvenuta ricezione;

- se inviate per posta, alla data di ricevimento per la posta ordinaria o la raccomandata ovvero, in caso di raccomandata con avviso di ricevimento, al momento in cui dall'avviso di ricevimento la raccomandata risulta essere stata consegnata al destinatario;
 - se inviate per via telematica, allorquando tali comunicazioni siano state effettuate secondo le modalità e i protocolli del sistema di messaggistica utilizzato.
5. La Banca è esonerata da qualsiasi responsabilità, non dovuta a colpa grave, in caso di erroneo utilizzo dei mezzi di trasmissione in parola o di inesattezza dei dati comunicati.
6. Nel caso di comunicazioni da effettuarsi per via telematica, la formazione e la provenienza della comunicazione vengono attestate secondo le modalità e i protocolli tecnici del sistema di messaggistica utilizzato.

Art. 9. Modulistica

1. Le comunicazioni di cui al precedente articolo 8 redatte in forma scritta devono avvenire a mezzo dell'apposita modulistica predisposta dalla Banca, ove esistente.
2. La Banca si riserva la facoltà di non eseguire le istruzioni pervenute dalla Controparte che non abbia fatto uso della suddetta modulistica.

Art. 10. Potere di rappresentanza. Modifiche

1. Salvo il disposto dell'articolo 11, la Controparte comunica per iscritto le generalità delle persone che sono autorizzate a rappresentarla, congiuntamente o disgiuntamente, nei rapporti di affari con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate.
2. La Banca può richiedere alle persone autorizzate a rappresentare la Controparte il deposito della firma presso la Banca stessa.
3. Le revoche, modifiche o rinunzie aventi ad oggetto i poteri di rappresentanza attribuiti alle persone autorizzate non sono opponibili alla Banca finché questa non ne abbia ricevuto apposita comunicazione scritta, ovvero per via telematica, se così disposto dalla Banca, e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere; ciò anche quando dette revoche, modifiche o rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.
4. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca, sino a quando quest'ultima non ne abbia avuto notizia legalmente certa.

Art. 11. Divieto di rappresentanza della Controparte

1. Nella sottoscrizione delle presenti Condizioni generali, dei contratti quadro e dei contratti relativi alle singole operazioni di politica monetaria, la Controparte non può farsi rappresentare da terzi.

Art. 12. Moneta legale.

Tutti i pagamenti connessi alle operazioni di politica monetaria sono denominati in unità euro, salvi i pagamenti in valuta diversa dall'euro previsti per gli swap in valuta.

Art. 13. Regolamento

1. Le obbligazioni di pagamento di somme di denaro vengono regolate a mezzo di movimentazione in addebito o in accredito del conto PM presso TARGET2-Banca d'Italia ovvero del conto HAM, salvo quanto previsto dall'articolo 11 del Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto. Il regolamento avente ad oggetto attività idonee date in garanzia è disciplinato dalle previsioni del Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento o degli altri contratti quadro di volta in volta applicabili.

2. In ogni caso l'adempimento da parte della Banca della propria prestazione è condizionato all'avvenuto adempimento da parte della Controparte della propria prestazione corrispondente.

3. L'adempimento da parte della Controparte di obbligazioni di pagamento di somme di denaro, secondo le modalità previste dal primo comma, si intende effettuato presso il domicilio della Banca.

Art.14. Divieto di cessione

E' fatto divieto alla Controparte di cedere i contratti relativi ad operazioni di politica monetaria o qualunque credito od obbligazione dai medesimi riveniente, salvo il previo espresso consenso per iscritto da parte della Banca.

Titolo IV

Risoluzione; recesso; sospensione ed esclusione dall'accesso alle operazioni di politica monetaria

Art. 15. Risoluzione

I contratti relativi alle operazioni di politica monetaria e le operazioni di politica monetaria in corso si risolvono in caso di:

- a) adozione, da parte della competente autorità, giudiziaria o di altra natura, di un provvedimento che disponga la liquidazione coatta della Controparte, la designazione di un liquidatore o di un organo analogo, o di altra analoga procedura;
- b) assoggettamento della Controparte a congelamento di fondi e/o ad altre misure che ne limitino l'utilizzo imposte dalla UE ai sensi dell'articolo 75 del Trattato...

Art. 16. Recesso

Al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a) adozione, da parte della competente autorità giudiziaria o di altra natura, di un provvedimento che disponga l'amministrazione straordinaria della Controparte o altra analoga procedura diretta a salvaguardare o risanare la situazione finanziaria della Controparte, al fine di evitare l'adozione delle misure di cui all'articolo 15;
- b) dichiarazione resa per iscritto dalla Controparte di incapacità a fronteggiare i propri impegni relativi alle operazioni di politica monetaria, ovvero adesione della Controparte ad un concordato con i propri creditori, ovvero situazioni di insolvenza o di ritenuta insolvenza della Controparte;
- c) effettuazione di adempimenti propedeutici all'adozione di uno dei provvedimenti di cui all'art. 15 o alla lettera a) del presente articolo;
- d) revoca o sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria o all'esercizio dei servizi di investimento;
- e) sospensione o esclusione della Controparte da un sistema di pagamento o da una convenzione attraverso cui sono regolati i pagamenti relativi alle operazioni di politica monetaria o da un sistema o associazione per la liquidazione di valori mobiliari utilizzato per il regolamento delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema;
- f) verificarsi di una causa di recesso o risoluzione, sostanzialmente analoga a quelle previste dal presente articolo e dall'articolo 17, in qualunque operazione condotta da un membro dell'Eurosistema per finalità di politica monetaria, di gestione delle riserve valutarie o di fondi propri con la Controparte o una sua succursale, se in forza di tale causa il predetto membro abbia esercitato una facoltà di recesso o risoluzione;

- g) adozione nei confronti della Controparte di una delle misure previste dagli articoli 78 e 79 del d.lgs. 1.9.1993 n. 385 o di analoghe misure in un altro Stato membro dell'Unione, in applicazione dell'articoli 30, 31, 33 e 34 della Direttiva di coordinamento bancario;
- h) assoggettamento della Controparte a congelamento di fondi e/o ad altre misure che ne limitino l'utilizzo imposte da uno Stato membro;
- i) assoggettamento di tutte o di una parte significativa delle attività della Controparte a un ordine di congelamento, sequestro, confisca o qualunque altra procedura diretta a proteggere l'interesse pubblico o i diritti dei creditori del partecipante;
- j) cessione di tutte o di una parte significativa delle attività della Controparte;
- k) qualunque evento imminente o attuale il cui verificarsi possa porre in pericolo l'adempimento da parte della Controparte dei propri obblighi derivanti dagli accordi dalla stessa conclusi ai fini della partecipazione ad operazioni politica monetaria o da qualunque altra norma applicabile al rapporto che intercorre tra la Controparte e una Banca centrale dell'Eurosistema;
- l) venir meno di uno dei requisiti generali di idoneità di cui all'articolo 3 delle Condizioni generali;
- m) venir meno di uno dei requisiti tecnico-operativi di cui all'articolo 4 delle Condizioni generali;

la Banca, senza pregiudizio di quanto previsto all'articolo 2, comma 2, può comunicare alla Controparte per iscritto l'intenzione di recedere con effetto immediato da uno, alcuni o tutti i contratti relativi alle operazioni di politica monetaria in essere con la controparte medesima.

Art. 17. Inadempimento. Clausola risolutiva espressa

Se con riferimento agli obblighi della Controparte derivanti dai contratti quadro e/o dai contratti relativi alle singole operazioni di politica monetaria:

- a) la Controparte ha reso alla Banca dichiarazioni false, inesatte o reticenti, e per l'effetto ha causato alla stessa gravi conseguenze; oppure
- b) la Controparte non ha rispettato le condizioni contrattuali circa la costituzione, l'utilizzo e lo svincolo delle attività idonee e le misure di controllo dei rischi; oppure
- c) la Controparte non ha adempiuto alle scadenze contrattualmente previste agli obblighi di pagamento di somme di denaro;

la Banca, senza pregiudizio di quanto previsto all'articolo 2, comma 2, può:

- comunicare alla Controparte per iscritto l'intenzione di risolvere con effetto immediato uno, alcuni o tutti i contratti relativi alle operazioni di politica monetaria in essere; oppure
- diffidare per iscritto la Controparte ad adempiere le proprie obbligazioni inadempite e/o porre rimedio alle conseguenze dell'inadempimento entro un termine, non

superiore a tre giorni, scaduto il quale senza che la Controparte abbia adempiuto tali obbligazioni e/o posto rimedio alle conseguenze del proprio inadempimento, il contratto o i contratti indicati nella diffida si intendono risolti.

Art. 18. Altri rimedi a favore della Banca in caso di inadempimento contrattuale della Controparte

Al verificarsi di uno degli eventi di cui all'articolo 17, la Banca può, in relazione alle circostanze ed indipendentemente dall'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 17 e salvo il disposto dell'articolo 19:

- a) eccepire l'inadempimento contrattuale alla Controparte che richieda l'adempimento di una prestazione;
- b) pretendere interessi di mora sui crediti scaduti nella misura pari al tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale indicato dalla BCE, maggiorato di due punti e mezzo percentuali, calcolato sulla base di un anno di 360 giorni, computando i giorni di effettiva inadempienza.

Art. 19. Clausola Penale

1. La Banca applica una penale nei casi e secondo le modalità previsti dall'articolo 11 del Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento.

2. Una penale viene altresì applicata nei casi e secondo le modalità previsti dall'articolo 10 del Contratto quadro per le operazioni mercato aperto.

Art. 20. Effetti del recesso o della risoluzione

1. Per effetto del recesso o della risoluzione dei contratti ai sensi degli articoli 15, 16 o 17, gli importi dovuti da ciascuna delle parti vengono determinati dalla Banca, in conformità a quanto previsto dai contratti quadro.

2. Tenendo conto di tali importi, la Banca calcola, avvalendosi anche della compensazione ai sensi dell'articolo 21, comma 2, il saldo netto finale pagabile dalla parte risultata debitrice.

La Banca comunica alla Controparte i risultati del calcolo di cui al precedente comma. Dal giorno successivo alla data di effettuazione del calcolo, o, qualora la Controparte risulti debitrice, dalla data in cui essa riceve la comunicazione, il saldo netto finale risulterà liquido ed esigibile.

Art. 21. Compensazione

1. La Controparte rinuncia ad avvalersi della compensazione di legge in relazione a rapporti o conti di qualsiasi genere o natura intrattenuti con la Banca per lo svolgimento di operazioni di politica monetaria e non, anche di deposito.
2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui agli articoli 15, 16 o 17 la Banca ha il diritto di avvalersi della compensazione nei confronti della Controparte, ancorché alcuno o tutti dei crediti non siano liquidi ed esigibili, senza obbligo di preavviso e/o formalità alcuna, utilizzando allo scopo tutte le somme depositate presso di essa dalla Controparte per operazioni di politica monetaria.
3. Dell'intervenuta compensazione la Banca darà pronta comunicazione alla Controparte.

Art. 22. Sospensione, limitazione o esclusione dall'accesso alle operazioni di politica monetaria.

1. Al verificarsi di una delle fattispecie di cui all'articolo 16 e salva la facoltà di recesso dal medesimo prevista, la Banca può disporre la sospensione, la limitazione o l'esclusione della Controparte dall'accesso alle operazioni di politica monetaria.
2. Per ragioni prudenziali, la Banca può con effetto immediato, escludere, limitare o sospendere, anche a tempo indeterminato, l'accesso della Controparte ad una o più delle operazioni di politica monetaria .
3. Per ragioni prudenziali la Banca può rifiutare un'attività, limitare l'uso di un'attività o applicare scarti di garanzia supplementari alle attività date a garanzia delle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema da specifiche controparti.

Art. 23. Sospensione dall'accesso alle operazioni di politica monetaria in caso di inadempimento

1. Qualora, nel corso di dodici mesi, la Controparte incorra in tre occasioni nelle violazioni descritte dall'articolo 19, comma 1, la Banca dispone, congiuntamente all'applicazione della penale di cui al medesimo articolo, la sospensione della Controparte dall'accesso all'operazione di mercato aperto successiva all'adozione della misura di sospensione.
2. Le misure di cui al comma 1 sono anche applicate ad ogni successiva violazione nel corso dei dodici mesi.
3. La Banca può altresì disporre la sospensione dall'accesso ad una o più delle operazioni di mercato aperto in caso di violazione degli obblighi della Controparte derivanti dal regime di riserva obbligatoria dell'Eurosistema.
4. In casi eccezionali, in considerazione della gravità della violazione o delle violazioni commesse, tenuto conto in particolare dell'importo, della frequenza o della durata delle stesse, la Banca può disporre, congiuntamente all'applicazione della penale di cui all'art. 19 la sospensione della Controparte dall'accesso a tutte le operazioni di politica monetaria per un periodo massimo di tre mesi.
5. L'applicazione delle misure di sospensione può essere estesa, su decisione dell'Eurosistema, alle succursali della Controparte stabilite in altri Stati membri che hanno

adottato l'euro. Qualora una controparte di un membro dell'Eurosistema incorra nelle misure di sospensione di cui ai commi 1 e 4 la Banca può disporre, previa decisione dell'Eurosistema, l'estensione dell'applicazione delle misure di sospensione alle succursali della controparte inadempiente stabilite nel territorio della Repubblica.

6. Una misura di sospensione viene altresì applicata nei casi e secondo le modalità previsti dall'articolo 10 del Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto.

Art. 24. Sospensione dall'accesso alle operazioni di politica monetaria per esigenze di politica monetaria

La Banca può sospendere con provvedimento generale a effetto immediato l'accesso a una o più delle operazioni di politica monetaria anche a tempo indeterminato in relazione ad esigenze di politica monetaria.

Titolo V

Previsioni finali

Art. 25. Modifiche alla disciplina delle operazioni di politica monetaria

1. La Banca si riserva la facoltà di modificare la disciplina delle Condizioni generali e dei contratti quadro, dandone comunicazione alla Controparte.
2. Le modifiche hanno effetto decorsi dieci giorni di calendario dalla data di spedizione della comunicazione, da effettuarsi tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) ovvero tramite raccomandata.

Art. 26. Legge applicabile

La legge applicabile ai contratti relativi alle operazioni di politica monetaria, alle operazioni di politica monetaria e a tutti i rapporti ad esse connessi è quella italiana, che trova applicazione, anche per quanto non previsto nelle presenti Condizioni generali, nei contratti quadro.

Art. 27. Foro competente

1. Per ogni controversia tra la Banca e la Controparte in dipendenza dei rapporti di cui alle operazioni di politica monetaria, il Foro competente è in via esclusiva quello del luogo in cui è situata l'amministrazione centrale della Banca.
2. Quanto previsto dal comma 1 non limita il diritto della Banca ad avviare procedimenti nelle sedi giudiziali di qualsiasi altro Paese la cui giurisdizione sia competente.

Art. 28. Rimborsi di spese, commissioni e tariffe

La Controparte è tenuta a corrispondere alla Banca i rimborsi di spese e le altre commissioni e tariffe calcolate nelle misure e secondo le modalità stabilite dalla Banca medesima.

Art. 29. Invalidità o inefficacia parziale

Ogni disposizione e previsione contenuta nelle presenti Condizioni generali e nei contratti quadro deve considerarsi valida ed efficace nonostante l'eventuale inefficacia o invalidità di qualunque altra disposizione o previsione dei predetti contratti.

ALL. 2

Spett.le
BANCA D'ITALIA
Filiale di.....

Oggetto: Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto.

Il/La.....

.....(di seguito la Controparte),

con sede legale in
(Stato) (Città)

.....,
(indirizzo)

legalmente rappresentat... da.....

.....,

chiede di poter accedere alle operazioni di mercato aperto con codesto Istituto nell'ambito delle operazioni di politica monetaria.

Al riguardo la Controparte:

- a) dichiara di aver preso visione e di accettare le condizioni stabilite nel "Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto" allegato alla presente, che sottoscrive a margine di ciascun foglio per conoscenza e accettazione;
- b) dichiara di aver sottoscritto con codesto Istituto in data..... le "Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria";
- c) dichiara di avere sottoscritto con codesto Istituto in datail Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento;
- d) dichiara di essere a conoscenza e di accettare che alle operazioni di mercato aperto si applicano, oltre alle previsioni di cui all'allegato contratto, le disposizioni delle "Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria" e dei contratti

quadro regolanti le singole operazioni di mercato aperto, che si impegna altresì a sottoscrivere;

- e) dichiara di possedere i requisiti generali di idoneità di cui all'art. 3 delle "Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria";
- f) dichiara di possedere i requisiti tecnico-operativi di cui all'art. 4 delle "Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria".

A tutti gli effetti conseguenti alla presente lettera-contratto, conferma il domicilio eletto per il rapporto di conto PM in essere con codesto Istituto, nonché i dati resi noti nell'ambito di tale rapporto per l'esecuzione di comunicazioni via fax, ovvero, in assenza di tale rapporto conferma il domicilio eletto - ai sensi dell'articolo 47 del codice civile - nelle "Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria", restando sin da ora inteso che in caso di perfezionamento con codesto Istituto di un rapporto di conto PM il domicilio eletto, l'indirizzo di PEC e gli indirizzi fax resi noti per tale rapporto sostituiscono senza ulteriori formalità quelli specificati per le "Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria".

.....,

.....

(firma del legale rappresentante¹)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile la Controparte dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificamente le norme e le condizioni di cui agli articoli 9, comma 6, 10 e 11 dell'allegato "Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto.

.....

(firma del legale rappresentante)

¹ Per le filiali di banche estere il legale rappresentante è il dipendente che in base allo Statuto o altro atto dispone dei poteri di firma per poter perfezionare operazioni di politica monetaria con la Banca d'Italia.

Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente contratto disciplina le procedure di svolgimento delle operazioni di mercato aperto tra la Banca e le controparti, nel quadro delle operazioni di politica monetaria.
2. La Banca compie operazioni di mercato aperto mediante procedure d'asta ordinarie, procedure d'asta veloci, procedure bilaterali.
3. Essa si avvale di:
 - procedure d'asta ordinarie per effettuare operazioni di rifinanziamento mediante la stipula di contratti di finanziamento con garanzia su attività idonee; per l'emissione di certificati di debito della BCE;
 - procedure d'asta veloci per effettuare operazioni di rifinanziamento mediante la stipula di contratti di finanziamento con garanzia su attività idonee, di *swap* in valuta; per effettuare operazioni temporanee di assorbimento di liquidità mediante la stipula di *swap* in valuta, raccolta di depositi a tempo determinato;
 - procedure bilaterali per effettuare operazioni di rifinanziamento mediante la stipula di contratti di finanziamento con garanzia su attività idonee, *swap* in valuta; per effettuare operazioni temporanee di assorbimento di liquidità, mediante la stipula di *swap* in valuta, raccolta di depositi a tempo determinato; per effettuare operazioni di acquisto o vendita a titolo definitivo.

Art. 2

(Controparti)

1. Possono accedere alle procedure d'asta ordinaria le controparti in possesso dei requisiti generali di idoneità e dei requisiti tecnico-operativi indicati negli articoli 3 e 4 delle Condizioni generali.
 2. La Banca seleziona, fra le controparti di cui al comma 1, i soggetti abilitati all'accesso alle procedure d'asta veloce e alle procedure bilaterali. Ai fini della selezione la Banca tiene principalmente conto dell'attività svolta dalle controparti sul mercato monetario; la Banca tiene anche conto dell'efficienza della sala operativa e del potenziale di partecipazione alle aste.
 3. La Banca si riserva la facoltà di consentire la partecipazione alle aste veloci e alle procedure bilaterali, per esigenze tecniche, solo ad alcune tra le controparti di cui al comma precedente. Con riguardo a tali ipotesi, la Banca si impegna a consentire la partecipazione alle controparti di cui al comma precedente secondo un criterio di rotazione, al fine di consentire un accesso a tali operazioni conforme ad equità.
- 3 bis. La Banca, attenendosi alle indicazioni dell'Eurosistema, può estendere la partecipazione alle aste veloci a tutte le controparti di cui al comma 1.

4. La Banca seleziona, fra le controparti di cui al comma 1, i soggetti abilitati a concludere operazioni di swap in valuta mediante procedure d'asta veloci e procedure bilaterali. Ai fini della selezione la Banca tiene conto di criteri prudenziali e di efficienza. I criteri prudenziali sono costituiti, tra l'altro, dal merito di credito, dalla sottoposizione a vigilanza prudenziale, dalla buona reputazione e dall'assunzione e rispetto di obblighi di etica professionale. I criteri di efficienza implicano, tra l'altro, la competitività dei prezzi, la capacità di gestire volumi elevati anche in condizioni di mercato critiche e la qualità e il livello di dettaglio delle informazioni fornite.

5. I commi precedenti non si applicano nel caso di procedure bilaterali dirette al compimento di operazioni di acquisto o vendita a titolo definitivo.

Art. 3

(Annuncio d'asta)

1. Le aste ordinarie e, di norma, quelle veloci, vengono annunciate pubblicamente dalla BCE via rete per il tramite dei principali canali di informazione finanziaria e delle principali agenzie di stampa. Di norma, la Banca comunica altresì tempestivamente alle controparti interessate le condizioni d'asta; per le aste veloci tale comunicazione è inviata alle sole controparti selezionate ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del presente Contratto, fermo restando quanto previsto al comma 3 bis dello stesso articolo.

2. La comunicazione della Banca alle controparti prevista dal comma precedente contiene le informazioni indicate nel documento "Operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema- Specifiche per gli operatori ("Documento tecnico"- allegato al presente Contratto quale parte integrante dello stesso). La comunicazione è effettuata mediante messaggio predisposto e trasmesso via R.N.I., secondo le modalità contenute nel Documento tecnico.

Art. 4

(Presentazione e raccolta delle offerte)

1. Le offerte delle controparti sono presentate con trasmissione di richiesta telematica, da indirizzare alla Banca via R.N.I., con le modalità previste nel Documento tecnico.

2. La Controparte può presentare offerte tramite una sola struttura organizzativa situata nel territorio della Repubblica Italiana. La struttura può essere costituita dalla direzione generale o da una succursale.

3. Le partecipazioni devono pervenire presso il Centro Applicativo Banca d'Italia (C.A.B.I.) entro l'orario indicato nella comunicazione di cui all'articolo 3. Ai fini del rispetto del termine fa fede esclusivamente l'orario fornito dall'elaboratore del C.A.B.I. al momento della ricezione delle domande in asta da parte della procedura telematica di gestione delle operazioni di mercato aperto. Non sono rilevanti, ai fini dell'accoglimento o meno delle domande, gli altri orari rilevabili dalla Controparte.

4. Le offerte non possono essere revocate successivamente alla scadenza del termine di presentazione stabilito nell'annuncio d'asta di cui all'articolo 3, comma 1.

5. La Banca conferma immediatamente alla Controparte, via R.N.I., l'avvenuta ricezione della partecipazione. La Banca informa altresì le controparti in merito alle offerte respinte, in

quanto non conformi ai contenuti richiesti dal Documento tecnico, o pervenute in ritardo, o comunque non conformi alle condizioni enunciate ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

Art. 5

(Aggiudicazione. Revoca dell'asta)

1. La BCE e la Banca danno annuncio pubblico dei risultati delle aste tramite i principali canali di informazione finanziaria e le principali agenzie di stampa.
2. Successivamente alla pubblicazione dell'annuncio della Banca, le controparti risultate assegnatarie sono tenute ad eseguire le prestazioni richieste in conformità alle Condizioni generali e al presente Contratto, nonché a quanto specificamente pattuito dalle parti con riferimento ai contratti aggiudicati.
3. La Banca, di norma, comunica via R.N.I., secondo le modalità previste nel Documento tecnico, a tutti i partecipanti all'asta l'esito delle offerte presentate (importo eventualmente assegnato alla Controparte per ogni parametro richiesto o mancata accettazione dell'offerta).
4. La Banca si riserva la facoltà in caso di errore nell'annuncio dell'asta di intraprendere qualsiasi azione appropriata, ivi compresi l'annullamento o interruzione dell'asta. Le modalità di comunicazione sono indicate nel Documento tecnico.
5. E' fatta salva la facoltà della Banca di intraprendere qualsiasi azione che riterrà opportuna per correggere eventuali informazioni erranee contenute nei risultati d'asta.

Art. 6

(Attività idonee)

1. Le operazioni di rifinanziamento devono essere garantite da attività idonee in conformità ai criteri dettati dal Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento.

Art. 7

(Conferma)

1. La Banca comunica alla Controparte, di norma tramite R.N.I., i dati relativi al finanziamento aggiudicato alla Controparte secondo le modalità previste nel Documento tecnico. La Controparte si impegna a inviare tempestivamente un messaggio di risposta contenente l'accettazione, fatta salva la facoltà anche di contestare l'esattezza del calcolo effettuato.
2. Qualora le modalità di determinazione di uno o alcuni dei parametri d'asta determinino variazioni del valore definito al momento del perfezionamento dell'operazione, l'accettazione dovrà essere data anche per il valore che verrà ricalcolato una volta noti tutti gli elementi. La Controparte si impegna a inviare tale conferma al momento del perfezionamento dell'operazione e ad ogni successiva variazione del valore secondo le modalità previste e comunicate dalla Banca d'Italia, fatta salva comunque la facoltà di contestare l'esattezza del calcolo finale.

3. Nel caso in cui la Controparte si avvalga di un intermediario per il regolamento del contante, ai sensi dell'Articolo 11, le comunicazioni di cui al comma 1 saranno inviate anche a quest'ultimo. La Controparte si impegna affinché l'intermediario invii tempestivamente il messaggio di risposta contenente l'accettazione (o il rifiuto). In tale caso l'operazione sarà inviata al regolamento solo alla ricezione di entrambe le conferme della Controparte e dell'intermediario.

Art. 8

(Offerte telefoniche)

1. In caso di indisponibilità della R.N.I. o del C.A.B.I., nonché di altri malfunzionamenti che non consentano lo scambio di messaggi via R.N.I., la Controparte ha facoltà di presentare le offerte con richiesta telefonica, nel rispetto dei termini stabiliti, purché essa abbia comunicato tempestivamente le proprie difficoltà alla Banca e sia stata a ciò autorizzata per le vie brevi. La Banca si riserva di verificare l'effettiva presenza di malfunzionamenti. L'offerta telefonica annulla qualsiasi altra comunicazione di offerte per l'asta o di modifica delle stesse inoltrata via R.N.I. Tale offerta deve essere confermata immediatamente via fax.

2. In caso di offerta telefonica, le successive comunicazioni tra la Banca e i partecipanti aggiudicatari, relative ai dati di dettaglio dell'operazione generata ed alla verifica dei medesimi potranno avvenire via R.N.I. In caso di impedimenti di natura tecnica, le suddette comunicazioni potranno avvenire per via telefonica.

Art. 9

(Regolamento e opzione di rimborso anticipato)

1. La data di regolamento delle operazioni di mercato aperto effettuate mediante procedura d'asta ordinaria è, di norma, la giornata lavorativa successiva alla data di aggiudicazione. La data di scadenza viene comunicata in sede di annuncio dell'asta.

2. Le operazioni di mercato aperto effettuate mediante procedure d'asta veloci e procedure bilaterali sono regolate, di norma, nell'ambito della giornata lavorativa di aggiudicazione.

3. La data di regolamento delle operazioni di swap in valuta è, di norma, il secondo giorno successivo alla data di aggiudicazione.

4. In ogni caso la Banca comunica, mediante l'annuncio d'asta di cui all'articolo 3 o informando direttamente la Controparte nel caso di procedura bilaterale, la data di regolamento di ogni operazione di mercato aperto, anche in deroga a quanto previsto dai commi precedenti.

5. Alla data di regolamento la Banca verifica la disponibilità di garanzie sufficienti sul pool intestato alla Controparte, ai sensi del Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento, o che la stessa abbia reso disponibile il contante dovuto, ove del caso tramite l'intermediario di cui all'articolo 11, quando il regolamento abbia ad oggetto somme di danaro.

6. Qualora, alla data di regolamento, la Controparte renda disponibili attività idonee o somme di denaro in misura inferiore a quanto necessario per regolare l'operazione,

quest'ultima si intenderà conclusa e verrà regolata in proporzione a quanto effettivamente reso disponibile dalla Controparte. E' fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 10.

7. L'Eurosistema può decidere che a determinate condizioni le controparti possano ridurre o estinguere l'ammontare in essere di talune operazioni di rifinanziamento a più lungo termine prima della scadenza (c.d. rimborso anticipato). Tale facoltà è comunicata dall'Eurosistema in sede di annuncio della relativa asta o mediante il mezzo ritenuto più appropriato assieme alla data a partire dalla quale l'opzione può essere esercitata. Se non è specificato diversamente dall'Eurosistema, la data per il regolamento dei rimborsi anticipati coincide con il giorno di regolamento di un'operazione di rifinanziamento principale.

Per l'esercizio di tale facoltà la Controparte è tenuta a:

- comunicare alla Banca d'Italia l'importo che intende rimborsare anticipatamente e la data in cui intende farlo con almeno una settimana di preavviso rispetto alla data di regolamento del rimborso. Tale comunicazione diventa vincolante il settimo giorno precedente quello di regolamento del rimborso
- restituire alla Banca d'Italia - nella giornata di regolamento del rimborso - l'importo indicato nella comunicazione di cui al precedente alinea maggiorato degli interessi maturati.

Art. 10

(Rimedi in caso di inadempimento)

1. Qualora alla data di regolamento o nel corso della durata dell'operazione di finanziamento non siano disponibili sufficienti attività idonee in conformità degli articoli 6 e 9, commi 5 e 6 o non vengano consegnate dalla Controparte le somme di denaro dovute, la Banca applica una penale calcolata secondo le modalità indicate nella Guida per gli operatori.

2. Qualora, nel corso di dodici mesi, la Controparte incorra in tre violazioni dello stesso tipo fra quelle previste dal comma 1 e le violazioni siano state commesse, in tutti e tre i casi, nell'ambito di una procedura d'asta o di una procedura bilaterale, la Banca dispone, congiuntamente all'applicazione della penale, la sospensione della Controparte dall'accesso alle operazioni di mercato aperto dello stesso tipo per un periodo determinato in relazione alla seguente scala di gravità:

- qualora alla terza infrazione non sia stato consegnato fino al 40% delle attività o del denaro richiesti viene applicata una sospensione di un mese;
- qualora alla terza infrazione non sia stato consegnato fra il 40% e l'80% delle attività o del denaro richiesti viene applicata una sospensione di due mesi;
- qualora alla terza infrazione non sia stato consegnato fra l'80% e il 100% delle attività o del denaro richiesti viene applicata una sospensione di tre mesi.

3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle successive violazioni nel corso dei dodici mesi.

4. Si applicano gli altri rimedi a favore della Banca previsti dagli articoli 17 e 18 delle Condizioni generali di contratto.

5. Ai fini del regolamento della penale di cui al presente articolo, la Banca è autorizzata ad addebitare il conto PM della Controparte. Nel caso in cui la Controparte sia intermediata per il regolamento di obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro, il conto PM dell'intermediario sarà addebitato previa acquisizione dell'autorizzazione da parte di quest'ultimo.

6. Qualora, in seguito all'esercizio della facoltà di rimborso anticipato di cui al comma 7 del precedente art. 9, la Controparte alla data di regolamento non rimborsi – in tutto o in parte – l'ammontare dovuto, sarà applicata la penale di cui al precedente comma 1, fatta comunque salva l'applicabilità dei rimedi previsti dagli articoli 17 e 18 delle Condizioni generali di contratto.

Art. 11

(Regolamento del contante a mezzo di intermediari)

1. La Controparte può avvalersi, nelle operazioni di mercato aperto, di un intermediario per il regolamento delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro.

2. La Controparte che intenda avvalersi della facoltà di cui al comma 1 comunica una tantum alla Banca, secondo le modalità stabilite dalla stessa, l'identità dell'intermediario. L'invio di tale comunicazione comporta accettazione da parte della Controparte degli effetti previsti dai successivi commi 5 e 6.

3. Il rapporto di cui ai commi 1 e 2 con l'intermediario si intende perfezionato, e i conseguenti effetti ai fini del presente Contratto si producono quando, su richiesta della Controparte, l'intermediario consegna alla Banca la lettera contratto allegata debitamente firmata.

4. L'intermediario, per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1, deve essere titolare di un conto PM in TARGET2.

5. La Banca alla ricezione dei messaggi di conferma dell'accettazione di cui all'articolo 7 comma 2, con piena efficacia nei confronti della Controparte: accredita/addebita il conto PM dell'intermediario per il regolamento delle obbligazioni della Controparte aventi ad oggetto somme di denaro.

6. Nel caso in cui l'intermediario non svolga le attività necessarie per il regolamento o comunque il regolamento non abbia luogo per causa ad esso riferibile, la Controparte rimane comunque responsabile per le obbligazioni assunte e ad essa si applicano, in caso di inadempimento, le misure di cui all'articolo 10.

Art. 12

(Procedure d'asta veloce per le operazioni di swap in valuta)

1. Alle procedure d'asta veloce per la conclusione di contratti di swap in valuta si applicano gli articoli 3, comma 1, 4, commi 2 e 4, 5, commi 1, 2 e 4, 9, comma 6, 10 e 11.

2. Le controparti, nel rispetto dei termini stabiliti nell'annuncio d'asta, presentano le proprie offerte per via telefonica. Le offerte devono essere confermate immediatamente via fax o in altra forma stabilita dalla Banca.

3. Tenuto conto dei risultati dell'asta, la Banca e le Controparti risultate assegnatarie si danno conferma per via telefonica dei dettagli dell'operazione conclusa. Successivamente la Banca invia attestazione scritta della conferma.

Art. 13

(Procedure bilaterali)

1. Nelle procedure bilaterali la Banca svolge operazioni di mercato aperto senza procedere ad asta, contattando direttamente la Controparte. Per le operazioni di vendita o acquisto a titolo definitivo la Banca ha facoltà di effettuare le operazioni nei mercati regolamentati, anche tramite intermediari.

2. La negoziazione e le modalità di conclusione dei contratti sono disciplinate dalle regole applicabili in ragione delle modalità di contrattazione utilizzate. I contratti conclusi sono disciplinati dalle Condizioni generali di contratto, dalle regole del contratto quadro, da quanto specificamente pattuito dalle parti, dalle convenzioni di mercato ove applicabili.

Art. 14

(Certificati di debito della BCE)

L'emissione di certificati di debito della BCE è regolata dalle condizioni stabilite dalla BCE. Alle procedure d'asta ordinaria per l'emissione di certificati di debito della BCE si applicano inoltre gli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10 e 11 di questo Contratto.

Art. 15

(Recesso)

1. La Controparte può recedere dal contratto con un preavviso non inferiore a dieci giorni di calendario.



“Operazioni di Mercato Aperto dell’Eurosistema”

Specifiche per gli Operatori

INDICE

1. Introduzione
 - 1.1. Aspetti di carattere generale
 - 1.2. Operazioni temporanee di finanziamento (operazioni di rifinanziamento)
 - 1.3. Caratteristiche procedurali nelle operazioni di mercato aperto svolte attraverso procedura d'asta
2. Descrizione dei messaggi
 - 2.1. Asta telematica
 - 2.2. Spunta telematica
3. Presupposti per l'utilizzo dei messaggi
4. Controlli effettuati sui messaggi
5. Specifiche tecniche dei messaggi
 - 5.1. Messaggio 6E0: Annuncio operazione pubblica
 - 5.2. Messaggio 6E1: Partecipazione all'asta
 - 5.3. Messaggio 6E2: Conferma ricezione partecipazione
 - 5.4. Messaggio 6E3: Comunicazione risultati d'asta
 - 5.5. Messaggio 6E6: Comunicazione di annullamento asta
 - 5.6. Messaggio 6E7: Dati eseguito per la spunta
 - 5.7. Messaggio 6E8: Accettazione dati seguito
 - 5.8. Messaggio 6E9: Conferma ricezione accettazione dati eseguito
6. Crittografia e autenticazione
 - 6.1. Crittografia
 - 6.2. Autenticazione
 - 6.3. Esempi

1. INTRODUZIONE

1.1. ASPETTI DI CARATTERE GENERALE

La politica monetaria nell'area dell'euro viene condotta dall'Eurosistema in modo unitario, utilizzando strumenti e procedure uniformi (c.d. "assetto operativo").

Tale assetto operativo è ampiamente descritto nel documento "L'attuazione della Politica Monetaria nell'area dell'euro - Caratteristiche generali degli strumenti e delle procedure di politica monetaria dell'Eurosistema", di seguito Caratteristiche generali, disponibile sul sito web della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it), cui si rinvia per una descrizione dettagliata.

In generale, l'assetto operativo dell'Eurosistema si basa sull'utilizzo di:

- operazioni di mercato aperto;
- operazioni su iniziativa delle controparti;
- riserva obbligatoria.

Le operazioni di mercato aperto rivestono un ruolo primario; esse sono operazioni eseguite su iniziativa della BCE - che ne stabilisce le condizioni e le modalità e possono essere effettuate attraverso procedure d'asta o bilaterali.

In particolare, con la procedura d'asta, l'Eurosistema si rivolge indistintamente a un gruppo di operatori abilitati (controparti), tale gruppo è costituito in generale da tutti gli operatori abilitati (aste standard), mentre per le operazioni di fine tuning esso è limitato ad un sottoinsieme ristretto (aste veloci); nelle procedure bilaterali esso si rivolge invece a singole controparti.

In Italia tali operazioni sono effettuate avvalendosi di una procedura telematica. Ciò al fine di aumentarne l'efficienza e la rapidità di esecuzione. In relazione a ciò è obbligatoria l'adesione alla RNI e non è possibile partecipare alle aste telefonicamente se non in caso di malfunzionamento della Rete.

* * *

Il presente documento descrive la procedura che viene seguita in Italia nelle operazioni di mercato aperto che coinvolgono "attività idonee". In particolare esso descrive in dettaglio la procedura seguita per le operazioni di rifinanziamento condotte dall'Eurosistema (rifinanziamento principali, a più lungo termine e altre operazioni temporanee di immissione di liquidità. In Italia le operazioni di rifinanziamento sono effettuate mediante la stipula di contratti di finanziamento con garanzia su attività idonee. Tale procedura è utilizzata, con gli opportuni adattamenti, in tutte le operazioni di politica monetaria che prevedono la tecnica d'asta (emissioni di certificati di debito, raccolta di depositi a tempo¹) e, limitatamente ai soli messaggi di spunta, nelle operazioni a titolo definitivo svolte Over the Counter (OTC).

Gli aspetti di carattere generale sono illustrati dalle "Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria"; le aste telematiche svolte dalla Banca d'Italia sono disciplinate dal Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto, di cui il presente documento costituisce parte integrante

¹ In particolare, per le operazioni di raccolta di depositi a tempo determinato, verrà utilizzato un codice convenzionale per l'individuazione del deposito (in analogia a quanto avviene per i titoli) pari a IT7777777774.

1.2. OPERAZIONI TEMPORANEE DI FINANZIAMENTO (OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO)

Le principali caratteristiche che riguardano le operazioni temporanee di finanziamento (*liquidity providing*) sono così sintetizzabili:

- le aste possono essere sia a tasso fisso che a tasso variabile. In quest'ultimo caso saranno consentite offerte multiple, fino a un massimo di 10;
- a fronte delle operazioni di politica monetaria è necessario aver previamente costituito in garanzia a favore della Banca d'Italia attività idonee (di emittenti pubblici e privati) rispondenti ai criteri di idoneità descritti nelle “Caratteristiche generali”;
- l'importo dell'offerta presentata in asta deve essere riferito all'ammontare del finanziamento richiesto; l'ammontare delle attività idonee costituite in garanzia deve essere sufficiente a garantire i complessivi finanziamenti in essere a nome della controparte.² In particolare, al finanziamento assegnato può essere sommato un margine iniziale, la cui misura è determinata in base alla durata dell'operazione e che è calcolato in percentuale dell'importo assegnato;
- con cadenza giornaliera, per ogni controparte, la Banca verifica la congruità del valore complessivo delle garanzie (valore cauzionale del pool) presenti nel conto pool della controparte. Nel caso in cui il valore cauzionale del pool - determinato applicando alle attività idonee gli ultimi prezzi disponibili - scenda al di sotto dell'importo complessivo del totale dei finanziamenti in essere, comprensivi degli interessi maturati, la controparte è chiamata a reintegrare il valore delle garanzie.

1.3. CARATTERISTICHE PROCEDURALI NELLE OPERAZIONI DI MERCATO APERTO SVOLTE ATTRAVERSO PROCEDURA D'ASTA

Come già sottolineato, le operazioni di mercato aperto svolte attraverso procedura d'asta possono essere effettuate attraverso aste standard o aste veloci.

Le prime sono eseguite secondo un calendario diffuso con largo anticipo e con degli orari noti per tutte le operazioni di questo tipo³; esse si svolgono, di norma, nell'arco di 20 ore dall'ora di annuncio dell'asta da parte della BCE alla fase di annuncio dei risultati. Le aste veloci vengono invece effettuate in giorni ed in orari non noti a priori e si svolgeranno, di norma, nell'arco di un'ora.

Di norma, indicato con T il giorno di effettuazione dell'asta, le aste standard si svolgono secondo la seguente tempistica (le aste veloci si svolgono secondo le medesime fasi; i tempi di esecuzione delle aste veloci sono riportati tra parentesi):

² Nelle **operazioni di impiego basate sulla raccolta dei depositi a tempo** l'importo oggetto dell'offerta in asta è quello da regolare e cioè l'importo impiegato dalla controparte; alla scadenza sarà rimborsato il capitale più l'interesse maturato. Nel caso di emissione di certificati di debito, oggetto dell'offerta sarà il capitale nominale del titolo.

³ E' fatta eccezione per le operazioni strutturali.

- a) dalle 15,30 alle 15,35 di T-1 (da 0' a 5' di T⁴):
la BCE annuncia l'asta attraverso servizi pubblici via rete (REUTERS, ecc.); analogo annuncio sarà effettuato - tra le 15,30 e le 16,05 dello stesso giorno (da 0' a 10' di T) - da parte della BCN attraverso servizi pubblici (REUTERS, ecc.) e direttamente alle controparti (via RNI, messaggio 6E0, cfr. par. 2.1.);
- b) dalle 16,05 di T-1 alle 9,30 di T (da 10' a 25' di T):
preparazione e presentazione delle offerte in asta da parte delle controparti (messaggio 6E1 della controparte e relativo messaggio di conferma 6E2, cfr. par. 2.1.);
- c) dalle 9,30 alle 10,35 del giorno T (da 25' a 40' di T):
raggruppamento delle offerte per tasso da parte delle BCN e comunicazione delle stesse alla BCE;
- d) dalle 10,35 alle 11,15 di T (da 40' a 55' di T):
decisione sulle assegnazioni da parte della BCE seguito - tra le 11,15 alle 11,20 dello stesso giorno (da 55' a 60' di T) - dall'annuncio dei risultati attraverso servizi pubblici via rete (REUTERS, ecc.);
- e) a partire dalle 11,20 di T (da 60' a 70' di T):
comunicazione da parte delle BCN alle singole controparti dell'esito delle offerte presentate (messaggio 6E3, cfr. par. 2.2.);
- f) giorno T+1 (da 70' di T):
regolamento delle transazioni.

Vengono ora illustrate le singole attività, di interesse per gli operatori, previste nell'ambito delle operazioni di mercato aperto e vengono brevemente descritti i messaggi RNI utilizzati nelle diverse fasi.

ANNUNCIO DELL'OPERAZIONE DA PARTE DELLA BANCA D'ITALIA E RICEZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DELLE CONTROPARTI

Questa funzione prevede l'invio da parte della BI del messaggio 6E0, che contiene le informazioni sulle caratteristiche dell'asta, a tutte le controparti autorizzate a partecipare all'operazione. L'annuncio dell'operazione viene, inoltre, divulgato attraverso le maggiori agenzie di stampa.

Dal momento dell'apertura dell'asta e fino all'ora di cut-off comunicata nell'annuncio dell'asta stessa, le controparti possono inviare alla Banca le proprie richieste di partecipazione con il messaggio 6E1.

Le controparti possono variare la partecipazione comunicata inviando un nuovo messaggio di partecipazione, sempre entro l'ora di cut-off: i dati dell'ultimo messaggio

⁴ In questo caso si indicano, per ogni passo operativo i minuti di tempo dall'annuncio dell'asta; per es. "da 5 a 10" si deve intendere "dal quinto al decimo minuto dalla comunicazione dell'asta da parte della BCE".

arrivato sostituiscono quelli precedenti. Più precisamente, per effettuare la variazione la procedura confronta la coppia data/ora di riferimento (inserito a cura della controparte) del nuovo messaggio 6E1 con quella del messaggio 6E1 già pervenuto: se la coppia data/ora dell'ultimo messaggio è maggiore della precedente allora il nuovo messaggio è accettato e i relativi dati sostituiscono quelli del messaggio giunto in precedenza. In caso contrario il nuovo messaggio è trattato come errato.

Ai soli messaggi di partecipazione corretti la Banca d'Italia invia un messaggio 6E2; le controparti devono verificare tempestivamente la ricezione di tale messaggio al fine di accertare che la loro partecipazione sia pervenuta regolarmente. I messaggi di partecipazione errati vengono invece rispediti al mittente in categoria RE01, esplicitando anche il tipo di errore commesso; al riguardo, i messaggi giunti prima dell'annuncio dell'asta e oltre l'ora di cut-off sono rifiutati e rispediti in categoria RE01.

Va precisato che in caso di malfunzionamento del sistema la controparte può presentare alla Banca d'Italia (Servizio OBC – Divisione OPMC) - sempre entro l'orario di cut-off – un'offerta per via telefonica con successiva conferma via telex, o fax. In questo caso non saranno accettati eventuali messaggi di partecipazione via RNI pervenuti dopo la presentazione dell'offerta telefonica; saranno invece regolarmente trattati gli altri messaggi (come quelli relativi ai titoli e alla spunta dei contratti).

In caso di persistente difficoltà nell'utilizzo della rete si ricorrerà a procedure manuali anche per i messaggi di partecipazione-titolo e della spunta.

COMUNICAZIONE AI PARTECIPANTI DEI RISULTATI DELL'ASTA

Alla chiusura dell'operazione seguono varie attività, a carico delle BCN e della BCE, volte alla definizione dei risultati dell'operazione stessa ed alla determinazione delle partecipazioni assegnatarie.

I risultati sono comunicati dalla BI, con il messaggio 6E3, a tutte le controparti che hanno partecipato all'asta indipendentemente dal fatto che siano risultate assegnatarie o no; in quest'ultimo caso l'importo assegnato avrà valore zero. L'annuncio dei risultati viene, inoltre divulgato attraverso le maggiori agenzie di stampa.

L'eventuale annullamento dell'asta da parte della BCE sarà comunicato con il messaggio 6E6 a tutte le controparti alle quali era stato inviato l'annuncio della stessa.

COMUNICAZIONE ALLE CONTROPARTI DEL VALORE DA GARANTIRE PER LA SPUNTA E RICEZIONE DALLE CONTROPARTI DELL'ACCETTAZIONE

Sulla scorta degli esiti dell'operazione comunicati dalla BCE, dei dati delle partecipazioni assegnatarie, la Banca d'Italia comunica alle controparti l'importo che deve essere garantito.

Eventuali problemi in questa fase, derivanti dall'incompletezza dei dati, possono comportare la necessità di interventi che richiedono la cooperazione tra gli operatori e la Banca d'Italia per la loro soluzione. In particolare, qualora il valore cauzionale residuo del pool di garanzie intestato alla controparte risulti insufficiente a coprire l'importo complessivo dei finanziamenti in essere (comprensivi degli eventuali margini iniziali), la Banca d'Italia contatterà la controparte richiedendo l'integrazione del pool.

I dati del valore da garantire vengono trasmessi dalla Banca d'Italia alle controparti con il messaggio 6E7, che riporta tra l'altro anche il tasso di interesse dell'operazione a

termine. Qualora esso non sia noto al momento dell'asta, il 6E7 riporterà un valore puramente indicativo.

In particolare, per tutte le operazioni di durata superiore ai 30 giorni (ad eccezione delle aste di fine periodo di mantenimento), il tasso effettivo sarà noto solo al momento del regolamento del termine, e sarà pari alla media dei tassi di riferimento delle MRO in vigore tra la data dei pronti e la data del termine dell'asta in questione. Tali tassi sono disponibili alla pagina (http://www.bancaditalia.it/banca_centrale/polmon/infop/tasso_opeur) del sito web della banca d'Italia o, alternativamente, sul sito della BCE (<http://www.ecb.int/stats/monetary/rates/html/index.en.html>).

La Banca d'Italia, nel 6E7 inviato entro il giorno del regolamento dei pronti, riporterà le specifiche dell'operazione sulla base del tasso di riferimento al momento dell'annuncio. Quando il tasso effettivo dell'operazione sarà noto, la Banca d'Italia calcolerà la quota integrativa di interessi utilizzando la media - arrotondata alla tredicesima cifra decimale - dei tassi di interesse di cui sopra e invierà un nuovo messaggio 6E7 che riporterà un tasso effettivo indicativo in quanto troncato alla quinta cifra decimale. Le controparti avranno cura di calcolare il tasso effettivo dell'operazione sulla base delle regole su esposte e di confermare i dati ricevuti con il 6E7 trasmettendo un 6E8 di conferma.

Il messaggio 6E7 e il relativo messaggio di comunicazione dell'accettazione dell'eseguito 6E8 e di conferma ricezione accettazione 6E9, illustrati nel seguito, permettono di realizzare la funzione di spunta telematica che sarà utilizzata anche per contratti originati da operazioni bilaterali svolte OTC.

In caso di non accettazione dei conteggi deve in ogni caso essere contattata la Banca d'Italia (Servizio OBC- Ufficio Contabilità e Controllo) per esporre le anomalie rilevate.

E' trasmesso alla controparte il messaggio 6E9 di conferma di ricezione del messaggio 6E8 di comunicazione dell'accettazione dell'eseguito.

Nel caso in cui la controparte si avvalga di un intermediario per il regolamento del contante delle operazioni di mercato aperto, il messaggio 6E7 viene inviato, con gli opportuni adattamenti, anche all'intermediario. Con l'invio del 6E8 da parte di quest'ultimo, l'intermediario autorizza la Banca d'Italia a movimentare i propri conti.

REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI DI MERCATO APERTO

Le controparti che partecipano a operazioni di finanziamento con la Banca d'Italia devono aver preventivamente costituito, direttamente o indirettamente sufficienti garanzie nel conto pool presso la Banca d'Italia ad esse intestato. Per le caratteristiche e il funzionamento del pool di garanzie si veda il documento "Conti di deposito titoli-Guida per gli operatori (Guida CAT) disponibile sul sito web della Banca d'Italia.

Nelle operazioni di mercato aperto di finanziamento l'erogazione del contante sul conto PM della controparte o del suo intermediario viene effettuata dopo aver verificato la capienza del pool di garanzie costituite a nome della controparte. Qualora il valore cauzionale delle garanzie disponibili nel pool non vincolate (pool residuo) non sia sufficiente a garantire l'operazione, la controparte viene contattata per la necessaria integrazione delle garanzie.

In alcuni casi particolari, il regolamento sarà effettuato dalla Sede di Milano.

2. DESCRIZIONE DEI MESSAGGI

Il capitolo si articola in tre sezioni, ciascuna relativa ad una determinata attività: asta telematica, spunta telematica, revisione periodica delle garanzie.

2.1. ASTA TELEMATICA

TIPO MSG	DESCRIZIONE	MITTENTE	NOTE
6E0	Annuncio asta	BI	
6E1	Partecipazione all'asta	OPER	Deve essere ricevuto entro l'orario indicato nel messaggio 6E0.
6E2	Conferma ricezione della partecipazione	BI	Viene inviato a fronte della ricezione di ciascun messaggio 6E1 privo di rilievi.
6E3	Comunicazione risultati d'asta	BI	Viene inviato a tutti i partecipanti all'asta.
6E6	Comunicazione di annullamento asta	BI	Viene inviato per segnalare l'avvenuto annullamento dell'operazione di mercato aperto.

La Banca d'Italia comunica agli operatori che possono partecipare all'asta le caratteristiche dell'operazione per mezzo del **messaggio 6E0**; le stesse informazioni, nel caso di asta non riservata, possono essere anche diffuse dalla BCE per mezzo dei normali canali di comunicazione (Reuters, ecc.).

Per partecipare all'asta l'operatore invia un **messaggio 6E1**, crittografato e strutturato per contenere un massimo di 10 partecipazioni (parametro e relativo importo).

Tali messaggi devono pervenire al Centro Applicativo Banca d'Italia (C.A.B.I.) entro l'orario comunicato in precedenza nel messaggio 6E0 (IDC 6G5), altrimenti sono restituiti al mittente in categoria applicativa RE01. Gli operatori possono inviare più di un messaggio 6E1 per ciascuna asta, sostituendo così le partecipazioni eventualmente formulate in precedenza.

Per ciascun messaggio 6E1 ricevuto e privo di errori sia formali che sostanziali, il C.A.B.I. provvede ad inviare al mittente un **messaggio 6E2** di conferma dell'avvenuta ricezione. Viceversa, il messaggio 6E1 con rilievi viene restituito al mittente in categoria applicativa RE01.

Effettuata l'assegnazione, la Banca d'Italia invia a ciascun operatore partecipante il **messaggio 6E3** contenente le risultanze dell'asta. Gli operatori assegnatari troveranno indicato nel messaggio l'importo assegnato per ciascuno dei parametri richiesti. Le controparti non assegnatarie troveranno invece indicato come importo assegnato il valore zero.

Esiste la possibilità di annullamento dell'operazione pubblica da parte della BCE. Le controparti sono avvertite in merito dalla Banca d'Italia per mezzo del **messaggio 6E6**.

2.2 SPUNTA TELEMATICA

TIPO MSG	DESCRIZIONE	MITTENTE	NOTE
6E7	Dati eseguito per la spunta	BI	Segnala alle controparti i conteggi effettuati dalla BI per i contratti stipulati.
6E8	Accettazione dati eseguito	OPER	Inviato dalle controparti a seguito della ricezione di un messaggio 6E7, per segnalare se il conteggio è accettato o ritenuto errato.
6E9	Conferma ricezione dell'accettazione dati eseguito	BI	Inviato dalla BI per notificare la ricezione del messaggio 6E8.

Lo scambio dei messaggi per la spunta è effettuato tra la Banca d'Italia e le controparti risultate assegnatarie nelle operazioni di mercato aperto.

Il **messaggio 6E7** contiene l'evidenza dei conteggi effettuati per i contratti generati relativi sia a partecipazioni ad operazioni di mercato aperto sia ad operazioni bilaterali; se l'operatore accetta quanto comunicato invia alla Banca d'Italia il relativo **messaggio 6E8** di accettazione.

Per ciascun messaggio 6E8 ricevuto e privo di errori, il C.A.B.I. provvede a restituire al mittente il **messaggio 6E9** di avvenuta ricezione.

La spunta telematica è utilizzata anche per i contratti che non sono stati originati da partecipazioni ad operazioni in asta.

3. PRESUPPOSTI PER L'UTILIZZO DEI MESSAGGI

L'utilizzo dei messaggi presuppone l'adesione alla Rete Nazionale Interbancaria e la specifica richiesta alla Banca d'Italia. I messaggi, articolati secondo i tracciati che seguono, verranno scambiati con il C.A.B.I. attraverso il Servizio di "Message-Switching".

L'Applicazione Bancaria per lo scambio dei messaggi è :

01000BI00600 - in ambiente di Produzione;

01000BI006xx - in ambiente di Collaudo, ove xx identifica l'ambiente elaborativo che sarà specificato dalla Banca d'Italia in appositi documenti.

Le Categorie Applicative sono:

BI00 - per i messaggi privi di anomalie;

RE01 - per i messaggi contenenti segnalazioni d'errore.

Allo scopo di assicurare l'integrità e la riservatezza necessarie, alcuni messaggi si avvalgono delle funzioni di crittografia e/o autenticazione applicativa dei dati. Tali funzioni si basano sull'utilizzo delle chiavi bilaterali aziendali già in uso per le applicazioni del C.A.B.I..

E' pertanto necessario che, prima dello scambio di messaggi con l'Applicazione Bancaria "Operazioni di mercato aperto - Asta Telematica" le aziende che non interloquiscono con la Banca d'Italia per altre applicazioni, chiedano lo scambio delle chiavi bilaterali sia di autenticazione sia di crittografia. Le aziende che sono già in possesso delle chiavi devono comunque confermare i nominativi dei responsabili della loro gestione ovvero comunicare i nuovi nominativi qualora debbano essere variati.

4. CONTROLLI EFFETTUATI SUI MESSAGGI

I campi di tipo non numerico (b, x, a) devono essere impostati con allineamento dei caratteri significativi a sinistra e, se a lunghezza fissa, con riempimento di spazi a destra.

I campi di tipo numerico (n) devono essere impostati con allineamento dei caratteri significativi a destra e, se a lunghezza fissa, con riempimento di zeri a sinistra.

Sui messaggi in ricezione viene effettuato un controllo sia formale che sostanziale.

In presenza di errori, la Banca d'Italia provvede a restituire al mittente il messaggio ricevuto (nell'identica struttura e relativi contenuti) con categoria applicativa RE01, aggiungendo alla fine del medesimo messaggio l'IDC 098, secondo il seguente standard di segnalazione degli errori adottato in Rete Interbancaria:

1° spezzone - 098:*** MESSAGGIO ERRATO ***

2° spezzone - 098:XXX - NNN/XXX - NNN/... (max 5 volte)

dove:

XXX = codice IDC errato

NNN = codice sintetico errore.

In presenza di messaggi contenenti più di cinque errori, il quinto campo del secondo spezzone viene valorizzato con i codici fissi "999 - 999".

5. SPECIFICHE TECNICHE DEI MESSAGGI

5.1. MESSAGGIO 6E0: ANNUNCIO OPERAZIONE PUBBLICA

A) TRACCIATO

TIPO MESSAGGIO: 6E0

APPLICAZIONE BANCARIA MITTENTE:

01000BI006YY (1)

APPLICAZIONE BANCARIA DESTINATARIA:

XXXXXBI006YY (1)

O / F 2)	A / C 3)	IDC	DESCRIZIONE	FORMATO
O		01	Tipo messaggio	"3"b
O		040	Mittente (abi/cab/uff)	"5"n(/"5"n/"2"b)
O		050	Destinatario (abi/cab/uff)	"5"n(/"5"n/"2"b)
O		020	CRO	"11"n
O		D31	Data di riferimento (ggmmaaaa)	"8"n
O		601	Ora di riferimento (hhmmss)	"6"n
O		6G0	Identificativo operazione	
			Anno	"4"n
			Codice	/"4"n
O		6G1	Tipo operazione	
			Nome operazione	"2"a
			Tipo transazione	/"2"a
			Tipo operazione	/"2"a
			Tipo quotazione	(/"1"a)
			Operazione pubblica	/"1"a
			Tipo asta	/"2"a
			Metodo di assegnazione	/"2"a

O / F 2)	A / C 3)	IDC	DESCRIZIONE	FORMATO
O O F O		6G2 6G3 6G4 6G5	Caratteristiche operazione Data di effettuazione (ggmmaaaa) Numero massimo partecip. per ctp Importo offerto Importo min. di partecipazione Taglio incrementale di partecip. Importo max. di partecipazione Importo minimo assegnabile Valore parametro Data partenza (ggmmaaaa) Data scadenza (ggmmaaaa) CUT OFF presentazione offerte	"8"n /"2"n (/15n) (/15n) (/15n) (/15n) (/15n) (/"8"n) "8"n "8"n "6"n

(1) - XXXXX = Codice A.B.I. YY = identificativo di ambiente (00 per la produzione).

(2) - può assumere i valori:

O se il campo è obbligatorio

F se il campo è facoltativo

(3) - contiene indicazioni sulle funzioni di sicurezza cui eventualmente è sottoposto il campo; può assumere valori:

A se il campo concorre al calcolo della cifra di controllo

C se il campo è crittografato

AC se il campo concorre al calcolo della cifra di controllo ed è crittografato

B) GUIDA PER LA COMPOSIZIONE DEL MESSAGGIO 6E0

IDC 01 - TIPO MESSAGGIO

Assume il valore 6E0.

IDC 040 - MITTENTE

Identificativo della Banca d'Italia (01000).

IDC 050 - DESTINATARIO

Identificativo dell'operatore destinatario.

IDC 020 - CRO

Codice di riferimento del messaggio, assegnato dal mittente.

IDC D31 - DATA DI RIFERIMENTO

Data di invio del messaggio nel formato ggmmaaaa.

IDC 601 - ORA DI RIFERIMENTO

Ora di invio del messaggio nel formato hhmmss.

IDC 6G0 - IDENTIFICATIVO OPERAZIONE

E' l'identificativo dell'operazione di mercato aperto assegnato dalla BCE e da citare in tutti i messaggi relativi all'operazione stessa.

E' composto dai seguenti sottocampi:

- "anno"
anno dell'operazione;
- "codice operazione"
codice progressivo univoco nell'ambito dell'anno.

IDC 6G1 - TIPO OPERAZIONE

Descrive le caratteristiche dell'operazione ed è composto dai seguenti campi:

- “nome operazione”
può assumere i valori:
 - MR *Main refinancing operation* (operazioni principali di rifinanziamento)
 - LT *Longer-term refinancing operation* (operazioni di rifinanziamento a lungo termine)
 - OT *Other operation* (altre operazioni)
- “tipo transazione”
può assumere i valori:
 - RT *Reverse Transaction* (operazioni temporanee)
 - FD *Fixed Term Deposits* (raccolta di depositi a termine)
 - DC *Debt Certificates* (emissione di Certificati di debito)
- “tipo operazione”
può assumere i valori:
 - LA *Liquidity absorbing* (operazioni di impiego)
 - LP *Liquidity providing* (operazioni di finanziamento)
- “tipo quotazione”
può assumere i valori:
 - P *Price* (prezzo)
 - R *Rate* (tasso)
- “operazione pubblica”
può assumere i valori:
 - Y Operazione pubblica
 - N Operazione non pubblica
- “tipo asta”
può assumere i valori:
 - FR *Fixed rate tender* (asta a riparto)
 - VR *Variable rate tender* (asta a tasso/prezzo variabile)
- “metodo di assegnazione”, significativo solo in caso di aste di tipo VR
può assumere i valori:
 - SR *Single rate* (asta marginale)
 - MR *Multiple rate* (asta competitiva)

IDC 6G2 - CARATTERISTICHE OPERAZIONE.

Descrive le caratteristiche dell'operazione di mercato aperto oggetto dell'annuncio.

E' composto dai seguenti campi:

- “data di effettuazione”
è la data di svolgimento dell'operazione nel formato ggmmaaaa.
- “numero massimo partecip. per ctp”
è il numero massimo di partecipazioni (valori diversi del parametro con i relativi importi) esprimibili da un operatore per l'asta.
- “importo offerto”
è l'importo offerto nell'operazione espresso in centesimi di EURO.
- “importo minimo di partecipazione”
è l'importo minimo, espresso in centesimi di EURO, con il quale ciascun operatore può partecipare all'asta per singolo tasso di partecipazione.
- “taglio incrementale di partecipazione”
è l'importo, espresso in centesimi di EURO, di cui devono essere multipli gli incrementi della partecipazione rispetto all'importo minimo.
- “importo massimo di partecipazione”
è l'importo massimo, espresso in centesimi di EURO, con il quale ciascun operatore può complessivamente partecipare all'asta.
- “importo minimo assegnabile”
è l'importo minimo, espresso in centesimi di EURO, che la BCE può assegnare a ciascuna partecipazione assegnataria.
- “valore parametro”
è il valore limite o fisso a seconda del tipo asta; le prime tre cifre rappresentano la parte intera, mentre le ultime cinque rappresentano la parte decimale.

IDC 6G3 - DATA PARTENZA

Riporta la data in cui deve essere effettuato il regolamento dell'operazione a pronti o, nel caso di operazioni di categoria definitiva, l'unica operazione del contratto. Il campo ha il formato ggmmaaaa.

IDC 6G4 - DATA SCADENZA

Per i contratti temporanei riporta la data in cui deve essere effettuato il regolamento dell'operazione a termine. Nel caso di emissione di certificati di debito indica la data di scadenza del certificato. Il campo ha il formato ggmmaaaa.

IDC 6G5 - CUT-OFF PRESENTAZIONE OFFERTE

Riporta l'orario utile (cut-off) entro e non oltre il quale devono pervenire al C.A.B.I. i messaggi di partecipazione delle controparti, nel formato hhhmss. L'orario è relativo al giorno di effettuazione dell'asta (IDC 6G2, campo "data di effettuazione"). I messaggi pervenuti oltre tale orario sono restituiti al mittente con segnalazione di errore.

5.2. MESSAGGIO 6E1: PARTECIPAZIONE ALL'ASTA

A) TRACCIATO

TIPO MESSAGGIO: 6E1

APPLICAZIONE BANCARIA MITTENTE:

XXXXXXBI006YY(1)

APPLICAZIONE BANCARIA DESTINATARIA:

01000BI006YY(1)

O / F (2)	A / C (3)	IDC	DESCRIZIONE	FORMATO
O		01	Tipo messaggio	"3"b
O		040	Mittente (abi/cab/uff)	"5"n(/"5"n/"2"b)
O		050	Destinatario (abi/cab/uff)	"5"n(/"5"n/"2"b)
O		020	CRO	"11"n
O		D31	Data di riferimento (ggmmaaaa)	"8"n
O		601	Ora di riferimento (hhmmss)	"6"n
F		010	Cifra di controllo	"5"n
F		012	MAC	"10"x
O		6G0	Identificativo operazione	
			Anno	"4"n
			Codice operazione	/"4"n
O	AC	6G6	Partecipazioni	10 occorrenze
			Valore parametro	"8"n
			Importo	/"15"n
O		6GG	Nominativo di riferimento	"15"x
O		6GI	Sede centrale (Head office)	"15"x

(1) - XXXXX = Codice A.B.I. YY = identificativo di ambiente (00 per la produzione).

(2) - può assumere i valori:

O se il campo è obbligatorio

F se il campo è facoltativo

(3) - contiene indicazioni sulle funzioni di sicurezza cui eventualmente è sottoposto il campo; può assumere valori:

A se il campo concorre al calcolo della cifra di controllo

C se il campo è crittografato

AC se il campo concorre al calcolo della cifra di controllo ed è crittografato

B) GUIDA PER LA COMPOSIZIONE DEL MESSAGGIO 6E1

IDC 01 - TIPO MESSAGGIO

Assume il valore 6E1.

IDC 040 - MITTENTE

Identificativo del mittente.

IDC 050 - DESTINATARIO

Identificativo della Banca d'Italia.

IDC 020 - CRO

Codice di riferimento del messaggio assegnato dal mittente.

IDC D31 - DATA DI RIFERIMENTO

Data di invio del messaggio nel formato ggmmaaaa.

IDC 601 - ORA DI RIFERIMENTO

Ora di invio del messaggio nel formato hhmmss.

IDC 010 - CIFRA DI CONTROLLO

Codice di controllo calcolato sulla base di un algoritmo e di una chiave bilaterale scambiata tra MITTENTE e DESTINATARIO; deve essere presente se manca l'IDC 012, deve essere assente se presente l'IDC 012.

IDC 012 - MAC

Codice di controllo calcolato dall'applicazione SMTS. I primi otto caratteri contengono l'autenticatore zonato, gli altri due caratteri la versione delle chiavi di autenticazione e di cifratura. Deve essere presente se manca l'IDC 010, deve essere assente se presente l'IDC 010.

IDC 6G0 - IDENTIFICATIVO OPERAZIONE

E' l'identificativo dell'operazione di mercato aperto comunicato con il messaggio 6E0 - IDC 6G0.

IDC 6G6 - PARTECIPAZIONI

Questo IDC è definito obbligatorio e deve essere valorizzato in tutte le occorrenze in quanto soggetto a crittografia.

Dal punto di vista dei contenuti è tuttavia significativo solo nelle occorrenze che contengono i dati di partecipazione all'asta.

Per la descrizione delle modalità con le quali l'IDC deve essere sottoposto al processo di crittografia e di autenticazione si rimanda al capitolo "A.6. CRITTOGRAFIA E AUTENTICAZIONE".

L'IDC si articola nei sottocampi:

- "valore parametro"

indica il valore offerto dall'operatore per partecipare all'asta; le prime tre cifre rappresentano la parte intera, mentre le ultime cinque rappresentano la parte decimale. Nel caso in cui esprima un tasso, l'operatore dovrà valorizzare con cifre significative solo i primi due campi decimali.

Nel caso di operazioni con tecnica "a riparto" deve essere impostato con il tasso contenuto nell'annuncio o valorizzato con caratteri "zero".

- "importo"

è l'importo, espresso in centesimi di EURO, richiesto dall'operatore per il parametro associato. Deve essere pari all'"importo minimo" o all'"importo minimo" più un multiplo del "taglio incrementale". Il totale degli importi per ciascun tasso deve essere inferiore all'"importo massimo di partecipazione" eventualmente comunicato nel relativo sottocampo dell'IDC 6G2 del messaggio 6E0 di annuncio operazione pubblica.

IDC 6GG - NOMINATIVO DI RIFERIMENTO

Contiene il nominativo di riferimento dell'operatore con cui il personale della Banca d'Italia deve mettersi in contatto in caso di necessità.

IDC 6GI - SEDE CENTRALE (HEAD OFFICE)

Contiene l'identificativo della capogruppo, se l'operatore fa parte di un gruppo bancario, o della casa madre, se l'operatore è una filiale di banca estera. Il campo dovrà essere valorizzato con caratteri alfabetici e numerici. La prima posizione dovrà contenere un carattere valido.

VARIAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Il contenuto degli **IDC D31** e **601** è utilizzato per consentire la variazione delle partecipazioni. La data/ora di riferimento del messaggio pervenuto viene confrontata con la data/ora delle partecipazioni dell'operatore eventualmente già memorizzate: se la data/ora del messaggio appena ricevuto è maggiore del dato memorizzato, le partecipazioni comunicate con il nuovo messaggio sostituiscono quelle in base dati; in caso contrario il messaggio è rispedito in categoria RE01 con il codice di errore 533.

Esempio:

per una certa asta un operatore ha trasmesso un messaggio 6E1 così valorizzato:

- IDC D31: "31031999"
- IDC 601: "113100"
- IDC 6G6: tre tassi e relativi importi:

tasso 1	7,25	importo	100.000 euro
tasso 2	7,15	importo	250.000 euro
tasso 3	6,75	importo	1.125.000 euro

I tre tassi e gli importi sono memorizzati in base dati con la relativa data/ora di riferimento (31031999, 113100).

Successivamente, dallo stesso operatore perviene al C.A.B.I. un nuovo messaggio 6E1 per la medesima asta, con il seguente contenuto:

- IDC D31: "31031999"
- IDC 601: "115025"
- IDC 6G6: due tassi e relativi importi:

tasso 1	7,25	importo	100.000 euro
tasso 2	7,00	importo	350.000 euro

Poiché la data/ora di riferimento del nuovo messaggio è maggiore della data/ora di riferimento delle partecipazioni già in base dati (31031999, 113100), si interpreta il nuovo messaggio come un messaggio di variazione delle partecipazioni già pervenute: le partecipazioni dell'operatore già presenti in base dati sono cancellate e al loro posto sono memorizzati i nuovi tassi e importi, con la relativa nuova data/ora di riferimento.

Se il nuovo messaggio 6E1 pervenuto al C.A.B.I. dall'operatore avesse avuto il seguente contenuto:

- IDC D31: "31031999"
- IDC 601: "112702"
- IDC 6G6: due tassi e relativi importi:

tasso 1	7,25	importo	100.000 euro
tasso 2	7,00	importo	350.000 euro

ed essendo la data/ora di riferimento del nuovo messaggio non maggiore della data/ora di riferimento delle partecipazioni già in base dati (31031999, 113100), il nuovo messaggio sarebbe stato ritenuto errato (codice errore 533) e sarebbe stato rispedito al mittente in categoria RE01.

ANNULLAMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

L'operatore che intenda annullare le partecipazioni comunicate precedentemente invierà un messaggio 6E1 di variazione (cfr. paragrafo precedente) con i sottocampi "valore parametro" e "importo" dell'IDC 6G6 impostati a zero.

C) RILIEVI SEGNALATI SUL MESSAGGIO 6E1 A FRONTE DEI CONTROLLI

- 500 - Mittente non abilitato
- 501 - Messaggio non autenticato correttamente
- 502 - Data di riferimento del messaggio errata
- 503 - Ora di riferimento errata
- 504 - Identificativo operazione di mercato aperto errato
- 505 - Importo errato o incongruente con quello/i indicato/i nel messaggio 6E0
- 506 - Parametro errato o non multiplo del frazionamento minimo ammesso del parametro
- 508 - Numero partecipazioni superiore al massimo ammesso
- 509 - Applicazione non disponibile
- 512 - Messaggio giunto dopo il cut-off
- 528 - Messaggio giunto dopo un intervento manuale
- 529 - Messaggio non decrittografato correttamente
- 533 - Data/ora di riferimento del messaggio inferiore a quella del messaggio precedentemente pervenuto

5.3. MESSAGGIO 6E2: CONFERMA RICEZIONE PARTECIPAZIONE

A) TRACCIATO

TIPO MESSAGGIO: 6E2

APPLICAZIONE BANCARIA MITTENTE:

01000BI006YY(1)

APPLICAZIONE BANCARIA DESTINATARIA:

XXXXXBI006YY(1)

O / F (2)	A / C (3)	IDC	DESCRIZIONE	FORMATO
O		01	Tipo messaggio	"3"b
O		040	Mittente (abi/cab/uff)	"5"n("/"5"n/"2"b)
O		050	Destinatario (abi/cab/uff)	"5"n("/"5"n/"2"b)
O		020	CRO	"11"n
O		022	CRO originario	16x
O		D31	Data di riferimento (ggmmaaaa)	"8"n
O		601	Ora di riferimento (hhmmss)	"6"n
O		6G0	Identificativo operazione	
			Anno	"4"n
			Codice operazione	/"4"n

(1) - XXXXX = Codice A.B.I. YY = identificativo di ambiente (00 per la produzione).

(2) - può assumere i valori:

O se il campo è obbligatorio

F se il campo è facoltativo

(3) - contiene indicazioni sulle funzioni di sicurezza cui eventualmente è sottoposto il campo; può assumere valori:

A se il campo concorre al calcolo della cifra di controllo

C se il campo è crittografato

AC se il campo concorre al calcolo della cifra di controllo ed è crittografato

B) GUIDA PER LA COMPOSIZIONE DEL MESSAGGIO 6E2

IDC 01 - TIPO MESSAGGIO

Assume il valore 6E2.

IDC 040 - MITTENTE

Identificativo della Banca d'Italia.

IDC 050 - DESTINATARIO

Identificativo del destinatario.

IDC 020 - CRO

Codice di riferimento del messaggio assegnato dal mittente.

IDC 022 - CRO ORIGINARIO

Riporta il contenuto dell'IDC 020 del messaggio 6E1 cui si riferisce: vengono valorizzati i primi 11 caratteri di sinistra, secondo gli standard SIA.

IDC D31 - DATA DI RIFERIMENTO

Data di invio del messaggio nel formato ggmmaaaa.

IDC 601 - ORA DI RIFERIMENTO

Ora di invio del messaggio nel formato hhmmss.

IDC 6G0 - IDENTIFICATIVO OPERAZIONE

E' l'identificativo dell'operazione di mercato aperto comunicato con il messaggio 6E0 - IDC 6G0.

5.4. MESSAGGIO 6E3: COMUNICAZIONE RISULTATI D'ASTA

A) TRACCIATO

TIPO MESSAGGIO: 6E3

APPLICAZIONE BANCARIA MITTENTE:

01000BI006YY (1)

APPLICAZIONE BANCARIA DESTINATARIA:

XXXXXBI006YY (1)

O / F (2)	A / C (3)	IDC	DESCRIZIONE	FORMATO
O		01	Tipo messaggio	"3"b
O		040	Mittente (abi/cab/uff)	"5"n("/"5"n/"2"b)
O		050	Destinatario (abi/cab/uff)	"5"n("/"5"n/"2"b)
O		020	CRO	"11"n
O		D31	Data di riferimento (ggmmaaaa)	"8"n
O		601	Ora di riferimento (hhmmss)	"6"n
F		010	Cifra di controllo	"5"n
F		012	MAC	"10"x
O		6G0	Identificativo operazione	
			Anno	"4"n
			Codice operazione	/"4"n
O		022	CRO originario	16x
O	AC	6G9	Risultati d'asta	10 occorrenze
			Valore parametro	"8"n
			Importo assegnato	/"15"n

(1) - XXXXX = Codice A.B.I. YY = identificativo di ambiente (00 per la produzione).

(2) - può assumere i valori:

O se il campo è obbligatorio

F se il campo è facoltativo

(3) - contiene indicazioni sulle funzioni di sicurezza cui eventualmente è sottoposto il campo; può assumere valori:

A se il campo concorre al calcolo della cifra di controllo

C se il campo è crittografato

AC se il campo concorre al calcolo della cifra di controllo ed è crittografato

B) GUIDA PER LA COMPOSIZIONE DEL MESSAGGIO 6E3.

IDC 01 - TIPO MESSAGGIO

Assume il valore 6E3.

IDC 040 - MITTENTE

Identificativo della Banca d'Italia.

IDC 050 - DESTINATARIO

Identificativo del destinatario.

IDC 020 - CRO

Codice di riferimento del messaggio assegnato dal mittente.

IDC D31 - DATA DI RIFERIMENTO

Data di invio del messaggio nel formato ggmmaaaa.

IDC 601 - ORA DI RIFERIMENTO

Ora di invio del messaggio nel formato hhmmss.

IDC 010 - CIFRA DI CONTROLLO

Codice di controllo calcolato sulla base di un algoritmo e di una chiave bilaterale scambiata tra mittente e destinatario; deve essere presente se manca l'IDC 012, deve essere assente se presente l'IDC 012.

IDC 012 - MAC

Codice di controllo calcolato dall'applicazione SMTS. I primi otto caratteri contengono l'autenticatore zonato, gli altri due caratteri la versione delle chiavi di autenticazione e di cifratura. Deve essere presente se manca l'IDC 010, deve essere assente se presente l'IDC 010.

IDC 6G0 - IDENTIFICATIVO OPERAZIONE

E' l'identificativo dell'operazione di mercato aperto comunicato con il messaggio 6E0 - IDC 6G0.

IDC 022 - CRO ORIGINARIO

Riporta il contenuto dell'IDC 020 dell'ultimo messaggio 6E1 accettato: vengono valorizzati i primi 11 caratteri di sinistra, secondo gli standard SIA.

Se la partecipazione all'asta non è pervenuta via RNI è valorizzato con 11 caratteri "zero".

IDC 6G9 - RISULTATI D'ASTA

Contiene l'importo assegnato per ciascuno dei parametri richiesti. In caso di mancata assegnazione l'importo è valorizzato con zero. Si compone dei seguenti sottocampi:

- "valore parametro"
è il valore richiesto nel messaggio 6E1; le prime tre cifre rappresentano la parte intera, mentre le ultime cinque rappresentano la parte decimale.
- "importo assegnato"
importo assegnato espresso in centesimi di EURO; in caso di mancata assegnazione è valorizzato con zero.

In caso di aste marginali il "valore parametro" è impostato con il valore del parametro marginale determinato per l'asta (un solo valore indipendentemente dal numero dei parametri comunicati dall'operatore); il valore dell'"importo assegnato" è impostato con il valore dell'importo assegnato effettivamente all'operatore (un solo valore minore o uguale alla somma degli importi comunicati dall'operatore).

Per esempio, in caso di asta marginale di finanziamento per la quale sia stato trasmesso un messaggio di partecipazione con 3 tassi e relativi importi:

tasso 1	7,25	importo	100.000 euro
tasso 2	7,15	importo	250.000 euro
tasso 3	6,75	importo	1.125.000 euro

Se il tasso marginale dell'asta risulta essere 6,5, l'IDC sarà impostato con i seguenti valori:

tasso 1	6,5	importo	1.475.000 euro
---------	-----	---------	----------------

Per la descrizione delle modalità con le quali l'IDC deve essere sottoposto al processo di crittografia e di autenticazione si rimanda al capitolo "6 CRITTOGRAFIA E AUTENTICAZIONE".

5.5. MESSAGGIO 6E6: COMUNICAZIONE DI ANNULLAMENTO ASTA

A) TRACCIATO

TIPO MESSAGGIO: 6E6

APPLICAZIONE BANCARIA MITTENTE: 01000BI006YY(1)

APPLICAZIONE BANCARIA DESTINATARIA: XXXXXBI006YY(1)

O / F (2)	A / C (3)	IDC	DESCRIZIONE	FORMATO
O		01	Tipo messaggio	"3"b
O		040	Mittente (abi/cab/uff)	"5"n("/"5"n/"2"b)
O		050	Destinatario (abi/cab/uff)	"5"n("/"5"n/"2"b)
O		020	CRO	"11"n
O		D31	Data di riferimento (ggmmaaaa)	"8"n
O		601	Ora di riferimento (hhmmss)	"6"n
O		6G0	Identificativo operazione	
			Anno	"4"n
			Codice operazione	/"4"n

(1) - XXXXX = Codice A.B.I. YY = identificativo di ambiente (00 per la produzione).

(2) - può assumere i valori:

O se il campo è obbligatorio

F se il campo è facoltativo

(3) - contiene indicazioni sulle funzioni di sicurezza cui eventualmente è sottoposto il campo; può assumere valori:

A se il campo concorre al calcolo della cifra di controllo

C se il campo è crittografato

AC se il campo concorre al calcolo della cifra di controllo ed è crittografato

B) GUIDA PER LA COMPOSIZIONE DEL MESSAGGIO 6E6

Il messaggio viene inviato alle controparti partecipanti per segnalare l'avvenuto annullamento di una operazione di mercato aperto.

IDC 01 - TIPO MESSAGGIO

Assume il valore 6E6.

IDC 040 - MITTENTE

Identificativo della Banca d'Italia.

IDC 050 - DESTINATARIO

Identificativo del destinatario.

IDC 020 - CRO

Codice di riferimento del messaggio assegnato dal mittente.

IDC D31 - DATA DI RIFERIMENTO

Data di invio del messaggio nel formato ggmmaaaa.

IDC 601 - ORA DI RIFERIMENTO

Ora di invio del messaggio nel formato hhmmss.

IDC 6G0 - IDENTIFICATIVO OPERAZIONE

E' l'identificativo dell'operazione di mercato aperto comunicato con il messaggio 6E0 - IDC 6G0.

5.6. MESSAGGIO 6E7: DATI ESEGUITO PER LA SPUNTA

A) TRACCIATO

TIPO MESSAGGIO: 6E7

APPLICAZIONE BANCARIA MITTENTE: 01000BI006YY (1)

APPLICAZIONE BANCARIA DESTINATARIA: XXXXXBI006YY (1)

O / F (2)	A / C (3)	IDC	DESCRIZIONE	FORMATO
O		01	Tipo messaggio	"3"b
O		040	Mittente (abi/cab/uff)	"5"n("/"5"n/"2"b)
O		050	Destinatario (abi/cab/uff)	"5"n("/"5"n/"2"b)
O		020	CRO	"11"n
O		D31	Data di riferimento (ggmmaaaa)	"8"n
O		601	Ora di riferimento (hhmmss)	"6"n
F		012	MAC	"10"x
F		6G0	Identificativo operazione	
			Anno	"4"n
			Codice operazione	/"4"n
O	C	6GA	Dati operazione fiscale	
			Operazione fiscale	"7"n
			Operazione fiscale collegata	/"7"n
			Data regolamento (ggmmaaaa)	/"8"n
O	C	6GB	Informazioni per la spunta	6 occorrenze
			Riferimento per B.I.	"6"n
			Riferimento per B.I. originario	/"6"n
			Tasso operazione	/"8"n
			Codice titolo ISIN	/"12"b
			Capitale nominale	/"15"n
			Cambio	/"11"n
			Tipo prezzo di contrattazione	/"3"x
			Prezzo di contrattazione	/"12"n
			Tipo prezzo di conteggio	/"3"x
			Prezzo di conteggio	/"12"n
			Dietimi lordi	/"15"n

O / F (2)	A / C (3)	IDC	DESCRIZIONE	FORMATO
O		6GF	Controvalore Totale Imposta Tipo operazione Divisa Importo provvigioni Pagamento provvigioni Filiale regolamento Intermediario regolam.titoli Intermediario regolam. contanti Concatenamento Progressivo messaggio Indicatore messaggio	/"15"n /"15"n /"15"n /"1"b /"3"x /"15"n /"1"b /"3"x /"6"n /"6"n /"6"n "3"n /"1"a

(1) - XXXXX = Codice A.B.I. YY = identificativo di ambiente (00 per la produzione).

(2) - può assumere i valori:

O se il campo è obbligatorio

F se il campo è facoltativo

(3) - contiene indicazioni sulle funzioni di sicurezza cui eventualmente è sottoposto il campo; può assumere valori:

A se il campo concorre al calcolo della cifra di controllo

C se il campo è crittografato

AC se il campo concorre al calcolo della cifra di controllo ed è crittografato

B) GUIDA PER LA COMPOSIZIONE DEL MESSAGGIO 6E7.

Il messaggio viene inviato alle controparti per segnalare i dati dei conteggi relativi ai contratti stipulati.

Per ciascuna operazione fiscale viene inviato un singolo messaggio ovvero, se un solo messaggio non è sufficiente a contenere tutti i dati dell'operazione, un "treno" di messaggi tra loro concatenati.

IDC 01 - TIPO MESSAGGIO

Assume il valore 6E7.

IDC 040 - MITTENTE

Identificativo della Banca d'Italia.

IDC 050 - DESTINATARIO

Identificativo del destinatario.

IDC 020 - CRO

Codice di riferimento del messaggio assegnato dal mittente.

IDC D31 - DATA DI RIFERIMENTO

Data di invio del messaggio nel formato ggmmaaaa.

IDC 601 - ORA DI RIFERIMENTO

Ora di invio del messaggio nel formato hhmmss.

IDC 012 - MAC

Codice di controllo calcolato dall'applicazione SMTS. I primi otto caratteri contengono l'autenticatore zonato, gli altri due caratteri la versione delle chiavi di autenticazione e di cifratura. Deve essere presente se si utilizza come sistema di sicurezza SMTS.

IDC 6G0 - IDENTIFICATIVO OPERAZIONE

E' l'identificativo dell'operazione di mercato aperto, comunicato con il messaggio 6E0, dalla quale sono stati originati i contratti da spuntare.

IDC 6GA - DATI OPERAZIONE FISCALE

Contiene alcune informazioni sull'operazione fiscale in spunta.

E' composto dai seguenti sottocampi:

- “operazione fiscale”
numero progressivo assegnato all'operazione fiscale dalla Banca d'Italia.
- “operazione fiscale collegata”
identificativo dell'operazione fiscale collegata a quella di cui si inviano i dati; valorizzato solo per il rientro di operazioni pronti contro termine (negli altri casi è impostato a zero).
- “data regolamento”.
data di regolamento dell'operazione fiscale, che coincide con la data di regolamento di tutti i contratti che la costituiscono.

IDC 6GB - INFORMAZIONI PER LA SPUNTA

Si compone dei seguenti sottocampi:

- “riferimento per B.I.”
è il codice di Prima Nota attribuito dalla Banca d'Italia al movimento.
- “riferimento per B.I. originario”
è il codice di Prima Nota attribuito dalla Banca d'Italia al movimento originario di cui si è effettuata la variazione. È impostato solo nel caso di movimenti relativi ad operazioni a termine, anticipate nella chiusura a seguito della richiesta di sostituzione dei titoli. Se non significativo è impostato a zero.
- “tasso operazione”.
è il tasso della operazione temporanea o del deposito a scadenza relativamente ai quali è stato generato il contratto. Il formato del campo è 3 interi e 5 decimali. Se non significativo ha valore zero.
- “codice titolo ISIN”
è l'identificativo del titolo in formato ISIN. Per i contratti in pooling contiene un codice ISIN fittizio.
- “capitale nominale”.
è il capitale nominale espresso nella divisa di denominazione del titolo. Il formato del campo è 13 interi e 2 decimali anche per i titoli espressi in lire, per i quali i centesimi sono impostati a zero. Per i contratti in pooling contiene l'importo assegnato.
- “cambio”.
è il tasso di cambio della divisa di denominazione del titolo rispetto all'euro. Il formato del campo è 4 interi e 7 decimali. Per i contratti in pooling assume il valore 0001000000.

- “tipo prezzo di contrattazione”
 è il tipo di prezzo con il quale il titolo è stato contrattato. Può assumere i valori:
 PSE prezzo secco
 PTL prezzo tel-quel lordo
 PTN prezzo tel-quel netto
 RCL rendimento composto lordo
 RCN rendimento composto netto
 RSL rendimento semplice lordo
 RSN rendimento semplice netto
 Per i contratti in pooling assume valore PSE
- “prezzo di contrattazione”
 è il prezzo di mercato del titolo contrattato, comprensivo del margine iniziale e dello scarto di garanzia, se richiesto dal tipo di operazione.
 Per i contratti in pooling assume valore 100
- “tipo prezzo di conteggio”
 è il tipo di prezzo utilizzato nei conteggi del contratto. Può assumere i valori:
 PSE prezzo secco
 PTL prezzo tel-quel lordo
 PTN prezzo tel-quel netto
 Per i contratti in pooling assume valore PSE
- “prezzo di conteggio”
 è il prezzo utilizzato nei conteggi del contratto, comprensivo del margine iniziale e dello scarto di garanzia, se richiesto dal tipo di operazione.
 Per i contratti in pooling non esiste il prezzo di conteggio; il campo è utilizzato per contenere il fattore che, applicato al valore contenuto nel campo “capitale nominale”, consente di ottenere il flusso di contante del movimento.
- “dietimi lordi”
 è l'importo dei dietimi lordi. Il formato del campo è 13 interi e 2 decimali.
 Per i contratti pooling assume valore 000000000000000
- “controvalore”
 è il controvalore del contratto. Il formato del campo è 13 interi e 2 decimali.
 Per i contratti in pooling contiene il flusso di contante del movimento espresso in centesimi di Euro.
- “totale”
 è il flusso di contante del movimento espresso in centesimi di Euro. Comprende, se presenti: provvigioni, dietimi/interessi, ritenute fiscali. Il formato del campo è 13 interi e 2 decimali.
- “imposta”
 contiene la ritenuta fiscale per i titoli tassati secondo il regime precedente il Decreto Legislativo n.239/1996, ovvero la somma dell'imposta sostitutiva sullo

scarto e sulla cedola per i titoli tassati secondo il regime introdotto dal decreto. Il formato del campo è 13 interi e 2 decimali.

- “tipo operazione”

indica il tipo di operazione cui si riferiscono i dati del messaggio. Può assumere i valori:

P operazione a pronti
T operazione a termine
D operazioni definitive

- “divisa”

contiene la divisa in cui sono espressi gli importi, fatta eccezione per il capitale nominale che è espresso nella divisa di denominazione del titolo; la divisa è espressa nello standard ISO e sarà normalmente l'Euro.

- “importo provvigioni”

contiene l'importo delle provvigioni. Non utilizzato per le aste effettuate nell'ambito del SEBC. Il formato del campo è 13 interi e 2 decimali.

- “pagamento provvigioni”

contiene l'indicazione della parte cui compete il pagamento delle provvigioni (non previste per le aste della BCE). Può assumere valori:

B se il pagamento è a carico della Banca d'Italia
C se il pagamento è a carico della controparte
N non prevista alcuna provvigione

- “filiale regolamento”

filiale della Banca d'Italia in cui verrà regolato il contratto (parte titoli e parte contanti).

- “intermediario regolamento titoli”

identificativo dell'eventuale intermediario prescelto per il regolamento della parte titoli. Se si tratta del 6E7 inviato all'intermediario, il campo riporta il codice della controparte per cui il soggetto svolge la funzione di intermediario regolamento titoli.

Nella modalità “pooling” assume valore 000000.

- “intermediario regolamento contanti”

identificativo dell'eventuale intermediario prescelto per il regolamento della parte contanti. Se si tratta del 6E7 inviato all'intermediario, il campo riporta il codice della controparte per cui il soggetto svolge la funzione di intermediario regolamento contanti.

IDC 6GF - CONCATENAMENTO

Questo campo è sempre presente e indica la sequenza dei messaggi nell'ambito di un “treno” di messaggi.

L'IDC contiene i seguenti sottocampi:

- “progressivo messaggio”

contiene il numero progressivo del messaggio nell'ambito del treno di appartenenza; assume quindi i valori 1, 2, 3, ... n.

- “indicatore messaggio”

contiene uno dei seguenti valori:

F nel primo messaggio
I nei messaggi intermedi
L nell'ultimo messaggio.

Nel caso di un solo messaggio l'IDC 6GF assume il valore “1L”; nel caso di più messaggi, ad esempio 3, assume rispettivamente i valori “1F”, “2I”, “3L”.

Per la descrizione delle modalità con le quali gli IDC 6GA e 6GB devono essere sottoposti al processo di crittografia si rimanda al capitolo “6 CRITTOGRAFIA E AUTENTICAZIONE”.

5.7. MESSAGGIO 6E8: ACCETTAZIONE DATI ESEGUITO

A) TRACCIATO

TIPO MESSAGGIO: 6E8

APPLICAZIONE BANCARIA MITTENTE: XXXXXBI006YY (1)

APPLICAZIONE BANCARIA DESTINATARIA: 01000BI006YY (1)

O / F (2)	A / C (3)	IDC	DESCRIZIONE	FORMATO
O		01	Tipo messaggio	"3"b
O		040	Mittente (abi/cab/uff)	"5"n("/"5"n/"2"b)
O		050	Destinatario (abi/cab/uff)	"5"n("/"5"n/"2"b)
O		020	CRO	"11"n
O		D31	Data di riferimento (ggmmaaaa)	"8"n
O		601	Ora di riferimento (hhmmss)	"6"n
O		6GC	Esito spunta	
			Operazione fiscale	"7"n
			Conferma dati per spunta	/"2"a

(1) - XXXXX = Codice A.B.I. YY = identificativo di ambiente (00 per la produzione).

(2) - può assumere i valori:

O se il campo è obbligatorio

F se il campo è facoltativo

(3) - contiene indicazioni sulle funzioni di sicurezza cui eventualmente è sottoposto il campo; può assumere valori:

A se il campo concorre al calcolo della cifra di controllo

C se il campo è crittografato

AC se il campo concorre al calcolo della cifra di controllo ed è crittografato

B) GUIDA PER LA COMPOSIZIONE DEL MESSAGGIO 6E8

Deve essere inviato dalle controparti un solo messaggio 6E8 a fronte dei dati di ciascuna operazione fiscale trasmessi dalla Banca d'Italia con uno o più di messaggi 6E7.

IDC 01 - TIPO MESSAGGIO

Assume il valore 6E8.

IDC 040 - MITTENTE

Identificativo del mittente.

IDC 050 - DESTINATARIO

Identificativo della Banca d'Italia.

IDC 020 - CRO

Codice di riferimento del messaggio assegnato dal mittente.

IDC D31 - DATA DI RIFERIMENTO

Data di invio del messaggio nel formato ggmmaaaa.

IDC 601 - ORA DI RIFERIMENTO

Ora di invio del messaggio nel formato hhmmss.

IDC 6GC - ESITO SPUNTA

E' composto dai seguenti sottocampi

- “operazione fiscale”

è l'identificativo dell'operazione fiscale per la quale si invia l'esito del controllo; deve riportare il valore contenuto nell'omonimo sottocampo dell'IDC 6GA del messaggio 6E7.

- “conferma dati per spunta”

può assumere i valori:

SI se i dati per la spunta sono corretti

NO se i dati per la spunta non risultano corretti; in questo caso occorre contattare immediatamente la Banca d'Italia per segnalare le anomalie riscontrate.

C) RILIEVI SEGNALATI SUL MESSAGGIO 6E8 A FRONTE DEI CONTROLLI

500 - Mittente non abilitato

502 - Data di riferimento del messaggio errata

503 - Ora di riferimento errata

509 - Applicazione non disponibile

513 - Identificativo operazione fiscale non trovato oppure operazione fiscale non spuntabile;

514 - Conferma dati per spunta errata (diversa da SI/NO)

5.8. MESSAGGIO 6E9: CONFERMA RICEZIONE ACCETTAZIONE DATI ESEGUITO

A) TRACCIATO

TIPO MESSAGGIO: 6E9

APPLICAZIONE BANCARIA MITTENTE: 01000BI006YY(1)

APPLICAZIONE BANCARIA DESTINATARIA: XXXXXBI006YY(1)

O / F (2)	A / C (3)	IDC	DESCRIZIONE	FORMATO
O		01	Tipo messaggio	"3"b
O		040	Mittente (abi/cab/uff)	"5"n("/"5"n/"2"b)
O		050	Destinatario (abi/cab/uff)	"5"n("/"5"n/"2"b)
O		020	CRO	"11"n
O		022	CRO originario	16x
O		D31	Data di riferimento (ggmmaaaa)	"8"n
O		601	Ora di riferimento (hmmss)	"6"n

(1) - XXXXX = Codice A.B.I. YY = identificativo di ambiente (00 per la produzione).

(2) - può assumere i valori:

O se il campo è obbligatorio

F se il campo è facoltativo

(3) - contiene indicazioni sulle funzioni di sicurezza cui eventualmente è sottoposto il campo; può assumere valori:

A se il campo concorre al calcolo della cifra di controllo

C se il campo è crittografato

AC se il campo concorre al calcolo della cifra di controllo ed è crittografato

B) GUIDA PER LA COMPOSIZIONE DEL MESSAGGIO 6E9

Il messaggio viene utilizzato per confermare la ricezione del messaggio 6E8 di accettazione dati eseguito.

IDC 01 - TIPO MESSAGGIO

Assume il valore 6E9.

IDC 040 - MITTENTE

Identificativo della Banca d'Italia.

IDC 050 - DESTINATARIO

Identificativo del destinatario.

IDC 020 - CRO

Codice di riferimento del messaggio assegnato dal mittente.

IDC 022 - CRO ORIGINARIO

Riporta il contenuto dell'IDC 020 del messaggio 6E8 cui si riferisce: vengono valorizzati i primi 11 caratteri di sinistra, secondo gli standard SIA.

IDC D31 - DATA DI RIFERIMENTO

Data di invio del messaggio nel formato ggmmaaaa.

IDC 601 - ORA DI RIFERIMENTO

Ora di invio del messaggio nel formato hhmms.

6. CRITTOGRAFIA E AUTENTICAZIONE

Nei messaggi sottoposti a crittografia e autenticazione, i trattamenti sono applicati dal C.A.B.I. nel seguente ordine:

- i messaggi in spedizione sono prima crittografati e quindi autenticati;
- i messaggi in ricezione sono prima sottoposti a verifica dell'autentica e poi decrittografati.

La sequenza con la quale i singoli IDC ed i relativi sottocampi devono essere passati agli algoritmi di crittografia e autenticazione è quella con la quale gli stessi campi sono elencati nella descrizione dei messaggi.

Tutti i campi degli IDC sottoposti a crittografia e/o autenticazione sono di tipo obbligatorio e a lunghezza fissa.

6.1. CRITTOGRAFIA

La crittografia/decrittografia applicativa viene realizzata:

- tramite l'algoritmo BYCRIPT, le cui modalità tecnico-operative sono del tutto identiche a quelle già definite per la cifratura dei messaggi all'interno della RNI;
- tramite SMTS. In tal caso il messaggio riporta l'IDC 012 ("MAC End To End").

Nella composizione della stringa da crittografare o decrittografare, nell'ambito del singolo messaggio, valgono le seguenti regole:

- al processo di crittografia/decrittografia devono essere sottoposti i dati applicativi dei campi privi dei caratteri tipici della trasmissione via RNI (IDC, delimitatori, separatori tra sottocampi);
- la crittografia/decrittografia deve essere effettuata in unica soluzione. Pertanto la stringa va composta con tutti i campi che debbono essere sottoposti al processo in questione;
- nel caso di IDC con occorrenze, le occorrenze non utilizzate devono essere valorizzate con zeri.

Per quanto attiene alle chiavi bilaterali di crittografia, in ambiente di produzione, si richiama l'attenzione sulla sostituzione periodica delle stesse. Un aggiornamento non corretto ovvero non tempestivo determina infatti l'esclusione delle domande in sede d'asta. Si raccomanda, quindi, di effettuare la verifica delle nuove chiavi ogni qualvolta si procede alla sostituzione.

A tale scopo, dopo l'entrata in vigore delle nuove chiavi, è opportuno inviare un messaggio 6E1 di prova il cui contenuto informativo deve essere impostato con i seguenti valori:

IDC 6G0 - Identificativo operazione

Anno	impostato a	9999
Codice operazione	impostato a	9999

IDC 6G6 - Partecipazioni

Valore parametro	impostato a	99999999
Codice operazione	impostato a	9999999999999999

per tutte le 10 occorrenze

IDC 6GG - Nominativo di riferimento

impostato a AAAAAAAAAAAAAAAAAA

IDC 6GI - Sede centrale (Head office)

impostato a AAAAAAAAAAAAAAAAAA

Se la decrittografia è effettuata correttamente viene inviato dal centro applicativo un messaggio 6E2 di conferma ricezione della partecipazione; se si verificano errori il messaggio di prova 6E1 è rispedito al mittente in categoria RE01 con l'evidenza dell'errore riscontrato (codice errore 529 - Messaggio non decrittografato correttamente).

6.2. AUTENTICAZIONE

L'autenticazione applicativa viene realizzata:

- tramite l'algoritmo MODSIA, le cui modalità tecnico-operative sono del tutto identiche a quelle già definite per la cifratura dei messaggi all'interno della RNI; in tal caso il messaggio riporta l'IDC 010;
- tramite SMTS. In tal caso il messaggio riporta l'IDC 012 ("MAC End To End").

Durante la gestione transitoria dei due sistemi di sicurezza gli IDC 010 e 012 sono mutuamente esclusivi (solo uno dei due deve essere presente).

Per la composizione della stringa da autenticare, nell'ambito del singolo messaggio, valgono le seguenti regole:

- tutti i sottocampi devono riportare il carattere separatore "/";
- la stringa da autenticare deve sempre essere lunga 160 byte; se la sua lunghezza è minore deve essere completata con degli zeri fino alla lunghezza di 160 byte;
- nel caso di IDC con occorrenze, le occorrenze non utilizzate devono essere valorizzate con zeri;
- nel caso di IDC con occorrenze, si determina il numero di occorrenze da sottoporre al processo di autenticazione come il numero massimo intero di occorrenze la cui lunghezza complessiva sia minore o uguale a 160 byte; se la lunghezza è minore, la stringa da passare alla routine di autenticazione deve essere completata, fino alla lunghezza di 160 byte, con un filler composto da caratteri zero (es. se un IDC prevede 5 occorrenze lunghe 30 caratteri ciascuna, saranno passate al processo di autenticazione le prime 3 occorrenze, 150 caratteri, più un filler composto di 10 caratteri zero).

6.3. ESEMPI

Si riportano nel seguito alcuni esempi relativi alle modalità di passaggio dati alle routine di crittografia e autenticazione.

IDC 6G6 del messaggio 6E1

Si esamina il caso in cui siano impostati 3 tassi diversi con i relativi importi:

tasso 1	7,25	importo	100.000 euro
tasso 2	7,15	importo	250.000 euro
tasso 3	6,75	importo	1.125.000 euro

Il formato con cui questi dati sono passati alla routine di crittografia, tenendo conto che gli importi sui messaggi sono espressi in centesimi e che le occorrenze non utilizzate dell'IDC devono essere impostate a zero, è il seguente:

```
0072500000000010000000
0071500000000025000000
0067500000000112500000
0000000000000000000000 -+
..... |-> 7 occorrenze
0000000000000000000000 -+
```

Il formato con cui questi dati sono passati alla routine di autenticazione, tenendo conto che gli importi sui messaggi sono espressi in centesimi, è il seguente:

```
00725000/000000010000000
00715000/000000025000000
00675000/000000112500000
00000000/000000000000000
00000000/000000000000000
00000000/000000000000000 (totale 144 caratteri)
0000000000000000000000 (filler 16 caratteri)
```

Gli ultimi 16 caratteri sono impostati a zero per completare, fino alla lunghezza di 160 byte, l'area di passaggio dati alla routine di autenticazione.

ALL. 4

Spett.le
BANCA D'ITALIA
Filiale di.....

Oggetto: regolamento del contante delle operazioni di mercato aperto per conto della
banca..... - Lettera dell'intermediario

Il/La.....

(di seguito intermediario) con sede legale in.....
(Stato) (città)

.....
(indirizzo)

Legalmente rappresentat.....da.....

si impegna a svolgere la fase di regolamento del contante delle operazioni di politica
monetaria poste in essere dalla Banca.....
(di seguito la "Controparte") sino a revoca da comunicare a codesto Istituto e alla
Controparte con preavviso non inferiore a dieci giorni di calendario.

Al riguardo l'intermediario:

- a) dichiara di soddisfare i requisiti tecnici per la partecipazione alle aste telematiche di cui al Documento Tecnico;
- b) dichiara di essere titolare di un conto PM in TARGET2 e conferma a tutti gli effetti conseguenti alla presente lettera contratto il domicilio eletto ai sensi dell'articolo 47 del codice civile per il rapporto di conto PM, nonché i dati resi noti nell'ambito di tale rapporto per l'esecuzione di comunicazioni via fax;
- c) dichiara di essere a conoscenza dei termini del "Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto" firmato dalla Controparte (di seguito "Contratto quadro") In particolare si impegna al rispetto degli obblighi imposti all'intermediario dagli articoli 7, 9, 10 e 11 del Contratto quadro e successive modifiche, in quanto opponibili alla controparte.

.....,

.....
(firma del legale rappresentante)

All. 4 bis
Spett.le
BANCA D'ITALIA
Sede di Milano

Oggetto: utilizzo di apparati fax. Manleva.

...I... sottoscritt..... titolare del conto
PM BIC n.presso TARGET2 in essere presso la Filiale di
della Banca d'Italia autorizza la Sede di Milano a dar corso alle operazioni disposte sul
proprio conto di gestione per il regolamento di posizioni connesse con le operazioni di
politica monetaria inoltrate a proprio nome attraverso l'uso di apparati fax.

Dichiara di sollevare e voler tenere indenne codesto Istituto da ogni responsabilità che
possa ad esso derivare dall'esecuzione delle richieste pervenute via fax.

.....

(Luogo e data)

.....

(firma)

ALL. 5
Spett.le
BANCA D'ITALIA
Filiale di.....

Oggetto: Regolamento del contante delle operazioni di mercato aperto a mezzo di un intermediario - Lettera della controparte

Il/La sottoscritto/acomunica
che per il regolamento del contante delle operazioni di mercato aperto la controparte
intende avvalersi del seguente intermediario:

.....
.....

La controparte si impegna a portare tempestivamente a conoscenza dell'intermediario
qualsiasi modifica del "Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto" firmato
dalla controparte.

.....
(Luogo e data)

.....
(firma del legale rappresentante)

ALL. 6
Spett.le
BANCA D'ITALIA
Filiale di.....

Oggetto: Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento.

Il/La.....

.....(di seguito la controparte),

con sede legale in

(Stato) (Città)

.....,

(indirizzo)

legalmente rappresentat... da

chiede di poter costituire in pegno a garanzia delle operazioni di finanziamento effettuate da codesto Istituto le attività idonee di cui all'articolo 2 del Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento allegato alla presente.

Al riguardo la controparte:

- a) dichiara di aver preso visione e di accettare le condizioni stabilite nel "Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento", allegato alla presente, che sottoscrive a margine di ciascun foglio per conoscenza e accettazione;
- b) dichiara di aver sottoscritto con codesto Istituto almeno uno dei seguenti contratti quadro:
 - contratto quadro per le operazioni di mercato aperto;
 - contratto quadro per le operazioni su iniziativa delle controparti;
 - contratto quadro per le operazioni di deposito a tempo determinato;
 - contratto quadro per le operazioni di anticipazione infragiornaliera su pegno.

.....
(Luogo e data)

.....
(firma del legale rappresentante)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile la controparte dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificamente le norme e le condizioni di cui agli articoli 2, commi 3, 7 e 8, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 22, comma 2, 25, 26, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 dell' allegato contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento.

.....
(firma del legale rappresentante)

CONTRATTO QUADRO SULLE GARANZIE PER OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 - Definizioni

Si intende per:

- “attività idonee”: attività che possono essere utilizzate, ove richiesto dalla natura dell’operazione, nell’ambito delle operazioni di finanziamento dell’Eurosistema. Si distinguono in negoziabili e non negoziabili;
- “Banca”: la Banca d’Italia;
- “Banca centrale domestica”: la Banca centrale del paese in cui la controparte è insediata;
- “Banca centrale corrispondente”: la Banca centrale che, nell’ambito del CCBM, acquisisce la garanzia per conto della Banca centrale domestica;
- “banca custode”: la banca che svolge il servizio di custodia e movimentazione dei titoli di proprietà della controparte;
- “Caratteristiche generali”: il documento “L’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euro. Caratteristiche generali degli strumenti e delle procedure di politica monetaria”, allegato I all’indirizzo della Banca centrale europea del 31 agosto 2000 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2000/7), disponibile sul sito internet della BCE;
- “Condizioni generali per la politica monetaria”: le Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria”;
- “Condizioni generali TARGET2-Banca d’Italia: le norme e le condizioni che disciplinano il rapporto di partecipazione a TARGET2-Banca d’Italia;
- “conto pool”: il conto della controparte presso la Banca su cui sono contabilizzate le attività idonee, gestite con il sistema di pooling, stanziato a garanzia delle operazioni di finanziamento;
- “conto PM della controparte in TARGET2”: conto della controparte detenuto in TARGET2 nel “Payments Module (PM)” della SSP;
- “conto HAM della controparte in TARGET2”: il conto della controparte detenuto sull’Home Accounting Module (HAM) della SSP;
- “controparte”: controparte abilitata ad almeno una delle operazioni di finanziamento;
- “costituente”: il soggetto la controparte o un terzo che costituisce attività a garanzia delle operazioni di finanziamento della controparte;
- “esposizione”: la somma dei finanziamenti in essere erogati dalla Banca alla controparte e degli interessi maturati;
- “Express II”: Sistema di liquidazione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, articolato in un sistema di regolamento netto (ciclo notturno e diurno) e uno di regolamento lordo gestito da Monte Titoli S.p.A.;

- “Eurosistema”: la Banca Centrale Europea (di seguito BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati appartenenti all’Unione Europea che hanno adottato l’euro (di seguito BCN);
- “giornata lavorativa”: qualunque giornata di calendario nella quale è operativo il sistema TARGET2; con riferimento a un’obbligazione di trasferimento di titoli, qualunque giornata nella quale la procedura di regolamento lordo “Express II” gestita dalla Monte Titoli S.p.A. o qualunque altro sistema di regolamento attraverso cui il trasferimento deve essere fatto, siano operativi;
- “Guida per gli operatori per la politica monetaria”: il documento della Banca d’Italia intitolato “Strumenti di politica monetaria dell’Eurosistema: Guida per gli operatori”, disponibile sul sito internet della Banca d’Italia (www.bancaditalia.it);
- “Guida CAT”: il documento della Banca d’Italia intitolato “Il sistema di gestione delle garanzie e dei depositi in titoli - Guida per gli operatori” disponibile sul sito internet della Banca d’Italia (www.bancaditalia.it);
- “Guida OPM” il documento della Banca d’Italia intitolato “Strumenti di politica monetaria dell’Eurosistema” – Guida per gli operatori” disponibile sul sito internet della Banca d’Italia (www.bancaditalia.it);
- “linea di credito in T2”: ammontare della liquidità infragiornaliera utilizzabile dalla controparte titolare di conto PM in T2 e abilitata alle operazioni di credito infragiornaliero;
- “Monte Titoli S.p.A.”: società di gestione accentrata dei titoli italiani;
- “operazioni di politica monetaria di finanziamento”: operazioni di mercato aperto di immissione di liquidità e di rifinanziamento marginale;
- “operazioni di credito infragiornaliero”: “operazioni di finanziamento infragiornaliero in conto corrente concesse alle controparti previste nell’Atto di Indirizzo della BCE del 26 aprile 2007 relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (BCE/2007/2 e succ. modifiche di seguito, “TARGET2 Guideline”);
- “operazioni di finanziamento”: le operazioni di politica monetaria di finanziamento e le operazioni di credito infragiornaliero;
- “partecipante diretto a TARGET2-Banca d’Italia: soggetto che detiene almeno un conto sul Payment Module della Single Shared Platform;
- “pool”: insieme di attività costituite in pegno per garantire una pluralità di operazioni di finanziamento della controparte;
- “pool residuo”: la quota del pool che non è riservata per operazioni di politica monetaria di finanziamento;
- “R.N.I.”: la Rete Nazionale Interbancaria;
- “Regolamento operativo di Express II”: regolamento operativo dei servizi di liquidazione e delle attività accessorie adottato dalla società Monte Titoli S.p.A. ai sensi dell’articolo 46 del Provvedimento del 22 febbraio 2008 e successive modifiche emanato dalla Banca d’Italia e dalla Consob, in attuazione dell’ articolo 69, comma 1, del D.lgs. 58/98 (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”);
- “Regolamento operativo X-COM”: regolamento del servizio di collateral management

adottato dalla società Monte Titoli S.p.A. ai sensi degli articoli 9, comma 1, lett. e) e 46 del Provvedimento del 22 febbraio 2008 e successive modifiche emanato dalla Banca d'Italia e dalla Consob, in attuazione dell' articolo 69, comma 1 e 80 del D.lgs. 58/98 ("Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria");

- "sistema di pooling": sistema in cui un insieme di attività idonee garantisce una pluralità di operazioni di finanziamento;
- "TARGET2" sistema di regolamento lordo in tempo reale di pagamenti in euro, con regolamento in moneta di banca centrale;
- per "TARGET2-Banca d'Italia" si intende il sistema componente di TARGET2 della Banca d'Italia;
- "trasferimento franco valuta (TFV)" (detto anche "trasferimento Free Of Payment", FOP): trasferimento contabile di strumenti finanziari tra conti aperti presso Monte Titoli effettuato senza contestuale regolamento della corrispondente gamba contante;
- "Servizio X-COM": servizio di collateral management gestito da Monte Titoli S.p.A..

Art. 2 - Attività idonee

1. La Banca effettua operazioni di finanziamento garantite da attività idonee rispondenti ai criteri e alle regole in materia di valutazione e controllo dei rischi disciplinati nelle Caratteristiche generali o in altri Indirizzi della BCE adottati in deroga alle Caratteristiche generali.
2. La lista delle attività negoziabili idonee è resa pubblica e aggiornata dalla BCE a mezzo di strumenti individuati dalla BCE medesima.
3. La Banca non accetta in garanzia e la Controparte si obbliga a non prestare alla Banca in garanzia:
 - a) attività idonee emesse o garantite dalla Controparte stessa;
 - b) attività idonee il cui emittente, debitore o garante sia un soggetto con cui la controparte abbia stretti legami, come definiti nelle Caratteristiche generali, salvo le eccezioni ivi previste; attività idonee negoziabili garantite da altre attività (*asset-backed securities*, ABS) quando la controparte (o una parte terza con cui essa abbia stretti legami) fornisca per l'attività copertura valutaria tramite un'apposita operazione, oppure assicuri sostegno di liquidità pari o superiore al 20 per cento dell'importo in essere dell'attività;
4. Per i titoli ABS, qualora la controparte abbia stretti legami con l'*originator* delle attività sottostanti il titolo, è previsto l'obbligo di comunicare alla Banca d'Italia, nei casi e secondo le modalità indicati nelle Caratteristiche generali, qualsiasi modifica che potrebbe potenzialmente influenzare la valutazione della qualità creditizia del titolo.

5. La Banca d'Italia si riserva la facoltà di non accettare quali attività idonee in garanzia le seguenti attività negoziabili:

- strumenti di debito in scadenza nell'immediato futuro;
- strumenti di debito che prevedono un flusso di pagamento, ad esempio il pagamento di una cedola o di altri frutti, nell'immediato futuro..

6. La Banca si riserva il diritto di determinare, sulla scorta delle informazioni che ritenga rilevanti, se un'emissione, un emittente, un debitore o un garante soddisfano i requisiti dell'Eurosistema in termini di standard di credito e, sulla base di queste considerazioni, rifiutare un'attività, limitarne l'uso o applicare scarti di garanzia aggiuntivi.

7. Le attività che perdono i requisiti di idoneità perdono, in via immediata, la qualifica di attività idonee utilizzabili e si applica quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del presente contratto.

8. Per ragioni prudenziali la Banca può rifiutare un'attività, limitare l'uso di un'attività o applicare scarti di garanzia supplementari alle attività date a garanzia delle operazioni di finanziamento da specifiche controparti.

9. In determinate situazioni il Consiglio direttivo della BCE può decidere che siano accettate come garanzie alcuni strumenti di debito negoziabili emessi dall'amministrazione centrale di un paese del G10 non appartenente all'area dell'euro e denominati nella rispettiva valuta nazionale. Contestualmente a tale decisione sono precisati i criteri applicabili e, inoltre, le procedure da adottare per la selezione e la mobilitazione delle garanzie denominate in valuta estera, compresi le fonti e i principi di valutazione, le misure di controllo dei rischi e le procedure di regolamento, devono essere comunicate alle controparti. In deroga alle disposizioni previste nelle Caratteristiche generali tali attività possono essere depositate/registrate (emesse), detenute e regolate all'esterno dello Spazio Economico Europeo (di seguito SEE) e, come menzionato in precedenza, possono essere denominate in valute diverse dall'euro. Le attività del tipo di quelle considerate nel presente paragrafo, per poter essere accettate in garanzia, devono essere di proprietà della controparte. Le controparti che sono filiali di istituzioni creditizie situate al di fuori del SEE o della Svizzera non possono stanziare a garanzia tali attività. La costituzione di garanzie su attività del tipo di quelle considerate nel presente paragrafo non comporta in alcun modo rinuncia al regime di immunità applicabile ai beni detenuti dalla Banca d'Italia nei paesi considerati nel presente paragrafo.

10. Fatte salve le norme di carattere generale di cui al presente articolo, in caso di utilizzo di attività negoziabili emesse da soggetti residenti nei paesi del Gruppo dei Dieci non appartenenti al SEE, i rapporti tra la controparte e la Banca sono altresì regolati nei seguenti termini: (i) la controparte, prima di utilizzare tali attività (a) contatta la Banca e comunica se sussistono adempimenti di natura fiscale, quali, ad esempio, la presentazione di documentazione da parte della controparte stessa e/o della Banca nonché le modalità ed i termini per l'effettuazione di questi adempimenti, nonché (b) al fine degli adempimenti fiscali, fornisce informazioni esaustive sul proprio status fiscale e sulle caratteristiche delle attività che intende utilizzare. La controparte si obbliga a produrre la documentazione necessaria per gli adempimenti fiscali; (ii) la Banca si riserva di non accettare le attività nelle giornate che costituiscono la data fiscale di riferimento (record date) di uno stacco cedola. In nessun caso ritenute fiscali, eventualmente operate sui proventi delle attività

utilizzate per garantire le operazioni di finanziamento della controparte, rimangono a carico della Banca; (iii) salvi i casi di dolo e colpa grave propri, la Banca ha diritto di rivalsa verso la controparte per quanto dalla Banca stessa corrisposto, a chiunque e a qualunque titolo, in correlazione agli adempimenti derivanti dalla normativa fiscale estera applicabile alle predette attività.

Art. 3 - Costituzione di attività idonee in garanzia

1. Le attività idonee offerte a garanzia delle operazioni di finanziamento con la Banca vengono costituite in pegno e contabilizzate sul conto pool.
2. Per la costituzione in garanzia delle attività idonee si osserva:
 - per le attività negoziabili: l'articolo 14;
 - per i prestiti bancari: l'articolo 21;
 - per i depositi a tempo determinato: l'articolo 9 del contratto quadro per le operazioni di deposito a tempo determinato.

Art. 4 - Estensione della garanzia

1. Le attività idonee costituite in pegno stanno a garantire di pieno diritto, con il loro intero valore e con le relative pertinenze l'esposizione della controparte, e qualsiasi altro diritto di credito o ragione che spetti alla Banca in dipendenza delle operazioni di finanziamento, pur se non liquido né esigibile, o anche sorto anteriormente o posteriormente all'erogazione dei finanziamenti.

Art. 5 - Valutazione delle garanzie, determinazione del valore cauzionale del pool e altre misure di controllo dei rischi

1. Il valore cauzionale del pool è pari alla somma del valore delle attività idonee come di seguito determinato.
2. Le attività idonee negoziabili sul mercato vengono valutate dall'Eurosistema secondo i criteri contenuti nelle Caratteristiche generali.
3. I prestiti bancari sono valutati in base al capitale nominale residuo.
4. Il valore cauzionale delle attività idonee viene determinato decurtando una certa percentuale (scarto di garanzia) dal valore stabilito in base ai criteri indicati nei commi precedenti.
5. La misura degli scarti di garanzia è resa pubblica dalla BCE.
6. La Banca può applicare altre misure di controllo dei rischi come indicate nelle Caratteristiche generali.

Art. 6 - Utilizzo del pool per operazioni di finanziamento

1. Il pool può essere utilizzato dalla controparte a garanzia delle proprie operazioni di finanziamento, come disciplinate dai rispettivi contratti.
2. Se la controparte è abilitata alle operazioni di credito infragiornaliero, il pool residuo corrisponde alla linea di credito in TARGET2. Se la controparte non è abilitata alle operazioni di credito infragiornaliero, il pool residuo può essere utilizzato solo a

garanzia delle operazioni di politica monetaria.

3. L'erogazione/restituzione di un finanziamento di un'operazione di politica monetaria riduce/incrementa di pari importo il pool residuo.

Articolo 7 - Svincolo delle attività da parte del costituente

1. Le attività idonee costituite in garanzia possono essere svincolate a richiesta del costituente a condizione che il valore cauzionale del pool, dopo lo svincolo, sia superiore o pari all'esposizione in essere della controparte.
2. Il costituente deve senza indugio chiedere lo svincolo di un'attività costituita in garanzia qualora venga a conoscenza del venir meno di uno dei requisiti di idoneità della stessa o dell'esistenza di un limite alla sua utilizzabilità.
3. La Banca, verificata la sussistenza della condizione di cui al comma 1, procede allo svincolo e ne dà conferma alla controparte o, nel caso di prestiti bancari, al costituente.

Art. 8 - Svincolo delle attività da parte della Banca

1. Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 2, comma 5, e 7, comma 2, anche in mancanza di richiesta di svincolo la Banca procede allo svincolo, totale o parziale delle attività dal pool delle garanzie, previa verifica della sussistenza della condizione di cui all'articolo 7, comma 1.
2. Nei casi di cui al comma precedente, la Banca dà comunicazione motivata al costituente e alla controparte

Art. 9 - Rivalutazione giornaliera del pool e controlli

1. All'inizio di ogni giornata lavorativa il valore cauzionale del pool viene aggiornato applicando i principi e i criteri di cui all'articolo 5 e tenendo conto dei rimborsi e degli interessi maturati sulle attività. Vengono inoltre effettuati controlli per verificare il permanere dei requisiti di idoneità ed utilizzabilità per singola attività.
2. Il valore delle attività che risultano non più idonee viene azzerato. Le attività non utilizzabili dalla controparte devono essere immediatamente ritirate dal costituente al momento della ricezione della relativa comunicazione della Banca.

Art. 10 - Aumenti e diminuzione del valore cauzionale del pool

1. La costituzione di garanzie, lo svincolo e la rivalutazione giornaliera determinano variazioni del valore cauzionale del pool.
2. Gli incrementi/decrementi del valore cauzionale del pool accrescono/riducono di pari importo il pool residuo.
3. Qualora i decrementi del valore cauzionale del pool rendano il pool residuo inferiore all'esposizione della controparte, quest'ultima deve immediatamente ridurre in pari misura l'esposizione oppure costituire ulteriori attività idonee in garanzia.

Art. 11 - Clausola penale Realizzazione della garanzia

1. La Banca applica una penale qualora la controparte presenti in contropartita delle operazioni di finanziamento attività non idonee o non utilizzabili dalla controparte, in violazione dell'articolo 2, o non provveda a ritirare tali attività, entro sette giornate lavorative dall'evento che le ha rese non idonee o non utilizzabili, in violazione dell'articolo 7, comma 2, . Tale penale è calcolata secondo le modalità indicate nella Guida per gli operatori.
2. Nelle ipotesi, individuate nei singoli contratti di finanziamento, di inadempienza della controparte alle obbligazioni derivanti dalle operazioni di finanziamento, la Banca può realizzare le garanzie ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. a) e b), del D.lgs. 21 maggio 2004, n. 170, mediante vendita o appropriazione totale o parziale delle attività costituite in pegno. In tali ipotesi la Banca ha facoltà di scegliere l'ordine di realizzazione delle singole attività costituite in pegno.

Art. 12 - Estratto conto

1. La Banca invia quotidianamente alla controparte l'elenco delle attività presenti nel conto pool con i rispettivi valori nominali e cauzionali, aggiornati alla fine della giornata operativa precedente nonché il valore cauzionale complessivo del pool e gli importi riservati alle diverse operazioni di finanziamento. L'elenco fornisce distinta evidenza delle attività costituite in garanzia mediante il Servizio X-COM.
2. Trascorsi venti giorni dalla data di ricezione da parte del titolare della comunicazione di cui al comma 1, riferita all'ultimo giorno lavorativo di ogni mese solare, senza che alcuna eccezione proveniente dal titolare sia ricevuta dalla Banca, i dati contenuti nella comunicazione s'intendono senz'altro approvati.
3. Per i prestiti conferiti in garanzia trova applicazione anche l'articolo 33 del presente contratto.

Art. 13 - Comunicazioni

1. Segnalazioni, conferme e comunicazioni previste dalla presente sezione sono effettuate con le modalità specificate nella Guida CAT e nella Guida per gli operatori per la politica monetaria.

SEZIONE I

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE ATTIVITA' NEGOZIABILI

Art. 14 - Costituzione in garanzia

1. La controparte, direttamente o tramite una banca custode, può costituire in pegno attività idonee negoziabili di sua piena, esclusiva e libera proprietà o di cui abbia facoltà di disporre ai sensi dell'articolo 5 del DLGS 170/2004, che vengono scritturate nell'apposito conto pool aperto presso la Banca. Salvo quanto previsto dall'articolo 15, la costituzione del pegno su tali attività idonee avviene secondo le procedure e le regole dettate dalla normativa vigente in materia di costituzione di vincoli su strumenti finanziari.

2. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, la controparte autorizza la Monte Titoli S.p.A. a costituire in garanzia attività idonee:
 - per assicurare il regolamento del saldo del contante del ciclo notturno di EXPRESS II, secondo le modalità previste dal Regolamento operativo di EXPRESS II;
 - mediante il Servizio X-COM, secondo le modalità previste dal Regolamento operativo del Servizio X-COM.
3. La controparte è in ogni caso responsabile della corretta individuazione e costituzione in garanzia delle attività idonee.

Art. 15 - Esercizio dei diritti patrimoniali e amministrativi

1. Fatti salvi gli articoli 5, 9 e 10, l'esercizio dei diritti amministrativi e patrimoniali collegati alle attività idonee negoziabili costituite in pegno spetta alla controparte che ne sostiene anche gli eventuali oneri. La controparte esonera la Banca da ogni responsabilità in caso di mancato esercizio dei predetti diritti.
2. La Banca si riserva la facoltà, a sua discrezione, di avvalersi dell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 previa comunicazione alla controparte.
3. Le somme eventualmente incassate dalla Banca per interessi maturati o per qualsiasi altra causa sono accreditate alla controparte secondo quanto stabilito nell'articolo 19.

Art. - 16 Uso transfrontaliero

1. Ai fini dell'uso transfrontaliero di attività idonee negoziabili tramite il canale del CCBM, opererà per conto e, se del caso, in nome della Banca, quale Banca Corrispondente:
 - la Banca centrale dello Stato in cui è situato il depositario centralizzato che ha una relazione unica e diretta con l'emittente;
 - in deroga a quanto previsto al precedente alinea, la Banca centrale che sia stata a ciò autorizzata dal Consiglio Direttivo della BCE, quale indicata dalla Banca.
2. Nel caso in cui la controparte intenda utilizzare attività idonee negoziabili depositate all'estero, deve darne tempestiva comunicazione alla Banca, secondo gli orari e le modalità da questa indicati, fornendo, fra l'altro, indicazioni analitiche in ordine a tali attività al depositario centralizzato presso il quale sono depositate le attività stesse e all'eventuale corrispondente della controparte stessa presso quest'ultimo.
3. La Banca si riserva il diritto di concludere l'operazione, dandone comunicazione generale in via preventiva, utilizzando la forma contrattuale che meglio garantisce i propri crediti, tenendo conto della legge applicabile nello Stato in cui sono depositate le attività e delle caratteristiche di queste ultime.
4. Le obbligazioni aventi ad oggetto la costituzione in garanzia di attività idonee negoziabili depositate all'estero vengono regolate mediante scritturazione sul conto intrattenuto dalla controparte, o da un suo corrispondente, presso il depositario centralizzato interessato e contestualmente su quello aperto dalla Banca Corrispondente – a seconda della legge applicabile, in nome proprio, in nome della Banca ovvero in nome della Controparte – per la custodia dei titoli spettanti alla

Banca, a titolo di pegno, in contropartita del finanziamento concesso.

5. Nel caso di costituzione in pegno di attività idonee depositate all'estero la controparte si obbliga, ove ne sia fatta richiesta, a fornire alla Banca Corrispondente tutte le informazioni e a compiere tutti gli atti utili alla costituzione della garanzia, che deve essere perfezionata entro gli orari comunicati dalla Banca, nonché alla sua gestione e realizzazione ovvero allo svincolo delle attività stesse e alla loro restituzione.
6. L'adempimento da parte della Banca della propria prestazione è condizionato al ricevimento della conferma della Banca Corrispondente dell'avvenuto adempimento da parte della controparte della propria prestazione corrispondente.
7. In alternativa a quanto previsto ai commi precedenti, la controparte può utilizzare su base transfrontaliera attività idonee negoziabili depositate in altro Stato membro dell'Unione Europea attraverso il sistema dei collegamenti fra depositari centralizzati (c.d links). La lista dei collegamenti ritenuti dall'Eurosistema utilizzabili a tale scopo è pubblicata sul sito Internet della BCE (www.ecb.int).

Art. 17 – Svincolo

1. La controparte, direttamente o tramite una banca custode, può richiedere alla Banca d'Italia lo svincolo delle attività idonee negoziabili costituite in garanzia secondo le modalità indicate nella Guida CAT.
2. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, la controparte autorizza Monte Titoli S.p.A. a richiedere lo svincolo delle attività idonee negoziabili costituite in garanzia mediante il Servizio X-COM, secondo le modalità previste dal Regolamento operativo del Servizio X-COM.
3. La controparte è in ogni caso responsabile dell'individuazione delle attività da svincolare.

Art. 18 - Costituzione e svincolo tramite una banca custode

1. Una banca custode può movimentare il conto pool della controparte a condizione che:
 - sia una banca iscritta all'albo di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) titolare di un conto di custodia presso il depositario Monte Titoli S.p.A.;
 - e che la controparte e la banca custode ne abbiano dato comunicazione alla Banca d'Italia tramite gli allegati 1 e 2 al presente contratto e secondo le modalità indicate nella Guida CAT.
2. La controparte può designare una sola banca custode.
3. L'agente di regolamento di cui si avvalga la controparte per le operazioni di garanzia con la Banca d'Italia nell'ambito del Servizio X-COM deve coincidere con la banca custode.
4. La controparte deve comunicare alla Banca ogni variazione del rapporto con la banca

custode secondo le modalità indicate nella Guida CAT.

5. L'incarico alla banca custode e le variazioni dello stesso non sono opponibili alla Banca fino a quando quest'ultima non abbia ricevuto la relativa comunicazione.

Art. 19 - Pagamento degli interessi e dei rimborsi di attività idonee negoziabili

1. Le somme incassate dalla Banca per interessi maturati e per rimborso di attività idonee negoziabili costituite in garanzia o per qualsiasi altra causa sono portate a credito della controparte nel conto PM o HAM della controparte in T2 ovvero nel conto PM del partecipante a T2 di cui la controparte si avvale per il regolamento dei pagamenti.
2. Alla data di scadenza, totale o parziale, e di maturazione degli interessi sulle attività idonee negoziabili costituite in garanzia, la Banca riduce il valore del pool del relativo valore cauzionale.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I PRESTITI BANCARI

Titolo I

Modalità di costituzione in garanzia e gestione

Art. 20 - Idoneità dei prestiti bancari e requisiti aggiuntivi

1. Salvo quanto disposto all'articolo 2, i prestiti bancari rientrano fra le attività idonee stanziabili a garanzia delle operazioni di finanziamento a condizione che, al momento della costituzione della garanzia, il capitale nominale residuo del prestito non sia inferiore alle soglie minime determinate dalla BCE o dalla Banca e rese note alle controparti..
2. Ai fini della valida costituzione di prestiti bancari a garanzia devono inoltre essere soddisfatti i seguenti requisiti legali aggiuntivi:
 - a) non devono sussistere, a carico del costituente, restrizioni, limitazioni o condizioni, legali o contrattuali, relativamente alla comunicazione all'Eurosistema di dati ed informazioni relativi al prestito bancario e al debitore del medesimo;
 - b) non devono sussistere limitazioni, legali o contrattuali, alla costituzione in pegno dei prestiti a favore dell'Eurosistema.

Art. 21 - Costituzione in garanzia

1. Il costituente che intende offrire alla Banca un prestito a garanzia delle operazioni di finanziamento effettua apposita segnalazione.
2. Ricevuta la segnalazione, la Banca procede a verificarne la correttezza formale e la completezza. In caso di segnalazione formalmente non corretta o incompleta la Banca ne dà tempestiva comunicazione al costituente.

3. La Banca comunica al costituente l'accettazione o, in assenza dei requisiti di idoneità, il rifiuto dell'offerta di costituzione in garanzia.
4. La costituzione del pegno avviene secondo le procedure e le regole vigenti in materia di costituzione di vincoli su crediti, volte ad assicurare l'opponibilità della garanzia ai terzi

Art. 22 - Gestione del prestito in garanzia

1. Salvo il disposto del comma 2, il costituente provvede a riscuotere gli interessi, i pagamenti parziali e il prestito a scadenza, nonché i proventi derivanti da eventuali garanzie accessorie ed è autorizzato a trattenere le somme riscosse.
2. Nelle ipotesi, individuate nei singoli contratti, di inadempienza della controparte alle obbligazioni derivanti dalle operazioni di finanziamento spetta esclusivamente alla Banca la facoltà di riscuotere le somme indicate al comma 1; la Banca dà immediata informativa al debitore o al garante del prestito. La Banca si riserva la facoltà di incaricare il costituente di procedere alla riscossione delle somme per conto della Banca medesima.

Art. 23 - Rettifica dei dati relativi a prestiti costituiti in garanzia

1. Il costituente si impegna a comunicare ogni variazione o rettifica dei dati relativi ai prestiti costituiti in garanzia. A mero titolo esemplificativo, costituiscono variazioni soggette all'obbligo di segnalazione quelle relative a rimborsi, anche non previsti o parziali, di capitale o a variazioni nel merito di credito del debitore.
2. Tutte le segnalazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate nei tempi e secondo le modalità indicate nella Guida per gli operatori per la politica monetaria.

Art. 24 - Svincolo

1. Le modalità di svincolo delle attività idonee non negoziabili sono disciplinate nella Guida per gli operatori per la politica monetaria.

Art. 25 - Costituzione in garanzia di prestiti da parte di un terzo

1. A garanzia delle operazioni di finanziamento di una controparte possono essere costituiti in pegno prestiti anche da parte di terzo, a condizione che questo:
 - sia una banca iscritta all'albo di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), che abbia i requisiti per essere controparte di politica monetaria;
 - abbia stipulato con la controparte apposito contratto, in conformità all'allegato 3 al presente contratto, e che copia del contratto sia prodotta alla Banca secondo le modalità indicate nella Guida per gli operatori per la politica monetaria;
 - non intrattenga con altre controparti alcun rapporto contrattuale avente per oggetto o per effetto l'offerta di prestiti bancari a garanzia delle operazioni di finanziamento.

2. La controparte, qualora si avvalga di un terzo datore di garanzia:

- dichiara e garantisce che il terzo è obbligato nei confronti di essa controparte ed a favore della Banca a compiere tutti gli atti, osservare tutte le formalità ed effettuare tutte le comunicazioni e segnalazioni nei termini e con le modalità di cui al presente contratto, nonché a porre in essere ogni atto o attività necessari per consentire alla Banca di compiere le verifiche ed i controlli di cui agli articoli 32 e successivi;
- è direttamente responsabile nei confronti della Banca dell'esattezza e della veridicità dei dati segnalati dal terzo con riferimento a ciascuno dei prestiti da quest'ultimo costituiti in garanzia a favore della controparte;
- è direttamente responsabile nei confronti della Banca del compimento o mancato compimento da parte del terzo degli atti di cui al comma 2 primo alinea.

3. La controparte comunica alla Banca, in conformità all'allegato 4 al presente Contratto, le generalità dei terzi che potranno costituire prestiti a suo favore e ogni loro successiva variazione. Le variazioni non sono opponibili alla Banca fino a quando quest'ultima non abbia ricevuto la predetta comunicazione.

Art. 26 - Uso transfrontaliero

1. Nel caso in cui il contratto di prestito bancario sia governato da una legge diversa da quella italiana, si applicano le seguenti previsioni.
2. La controparte effettua apposita comunicazione alla Banca d'Italia per l'utilizzo di un prestito governato da una legge diversa da quella italiana a garanzia di operazioni di finanziamento.
3. Le segnalazioni di cui agli articoli 20 e 22 devono essere indirizzate alla Banca centrale corrispondente, secondo le modalità e le eventuali ulteriori condizioni stabilite da quest'ultima; la Banca centrale corrispondente, agli effetti del presente contratto, è la banca centrale dello Stato membro la cui legge regola il contratto di prestito bancario.
4. Le segnalazioni di cui all'articolo 23 devono essere indirizzate alla Banca d'Italia. Le segnalazioni di cui all'articolo 22, nel caso di rimborso anticipato, devono essere effettuate anche nei confronti della Banca d'Italia.
5. Il prestito si intende acquisito a garanzia solo dopo che la Banca centrale corrispondente ha comunicato alla Banca di aver acquisito, in nome e per conto della Banca medesima, una valida garanzia.
6. Alla costituzione in garanzia e all'utilizzo di prestiti bancari i cui contratti siano governati da una legge diversa da quella italiana si applicano le tariffe previste nella Guida OPM.

Art. 27 - Veridicità delle segnalazioni

1. La controparte dichiara e garantisce che i dati relativi ai prestiti da essa segnalati o segnalati da un terzo nel suo interesse sono esatti e rispondenti al vero.

Titolo II

Modalità di valutazione del merito di credito del debitore

Art. 28 - Ambito di applicazione

1. La controparte accerta il possesso di un elevato standard creditizio da parte del debitore nel rispetto di quanto previsto dal quadro di riferimento dell'Eurosistema per la valutazione del credito (Eurosystem Credit Assessment Framework, ECAF), le cui caratteristiche sono descritte nelle Caratteristiche generali.
2. A tal fine, la controparte può avvalersi di quattro fonti idonee per la valutazione del credito di debitori e garanti dei prestiti bancari: agenzie esterne per la valutazione del merito di credito ("External Credit Assessment Institutions", "ECAI"); sistemi interni messi a punto dalle banche centrali nazionali ("In house Credit Assessment Systems", "ICAS"); sistemi basati sui rating interni delle controparti ("Internal Ratings-Based systems", "IRB") e strumenti di rating forniti da soggetti terzi ("Rating Tools", "RT").
3. L'utilizzo delle quattro fonti idonee ai fini ECAF è subordinato al rispetto dei criteri d'idoneità descritti nelle Caratteristiche generali. La BCE pubblica sul proprio sito le ECAI, gli ICAS e i fornitori di RT accettati.

Art. 29 - Criteri di valutazione del rischio creditizio

1. Il rischio creditizio è definito in termini di rating creditizio o di probabilità di inadempienza (*Probability of Default, PD*) del debitore o garante di un prestito bancario, stimata sull'orizzonte di un anno. I valori soglia di rating e di PD sono pubblicati dall'Eurosistema nelle Caratteristiche generali.

Art. 30 - Selezione della fonte

1. La controparte sceglie, all'atto della firma del presente contratto quadro, una fonte fra quelle ammesse e, salvo che opti per la fonte ECAI, un sistema tra quelli idonei per una data fonte. A tal fine, la controparte presenta alla Banca un'apposita richiesta secondo le modalità previste dalla Guida OPM. La scelta della fonte e del sistema di valutazione del credito, effettuata dalla controparte, ha effetto anche per la valutazione del credito di debitori e garanti dei prestiti bancari costituiti in garanzia a favore della controparte da terzi soggetti, ai sensi degli articoli precedenti.
 2. La controparte si deve attenere al sistema o alla fonte di valutazione della qualità creditizia per un periodo di almeno un anno. Deroche a tale periodo minimo possono essere concesse dalla Banca, sulla base di una richiesta motivata. All'atto della scelta, la controparte si impegna inoltre a rispettare gli obblighi informativi per l'ammissione, il funzionamento e il monitoraggio dei sistemi di valutazione del credito nell'ambito dell'ECAF, così come stabiliti nelle Caratteristiche generali.
- 2(a). La controparte che sceglie la fonte ECAI potrà utilizzare il prestito se il rating del debitore o del garante, fornito da una qualunque delle ECAI utilizzabili ai fini dell'ECAF, è non inferiore alla soglia minima stabilita dall'Eurosistema.

- 2(b). La controparte che sceglie la fonte ICAS dovrà indicare di quale sistema intende avvalersi.
- 2(c). La controparte che intende utilizzare il proprio IRB deve allegare alla richiesta di utilizzo dell'IRB la documentazione prevista dalle Caratteristiche generali nonché una dichiarazione con cui si impegna a:
- consentire alla Banca di effettuare controlli ad hoc sulle procedure di comunicazione, per assicurare la coerenza tra le caratteristiche dei prestiti registrati negli archivi aziendali e quanto comunicato alla Banca d'Italia;
 - informare la Banca dei cambiamenti di idoneità e, se necessario, ritirare prestiti non più idonei immediatamente;
 - comunicare alla Banca ogni fatto o circostanza che potrebbe influenzare la continuazione nell'utilizzo dell'IRB o condizionare il modo in cui l'IRB porta a definire il merito di credito ai fini ECAF.

La Banca informa l'autorità di vigilanza competente e, se pertinente, la società di revisione della controparte, dell'intenzione di quest'ultima di utilizzare il proprio sistema IRB ai fini ECAF.

- 2(d). La controparte che sceglie la fonte RT indica alla Banca l'RT di cui intenda avvalersi. Nella richiesta la controparte dichiara di volersi avvalere dell'RT come fonte principale di valutazione dei debitori o garanti dei prestiti offerti in garanzia alla Banca, oppure a integrazione significativa della principale fonte di valutazione selezionata. La controparte che intenda avvalersi di un RT non ancora esaminato dall'Eurosistema ai fini dell'ECAF, deve farne richiesta alla Banca con le modalità indicate nella Guida OPM. Nella richiesta la controparte attesta di avere informato il fornitore del sistema RT riguardo al processo di accettazione che l'Eurosistema condurrà nei confronti dell'RT, e che il fornitore è disponibile a collaborare appropriatamente e con continuità con l'Eurosistema. Fatte salve le disposizioni di cui agli altri articoli del presente contratto, la controparte trasmette immediatamente al fornitore dell'RT e alla Banca d'Italia qualunque informazione che possa indicare un deterioramento della qualità creditizia dei debitori o garanti valutati dall'RT, fra cui un evento di inadempimento.
3. Di norma la controparte non può fare riferimento a diversi sistemi di valutazione della qualità creditizia contemporaneamente. Tuttavia, sulla base di una richiesta motivata da presentare alla Banca, la controparte può essere autorizzata a utilizzare più di una fonte o sistema, in particolare in casi di copertura insufficiente da parte della fonte principale o altre circostanze peculiari che richiedano flessibilità. In questo caso, la controparte indica quale fonte o sistema di valutazione è da considerare come quello principale. Questa fonte o sistema principale copre la maggior parte dei debitori dei prestiti costituiti in garanzia delle operazioni di finanziamento della controparte, anche da terzi soggetti.
4. Per cambiare la fonte o il sistema usati per la determinazione della qualità creditizia, la controparte presenta apposita richiesta alla Banca.
5. La Banca comunica alla controparte l'accettazione della fonte o del sistema richiesti o l'accettazione della modifica o integrazione della fonte o sistema effettuata ai sensi dei commi precedenti, nonché le modalità e la data a partire dalla quale tale fonte o sistema potrà essere utilizzato. In caso di rifiuto, la Banca d'Italia ne dà comunicazione motivata alla controparte.

Art. 31 - Enti del settore pubblico

1. Il costituente può avvalersi di un apposito criterio al fine di determinare la qualità creditizia degli enti del settore pubblico (ESP). Tale criterio è descritto nelle Caratteristiche generali.

Titolo III

I controlli

Art. 32 - Ambito e Finalità

1. La Banca può procedere, anche su base periodica e campionaria, alla verifica dell'esistenza dei prestiti bancari costituiti in garanzia ai sensi del presente contratto quadro, della sussistenza dei criteri di idoneità dei medesimi e della conformità delle loro caratteristiche a quelle segnalate. La Banca può altresì verificare, anche su base periodica, la sussistenza dei requisiti di idoneità dei sistemi selezionati per la valutazione del credito ai sensi dell'ECAF.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Banca può effettuare verifiche una tantum per accertare se le procedure interne usate dalla controparte o dagli eventuali terzi costituenti per la segnalazione dei prestiti bancari siano idonee ad assicurare segnalazioni esatte e tempestive.
3. La controparte mette a disposizione della Banca tutte le informazioni necessarie all'effettuazione dei controlli di cui al presente titolo. In particolare, la controparte si impegna a conservare per almeno cinque anni evidenza documentale atta a ricostruire i criteri che hanno presieduto all'individuazione delle informazioni fornite alla Banca ai sensi del presente titolo. La controparte si impegna a fornire tale documentazione, sulla base di un'apposita richiesta della Banca, alla Banca stessa o alla società di revisione esterna da essa incaricata ai sensi dell'articolo 34.
4. La controparte si impegna ad assicurare che la Banca possa effettuare tutti i controlli previsti dal presente titolo anche presso gli eventuali terzi costituenti che abbiano costituito prestiti nel suo interesse.

Art. 33 - Estratto conto trimestrale dei prestiti in garanzia

1. La Banca invia alla controparte, con cadenza trimestrale, un estratto conto riportante le principali caratteristiche e il valore cauzionale di ciascun prestito bancario che, alla fine del trimestre stesso, risulti costituito in pegno a garanzia delle operazioni di finanziamento della medesima con la Banca.
2. Entro il ventesimo giorno dalla ricezione dell'estratto conto di cui al comma precedente, la controparte segnala ogni eventuale diversità o difformità tra quanto segnalato dalla Banca e le proprie evidenze. La controparte è tenuta a verificare entro il medesimo termine l'esattezza dell'estratto conto anche con riguardo ai prestiti costituiti a suo favore da soggetti terzi.
3. Se entro tale termine di cui al precedente comma non è effettuata alcuna segnalazione di rettifica o variazione, i dati contenuti nell'estratto conto si considerano confermati.

Art. 34 - Controlli sui dati di Centrale dei rischi

1. Ai fini di cui all'articolo 32, la Banca può in qualsiasi momento verificare la coerenza dei dati segnalati ai sensi del presente contratto quadro con quelli riportati nella Centrale dei Rischi.

Art. 35 - Controlli documentali

1. Ai fini di cui all'articolo 32, a seguito di apposita richiesta proveniente dalla Banca, la controparte, entro il termine indicato nella richiesta, deve inviare copia della documentazione relativa ai contratti aventi per oggetto la concessione dei prestiti indicati nella richiesta nonché la documentazione relativa alla loro erogazione.
2. A seguito di apposita richiesta proveniente dalla Banca, la controparte dà incarico alla società di revisione esterna incaricata di certificare il bilancio di verificare l'esistenza e le caratteristiche, ad una certa data, dei prestiti oggetto della richiesta stessa. La Banca d'Italia può richiedere la verifica, da parte della società di revisione, delle caratteristiche dei prestiti costituiti in garanzia anche con cadenza periodica.

Art. 36 - Controlli sui rating di agenzie specializzate

1. Se tra le fonti di valutazione scelte dalla controparte figurano le agenzie di rating esterne autorizzate (ECAI), la Banca può verificare – in base alle proprie evidenze – quanto segnalato dai costituenti relativamente al rating attribuito dalle agenzie al debitore o garante del prestito oggetto di segnalazione. Tali verifiche possono avvenire anche successivamente all'inserimento del prestito tra quelli idonei.

Art. 37 - Controlli sugli IRB

1. Le controparti che hanno scelto il proprio IRB come fonte di valutazione della qualità creditizia devono fornire alla Banca i dati e le informazioni necessari per consentirle di monitorare i risultati prodotti dall'IRB stesso. In particolare, ogni anno, le controparti devono fornire alla Banca le informazioni previste dalle Caratteristiche generali, tra cui il numero di debitori valutati come idonei dall'IRB ad una certa data e il numero di quelli che siano risultati inadempienti nei dodici mesi successivi.
2. La controparte è tenuta ad informare tempestivamente la Banca di qualunque modifica rilevante intervenuta negli elementi considerati al fine della iniziale accettazione del proprio IRB o suscettibile di influenzare l'utilizzo dell'IRB ai fini dell'ECAF.
3. La Banca analizza i risultati del sistema IRB in base alle informazioni di cui al precedente comma e fornisce le proprie valutazioni alla BCE. A questo fine, la Banca si riserva il diritto di chiedere alla controparte ulteriori informazioni, nonché di chiedere le statistiche di cui sopra anche al di fuori delle normali scadenze annuali. Sulla base di queste valutazioni, la BCE può stabilire particolari condizioni per il successivo utilizzo dell'IRB della controparte ai fini dell'ECAF.

Art. 38 - Controlli sui rating tools

1. La controparte che ha scelto un Rating Tool come fonte di valutazione del credito,

deve trasmettere alla Banca statistiche annuali comprendenti: (1) il numero di debitori valutati come potenzialmente idonei da parte dell'RT a inizio anno, avendo riguardo alla soglia di idoneità stabilita nell'ambito dell'ECAF, e (2) il numero di inadempienze (*default*, sulla base della definizione del quadro di riferimento di Basilea II) registrato per tali debitori nel corso dell'anno stesso. Il periodo di 12 mesi a cui fanno riferimento le suddette statistiche decorre a partire da una data indicata dalla Banca.

Art. 39 - Controlli sugli enti del settore pubblico privi di rating

1. Ai sensi dell'articolo 31, le controparti possono segnalare prestiti concessi a enti del settore pubblico. La Banca può verificare in qualsiasi momento l'appartenenza di detti soggetti al settore pubblico, l'effettiva assenza di rating di agenzie esterne autorizzate, nonché l'idoneità dell'ESP ai fini dell'ECAF sulla base di quanto stabilito nell'articolo 31.

Art. 40 - Manleva

1. La controparte dichiara di sollevare e voler tenere indenne la Banca da ogni responsabilità che possa ad essa derivare dalla comunicazione all'Eurosistema di dati ed informazioni relativi al prestito bancario ed al debitore del medesimo.

SEZIONE III

Art. 41 - Regime tariffario

La controparte è tenuta a corrispondere i rimborsi di spese e le altre commissioni eventualmente stabilite dalla Banca, secondo le modalità stabilite nella Guida CAT. Gli addebiti sono regolati nel conto PM o HAM della controparte in T2 ovvero nel conto PM del partecipante a T2 di cui la controparte si avvale per il regolamento dei pagamenti.

ALL. 6.1
Spett.le
BANCA D'ITALIA
Filiale di.....

Oggetto: Movimentazione da parte di una banca custode di attività negoziabili nel conto pool della controparte presso la Banca d'Italia – comunicazione della controparte

Il/La sottoscritto/a comunica che, ai sensi dell'articolo 18 del contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento, intende avvalersi della seguente banca custode per la movimentazione di attività negoziabili nel proprio conto pool presso la Banca d'Italia, sino a revoca da comunicare a codesto Istituto con preavviso non inferiore a dieci giorni di calendario:

Codice ABI.....

Denominazione,

.....
(Luogo e data)

.....
(firma del legale rappresentante)

ALL. 6.2

Spett.le

BANCA D'ITALIA

Filiale di.....

Oggetto: Movimentazione da parte di una banca custode di attività negoziabili nel conto pool della controparte presso la Banca d'Italia – comunicazione della banca custode

Il/La (denominazione)....., (cod. ABI).....

(di seguito "banca custode") con sede legale in

.....
(Stato) (Città)

.....
(indirizzo)

legalmente rappresentat.....da..... comunica che movimenterà il conto pool presso la Banca d'Italia della Banca XX.....(di seguito la "Controparte") utilizzando il conto titoli n. YYYYYY aperto presso la Monte Titoli S.p.A. sino a sua rinuncia all'incarico da comunicare a codesto Istituto e alla Controparte con preavviso non inferiore a dieci giorni di calendario, o sino a revoca dell'incarico medesimo da parte della Controparte, da comunicare a codesto Istituto con preavviso non inferiore a dieci giorni di calendario.

Al riguardo la banca custode si impegna al rispetto degli obblighi posti al costituente dal contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento e, in particolare, dagli articoli 2, 3, 8, 13, 14, 16, 17 e 18 del citato Contratto quadro.

Inoltre, la banca custode:

- a) dichiara di essere titolare di un conto titoli presso Monte Titoli S.p.A. e di soddisfare i requisiti tecnici per la movimentazione del suddetto conto;
- b) dichiara di essere a conoscenza dei termini del contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento firmato dalla controparte;
- c) a tutti gli effetti conseguenti alla presente letteracontratto, elegge domicilio ai sensi dell'articolo 47 del codice civile al seguente indirizzo:

.....
(Stato) (Città)

.....
(indirizzo)

d) rende noto il seguente indirizzo fax per la ricezione delle comunicazioni di codesto Istituto:

n. di fax:.....
(prefisso internazionale) (indicativo dello Stato) (indicativo della località) (n. di fax)

.....
(Luogo e data)

.....
(firma del legale rappresentante)

Oggetto: FACSIMILE DI CONTRATTO TRA CONTROPARTE E TERZO DATORE PER
LA COSTITUZIONE DI PRESTITI BANCARI IN GARANZIA

Tra

(denominazione controparte) _____

(codice ABI) _____

(di seguito 'controparte')

e

(denominazione terzo datore) _____

(codice ABI) _____

(di seguito 'terzo datore')

Premesso che:

la controparte ha stipulato con la Banca d'Italia un Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento, nel Contratto quadro è previsto che la costituzione di prestiti in garanzia possa essere effettuata da un soggetto terzo rispetto alla controparte delle operazioni di politica monetaria

Le parti convengono quanto segue:

Articolo 1

1. Il terzo datore si obbliga, per il caso di costituzione in pegno di prestiti a favore della Banca d'Italia a garanzia della controparte, ad adempiere tutti gli obblighi che nel Contratto quadro sono posti a carico del costituente, e, in particolare:

- a compiere tutti gli atti, osservare tutte le formalità ed effettuare tutte le comunicazioni e segnalazioni dovute, nei termini e con le modalità di cui agli articoli 2, 3, 8, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 del Contratto quadro;
- a segnalare ogni variazione o rettifica dei dati relativi a ciascun prestito da esso segnalato. A mero titolo esemplificativo, costituiscono variazioni soggette all'obbligo di segnalazione quelle relative a rimborsi parziali di capitale o a variazioni nel merito di credito del debitore. Le segnalazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate nei tempi e secondo le modalità indicate nella Guida per gli operatori per la politica monetaria;
- a porre in essere ogni atto o attività necessari per consentire alla Banca d'Italia di compiere le verifiche ed i controlli di cui agli articoli 32 e successivi del contratto quadro.

2. Il terzo datore si obbliga a fornire alla controparte l'assistenza e le informazioni necessari per consentire alla medesima di adempiere le proprie obbligazioni nascenti dal Contratto quadro.

Articolo 2

Il terzo datore, per i prestiti bancari costituiti in garanzia a favore della Banca d'Italia ai sensi del presente contratto, si obbliga a riscuotere gli interessi, i pagamenti parziali e il prestito a scadenza, nonché i proventi derivanti da eventuali garanzie accessorie, nonché ad accettare l'incarico al medesimo eventualmente conferito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 22 del Contratto quadro.

Articolo 3

La controparte si obbliga a fornire al terzo datore l'assistenza e le informazioni necessari per consentire al medesimo di adempiere le proprie obbligazioni nascenti dal presente contratto.

Articolo 4

Ciascuna delle parti può recedere dal presente contratto previo preavviso da comunicare all'altra parte almeno [...] giorni prima. Del recesso viene informata la Banca d'Italia.

ALL 6.4

Spett.le

BANCA D'ITALIA

Filiale di.....

Oggetto: Costituzione in garanzia di prestiti bancari da parte di un terzo datore di pegno

Il/La sottoscritto/a comunica che, ai sensi dell'articolo 25 del Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento, intende avvalersi della seguente banca per la costituzione in garanzia di prestiti bancari presso la Banca d'Italia:

Codice ABI.....

Denominazione terzo datore.....,

.....,

(Luogo e data)

.....
(firma del legale rappresentante)

Fac simile dell'attestazione legale di conformità della garanzia.

[Issuer of the legal confirmation] [Addressee of the legal confirmation]

Re a guarantee (**the Guarantee**) dated [] issued or executed by [details of the guarantor] (**the Guarantor**), in respect of [details of the debt instruments/debt obligations] (the Assets) issued by/against [details of the issuer/debtor] (**the Debtor**).

As the legal adviser(s) to [the Guarantor/relevant third party], we hereby confirm that the Guarantee meets the requirements for eligible guarantees set out in the General documentation on Eurosystem monetary policy instruments and procedures.¹

In particular, we confirm that, subject to any insolvency or bankruptcy laws, general principles of equity and other similar laws and principles applicable to the Guarantor and generally affecting creditors' rights against the Guarantor:

1. The Guarantor has unconditionally and irrevocably guaranteed the obligations of the Debtor in relation to the payment of all amounts of principal and interest and any other amounts due under the Assets to the holders thereof.
2. If the Debtor does not make payment, the obligations of the Guarantor under the Guarantee are to make due and punctual payment following such default (whether on the normal date due, on acceleration or otherwise) of all such amounts referred to in paragraph 1 above in accordance with the terms of the Assets. The Guarantee is payable upon first demand.
3. The obligations of the Guarantor under the Guarantee constitute legal, valid and binding obligations of the Guarantor, enforceable in accordance with their terms.
4. The obligations of the Guarantor under the Guarantee rank at least equally and rateably (*pari passu*) with all other unsecured obligations of the Guarantor.
5. The obligations of the Guarantor under the Guarantee (including the ability to make one or more demands against it thereunder) must continue to remain in full force and effect until all obligations and liabilities of the Debtor in respect of amounts due under the Assets have been discharged in full.
6. *[If the Guarantee is provided by more than one entity]* The liability of Guarantors under the Guarantee is joint and several, such that any one of the Guarantors is liable for the full amount due under the Guarantee without any requirement to claim first or also against any other Guarantor.

¹ Adopted by the Guideline of the European Central Bank of 31 August 2000 on monetary policy instruments and procedures of the Eurosystem (ECB/2000/7), OJ L 310 of 11 December 2000, page 1, as amended.

The foregoing confirmation is limited to the law of [*jurisdiction*] [by which law the Guarantee is governed] [and under which law the Guarantor is established].

[*Signature*]

[*Date*]

ALL. 7

Spett.le

BANCA D'ITALIA

Filiale di

Oggetto: Contratto quadro per le operazioni di deposito a tempo determinato .

Il/La.....

(di seguito la Controparte) , domiciliat... in Italia al seguente indirizzo

.....
.....,

è titolare di un conto PM presso TARGET2-Banca d'Italia ovvero ha realizzato i necessari accordi con un intermediario per il regolamento della parte contante su un conto PM presso TARGET2. La Controparte chiede l'apertura presso codesta Filiale di un conto corrente di deposito per la costituzione di depositi a tempo determinato.

Al riguardo la Controparte

- a) dichiara di aver sottoscritto con codesto Istituto in data le "Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria";
- b) dichiara di avere sottoscritto con codesto Istituto in data il Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento;
- c) dichiara di aver preso visione e di accettare le norme e le condizioni che disciplinano le operazioni di deposito a tempo determinato contenute nel contratto quadro allegato, che sottoscrive a margine di ciascun foglio per conoscenza e accettazione;
- d) dichiara di essere a conoscenza e di accettare che - per quanto non espressamente previsto nel contratto allegato - alle operazioni di deposito a tempo determinato si applicano:
 - le condizioni generali di cui alla precedente lettera a);
 - le norme e le condizioni di cui al "Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto" mediante asta, sottoscritto con codesto Istituto in data
- e) dichiara di possedere i requisiti generali di idoneità di cui all'articolo 3 delle "Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria";
- f) dichiara di possedere i requisiti tecnico-operativi di cui all'articolo 4 delle "Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria".

A tutti gli effetti conseguenti alla presente lettera contratto, conferma il domicilio eletto per il rapporto di conto PM in essere con codesto Istituto, nonché i dati resi noti nell'ambito di tale rapporto per l'esecuzione di comunicazioni via fax, ovvero, in assenza di tale rapporto conferma il domicilio eletto - ai sensi dell'articolo 47 del codice civile - nelle "Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria", restando sin da ora inteso che in caso di perfezionamento con codesto Istituto di un rapporto di conto PM il domicilio eletto, l'indirizzo di PEC e gli indirizzi fax resi noti per tale rapporto sostituiscono senza ulteriori formalità quelli specificati per le "Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria".

.....

(luogo e data)

.....

(firma del legale rappresentante¹)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile la Controparte dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificamente le norme e le condizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 del contratto quadro allegato.

.....

(firma del legale rappresentante)

¹ Per le filiali di banche estere il legale rappresentante è il dipendente che in base allo Statuto o altro atto dispone dei poteri di firma per poter perfezionare operazioni di politica monetaria con la Banca d'Italia.

CONTRATTO QUADRO PER LE OPERAZIONI DI DEPOSITO A TEMPO DETERMINATO

Art. 1 - Natura del contratto

1. Nell'ambito delle operazioni di politica monetaria, la Banca può offrire alla Controparte la costituzione di depositi a tempo determinato.

Art. 2 - Apertura del conto corrente per le operazioni di deposito a tempo determinato

1. La Banca apre un conto corrente per le operazioni di deposito a tempo determinato intestato alla Controparte.
2. La Controparte può essere titolare presso la Banca di un solo conto corrente per le operazioni di deposito a tempo determinato.

Art. 3 - Condizioni dell'operazione

1. Le modalità con le quali può avvenire la costituzione dei depositi a tempo determinato e i criteri per la definizione delle relative condizioni (data di costituzione, data di restituzione, tasso di interesse) sono disciplinati dalle norme e dalle condizioni di cui al Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto.

Art. 4 - Interessi

1. La Banca corrisponde un interesse sulle somme depositate.
2. L'interesse è calcolato in regime di capitalizzazione semplice, in base al tasso di interesse al quale il deposito è stato aggiudicato e alla formula "giorni effettivi/360 giorni".

Art. 5 - Movimentazione del conto

1. Il conto corrente per le operazioni di deposito a tempo determinato può essere movimentato esclusivamente dalla Banca - tramite la Sede di Milano ovvero mediante elaborazioni automatiche della stessa - in fase di costituzione del deposito e in fase di estinzione del medesimo, in contropartita al conto PM presso TARGET2-Banca d'Italia in essere a nome della Controparte, ovvero in contropartita al conto PM presso TARGET2 dell'intermediario designato dalla Controparte.

Art. 6 - Restituzione

1. Alla data di scadenza fissata in fase di aggiudicazione la Banca restituisce alla Controparte la somma costituita in deposito, e corrisponde gli interessi dovuti sulla stessa, mediante accreditamenti del conto PM presso TARGET2 -Banca d'Italia in essere a nome della Controparte medesima, ovvero mediante accreditamenti sul conto PM presso TARGET2 dell'intermediario designato dalla Controparte.

2. In caso di recesso o risoluzione, ai sensi degli articoli 15, 16 e 17 delle Condizioni generali di contratto, dei contratti relativi alle operazioni di deposito a tempo determinato in corso, la Banca sarà tenuta, salvo quanto previsto dall'articolo 18 delle Condizioni generali di contratto, alla restituzione della somma costituita in deposito congiuntamente agli interessi calcolati sulla stessa, ai sensi dell'articolo 4, dalla data di costituzione del deposito alla data di recesso o risoluzione dei contratti.

Art. 7 - Estratti conto

1. La Banca invia mensilmente alla Controparte un estratto conto relativo al mese di riferimento.
2. Trascorsi venti giorni dalla data di ricevimento dei documenti sopra indicati senza che nessuna eccezione sia pervenuta alla Banca per iscritto dalla Controparte, le risultanze segnalate si intendono senz'altro approvate.
3. I libri e le altre scritture contabili della Banca fanno piena prova nei confronti del titolare per qualsiasi operazione a valere sul conto.
4. L'importo degli interessi accreditati è comunicato alla Controparte ovvero all'intermediario secondo quanto previsto all'articolo 40 delle Condizioni armonizzate di partecipazione a TARGET2.

Art. 8 - Recesso

1. La Controparte può recedere dal contratto con un preavviso non inferiore a dieci giorni di calendario, a condizioni che non vi siano operazioni di deposito a tempo determinato in corso.

Art. 9 – Costituzione in garanzia

1. I depositi a tempo determinato sono costituiti in pegno a garanzia delle operazioni di finanziamento in conformità a quanto previsto dal Contratto quadro sulle garanzie per le operazioni di finanziamento.
2. Contestualmente il valore del pegno come costituito a norma del comma 1 è contabilizzato sul conto pool.

ALL.8
Spett.le
BANCA D'ITALIA
Filiale di

Oggetto: Contratto quadro per le operazioni di swap in valuta.

Il/La sottoscritt... ..
....., domiciliat... in Italia al seguente indirizzo
.....

e titolare di conto PM presso TARGET2-Banca d'Italia chiede di poter essere ammessa a partecipare alle operazioni di pronti contro termine con codesto Istituto.

Al riguardo il/la sottoscritt...

- a) dichiara di aver preso visione e di accettare il "Contratto quadro per le operazioni di swap in valuta" allegato alla presente, che sottoscrive a margine di ciascun foglio per conoscenza e accettazione;
- b) dichiara di aver sottoscritto in data le "Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria" e di essere a conoscenza che, per quanto non espressamente previsto nel contratto quadro allegato, alle operazioni di swap in valuta si applicano le indicate "Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria";
- c) dichiara di aver sottoscritto in data il "Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto" e di essere a conoscenza che alle operazioni di swap in valuta si applica, per quanto non espressamente previsto nel contratto quadro allegato, l'indicato "Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto";
- d) dichiara di possedere i requisiti generali di idoneità di cui all'articolo 3 delle "Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria";
- e) dichiara di possedere i requisiti tecnico-operativi di cui all'articolo 4 delle "Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria";
- f) a tutti gli effetti conseguenti alla presente lettera contratto, conferma il domicilio eletto per il rapporto di conto PM in essere con codesto Istituto, nonché i dati resi noti nell'ambito di tale rapporto per l'esecuzione di comunicazioni via fax.

.....
(luogo e data)

.....
(firma del legale rappresentante¹)

¹ Per le filiali di banche estere il legale rappresentante è il dipendente che in base allo Statuto o altro atto dispone dei poteri di firma per poter perfezionare operazioni di politica monetaria con la Banca d'Italia.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile ...sottoscritt.... dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificamente le norme e le condizioni di cui agli articoli 2 lettera (i), 3, 5 dell'allegato "Contratto quadro per le operazioni di swap in valuta".

.....

(firma del legale rappresentante)

CONTRATTO QUADRO PER LE OPERAZIONI DI SWAP IN VALUTA

1. Natura del Contratto e disciplina applicabile

- a) Nel contesto delle operazioni di politica monetaria le parti possono concludere operazioni in cui una parte ("Parte A") accetti di trasferire un ammontare in euro ("Ammontare in Euro") all'altra parte ("Parte B") a fronte del trasferimento di un ammontare convenuto in una Valuta Estera, con un contemporaneo consenso a invertire l'operazione in data stabilita. I due ammontari in Valuta Estera saranno, rispettivamente, determinati con l'applicazione del Tasso a Pronti e del Tasso a Termine all'Ammontare in Euro.
- b) A ciascuna di tali operazioni sarà fatto riferimento nel presente Contratto come "Operazione", che sarà regolata dal presente Contratto, dalle Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria ("Condizioni generali") e dal Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto.
- c) Ciascuna parte riconosce che tutte le Operazioni di cui al presente Contratto costituiscono un unico rapporto contrattuale (e che ha concluso ciascuna Operazione in considerazione di tale riconoscimento). Conseguentemente, ciascuna parte accetta (i) di adempiere tutte le proprie obbligazioni rispetto a ciascuna Operazione di cui al presente Contratto e che, salvo qualunque espressa volontà contraria qui manifestata, l'inadempimento di qualsiasi di tali obbligazioni costituirà un inadempimento con riguardo a tutte le Operazioni, e (ii) che i pagamenti e i trasferimenti effettuati dall'una o dall'altra parte rispetto a qualunque Operazione saranno ritenuti effettuati in contropartita o quale corrispettivo dei pagamenti e trasferimenti relativi a tutte le altre Operazioni di cui al presente Contratto.

2. Definizioni

- a) Per "Data di Trasferimento" si intende, rispetto a qualunque Operazione, il giorno in cui il trasferimento dell'Ammontare in Euro dalla Parte A alla Parte B deve essere regolato, conformemente a quanto concordato fra le parti o fissato nella procedura di asta, e riportato nella Conferma.
- b) Per "Data di Ritrasferimento" si intende, rispetto a qualunque Operazione, il giorno in cui la Parte B deve ritrasferire l'Ammontare in Euro alla Parte A, conformemente a quanto concordato fra le parti o fissato nella procedura di asta, e riportato nella Conferma.
- c) Per "Valuta Estera" si intende qualunque valuta avente corso legale diversa dall'euro.
- d) Per "Ammontare in Valuta Estera da ritrasferire" si intende l'ammontare in Valuta Estera necessario per acquisire l'Ammontare in Euro alla Data di Ritrasferimento.
- e) Per "Tasso a Pronti" si intende, con riferimento ad ogni Operazione il tasso, concordato fra le parti, o risultante dalla procedura di asta, e riportato nella conferma applicato per convertire l'Ammontare in Euro in quell'ammontare in Valuta Estera che la Parte B è obbligata a trasferire alla Parte A alla Data di Trasferimento, a fronte del pagamento dello stesso Ammontare in Euro.
- f) Per "Tasso a Termine" si intende, con riferimento ad ogni Operazione, il tasso applicato per convertire l'Ammontare in Euro nell'Ammontare in Valuta Estera da ritrasferire a fronte del pagamento dell'Ammontare in Euro originario. Tale tasso sarà

determinato in conformità a quanto stabilito nella conferma.

- g) Per “*Tasso di conversione in Euro*” si intende, ove un ammontare in una Valuta Estera debba essere convertito in Euro in qualunque data, il tasso di cambio a pronti indicato dalla BCE nella giornata lavorativa precedente.
- h) Per “*Tasso di Inadempimento*” si intende, in relazione a un ammontare in Euro, il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale indicato dalla BCE aumentato del 5% e, in relazione a un ammontare in qualsiasi altra valuta, il tasso espresso in termini percentuali annuali, corrispondente al costo effettivo del finanziamento su tale valuta per la Banca e da essa indicato, senza alcun onere probatorio, aumentato del 5%, calcolato in ogni caso sulla base di un anno di 360 giorni, computando i giorni di effettiva inadempienza.
- i) Per “*Quotazione di mercato*” si intende, rispetto a una o più Operazioni Compiute, un ammontare determinato dalla Banca d'Italia sulla base delle quotazioni sul mercato valutario della Valuta Estera nel giorno in cui decorrono gli effetti della risoluzione o del recesso.
- j) Per “*Tassa*” si intende qualunque presente o futura tassa, imposizione, imposta, dazio, onere, di qualunque natura che sia imposta da qualunque governo o altra autorità fiscale relativamente a qualunque pagamento, ai sensi del presente Contratto, diversa da bollo, registrazione, documentazione o tasse simili.
- k) Per “*Tassa rimborsabile*” si intende qualunque tassa applicata ai pagamenti effettuati ai sensi del presente contratto in assenza di una relazione attuale o passata fra il Paese che impone il prelievo ed il beneficiario del pagamento o una persona a questo collegata (includere, senza limitazioni, le relazioni derivanti dalla circostanza che il beneficiario o la persona ad esso collegata è o è stata residente di tale ordinamento; svolge o ha svolto un'attività commerciale in tale ordinamento; ha o ha avuto una stabile organizzazione o sede fissa di affari in tale ordinamento). Tale relazione non sussiste per il semplice fatto che il beneficiario o la persona ad esso collegata ha eseguito la propria obbligazione, effettuato consegne o ricevuto un pagamento ai sensi di questo Contratto.

3. Stipula delle Operazioni. Conferma e Regole per i Pagamenti.

- (a) Una Operazione può essere conclusa esclusivamente su iniziativa della Banca con le formalità specificate nel Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto .

Per ogni Operazione le parti si scambiano la conferma di cui all'art. 12 del Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto (“*Conferma*”); essa varrà quale prova dei termini della specifica Operazione a cui si riferisce ed integrerà i contenuti del presente Contratto, a meno che non venga opposto tempestivo rifiuto.

In caso di una qualunque difformità tra il contenuto di siffatta Conferma e il presente Contratto, la Conferma prevarrà limitatamente all'Operazione cui si riferisce.

- (b) I pagamenti dovuti sulla base del presente Contratto saranno effettuati per la data valuta concordata e sui conti specificati dalle parti, come riportato nella conferma, tramite fondi liberamente trasferibili e nei modi d'uso per i pagamenti effettuati nella valuta dovuta.
- (c) Ciascun obbligazione della Banca di effettuare un pagamento ai sensi della precedente lettera (b) è condizionata al fatto che al momento del pagamento la Controparte non sia inadempiente ad alcuna delle previsioni contenute nel presente

Contratto o, comunque, non si trovi in alcune delle situazioni descritte all'articolo 5 (a).

- (d) Le obbligazioni di pagare una somma di denaro denominata in una valuta specifica non possono essere adempiute in una valuta diversa.
- (e) A meno che non sia stato diversamente concordato, tutti i pagamenti effettuati ai sensi del presente Contratto sono fatti al lordo e senza alcuna detrazione o deduzione di qualunque Tassa a meno che tale detrazione o deduzione sia prescritta da una legge applicabile in vigore al momento del pagamento, nella forma indicata dalla autorità competente. Se una delle parti interessate è tenuta a detrarre o dedurre una qualunque somma dal pagamento da effettuare ai sensi del presente Contratto, allora la parte ("X"):
 - (i) notificherà tempestivamente alla Controparte ("Y") tale obbligo;
 - (ii) verserà tempestivamente alla autorità competente - non appena determinato che tale detrazione o deduzione è prescritta, oppure non appena ricevuta comunicazione che Y è soggetto d'imposta - l'intera somma che deve essere detratta o dedotta (incluso qualunque ammontare che deve essere detratto o dedotto da somme aggiuntive versate da X a Y ai sensi della presente clausola);
 - (iii) invierà tempestivamente all'altra parte ("Y") una ricevuta formale (o una copia autenticata), o altra documentazione ragionevolmente accettabile da Y, che dimostri tali detrazioni o deduzioni;
 - (iv) se si tratta di una Tassa rimborsabile, pagherà a Y, oltre a quanto a quest'ultimo già spettante in base al presente contratto, una somma aggiuntiva in modo tale che l'ammontare netto effettivamente percepito da Y (al netto della Tassa rimborsabile, indipendentemente dal fatto che soggetto d'imposta sia X o di Y) sia uguale a quello che Y stesso avrebbe percepito se non fosse stata effettuata la prescritta detrazione o deduzione.
- (f) La parte che sia inadempiente nel pagamento di una qualunque somma dovuta ai sensi del presente Contratto pagherà alla Controparte, su richiesta di questa, gli interessi al Tasso di Inadempimento su tale somma nella stessa valuta prevista per il pagamento scaduto, per il periodo a partire dalla data (inclusa) in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato fino a quella (esclusa) del pagamento effettivo.

4. Compensazione

Se ad una data qualunque vi siano ammontari da pagare in base al presente contratto nella stessa valuta da ciascuna delle parti all'altra, tali ammontari si compensano e dovrà essere pagata solo la differenza dalla parte tenuta al pagamento di maggior importo. Il pagamento di tale differenza estinguerà tutte le obbligazioni di pagamento oggetto di compensazione.

5. Risoluzione e recesso.

- (a) 1 - Il presente Contratto è risolto nell'ipotesi di cui all'art. 15 delle Condizioni generali.
- 2 - La Banca può recedere dal presente Contratto nei casi indicati all'articolo 16 delle medesime Condizioni generali, nei termini e nei modi ivi stabiliti. Il contratto è altresì risolto nelle ipotesi di cui all'art. 17, nei termini e nei modi ivi stabiliti.
- 3 - In particolare, il contratto è risolto, nei modi e nei termini di cui all'art. 17 delle Condizioni generali qualora:

la Controparte, agendo come Parte A, non trasferisca l'Ammontare in Euro o, agendo come Parte B, non trasferisca l'ammontare in Valuta Estera alla Data di Trasferimento;

la Controparte, agendo come Parte A, non trasferisca l'Ammontare in Valuta Estera da ritrasferire o, agendo come Parte B, non trasferisca l'Ammontare in Euro alla Data di Ritrasferimento.

4 - La Banca può altresì recedere dal presente Contratto qualora la Controparte non adempia una qualsiasi altra obbligazione alla quale è tenuta ai sensi del presente Contratto e non sani tale inadempimento entro 10 giorni dalla comunicazione con la quale la Banca richiede la sanatoria.

- (b) Al verificarsi degli effetti di una delle ipotesi di cui alla precedente lettera a), ogni operazione di cui al presente contratto si intende immediatamente risolta e, fatte salve le disposizioni che seguono, l'esecuzione di tutti gli obblighi di pagamento delle parti, inclusi i rispettivi obblighi relativi al ritrasferimento dell'Ammontare in Euro e al trasferimento dell'Ammontare in Valuta Estera da ritrasferire, sarà effettuata soltanto in conformità alle disposizioni di cui alla successiva lettera c).
- (c) (i) gli importi sostitutivi dell'Ammontare in Euro e dell'Ammontare in Valuta Estera da ritrasferire sono stabiliti dalla Banca per ogni operazione in essere in modo che tali importi assicurino alla Banca stessa l'equivalente economico di ciascuno dei pagamenti che sarebbero stati effettuati alla Data di Ritrasferimento se le operazioni di cui al presente contratto non fossero risolte; tenendo anche conto del costo di sostituzione delle operazioni stesse alla Quotazione di mercato.
(ii) sulla base degli importi così stabiliti, la Banca effettuerà un calcolo di quanto è dovuto da ogni parte all'altra ai sensi del presente Contratto e gli importi dovuti da una parte sono convertiti, ove necessario, in Euro al Tasso di conversione in Euro e compensati con quelli dovuti dall'altra parte e soltanto il saldo netto è pagabile dalla parte il cui credito ai sensi del presente Contratto è valutato nell'importo minore. Tale saldo netto è dovuto e pagabile il primo giorno successivo in cui tutte le parti di TARGET2 interessate siano operative per l'effettuazione di tale pagamento.
- (d) Al verificarsi degli effetti di una delle ipotesi di cui alla lettera (a), la Controparte sarà debitrice nei confronti della Banca per tutte le spese legali e professionali di altro genere in cui la Banca incorra in relazione o in conseguenza di tali ipotesi, oltre ai relativi interessi al Tasso di Inadempimento.
- (e) La Controparte è tenuta a notificare alla Banca il verificarsi di qualsiasi ipotesi di cui alla lettera (a) non appena sia consapevole del suo verificarsi.
- (f) Al verificarsi degli effetti di una delle ipotesi di cui alla lettera (a), la Banca ha, oltre ai suoi diritti in virtù del presente Contratto, tutti i diritti altrimenti a essa facenti capo ai sensi di qualsiasi altro contratto in essere fra le parti o legge applicabile.

ALL.9
Spett.le
BANCA D'ITALIA
Filiale di.....

Oggetto: **MODULO DI ADESIONE AI COLLAUDI DELLA PROCEDURA DELLA BANCA D'ITALIA PER:**

- OPERAZIONI DI MERCATO APERTO DELL'EUROSISTEMA**
- STANDING FACILITIES**

BANCA PARTECIPANTE:

_____ / _____
cod. ABI denominazione

CONTATTI DEL RESPONSABILE DEL TEST:

_____ / _____
nominativo funzione

_____ / _____
indirizzo completo

_____ / _____
Telefono fax

_____ / _____
indirizzo e-mail del responsabile

_____ / _____
eventuale indirizzo e-mail funzionale

Data a partire dalla quale si è disponibili ad effettuare i collaudi : ____ / ____ / ____

Disponibilità dell'applicazione Messaggi Liberi di Sistema: SI NO

(data)

(firma del legale rappresentante)

ALL. 10

Spett.le

BANCA D'ITALIA

Filiale di.....

Oggetto: Richiesta utilizzo dei messaggi di Rete Nazionale Interbancaria (R.N.I.) per le aste telematiche

Il/la
(di seguito la controparte) aderente alla rete interbancaria, chiede di poter utilizzare i messaggi di rete per la partecipazione alle operazioni di mercato aperto.

La controparte dichiara di aver effettuato un'apposita sessione di collaudo dei programmi e dei supporti trasmessi dal al

Questa Banca ha, altresì, richiesto le chiavi di "autenticazione applicativa" dei messaggi di cui sopra ed esonera codesto Istituto da ogni danno o responsabilità riveniente dall'utilizzo del mezzo di trasmissione in oggetto e/o l'invio dei messaggi stessi.

Distinti saluti

.....

(luogo e data)

In Fede

.....

(firma del legale rappresentante)

ALL. 11

Spett.le
BANCA D'ITALIA
S.E.L.I. – Divisione Assistenza
utenti e qualità del servizio
Largo Guido Carli, 1
00044 Frascati (RM)

p.c. Filiale di

Oggetto: R.N.I. - Applicazione “Operazioni di mercato aperto” chiavi di crittografia /
autenticazione

In relazione alla richiesta di utilizzo della R.N.I. per l'applicazione in oggetto, si richiede
l'attribuzione della chiave di:

crittografia

autenticazione

Al riguardo si comunicano i nominativi dei responsabili della gestione della chiave stessa:

- parte prima
- parte seconda

Distinti saluti

.....

(luogo e data)

In Fede

.....

(firma del legale rappresentante)

ALL. 12

Spett.le
BANCA D'ITALIA
S.E.L.I. – Divisione Assistenza
utenti e qualità del servizio
Largo Guido Carli, 1
00044 Frascati (RM)

p.c. Filiale di

Oggetto: R.N.I. - Applicazione "Operazioni di mercato aperto" - chiavi di crittografia.

In relazione alla richiesta di utilizzo della R.N.I. per l'applicazione in oggetto, il/la sottoscritto/a, già in possesso di chiavi di crittografia, conferma i nominativi degli attuali responsabili della gestione della chiave di crittografia applicativa:

- parte prima
- parte seconda

ovvero:

comunica i nominativi dei responsabili della gestione della chiave di crittografia applicativa, designati in luogo dei precedenti:

- parte prima
- parte seconda

Distinti saluti

.....

(luogo e data)

In Fede

.....

(firma del legale rappresentante)

Oggetto: Operazioni su iniziativa delle controparti (standing facilities)

Il/La (di seguito la controparte),
con sede legale in
(Stato) (Città)

.....
(indirizzo)

legalmente rappresentat... da

.....
e titolare del conto PM presso TARGET2-Banca d'Italia oppure del conto HAM presso la SSP tramite Banca d'Italia (di seguito conto PM e conto HAM), chiede di avere accesso alle operazioni su iniziativa delle controparti.

Al riguardo la controparte:

- a) dichiara di avere sottoscritto con codesto Istituto in data le Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria;
- b) dichiara di avere sottoscritto con codesto Istituto in datail Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento;
- c) dichiara di avere preso visione e di accettare le norme e le condizioni che disciplinano le operazioni su iniziativa delle controparti contenute nel contratto quadro allegato, che sottoscrive a margine di ciascun foglio per conoscenza e accettazione;
- d) dichiara di essere a conoscenza e di accettare che – per quanto non espressamente previsto nel contratto quadro allegato – alle operazioni su iniziativa delle controparti si applicano le condizioni generali di contratto di cui alla precedente lettera a);
- e) dichiara di possedere i requisiti generali di idoneità di cui all'articolo 3 delle condizioni generali di contratto sopra richiamate;
- f) dichiara di aver presentato il formulario per l'accesso alle operazioni su iniziativa delle controparti, secondo le modalità indicate nel documento "Strumenti di politica monetaria dell'Eurosistema – guida per gli operatori";
- g) a tutti gli effetti conseguenti alla presente lettera contratto, conferma il domicilio eletto - ai sensi dell'articolo 47 del codice civile - per il rapporto di conto PM oppure di conto HAM, nonché i dati resi noti nell'ambito di tale rapporto per l'esecuzione di comunicazioni via fax.

.....
(luogo e data)

.....
(firma del legale rappresentante)

**CONTRATTO QUADRO
PER LE OPERAZIONI SU INIZIATIVA DELLE CONTROPARTI
(STANDING FACILITIES)**

Disposizioni comuni

Art. 1 - Oggetto del contratto

1. Nell'ambito delle operazioni di politica monetaria, la Controparte può:
 - depositare presso la Banca in un conto corrente intestato a suo nome una somma di denaro (deposito overnight), o
 - ottenere dalla Banca un finanziamento mediante un'anticipazione su pegno di attività idonee (rifi naziamento marginale), secondo quanto previsto dal Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento.

A tali operazioni, si applica il tasso di interesse stabilito dalla BCE con proprio provvedimento relativo alla corrispondente operazione.

Art. 2 - Durata

1. Le operazioni di cui all'articolo 1 hanno la durata di una giornata lavorativa.

Art. 3 - Apertura dei conti

1. La Banca provvede ad aprire, nel modulo Standing Facilities di TARGET2, un conto di deposito overnight e un conto di rifi naziamento marginale, entrambi intestati alla Controparte.

Art. 4 - Recesso

1. La Controparte può recedere dal contratto in qualsiasi giornata lavorativa, a condizione che non vi siano operazioni in corso, mediante invio alla Banca di apposita comunicazione scritta. Il recesso ha effetto decorsi dieci giorni dall'invio della comunicazione.

Sezione I

Operazioni di Deposito Overnight

Art. 5 - Costituzione del deposito

1. La costituzione del deposito avviene mediante accreditamenti del conto di deposito overnight da eseguirsi esclusivamente in contropartita al conto PM oppure al conto HAM, secondo le modalità stabilite dalla Banca medesima.

2. La costituzione del deposito è effettuata in qualsiasi giornata lavorativa entro 15 minuti dopo l'orario di chiusura di TARGET2 (di norma entro le 18,15). L'ultimo giorno del periodo di mantenimento della riserva obbligatoria tale orario è esteso a 30 minuti dopo la chiusura di TARGET2 (di norma entro le 18,30).

Art. 6 - Importo

1. Gli accrediti sul conto corrente non hanno limiti di importo.

Art. 7 - Interessi

1. Fra la Banca e la Controparte sono regolati gli interessi sulle somme depositate.

2. L'interesse è calcolato in regime di capitalizzazione semplice, con la formula "giorni effettivi/360", al tasso stabilito in via generale dalla BCE con proprio provvedimento. In caso di tasso di interesse negativo, la somma risultante è versata dalla Controparte alla Banca.

3. Eventuali variazioni nella misura del tasso, come sopra determinato, decorrono dal giorno indicato nel provvedimento medesimo.

Art. 8 – Restituzione

1. La Banca restituisce alla Controparte il saldo del conto di deposito overnight risultante alla chiusura della giornata lavorativa. Tale valore è incrementato o decurtato degli interessi, a credito o a debito della Controparte, calcolati su detto saldo. L'operazione di restituzione è eseguita nella prima giornata lavorativa successiva, mediante movimentazione del conto PM oppure del conto HAM.

Sezione II

Operazioni di rifinanziamento marginale

Titolo I

Operazioni di rifinanziamento marginale a richiesta

Art. 9- Accesso alle operazioni

1. La Controparte che intende accedere al rifinanziamento marginale invia alla Banca apposita richiesta secondo le modalità da questa indicate nel documento. "Strumenti di politica monetaria dell'Eurosistema - Guida per gli operatori". La richiesta può essere effettuata in tutte le giornate lavorative, entro 15 minuti dopo la chiusura di TARGET2 (di norma entro le 18,15). L'ultimo giorno del periodo di mantenimento della riserva obbligatoria tale orario è esteso a 30 minuti dopo la chiusura di TARGET2 (di norma entro le 18,30). L'accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale è condizionato al rispetto

dei requisiti tecnico-operativi previsti nel suddetto documento. “Strumenti di politica monetaria dell’Eurosistema - Guida per gli operatori”.

Art. 10 - Erogazione dell’importo finanziato

1. La Banca eroga alla Controparte l’ammontare del finanziamento richiesto o il minor valore garantito (cfr. art. 17) accreditando il conto PM o il conto HAM della controparte e addebitando contemporaneamente il conto di rifinanziamento marginale di cui la stessa è titolare.

Art. 11 – Restituzione

1. La Controparte autorizza la Banca, all’apertura della giornata lavorativa di TARGET2 successiva a quella dell’erogazione del rifinanziamento, ad addebitare il proprio conto PM o il conto HAM dell’importo finanziato unitamente agli interessi dovuti.

Titolo II

Operazioni di rifinanziamento marginale automatico (spillover)

Art. 12 - Accesso alle operazioni

1. Se a fine giornata l’anticipazione infragiornaliera in conto corrente di una controparte abilitata al rifinanziamento marginale non è stata rimborsata, il mancato rimborso viene considerato una richiesta della Controparte di accesso al rifinanziamento marginale.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si applica alle operazioni del presente Titolo il “Contratto per le operazioni di anticipazione infragiornaliera su pegno”.

Art. 13 - Erogazione del finanziamento

1. La Banca eroga alla Controparte un finanziamento per l’importo di cui all’articolo 12.1, accreditando il conto PM della controparte e addebitando contemporaneamente il conto di rifinanziamento marginale.

Art. 14 - Restituzione

1. La Controparte autorizza la Banca, all’apertura di TARGET2 della giornata lavorativa successiva a quella dell’erogazione del rifinanziamento automatico, ad addebitare il proprio conto PM dell’importo finanziato unitamente agli interessi dovuti.

Art. 15 - Sospensione dalle operazioni

1. Salvo il disposto dell’articolo 22 delle Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria, la Banca può sospendere o limitare, con provvedimento particolare ad efficacia immediata, l’accesso della Controparte alle operazioni di cui all’articolo 12 in

caso di gravi e persistenti violazioni degli obblighi scaturenti dal Contratto quadro per operazioni di anticipazione infragiornaliera.

Art. 16 - Cessazione della facoltà di utilizzo

1. Nei casi di recesso o risoluzione previsti nel Contratto quadro per le operazioni di anticipazione infragiornaliera e nei casi di sospensione o esclusione dalle operazioni poste in essere ai sensi del medesimo Contratto, la controparte non può accedere alle operazioni di cui all'articolo 12.

Titolo III

Disposizioni comuni per le operazioni di cui ai Titoli I e II

Art. 17 - Garanzia dell'operazione

1. Le operazioni di cui ai Titoli I e II sono garantite dal pool di garanzie della controparte.

Art. 18 - Interessi

1. La Controparte corrisponde un interesse sull'importo finanziato.

2. L'interesse è calcolato in regime di capitalizzazione semplice, con la formula "giorni effettivi/360", con un minimo di un giorno di interessi sulla somma erogata, al tasso stabilito per tali operazioni dalla BCE.

3. Eventuali variazioni nella misura del tasso, come sopra determinato, decorrono dal giorno indicato nel provvedimento che ha determinato la variazione.

ALL.14

BANCA D'ITALIA
Servizio OBC
Divisione OPMC
Fax 06/47922086

Oggetto: Richiesta di una operazione di rifinanziamento marginale in contingency

..... sottoscritt... ..
domiciliat.. in cod. ABIcod.
BIC..... chiede che venga concessa una operazione di
refinanziamento marginale per un importo di
euro

Si dichiara inteso, infine, che l'operazione verrà regolata secondo le norme sottoscritte in
data e depositate presso la Filiale di di
codesto Istituto.

.....,
(luogo e data)

.....
(firma)

- Banca d'Italia - Servizio Operazioni di Banca centrale
Indirizzo PEC: obc@pec.bancaditalia.it

- Banca d'Italia - Servizio Operazioni di banca centrale - Divisione Operazioni di politica monetaria e in cambi
 - ◆ indirizzo Via Nazionale, 91 - 00184 ROMA
 - ◆ telefono 06/47922525,
 - ◆ fax 06/47922086,

- Banca d'Italia - Servizio Operazioni di banca centrale – Ufficio Contabilità e controllo
 - ◆ indirizzo Via Nazionale, 91 - 00184 ROMA
 - ◆ telefono 06/47922013,
 - ◆ fax 06/47923056,
 - ◆ SWIFT BITAITRRXXX

- Banca d'Italia - Servizio Operazioni di banca centrale - Divisione Gestione delle garanzie
 - ◆ indirizzo Via Nazionale, 91 - 00184 ROMA
 - ◆ telefono 06/47924098
 - ◆ fax 06/47924962

- Banca d'Italia - Sede di Milano
 - ◆ indirizzo Piazza Cordusio, 5 - 20123 MILANO
 - ◆ indirizzo PEC: milano@pec.bancaditalia.it
 - ◆ telefono 02/72424255 oppure
02/22123258 oppure
02/221223351
 - ◆ fax 02/89012155 oppure
02/72424420



**“Scambio delle informazioni con la Banca d'Italia
per la costituzione e gestione dei prestiti bancari
costituiti in garanzia**

Specifiche per gli Operatori



INDICE

- 16.1. Contenuto della segnalazione e istruzioni per la compilazione
- 16.2. Tipologie di messaggi scambiati via RDVI
- 16.3. Tracciato di segnalazione RDVI/SWIFT per la costituzione del pegno su un nuovo prestito bancario
- 16.4. Esempio di esito di verifica formale per comunicazioni via RDVI.
- 16.5. Esempio di esito del trattamento della segnalazione
- 16.6. Tracciato di segnalazione RDVI/SWIFT di modifica delle caratteristiche di un prestito già costituito in pegno
- 16.7. Tracciato di segnalazione RDVI/SWIFT di ritiro di un prestito già costituito in pegno
- 16.8. Esempio di estratto conto
- 16.9. Fac-simile di accettazione da parte della Banca d'Italia dell'offerta di costituzione in pegno di crediti bancari
- 16.10. CCBM: schema di accettazione da parte della Banca d'Italia dell'offerta di costituzione in pegno di crediti bancari
- 16.11. Schema di eventuale notifica al debitore di costituzione in pegno di crediti bancari
- 16.12. Schema di eventuale notifica al garante di costituzione in pegno di crediti bancari
- 16.13. CCBM: schema di eventuale notifica al debitore di costituzione in pegno di crediti bancari
- 16.14. Schema di conferma al costituente di svincolo di crediti bancari costituiti in pegno
- 16.15. Schema di comunicazione al debitore/garante di svincolo di crediti bancari costituiti in pegno

Nel presente allegato si riportano le informazioni e i facsimile da utilizzare nelle comunicazioni con la Banca d'Italia aventi ad oggetto la costituzione e la successiva gestione dei prestiti bancari costituiti a garanzia delle operazioni di finanziamento.

16.1. Contenuto della segnalazione e istruzioni per la compilazione

Le segnalazioni del costituente i prestiti bancari in garanzia riguardano le seguenti fattispecie:

- (1) offerta di costituzione del pegno su un proprio prestito bancario;
- (2) modifica delle caratteristiche di un prestito costituito in pegno;
- (3) ritiro di un prestito precedentemente costituito in pegno.

Deve essere effettuata una segnalazione distinta per ciascun prestito.

Di seguito si illustrano:

- (A) le informazioni da comunicare nella segnalazione RDVI/SWIFT;
- (B) informazioni aggiuntive relative al formato delle comunicazioni SWIFT
- (C) alcune istruzioni da seguire nella compilazione dei file RDVI delle segnalazioni
- (D) formato delle comunicazioni fax da utilizzare in caso di ricorso al canale SWIFT (contingency)

(A) Informazioni da comunicare per la costituzione/gestione dei prestiti bancari (sia RDVI che SWIFT).

Il segnalante deve predisporre per il successivo invio alla Banca d'Italia un distinto messaggio per ciascuna segnalazione relativa a un nuovo prestito, a una modifica di dati o a un ritiro di un prestito. Il messaggio deve contenere le seguenti informazioni.

Tavola: Informazioni da comunicare

N	Informazione	Codice	Formato	Note e Dominio
01	Tipologia della segnalazione	MSGTYPE	Alfanumerico, 3	- "NEW": nuovo prestito. - "MOD": modifica dati prestito già costituito in pegno. - "END": ritiro prestito.
02	Codice MFI costituente	MFISENDER	Alfanumerico, 15	Indicare il codice MFI (Monetary and Financial Institutions) della banca che costituisce il prestito ("costituente"), anche se coincidente con la controparte.
03	Codice MFI utilizzatore (controparte)	MFICTP	Alfanumerico, 15	Indicare il codice MFI (Monetary and Financial Institutions) della controparte della Banca d'Italia a garanzia delle cui operazioni di rifinanziamento è costituito il pegno, anche se coincidente con il costituente.
04	Data di decorrenza della segnalazione	VALUDATE	ddmmyyyy	Data dalla quale decorre la segnalazione. Nel caso di segnalazione di nuovo prestito ("Tipologia della segnalazione" = "NEW") coincide con la data di invio della segnalazione.
05	Codice prestito	LOANID	Alfanumerico, 15	Assegnato dalla Banca d'Italia in caso di segnalazioni di segnalazione nuovo prestito ("Tipologia della segnalazione" = "NEW").
06	Banca Centrale "Home"	HOMENCB	Alfanumerico, 2	Codice paese (ISO Country Code) della Banca Centrale Nazionale (BCN) che agisce come "Home NCB" nel caso transfrontaliero. Nel caso domestico, indicare "IT".
07	Tipologia uso	USETYPE	Alfanumerico, 3	- "DOM": prestito domestico.

					- "HOM": prestito in cui Banca d'Italia è BCN Home. - "COR": prestito in cui Banca d'Italia è BCN Correspondent.
08	Codice del debitore			Alfanumerico, 14	Il codice è determinato secondo le modalità nella tavola 2.
09	Numero di fax del debitore		DEBTID	Alfanumerico, 15	Fax cui la Banca d'Italia effettuerà la notifica del pegno al debitore.
10	Fonte di rating debitore		DEBTFAX	Alfanumerico, 5	Fonte "ECAI", cui la controparte è abilitata, usata per valutare il credito del debitore: - "ECAI" - "ICAS" - "IRB" - "RT". NB: le informazioni da 10 a 13 non devono essere indicate se l'informazione "idoneità tramite garante" (n. 25) è valorizzato "Y".
11	Sistema di rating debitore		DEBTSOUR	Alfanumerico, 15	Nell'ambito della fonte, sistema di rating utilizzato per valutare il credito del debitore. NB: I codici da utilizzare sono comunicati dalla Banca d'Italia.
12	Debitore Ente del Settore pubblico (<i>Public Sector Entity</i> , PSE)		DEBTSYS	Alfanumerico, 4	- "NO": debitore non PSE. - "PSE1": debitore PSE di classe 1. - "PSE2": debitore PSE di classe 2.
13	Valutazione del debitore		DEBTPSE	Alfanumerico, 10	Con riferimento al debitore: - Rating dell'agenzia (ECAI), oppure - <i>Probability of Default</i> (PD) (NB: 0.10000 = PD dello 0,10%). Nel caso in cui il sistema di rating prescelto produca una PD per "classi di soggetti", e non PD individuali, occorre indicare il punto centrale delle PD che delimitano la classe a cui appartiene il debitore. Ad esempio, se il debitore appartiene alla classe "PD da 0.08 a 0.12", in questo campo occorre indicare "0.10".
14	Data di stipula del contratto di prestito		DEBTRAT	ddmmyyyy	
15	Data di erogazione prestito		AGREEDATE	ddmmyyyy	
			ISSUDATE	ddmmyyyy	In caso di erogazioni in tranche, indicare la data della prima tranche erogata.

16	Identificativo univoco del prestito	BKREF	Alfanumerico, 40	Identificativo univoco del prestito secondo la classificazione interna della banca costituente (preferibilmente noto al debitore).
17	Data di scadenza prestito	MATUDATE	ddmmyyyy	In caso di erogazioni in tranches, indicare la data di scadenza dell'ultima tranche.
18	Importo del capitale iniziale	ISSUAMNT	Numerico, 13.2	Importo del capitale iniziale del prestito.
19	Importo del capitale residuo	OUTAMNT	Numerico, 13.2	Importo del capitale residuo del prestito.
20	Data di decorrenza del capitale residuo	RESDATE	ddmmyyyy	Indicare in quale data il capitale residuo del prestito è divenuto pari all'importo indicato nella corrispondente variabile.
21	Valuta di denominazione	CRNCY	Alfanumerico, 3	Indicare la valuta in cui è denominato il prestito. Unico valore ammesso: "EUR"
22	Tipologia tasso d'interesse	INTRTYPE	Alfanumerico, 3	Indicare il tipo di tasso che si applica al prestito durante la sua vita residua: - "FIX": prestito a tasso fisso, oppure caratterizzato durante la sua vita residua da diverse tipologie di tasso. - "VAR": prestito a tasso variabile.
23	Periodicità di determinazione del tasso	RESETPER	Numerico, 3	Nel caso di tasso variabile, indicare la frequenza di rideterminazione del tasso espressa in mesi (ad es: indicizzazione semestrale: indicare "6")
24	Paese della legge che governa il prestito	GOVLAW	Alfanumerico, 2	Indicare il codice del paese (ISO Country Code) la cui legge governa il prestito.
25	Idoneità tramite garante	GUARANT	Alfanumerico, 2	- "N": il prestito è ritenuto idoneo sulla base del credito del debitore. - "Y": il prestito è ritenuto idoneo sulla base del credito del fornitore di una valida garanzia. NB: Le informazioni successive devono essere fornite solo se la variabile è "Y".
26	Codice del garante	GUARID	Alfanumerico, 14	Il codice è determinato secondo le modalità nella tavola 2.
27	Numero di fax del garante	GUARFAX	Alfanumerico, 15	Fax cui la Banca d'Italia effettuerà la notifica del pegno al garante.
28	Fonte di rating garante	GUARSOUR	Alfanumerico, 5	Fonte "ECAI", cui la controparte è abilitata, usata per valutare il credito del garante: - "ECAI"

					- "CAS" - "IRB" - "RT".
29	Sistema di rating garante		GUARSYS	Alfanumerico, 15	Nell'ambito della fonte, sistema di rating utilizzato per valutare il credito del garante. NB: I codici da utilizzare sono comunicati dalla Banca d'Italia.
30	Garante Ente del Settore pubblico (PSE)		GUARPE	Alfanumerico, 4	- "NO": garante non PSE. - "PSE1": garante PSE di classe 1. - "PSE2": garante PSE di classe 2.
31	Valutazione del garante		GUARRAT	Alfanumerico, 10	Con riferimento al garante: - Rating dell'agenzia (ECAI), oppure - <i>Probability of Default</i> (PD) (NB: 0.10000 = PD dello 0,10%). Nel caso in cui il sistema di rating prescelto produca una PD per "classi di soggetti", e non PD individuali, occorre indicare il punto centrale delle PD che delimitano la classe a cui appartiene il garante. Ad esempio, se il garante appartiene alla classe "PD da 0.08 a 0.12", in questo campo occorre indicare "0.10".
32	Data di stipula del contratto di garanzia		GUARDATE	ddmmyyyy	
33	Note in formato libero		FREE1 FREE2 FREE3	Alfanumerico, 44	In particolare, indicare: - Il nome e gli altri dati necessari per identificare la banca capofila di un prestito sindacato, qualora il costituente, pur partecipando al prestito sindacato, non è noto al debitore o garante.

Tavola 1: Informazioni obbligatorie e facoltative

Le informazioni da trasmettere sono obbligatorie o facoltative secondo le regole di seguito indicate (“O” = obbligatorietà, “OC” = obbligatorietà condizionata). Le informazioni non strettamente richieste non devono essere valorizzate. In particolare, nelle segnalazioni di modifica (Tipologia della segnalazione = “MOD”) devono essere trasmesse esclusivamente le informazioni obbligatorie secondo lo schema seguente e quelle che il costituente intende modificare rispetto a quelle precedentemente trasmesse alla Banca d'Italia. Laddove prevista, alla comunicazione fax si applicano le medesime regole.

1. Caso “Prestito Domestico”

.	Informazione	Nuovo prestito	Modifica dati prestito	Ritiro prestito	Note
1	Tipologia della segnalazione	O	O	O	
2	Codice MFI costituente	O	O	O	
3	Codice MFI utilizzatore	O	O	O	
4	Data decorrenza segnalazione	O	O	O	
5	Codice prestito		O	O	Il codice prestito è fornito da Banca d'Italia in risposta alla segnalazione del nuovo prestito, e deve essere utilizzato in tutte le successive comunicazioni con la Banca d'Italia
6	Banca Centrale “Home”	O	O	O	

7	Tipologia uso	O	O	O	
8	Codice del debitore	O			
9	Numero di fax del debitore	O			
0	Fonte di rating debitore	O	C		Obbligatorio se - "Idoneità tramite garante" = "N"; - "Debitore PSE" = "NO".
1	Sistema di rating debitore	O	C		
2	Debitore PSE	O	C		Obbligatorio se "Idoneità tramite garante" = "N"
3	Valutazione del debitore	O	C		Obbligatorio se - "Idoneità tramite garante" = "N"; - "Debitore PSE" = "NO".
4	Data stipula contratto prestito	O			
5	Data di erogazione prestito	O			
6	Identificativo univoco prestito	O			
7	Data di scadenza prestito	O			

8	Importo del capitale iniziale	O				
9	Importo del capitale residuo	O				
0	Data decorrenza capitale residuo	O				
1	Valuta di denominazione	O				
2	Tipologia tasso d'interesse	O				
3	Period. determinazione del tasso	O	C			Obbligatorio se "Tipologia Tasso interesse" = "VAR"
4	Paese legge prestito	O				
5	Idoneità tramite garante	O				
6	Codice del garante	O	C			Obbligatorio se "Idoneità tramite garante" = "Y"
7	Numero di fax del garante	O	C			Obbligatorio se "Idoneità tramite garante" = "Y"
8	Fonte di rating garante	O	C			Obbligatorio se - "Idoneità tramite garante" = "Y"; - "Garante PSE" = "NO".
	Sistema di rating garante	O				

9		C				
0	Garante PSE	C	O			Obbligatorio se "Idoneità tramite garante" = "Y"
1	Valutazione del garante	C	O			Obbligatorio se - "Idoneità tramite garante" = "Y"; - "Garante PSE" = "NO" .
2	Data stipula contratto garanzia	C	O			Obbligatorio se "Idoneità tramite garante" = "Y"
3	Note in formato libero					Obbligatorio se costituente ignoto a debitore di prestito sindacato

2. Caso “Prestito in cui Banca d’Italia = BCN Home”

Nel caso transfrontaliero in cui si applica il CCBM, e la Banca d’Italia funge da BCN “Home”, la segnalazione deve contenere gli stessi campi di quella domestica, ma le informazioni da comunicare alla Banca d’Italia sono solo le seguenti:

N.	Informazione	Nuovo prestito	Modifica prestito	dati	Ritiro prestito	Note
01	Tipologia della segnalazione	O			O	
02	Codice MFI costituente	O			O	
03	Codice MFI utilizzatore	O			O	
04	Data decorrenza segnalazione	O			O	
05	Codice prestito	O			O	Il codice è assegnato dalla BCN “Correspondent”
06	Banca Centrale “Home”	O			O	
07	Tipologia uso	O			O	
08	Codice del debitore	O				Il codice è assegnato dalla BCN “Correspondent”
	[...]					
19	Importo del capitale residuo	O			O	
	[...]					
24	Paese della legge che governa il prestito	O			O	
	[...]					

3. Caso “*Prestito in cui Banca d’Italia = BCN Correspondent*”

Si applica quanto detto per il caso “domestico” (Vedi sopra).

Tavola 2: Determinazione del codice del debitore o del garante

Fattispecie	Codice
- Prestito domestico	"IT" (2 posizioni) + Codice del debitore o garante presso la Centrale dei Rischi (12 posizioni). ¹
- Prestito in cui Banca d'Italia è BCN Correspondent	"IT" (2 posizioni) + Codice del debitore o garante presso la Centrale dei Rischi (12 posizioni). ¹ NB: Nel caso in cui il codice della Centrale dei Rischi italiana non sia noto al costituente estero, questi ne farà richiesta alla Banca d'Italia come indicato più sotto.
- Prestito in cui Banca d'Italia è BCN Home	Codice del paese (ISO Country Code) della BCN Correspondent (2 posizioni) + Codice assegnato al debitore o garante dalla BCN Correspondent (12 posizioni).
¹ Si veda sotto, la sezione "Utilizzo dei codici della Centrale dei Rischi".	

Utilizzo dei codici della Centrale dei Rischi (CR) al fine di costruire il codice debitore per la comunicazione (“DEBTID”)

Il codice della Centrale dei Rischi italiana è costituito da un massimo di 11 caratteri + 2 cifre di controllo. Il codice senza le due cifre di controllo finali deve essere utilizzato per identificare il debitore o garante nella comunicazione dei prestiti bancari. Nel codice del debitore/garante, nelle 12 posizioni numeriche a disposizione dopo la sigla “IT”, quelle in eccesso rispetto alla lunghezza effettiva del codice CR devono essere compilate facendo precedere degli zeri (0) al codice CR, quindi subito dopo le lettere “IT” (prime 2 posizioni).

Esempio (dati fittizi):

Codice debitore in CR (11 posizioni + 2 di controllo):											Codice debitore nella comunicazione (“DEBTID”) (12 + 2 posizioni):									
Posizione n:									0	1	2	3				0	1	2	3	4
Codice:																				

Richiesta del codice Centrale dei Rischi (CR) alla Banca d'Italia da parte di banche non insediate in Italia:

Nel caso in cui la controparte o il terzo costituente non insediati in Italia non conoscano il codice CR del debitore/garante del prestito che intendono costituire in garanzia, essi ne faranno richiesta del codice alla Banca d'Italia utilizzando l'indirizzo di posta elettronica BI.COLLATERAL@bancaditalia.it.

La richiesta dovrà contenere l'insieme completo delle informazioni necessarie all'identificazione del debitore/garante che sono le seguenti:

- 1) In caso di "imprese non finanziarie":
 - Denominazione sociale
 - Specie giuridica
 - Codice fiscale
 - Numero di iscrizione alla locale Camera di Commercio (REA)
 - Sede legale

- 2) In caso di "Pubbliche Amministrazioni" (soggetti pubblici, diversi dalle società):
 - Denominazione completa
 - Codice fiscale
 - Sede legale

3) In caso di entità sovranazionali (“supranationals”) la lista delle informazioni richieste è quella di cui al punto 1) o al punto 2), a secondo del fatto che l’organizzazione sia una società o un’entità diversa.

Una volta identificato il debitore o garante, la Banca d’Italia darà comunicazione del codice alla banca estera richiedente. Qualora i dati identificativi comunicati siano incompleti, errati o, in generale, insufficienti a identificare chiaramente il debitore residente italiano, la Banca d’Italia inoltrerà alla banca estera richiedente una richiesta di informazioni addizionali. La richiesta originale della banca estera dovrà pertanto contenere anche l’indicazione dell’ufficio competente della banca estera e l’indicazione delle persone di riferimento a cui indirizzare la risposta con il codice “Centrale dei Rischi” (CR) del debitore o garante, e eventuali richieste di informazioni addizionali.

(B) Informazioni aggiuntive per il formato del Messaggio SWIFT

Il messaggio SWIFT MT599 deve avere il seguente formato¹:

- Tag 20 (campo SWIFT obbligatorio): codice di riferimento del messaggio assegnato dalla banca segnalante.
- Tag 21: (campo SWIFT facoltativo).
- Tag 79: Testo libero:
 - Indicare tutte le variabili del “contenuto della segnalazione” di cui sopra, anche se non valorizzate.
 - Utilizzare una nuova riga per ciascuna variabile.

Ogni riga deve contenere, nell'ordine, esclusivamente i seguenti elementi: Codice della Variabile (vedi tavola sopra), “ : ” , Valore della variabile (vuoto se non oggetto di comunicazione). Non usare il carattere “ : ” nel valore della variabile.

- Ogni messaggio deve fare riferimento a un unico prestito.
- Destinatario: Banca d'Italia (BIC Code: BITAITRR).

¹ Per il set di caratteri ammessi, fare riferimento ai manuali SWIFT (p.e. Frequently Asked Questions on character sets and languages in MT and MX free format fields).

Esempio di testo libero di un messaggio SWIFT correttamente formattato (prestito domestico):

MSGTYPE: NEW
MFISENDER: IT09999
MFICTP: IT0888
VALDATE: 02012007
LOANID:
HOMENCB: IT
USETYPE: DOM
DEBTID: IT012345678901
DEBTFAX: 00390612345678
DEBTSOUR: IRB
DEBTSYS: IRBIT08888
DEBTPE: NO
DEBTRAT: 0.09
AGREEDATE: 27032002
ISSUDATE: 26062002
BKREF: ABCO1234
MATUDATE: 31122012
(segue...)

(...segue)
ISSUAMNT: 4350000.00
OUTAMNT: 3900000.00
RESDATE: 15122006
CRNCY: EUR
INTRTYPE: VAR
RESETPER: 3
GOVLAW: IT
GUARANT: N
GUARID:
GUARFAX:
GUARSOUR:
GUARSYS:
GUARPSE:
GUARRAT:
GUARDATE:
FREE1: PRESTITO SINDACATO. COSTITUENTE IGNOTO A
FREE2: DEBITORE. CAOFILA BANCA DEL XXCCXX.
FREE3: CODICE MFI IT01111.

(C) Istruzioni per la compilazione dei file delle segnalazioni dei prestiti da inviare tramite RDVI

Nel seguito si riportano ulteriori istruzioni per la compilazione dei file di segnalazioni RDVI. In particolare:

- le segnalazioni devono essere composte utilizzando il set di caratteri ASCII. Con riferimento ai caratteri di controllo² di tale alfabeto, dei 32 caratteri compresi tra il valore esadecimale 00 ed il valore 1F (31) sono ammessi solo il “Carriage Return”(0D) ed il “Line feed” (0A). Non è ammesso, infine, il carattere di controllo avente codice esadecimale 7F (DEL). I caratteri non ammessi non devono essere inseriti nemmeno utilizzando referenze a carattere come
- le lettere non ammesse ma riconducibili a una delle lettere dell’alfabeto anglosassone, devono essere sostituite dalla lettera equivalente dell’alfabeto anglosassone;
- eventuali accenti devono essere sostituiti con l’apostrofo;
- le lettere che presentano caratteri, quali ad esempio “dieresi” e “tilde”, devono essere sostituite con le lettere corrispondenti prive di tali simboli.

Ciascuna segnalazione deve essere costituita da una successione di coppie di tipo **NOMECAMPO:VALORE**. Ciascuna riga deve contenere una coppia; ogni coppia, pertanto, deve terminare con il carattere “a capo” cioè CR/LF (hex: “0D 0A”) nel caso di sistemi Windows oppure LF (hex: “0A”) nel caso di sistemi Unix.

In altre parole la segnalazione è un FILE composto di n record “NOMECAMPO:VALORE”.

² Caratteri non stampabili.

L'elemento "NOMECAMPO" non deve contenere il carattere "blank" (hex: "40") e non deve essere preceduto né seguito da "blank". In ciascun record l'elemento "NOMECAMPO" è separato dal rispettivo elemento "VALORE" dal carattere speciale ":" (hex: "3A").

L'elemento "VALORE", se valorizzato, non deve iniziare con il carattere "blank". In caso di:

- stringa di caratteri: tale elemento deve contenere al massimo un numero di caratteri pari al limite previsto per il relativo campo;
- valore numerico:
 - Nel caso di numeri decimali la virgola deve essere espressa da un punto ("."); sia la parte intera che la parte decimale devono contenere solo le cifre significative (senza alcun riempimento per le cifre non significative);
 - Nel caso di numeri interi il campo deve contenere solo le cifre significative;
- Data: deve essere espressa nel formato ggmmaaaa.

Nel caso in cui la segnalazione contenga degli elementi non valorizzati, per ciascuno di essi occorre, comunque, inserire il relativo "NOMECAMPO" seguito dal carattere speciale ":" e dal carattere di terminazione (0D+0A per i sistemi windows, oppure 0A per i sistemi Unix).

Quindi, per ciascuna segnalazione da inviare, dovrà essere predisposto un file di testo ASCII (suffisso ".txt") composto con le regole enunciate.

SEGNALAZIONI NON FIRMATE

- Si produce un file ASCII ".txt" per ogni segnalazione. **IMPORTANTE:** il nome del file ".txt" non può contenere il carattere "spazio"(es: "signal 03102007.txt" è ERRATO; "signal03102007.txt" è CORRETTO) e può essere lungo al max 32 caratteri esclusa l'estensione.
- I file ".txt" (da 1 a 100 al massimo) devono essere sottoposti a compressione ottenendo un unico file di tipo ".zip" (il .zip conterrà al suo interno tutti i file di segnalazioni non firmate da comunicare alla Banca d'Italia).
- Il file ".zip" deve essere inoltrato alla Banca d'Italia tramite RDVI

SEGNALAZIONI FIRMATE

- Si produce un file ASCII “.txt” per ogni segnalazione. **IMPORTANTE:** il nome del file “.txt” non può contenere il carattere “spazio”(es: "signal 03102007.txt" è ERRATO; "signal03102007.txt" è CORRETTO) e può essere lungo al max 32 caratteri esclusa l'estensione.
- Si firmano i singoli file producendo altrettanti file firmati (suffisso “.txt.p7m”)
- I file “.txt.p7m” (da 1 a 100 al massimo) devono essere sottoposti a compressione ottenendo un unico file di tipo “.zip” (il .zip conterrà al suo interno tutti i file di segnalazioni firmate da comunicare alla Banca d'Italia).
- Il file “.zip” deve essere inoltrato alla Banca d'Italia tramite RDVI

ATTENZIONE

- Il file “.zip” inoltrato alla Banca d'Italia tramite RDVI deve contenere o tutte segnalazioni firmate o tutte segnalazioni non firmate. Non possono essere inserite nello stesso file “.zip” segnalazioni di tipo diverso. Quindi, per esempio, se fosse necessario comunicare alla Banca d'Italia 2 segnalazioni, una firmata e una no, è necessario produrre e inviare tramite RDVI 2 distinti file “.zip”.

D) Formato del messaggio via fax da utilizzare in caso di ricorso al canale di comunicazione SWIFT

Il fax deve essere inviato alla Banca d'Italia in occasione della prima segnalazione di un prestito (offerta di un prestito in pegno da parte del costituente) e della richiesta di ritiro di un prestito precedentemente costituito in pegno.

D1: Fax per la costituzione in pegno di un nuovo prestito

Caratteristiche della comunicazione:

- Il fax potrà fare riferimento a più prestiti. Le informazioni per ciascuno di essi dovranno essere contenute in allegati distinti.
- Destinatario: 1. prestito domestico: Banca d'Italia filiale competente.
2. prestito cross-border, in cui la Banca d'Italia svolge le funzioni di BCN "Home": Fax non richiesto.
3. prestito cross-border, in cui la Banca d'Italia svolge le funzioni di BCN "Correspondent":

Banca d'Italia – Servizio OBC – Ufficio Contabilità e Controllo

Via Nazionale, 91

00184 Roma (Italy)

N. fax: +39 06 4792 3056

- Formato: Si veda il fac-simile qui sotto.

FACSIMILE DI OFFERTA DI COSTITUZIONE IN PEGNO DI CREDITI BANCARI

Destinatario Banca d'Italia.....

Filiale di

Con la presente,

[controparte o terzo datore], a garanzia delle operazioni di finanziamento di [controparte] offre alla Banca d'Italia i crediti bancari individuati come segue:

- ('numero identificativo univoco del prestito' 1) *[si veda la variabile "BKREF" nella parte (A) del presente allegato]*
- ('numero identificativo univoco del prestito' 2)
- ('numero identificativo univoco del prestito' ...)
- ('numero identificativo univoco del prestito' nn)

come individuati rispettivamente negli allegati alla presente comunicazione numerati da 1 a nn.

Per ciascuno dei prestiti specificati nei sopra detti allegati, la garanzia ha ad oggetto tutti gli importi maturati e maturandi a credito di [controparte o terzo datore] nei confronti del debitore in dipendenza dei rispettivi contratti.

La controparte dichiara e garantisce che il numero identificativo univoco del prestito relativo a ciascun prestito oggetto della presente proposta individua un solo credito.

[solo in caso di offerta da parte di terzo datore: [terzo datore] dichiara e garantisce di non intrattenere con altre controparti alcun rapporto contrattuale avente per oggetto o per effetto l'offerta di prestiti bancari a garanzia delle operazioni di rifinanziamento].

La presente segnalazione è la numero ____/(anno) effettuata da [controparte o terzo datore] alla Banca d'Italia.

Luogo, data _____

sottoscrizione del legale rappresentante

Prestito avente 'numero identificativo univoco del prestito' 1:

[Riportare di seguito tutte le informazioni di cui alla Tavola: "Informazioni da comunicare", di cui alla sezione (A) sopra). NB: tutte le informazioni devono essere riportate, anche se non valorizzate]

- Codice MFI costituente: [...]
- Codice MFI utilizzatore (controparte) : [...]
- Data di decorrenza della segnalazione: [...]
- Codice prestito: [...]
- Banca Centrale "Home" : [...]
- (...)

E così via all. 2, 3 etc.

D2: Fax per il ritiro di un prestito precedentemente costituito in pegno (solo in caso di utilizzo della rete SWIFT)

Caratteristiche della comunicazione:

- Ogni fax dovrà fare riferimento ad un unico prestito
- Destinatario:
 1. prestito domestico: Banca d'Italia filiale competente.
 2. prestito cross-border, in cui la Banca d'Italia svolge le funzioni di BCN "Home": Fax non richiesto.
 3. prestito cross-border, in cui la Banca d'Italia svolge le funzioni di BCN "Correspondent": Fax non richiesto.
- Formato: Si veda il fac-simile qui sotto.

FACSIMILE DI SCHEMA DI RICHIESTA DI SVINCOLO DI CREDITI BANCARI COSTITUTI IN GARANZIA

Destinatario Banca d'Italia.....

Filiale di

Con la presente,

[denominazione costituente], chiede alla Banca d'Italia lo svincolo del credito, costituito in pegno a favore della Banca d'Italia a garanzia delle operazioni di rifinanziamento tra [denominazione controparte] e la Banca d'Italia, individuato come segue:

Codice prestito assegnato dalla Banca d'Italia: [...]

- Denominazione creditore: [...]
- Denominazione debitore: [...]
- Data stipula del contratto di prestito: [...]
- Importo iniziale del finanziamento: [...]
- - Importo del credito residuo: [...]
- Valuta di denominazione: [...]
- Numero identificativo univoco del prestito assegnato dal costituente: [...]

Luogo, data _____

sottoscrizione del legale rappresentante

16.2. Tipologie di messaggi scambiati via RDVI

Nella tabella seguente si riportano le tipologie di messaggi scambiati tra la Banca d'Italia e le controparti/terzi eroganti attraverso la rete internet (con la procedura ABACO_INTERNET).

Per “erogante”, “erog” nella tabella, si intende la banca che costituisce il prestito (“costituente”).

Per “controparte”, “ctp” nella tabella, si intende la controparte della Banca d'Italia che costituisce prestiti bancari a garanzia delle proprie operazioni di finanziamento.

Il contenuto di alcuni messaggi, quando richiesto, è firmato digitalmente secondo lo standard PKCS#7³.

Denominazione	M I T T	D E S T	Firma	Descrizione	Service/ Action per RDVI
Segnalazioni di registrazione nuovo prestito	E r o g	B d l	SI	Messaggio con cui un erogante comunica a Bdl una o più segnalazioni di registrazione nuovo prestito. Ciascuna segnalazione deve essere firmata con firma digitale. Un esempio del tracciato del messaggio è riportato nell'allegato 16.3.	326/001
segnalazioni di ritiro di un prestito	E r o g	B d l	SI	Messaggio con cui un erogante comunica a Bdl una o più segnalazioni di ritiro di un prestito registrato in ABACO. Ciascuna segnalazione deve essere firmata con firma digitale. Un esempio del tracciato del messaggio è riportato	326/001

³ Il formato PKCS#7 è stato il primo ad essere riconosciuto dal CNIPA (cfr.: Circolare AIPA/CR/24 del 19 giugno 2000; Deliberazione CNIPA n. 4/2005 del 17 febbraio 2005) e costituisce al momento lo standard più diffuso per i documenti firmati; in tempi più recenti, il CNIPA ha riconosciuto ufficialmente anche i formati PDF (Protocollo d'intesa sottoscritto da CNIPA e Adobe Systems, Inc. il 16 febbraio 2006) e XML (Deliberazione n. 34/06 del 18 maggio 2006).

				nell'allegato 16. 7.	
segnalazioni di modifica	E r o g	B d l	NO	Messaggio con cui un erogante comunica a Bdl una o più segnalazioni ciascuna delle quali contiene variazioni da apportare ai dati di un prestito già registrato in ABACO. Tali segnalazioni non devono essere firmate. Un esempio del tracciato del messaggio è riportato nell'allegato 16. 6.	326/002
Ricevuta segnalazioni (per il mittente)	B d l	E r o g	NO	Ricevuta di consegna emessa da RDVI. Contiene l'identificativo attribuito al messaggio ricevuto da RDVI. E' la risposta prodotta da RDVI in modalità sincrona rispetto alla sottomissione del messaggio.	n.a.
esito verifica formale	B d l	E r o g	NO	Messaggio con cui la Bdl comunica all'erogante l'esito delle verifiche formali effettuate sulle segnalazioni presenti in un messaggio ricevuto. (cfr. allegato 16.4)	326/502
Esito del trattamento di una segnalazione	B d l	E r o g		Messaggio con cui Bdl comunica all'erogante lo stato del prestito dopo il trattamento della segnalazione (Stanziabile, Non Stanziabile, Ritirato, cfr. allegato 16.5). Tale messaggio sostituisce il FAX usato quando si ricorre al canale SWIFT. Sotto sono riportati i differenti tipi previsti.	
			SI	In caso di segnalazione nuovo prestito, se il prestito è stanziabile.	326/501
			NO	In caso di segnalazione nuovo prestito, se il prestito <u>non</u> è stanziabile	326/502
			NO	In caso di segnalazione di modifica che <u>non</u> comporti la variazione della stanziabilità del prestito.	326/502
			SI	In caso di segnalazione di modifica che comporti la variazione della stanziabilità del prestito.	326/501

			SI	Nel caso di segnalazioni di ritiro.	326/501
RITIRO INIZIATIVA BI	B d I	E r o g	SI	Messaggio con cui la Bdl comunica all'erogante che il prestito in oggetto è stato ritenuto non idoneo e ritirato dal pool.	326/501
Estratto Conto giornaliero	B d I	E r o g / C t p	NO	Messaggio con cui la Bdl comunica ad un erogante e, se non coincidente con questa, ad una controparte, i dati relativi al proprio estratto conto (cfr. allegato 16.8).	326/504
Estratto Conto periodico	B d I	E r o g / C t p	SI	Messaggio con cui la Bdl comunica ad un erogante e, se non coincidente con questa, ad una controparte, i dati relativi al proprio estratto conto periodico.	326/503

Ricezione delle risposte e degli estratti conto.

I messaggi destinati a una controparte sono pubblicati da RDVI sul sito web della Banca. Le controparti possono accedere a tali messaggi utilizzando le proprie credenziali. I messaggi possono essere letti oppure scaricati manualmente mediante funzioni di download singolo, oppure simultaneo di più messaggi. Per limitare ulteriormente le interazioni manuali con il sito della Banca, le controparti possono ricevere le risposte e gli estratti conto mediante posta elettronica, specificando, nei dati dell'utenza, anche l'indirizzo e-mail di delivery. L'invio mediante posta elettronica è aggiuntivo. Risposte e gli estratti conto sono pubblicati sul sito della banca e inviati in posta elettronica alle controparti che ne hanno fatta richiesta. Il messaggio di posta conterrà in allegato sia l'header che il payload del messaggio. Occorre rilevare che il sistema RDVI non utilizza, per la posta elettronica, un canale sicuro (SSL). I messaggi di posta, pertanto non soddisfano eventuali requisiti di riservatezza o integrità (quest'ultimo verrebbe meno solo per i messaggi non firmati).

Utility di compressione.

Le librerie o e gli strumenti adottati per generare i file compressi (.zip) dovranno produrre file nel formato previsto dalle specifiche "PKWARE 2.0". In particolare, la soluzione implementata dalla Banca d'Italia non supporta, al momento, i file ".zip" in formato "ZIP64" (formato previsto dalle specifiche "PKWARE 4.5").

16.3. Tracciato di segnalazione RDVI/SWIFT per la costituzione del pegno su un nuovo prestito bancario

L'esempio seguente si riferisce ad una segnalazione di un nuovo prestito.

```
MSGTYPE:NEW
MFISENDER:IT50200
MFICTP:IT50200
VALUDATE:17122007
LOANID:
HOMENCB:IT
USETYPE:DOM
DEBTID:IT000001012165
DEBTFAX:063456789012340
DEBTSOUR:ECAI
DEBTSYS:MOODY'S
DEBTPSE:NO
DEBTRAT:Aa2
AGREEDATE:27111995
ISSUDATE:01072004
BKREF:BKREF50200-A
MATUDATE:31122025
ISSUAMNT:178664617.70
OUTAMNT:139177859.00
RESDATE:30062007
CRNCY:EUR
INTRTYPE:VAR
RESETPER:6
GOVLAW:IT
GUARANT:N
GUARID:
GUARFAX:
GUARSOUR:
GUARSYS:
GUARPSE:
GUARRAT:
GUARDATE:
FREE1:PROVA
FREE2:
FREE3
```

16.4. Esempio di esito di verifica formale per comunicazioni via RDVI.

L'esempio seguente si riferisce ad un file RDVI contenente 3 segnalazioni di modifica prestiti.

La prima segnalazione, chiamata dal mittente del messaggio "mod_50200_1.txt", è scartata perché relativa ad un prestito inesistente e perché la data di decorrenza (valudate) è successiva alla scadenza del prestito.

La seconda segnalazione, chiamata dal mittente del messaggio "mod_50200_2.txt", è scartata perché l'erogante indicato sulla segnalazione non coincide con l'erogante del prestito che si vuole modificare.

La terza segnalazione, chiamata dal mittente del messaggio "mod_50200_3.txt", è accettata.

Per ciascuna segnalazione è indicato: il nome ".txt" assegnatole dal mittente, l'esito del controllo formale ("accettata" o "scartata") e, in caso di errore, il campo che ha generato l'errore (es: loanid), il codice di errore (es: ABC0062E), la descrizione dell'errore (es: PRESTITO INESISTENTE).

L'esito della verifica formale ha quindi l'aspetto di un tabulato.

```
BANCA D'ITALIA                                PROCEDURA ABACO INTERNET
24-01-2008

RIFERIMENTO ID. RDVI IN INGRESSO : 502000000002-326-002-20071204-11200000-
502000000002-#####.ZIP

MESSAGGIO DI RISPOSTA RELATIVO ALLA FASE DI ACQUISIZIONE

RIF. SEGNALAZIONE : mod_50200_1.txt           ESITO : SCARTATA
++ERRORE NEL CAMPO LOANID                    ++ ABC0062E - PRESTITO INESISTENTE

RIF. SEGNALAZIONE : mod_50200_1.txt           ESITO : SCARTATA
++ERRORE NEL CAMPO VALUDATE                  ++ ABC0067E - DATA DECORRENZA NON
INFERIORE ALLA DATA SCADENZA PRESTITO

RIF. SEGNALAZIONE : mod_50200_2.txt           ESITO : SCARTATA
++ERRORE NEL CAMPO MFISENDER                ++ ABC0282E - EROGANTE SU
SEGNALAZIONE NON COINCIDE EROGANTE PRESTITO

RIF. SEGNALAZIONE : mod_50200_3.txt           ESITO :
ACCETTATA
```

16.5. Esempio di esito del trattamento della segnalazione

L'esempio seguente si riferisce alla comunicazione dell'esito del trattamento della segnalazione usata nell'esempio dell'allegato 16.3. In questo caso la segnalazione è stata accettata (ACCEPTED:Y) ed al prestito generato è stato assegnato il codice (LOANID) "IT5020000000020". Il tracciato è lo stesso usato per il messaggio Swift MT599.

```
MSGTYPE:NEW
MFISENDER:IT50200
MFICTP:IT50200
VALUDATE:17122007
LOANID: IT5020000000020
HOMENCB:IT
USETYPE:DOM
DEBTID:IT000001012165
DEBTFAX:063456789012340
DEBTSOUR:ECAI
DEBTSYS:MOODY'S
DEBTPSE:NO
DEBTRAT:Aa2
AGREEDATE:27111995
ISSUDATE:01072004
BKREF:BKREF50200-A
MATUDATE:31122025
ISSUAMNT:178664617.70
OUTAMNT:139177859.00
RESDATE:30062007
CRNCY:EUR
INTRTYPE:VAR
RESETPER:6
GOVLAW:IT
GUARANT:N
GUARID:
GUARFAX:
GUARSOUR:
GUARSYS:
GUARPSE:
GUARRAT:
GUARDATE:
ACCEPTED:Y
```

16.6. Tracciato di segnalazione RDVI/SWIFT di modifica delle caratteristiche di un prestito già costituito in pegno.

L'esempio si riferisce ad una modifica del capitale residuo del prestito costituito in garanzia con l'esempio di segnalazione riportato nell'allegato 16.3.

MSGTYPE:MOD
MFISENDER:IT50200
MFICTP:IT50200
VALUDATE:01042009
LOANID:IT5020000000001
HOMENCB:IT
USETYPE:DOM
DEBTID:
DEBTFAX:
DEBTSOUR:
DEBTSYS:
DEBTPSE:
DEBTRAT:
AGREEDATE:
ISSUDATE:
BKREF:
MATUDATE:
ISSUAMNT:
OUTAMNT:39177859.00
RESDATE:01042009
CRNCY:
INTRTYPE:
RESETPER:
GOVLAW:
GUARANT:
GUARID:
GUARFAX:
GUARSOUR:
GUARSYS:
GUARPSE:
GUARRAT:
GUARDATE:
FREE1:
FREE2:
FREE3:

16.7. Tracciato di segnalazione RDVI/SWIFT di ritiro di un prestito già costituito in pegno.

L'esempio si riferisce al ritiro del prestito costituito in garanzia con l'esempio di segnalazione riportato nell'allegato 16.3.

```
MSGTYPE:END
MFISENDER:IT50200
MFICTP:IT50200
VALUDATE:30062009
LOANID:IT5020000000001
HOMENCB:IT
USETYPE:DOM
DEBTID:
DEBTFAX:
DEBTSOUR:
DEBTSYS:
DEBTPSE:
DEBTRAT:
AGREEDATE:
ISSUDATE:
BKREF:
MATUDATE:
ISSUAMNT:
OUTAMNT:
RESDATE:
CRNCY:
INTRTYPE:
RESETPER:
GOVLAW:
GUARANT:
GUARID:
GUARFAX:
GUARSOUR:
GUARSYS:
GUARPSE:
GUARRAT:
GUARDATE:
FREE1:
FREE2:
FREE3:
```

16.8. Esempio di estratto conto

L'esempio seguente si riferisce alla comunicazione dell'estratto conto. Il tracciato è lo stesso usato anche per il messaggio Swift MT535.

```
{1:BITAITR0AXXX1111111111}
{2:CTPXRDVIXXX}

{4::16R:GENL
:28E:00002/LAST
:20C::SEME//20080227535A0010
:23G:NEWM
:98A:STAT//20080121
:22F::STTY//CUST
:22F::SFRE//DAIL
:22F::CODE//COMP
:22F::STBA//SETT
:97A::SAFE//IT50200
:17B::ACTI//Y
:17B::CONS//N
:16S:GENL
:16R:SUBSAFE

:16R:FIN
:35B:ISIN TF9999999999
IT5020003100000
ZKREF50231-2
IT50200
IT000005011294
:93B::AGGR//FAMT/234567890123.31
:16R::SUBBAL
:93B::OTHR//FAMT/22222220222.31
:16S::SUBBAL
:16S:FIN
:16R:FIN
:35B:ISIN TF9999999999
IT5020003200000
ZKREF50232-2
IT50200
IT000005011294
:93B::AGGR//FAMT/234567890123.32
:16R::SUBBAL
:93B::OTHR//FAMT/22222220222.32
:16S::SUBBAL
:16S:FIN
:16R:FIN
:35B:ISIN TF9999999999
IT5020003300000
ZKREF50233-2
IT50200
IT000005011294
:93B::AGGR//FAMT/234567890123.33
:16R::SUBBAL
:93B::OTHR//FAMT/22222220222.33
```

:16S::SUBBAL
:16S:FIN
:16R:FIN
:35B:ISIN TF9999999999
IT5020003400000
ZKREF50234-2
IT50200
IT000005011294
:93B::AGGR//FAMT/234567890123.34
:16R::SUBBAL
:93B::OTHR//FAMT/22222220222.34
:16S::SUBBAL
:16S:FIN
:16R:FIN
:35B:ISIN TF9999999999
IT5020003500000
ZKREF50235-2
IT50200
IT000005011294
:93B::AGGR//FAMT/234567890123.35
:16R::SUBBAL
:93B::OTHR//FAMT/22222220222.35
:16S::SUBBAL
:16S:FIN }

16.9. FAC-SIMILE DI ACCETTAZIONE DA PARTE DELLA BANCA D'ITALIA DELL'OFFERTA DI COSTITUZIONE IN PEGNO DI CREDITI BANCARI

*[indicazioni destinatario:
controparte / terzo datore*

...

Numero fax ...]

Riferimento: VS. proposta del (data di decorrenza della segnalazione)

Con la presente, la Banca d'Italia, preso atto dell'offerta di cui alla vostra proposta del['data di decorrenza della segnalazione'].. dichiara di accettare la costituzione in garanzia del credito avente il seguente numero identificativo univoco:

- numero identificativo univoco del credito x assegnato dal costituente

Al sopra indicato credito è stato attribuito dalla Banca d'Italia il seguente 'codice credito':

'numero identificativo univoco del credito x': → 'codice credito ...'

Con riferimento al credito costituito in garanzia, il relativo 'codice credito' sarà utilizzato come riferimento nelle successive comunicazioni effettuate tra codesta spett.le..... e la Banca d'Italia e aventi ad oggetto il medesimo credito.

Luogo, data

_____sottoscrizione

16.10. CCBM: SCHEMA DI ACCETTAZIONE DA PARTE DELLA BANCA D'ITALIA DELL'OFFERTA DI COSTITUZIONE IN PEGNO DI CREDITI BANCARI

*[indicazioni destinatario:
controparte / terzo datore*

...

Numero fax ...]

Riferimento: VS. proposta del (data di decorrenza della segnalazione)

Con la presente, la Banca d'Italia, preso atto dell'offerta di cui alla vostra proposta del ...['data di decorrenza della segnalazione'].. dichiara di accettare in nome e per conto della [denominazione della Banca centrale estera] la costituzione in garanzia del prestito avente il seguente numero identificativo univoco:

- numero identificativo univoco del prestito x assegnato dal costituente

Al sopra indicato prestito è stato attribuito dalla Banca d'Italia il seguente 'codice prestito':

'numero identificativo univoco del prestito x': → 'codice prestito ...'

Con riferimento al prestito costituito in garanzia, il relativo 'codice prestito' sarà utilizzato come riferimento nelle successive comunicazioni effettuate tra codesta spett.le... e la Banca d'Italia e aventi ad oggetto il medesimo prestito.

Luogo, data

_____sottoscrizione

16.11. SCHEMA DI EVENTUALE NOTIFICA AL DEBITORE DI COSTITUZIONE IN PEGNO DI CREDITI BANCARI

[indicazioni destinatario:

Denominazione Debitore

Numero fax ...]

Spett.le ...[Denominazione debitore]

Con la presente si notifica a codesta spett.le ...[Denominazione debitore], che, previa segnalazione del [data di decorrenza della segnalazione], [Denominazione Controparte] codice ABI [Codice ABI Controparte],

[*OPPURE*, in caso di terzo datore:
_____ (denominazione terzo datore)
(codice ABI)

ha costituito in pegno a favore della Banca d'Italia a garanzia delle operazioni di finanziamento tra [Denominazione Controparte] e la Banca d'Italia il credito di seguito individuato:

- denominazione creditore: [...]
- denominazione debitore: [...]
- data stipula del contratto di prestito: [...]
- importo iniziale del finanziamento: [...]
- importo del credito residuo: [...]
- valuta di denominazione: [...]
- numero identificativo univoco del prestito assegnato dal costituente: [...]

La garanzia ha ad oggetto tutti gli importi maturati e maturandi a credito di [Denominazione Controparte/Terzo datore] nei confronti di [Denominazione Debitore] in dipendenza del relativo contratto.

Con la presente, la Banca d'Italia indica che in deroga a quanto disposto dagli articoli 2802 e 2803 del codice civile ogni pagamento dovuto in dipendenza del prestito sopra indicato andrà effettuato nei confronti di [Denominazione Controparte/Terzo datore], salvo diversa comunicazione da parte della Banca d'Italia.

La presente costituisce notifica, a tutti gli effetti di legge, della costituzione in pegno del credito sopra indicato.

Roma, [Data in formato GG/MM/AAAA]

16.12. SCHEMA DI EVENTUALE NOTIFICA AL GARANTE DI COSTITUZIONE IN PEGNO DI CREDITI BANCARI

[indicazioni destinatario:

Denominazione Garante

Numero fax ...]

Spett.le ...[Denominazione garante]

Con la presente si notifica a codesta spett.le ...[Denominazione garante], che, previa segnalazione del [data di decorrenza della segnalazione], [Denominazione Controparte] codice ABI [Codice ABI Controparte],

[*OPPURE*, in caso di terzo datore: _____
(denominazione terzo datore) (codice ABI)]

ha costituito in pegno a favore della Banca d'Italia a garanzia delle operazioni di finanziamento tra [Denominazione Controparte] e la Banca d'Italia il credito di seguito individuato:

- denominazione creditore: [...]
- denominazione debitore: [...]
- data stipula del contratto di prestito: [...]
- importo iniziale del finanziamento: [...]
- importo del credito residuo: [...]
- valuta di denominazione: [...]
- numero identificativo univoco del prestito assegnato dal costituente: [...]
- denominazione garante: [...]
- data stipula del contratto di garanzia: [...]

La garanzia ha ad oggetto tutti gli importi maturati e maturandi a credito di [Denominazione Controparte/Terzo datore] nei confronti di [Denominazione Debitore] in dipendenza del relativo contratto.

Con la presente, la Banca d'Italia indica che in deroga a quanto disposto dagli articoli 2802 e 2803 del codice civile ogni pagamento dovuto in dipendenza del prestito sopra indicato andrà effettuato nei confronti di [Denominazione Controparte/Terzo datore], salvo diversa comunicazione da parte della Banca d'Italia.

La presente costituisce notifica, a tutti gli effetti di legge, della costituzione in pegno del credito sopra indicato.

Roma, [Data in formato GG/MM/AAAA]

16.13. CCBM: SCHEMA DI EVENTUALE NOTIFICA AL DEBITORE DI COSTITUZIONE IN PEGNO DI CREDITI BANCARI

[indicazioni destinatario:

Denominazione Debitore

Numero fax ...]

Spett.le ...[Denominazione debitore]

Con la presente si notifica a codesta spett.le ...[Denominazione debitore], che, previa segnalazione alla Banca d'Italia del [data di decorrenza della segnalazione], [Denominazione Controparte] codice MFI [Codice MFI Controparte],

[*OPPURE*, in caso di terzo datore: _____
(denominazione terzo datore) (codice MFI)

ha costituito in pegno a garanzia delle operazioni di finanziamento tra [Denominazione Controparte] e [Denominazione della Banca centrale estera] il credito di seguito individuato:

- denominazione creditore: [...]
- denominazione debitore: [...]
- data stipula del contratto di prestito: [...]
- importo iniziale del finanziamento: [...]
- importo del credito residuo: [...]
- valuta di denominazione: [...]
- numero identificativo univoco del prestito assegnato dal costituente: [...]

La garanzia ha ad oggetto tutti gli importi maturati e maturandi a credito di [Denominazione Controparte/Terzo datore] nei confronti di [Denominazione Debitore] in dipendenza del relativo contratto.

Con la presente, la Banca d'Italia indica che in deroga a quanto disposto dagli articoli 2802 e 2803 del codice civile ogni pagamento dovuto in dipendenza del prestito sopra indicato andrà effettuato nei confronti di [Denominazione Controparte/Terzo datore], salvo diversa comunicazione da parte della Banca d'Italia.

La presente costituisce notifica, a tutti gli effetti di legge, della costituzione in pegno del credito sopra indicato.

Roma, [Data in formato GG/MM/AAAA]

16.14. SCHEMA DI CONFERMA AL COSTITUENTE DI SVINCOLO DI CREDITI BANCARI COSTITUITI IN PEGNO

[indicazioni destinatario:

Costituente

...

Numero fax ...]

Spett.le ...[denominazione del costituente]

con la presente si rappresenta a codesta spett.le [denominazione del costituente] che in data ... è stato disposto lo svincolo del credito, costituito in pegno a favore della Banca d'Italia a garanzia delle operazioni di rifinanziamento tra ... [nome controparte] e la Banca d'Italia, individuato dagli elementi di seguito indicati:

- Codice prestito assegnato dalla Banca d'Italia: [...]
- Denominazione creditore: [...]
- Denominazione debitore: [...]
- Data stipula del contratto di prestito: [...]
- Importo iniziale del finanziamento: [...]
- Importo del credito residuo: [...]
- Valuta di denominazione: [...]
- Numero identificativo univoco del prestito assegnato dal costituente: [...]

Luogo, data

_____sottoscrizione

16.15. SCHEMA DI COMUNICAZIONE AL DEBITORE/GARANTE DI SVINCOLO DI CREDITI BANCARI COSTITUITI IN PEGNO

[indicazioni destinatario:

Debitore/garante

...

Numero fax ...]

Spett.le ...[denominazione del debitore/garante]

con la presente si comunica a codesta spett.le [denominazione del debitore/garante] che in data ... è stato disposto lo svincolo del credito, costituito in pegno a favore della Banca d'Italia a garanzia delle operazioni di rifinanziamento tra ... [nome controparte] e la Banca d'Italia, individuato dagli elementi di seguito indicati:

- Denominazione creditore: [...]
- Denominazione debitore: [...]
- Data stipula del contratto di prestito: [...]
- Importo iniziale del finanziamento: [...]
- Importo del credito residuo: [...]
- Valuta di denominazione: [...]
- Numero identificativo univoco del prestito assegnato dal costituente: [...]
- Denominazione del garante: [...][se notifica a garante]
- Data stipula del contratto di garanzia: [...][se notifica a garante]

Luogo, data

_____sottoscrizione

ALL. 17

Spett.le
BANCA D'ITALIA
Filiale di

ORDINE DI GIROCONTO

Il/la sottoscritt.

.....

titolare:

- del conto n. in essere presso la Filiale di
..... di codesto Istituto
- del conto n. in essere presso la Filiale di
..... di codesto Istituto

ovvero⁽⁴⁾

comovimentatore (cod.....) di:

.....
....., titolare quest'ultim.:

- del conto n. in essere presso la Filiale di
..... di codesto Istituto
- del conto n. in essere presso la Filiale di
..... di codesto Istituto

chiede che il sia effettuata la seguente operazione:

(giorno - mese - anno)

- addebitamento del conto n. sopra indicato⁽⁵⁾;
- accredito del conto n. sopra indicato;
- per l'importo di euro:

(in cifre)

⁴ Barrare solo una casella e compilare le righe corrispondenti.

⁵ Il comovimentatore può disporre addebitamenti a valere sul solo conto di gestione comovimentato.

(.....).
(in lettere)

Distinti saluti.

.....,

.....

(firma)

SPAZIO RISERVATO ALLA BANCA D'ITALIA

Visto, si autorizza: il Direttore

.....

Operazione acquisita per il regolamento il

(NIT; NOP).

Il Titolare dell'Unità di Riscontro

.....

PER LA BANCA D'ITALIA

Spett.le
BANCA D'ITALIA
Filiale di

ORDINE DI GIROCONTO

Il/la sottoscritt.
.....

titolare:

- del conto n. in essere presso la Filiale di
..... di codesto Istituto
- del conto n. in essere presso la Filiale di
..... di codesto Istituto

ovvero⁽⁶⁾

comovimentatore (cod.) di:

....., titolare quest'ultim..:

- del conto n. in essere presso la Filiale di
..... di codesto Istituto
- del conto n. in essere presso la Filiale di
..... di codesto Istituto

chiede che il sia effettuata la seguente operazione:

(giorno - mese - anno)

- addebitamento del conto n. sopra indicato⁽⁷⁾;
- accredito del conto n. sopra indicato;
- per l'importo di euro:

(in cifre)

(.....).

(in lettere)

⁶ Barrare solo una casella e compilare le righe corrispondenti.

⁷ Il comovimentatore può disporre addebitamenti a valere sul solo conto di gestione comovimentato.

Distinti saluti.

.....

.....

(firma)

SPAZIO RISERVATO ALLA BANCA D'ITALIA

Operazione acquisita per il regolamento il

Il Titolare dell'Unità di Riscontro

.....

PER L'ORDINANTE

Selezione della fonte/sistema di valutazione del credito (ECAF)	
Informazione richiesta	Esempi
Nome della controparte	Banca XX
Codice IFM (MFI)	IT01004
Data della richiesta	01/01/2007
Tipologia di selezione / modifica relativa alla fonte o sistema principale di valutazione del credito	Prima selezione, cambiamento annuale, cambiamento ad hoc, nessun cambiamento
Tipologia della fonte o sistema principale	ECAI, IRB, RT
<ul style="list-style-type: none"> • Nome della fonte • Nome del sistema 	per es. nome del sistema IRB: IRBIT01004
Tipologia di selezione / modifica relativa alla fonte o sistema addizionale di valutazione del credito	Prima selezione, cambiamento annuale, cambiamento ad hoc, nessun cambiamento
Tipologia della fonte o sistema addizionale	Per esempio, RT
<ul style="list-style-type: none"> • Nome della fonte • Nome del sistema 	per es. RTItaly3.1
Motivazioni (obbligatorio in caso di richiesta di una fonte/sistema addizionale o di modifica ad hoc della scelta precedentemente effettuata)	Insufficiente copertura della fonte principale etc.

ECAF: Statistiche annuali sui sistemi di valutazione del merito di credito
(Informazioni relative ai debitori potenzialmente idonei ai fini ECAF e relative inadempienze)

Sistema di valutazione ai fini ECAF:

Periodo di riferimento 1:

inizio

fine

(a) Numero di debitori valutati
 come potenzialmente idonei ai fini ECAF
 all'inizio del periodo¹

(b) Numero di debitori, fra quelli di cui
 al punto (a), entrati in situazione

¹ Numero dei soggetti appartenenti ai settori "società non finanziarie" e "Amministrazioni Pubbliche", aventi alla data iniziale del periodo di riferimento un rating (espresso in *Probability of Default*, PD, a un anno) pari o migliore del benchmark ECAF (0,10%). NB: Questa cifra deve corrispondere a quella trasmessa all'inizio del periodo di riferimento.

di inadempienza nei successivi 12 mesi²

Periodo di riferimento 2:

inizio

fine

(c) Numero di debitori valutati
come potenzialmente idonei ai fini ECAF
all'inizio del periodo³

....., il

Firma

² Si fa riferimento alla definizione di "default" secondo il quadro di riferimento di Basilea 2 e la Direttiva Ue sui requisiti patrimoniali (*Capital Requirements Directive*, C.R.D.).

³ Vedi nota 1.

Esempio.

ECAF: Statistiche annuali sui sistemi di valutazione del merito di credito

(Informazioni relative ai debitori potenzialmente idonei ai fini ECAF e relative inadempienze)

Sistema di valutazione ai fini ECAF: **Modello IRB consolidato "Banca del ..."**

Periodo di riferimento 1: inizio **1 ottobre 2006**
fine **30 settembre 2007**

(a) Numero di debitori valutati
come potenzialmente idonei ai fini ECAF
all'inizio del periodo⁴ **3.523**

(b) Numero di debitori, fra quelli di cui
al punto (a), entrati in situazione
di inadempienza nei successivi 12 mesi⁵ **2**

Periodo di riferimento 2: inizio **1 ottobre 2007**
fine **30 settembre 2008**

(c) Numero di debitori valutati
come potenzialmente idonei ai fini ECAF
all'inizio del periodo⁶ **3.612**

Milano, il 15 ottobre 2007

Firma

.....

⁴ Numero dei soggetti appartenenti ai settori "società non finanziarie" e "Amministrazioni Pubbliche", aventi alla data iniziale del periodo di riferimento un rating (espresso in *Probability of Default*, PD, a un anno) pari o migliore del benchmark ECAF (0,10%). NB: Questa cifra deve corrispondere a quella trasmessa all'inizio del periodo di riferimento.

⁵ Si fa riferimento alla definizione di "default" secondo il quadro di riferimento di Basilea 2 e la Direttiva Ue sui requisiti patrimoniali (*Capital Requirements Directive*, C.R.D.).

⁶ Vedi nota 4.

REGOLAMENTO (CE) N. 2531/98 DEL 23 NOVEMBRE 1998.
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO SULL'APPLICAZIONE DELL'OBBLIGO DI RISERVE MINIME
DA PARTE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA.

Publicato nella G.U.C.E. 27 novembre 1998, n. L 318. Entrato in vigore il 27 novembre 1998.

Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il protocollo n. 3 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in appresso denominato "lo statuto"), in particolare l'articolo 19.2,

vista la raccomandazione della Banca centrale europea (in appresso denominata "la BCE"),

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 106, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea (in appresso denominato "il trattato") e all'articolo 42 dello statuto e alle condizioni stabilite nell'articolo 43.1 dello statuto e al punto 8 del protocollo n. 11 su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

- (1) considerando che le disposizioni combinate degli articoli 19.2 e 43.1 dello statuto, il paragrafo 8 del protocollo n. 11 e il paragrafo 2 del protocollo n. 12 su talune disposizioni relative alla Danimarca non conferiscono alcun diritto e non impongono alcun obbligo ad uno Stato membro non partecipante;
- (2) considerando che l'articolo 19.2 dello statuto prevede che il Consiglio definisca, tra l'altro, la base per le riserve minime e i coefficienti di riserva massimi ammissibili e la relativa raccolta soggetta a riserva;
- (3) considerando che l'articolo 19.2 dello statuto prevede inoltre che il Consiglio definisca le sanzioni appropriate nei casi d'inosservanza dei suddetti obblighi; che le sanzioni specifiche sono indicate nel presente documento; che il presente regolamento fa riferimento al regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni per quanto riguarda i principi e le procedure relativi all'applicazione di sanzioni e prevede una procedura sanzionatoria semplificata per determinati tipi d'infrazione; che, in caso di conflitto tra le disposizioni del regolamento (CE) n. 2532/98 e le disposizioni del presente regolamento che consente alla BCE di irrogare sanzioni, prevalgono le disposizioni del presente regolamento;
- (4) considerando che l'articolo 19.1 dello statuto prevede che il Consiglio direttivo della BCE possa emanare regolamenti relativi al calcolo e alla determinazione dell'obbligo di riserve obbligatorie minime;

- (5) considerando che, affinché il sistema d'imposizione degli obblighi di riserva minima possa essere utilizzato per la gestione del mercato monetario e per il perseguimento degli obiettivi di controllo monetario, esso deve essere strutturato in modo tale da assicurare alla BCE la capacità e la flessibilità necessarie per imporre l'obbligo di riserve minime coerenti con i diversi contesti e condizioni economiche e finanziarie nei vari Stati membri partecipanti; che a questo riguardo la BCE deve poter agire con flessibilità onde tener conto delle nuove tecnologie in materia di pagamento quale lo sviluppo della moneta elettronica; che la BCE può sottoporre all'obbligo di riserve minime passività risultanti da voci fuori bilancio, in particolare quelle che, prese separatamente o combinate con altre voci di bilancio o fuori bilancio, sono paragonabili con le passività iscritte in bilancio, al fine di limitare la possibilità di sottrarsi agli obblighi di riserva;
- (6) considerando che, nello stabilire regolamenti dettagliati per l'imposizione degli obblighi di riserva minima, così come nel determinare le effettive aliquote di riserva, l'eventuale remunerazione delle riserve nonché l'eventuale esenzione dagli obblighi di riserva o l'eventuale modifica di tali obblighi relativa a un gruppo o a più gruppi specifici di istituzioni, la BCE è tenuta ad agire in conformità con gli obiettivi del Sistema europeo di banche centrali (in appresso denominato "il SEBC") definiti nell'articolo 105, paragrafo 1, del trattato e riportati nell'articolo 2 dello statuto; che ciò implica, tra l'altro, il principio di non indurre fenomeni significativi e indesiderabili di delocalizzazione o di disintermediazione; che l'imposizione di detti obblighi di riserva minima può costituire un elemento della definizione e attuazione della politica monetaria della Comunità, che è uno dei compiti fondamentali del SEBC, specificato nell'articolo 105, paragrafo 2, primo trattino, del trattato e riportato nell'articolo 3.1, primo trattino, dello statuto del SEBC e della BCE;
- (7) considerando che le sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi definiti dal presente regolamento non ostano alla possibilità offerta al SEBC di adottare le disposizioni di esecuzione appropriate nel quadro delle proprie relazioni con le controparti, prevedendo, in particolare, l'esclusione parziale o totale di un'istituzione dalle operazioni di politica monetaria in caso di grave inosservanza degli obblighi di mantenimento delle riserve minime;
- (8) considerando che il SEBC e la BCE hanno ricevuto l'incarico di predisporre gli strumenti di politica monetaria ai fini della loro piena operatività nella terza fase dell'Unione economica e monetaria (in appresso denominata "terza fase"); che elemento essenziale dei preparativi a tal fine è l'adozione, prima della terza fase, di norme della BCE per imporre alle istituzioni l'obbligo di riserve minime dal 1° gennaio 1999; che è opportuno informare nel 1998 gli operatori del mercato delle modalità che la BCE ritenga eventualmente necessario stabilire per l'applicazione del sistema delle riserve obbligatorie minime; che è pertanto necessario che la BCE disponga, dalla data d'entrata in vigore del presente regolamento, di un potere normativo;
- (9) considerando che le disposizioni del presente regolamento possono essere applicate efficacemente soltanto se gli Stati membri partecipanti adottano, conformemente all'articolo 5 del trattato, le misure necessarie per garantire che le autorità nazionali abbiano il potere di collaborare pienamente con la BCE e di sostenerla nella raccolta e nella verifica di informazioni, come richiesto dal presente regolamento,

ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1 Definizioni.

Ai fini del presente regolamento si intende/intendono per:

- 1) "Stato membro partecipante", uno Stato membro che ha adottato la moneta unica conformemente al trattato;
- 2) "banca centrale nazionale" la banca centrale di uno Stato membro partecipante;
- 3) "istituzione" qualsiasi organismo di uno Stato membro partecipante che, ai sensi dell'articolo 19.1 dello statuto, può essere sottoposto dalla BCE all'obbligo di mantenimento delle riserve minime;
- 4) "aliquota di riserva" la percentuale dell'aggregato per la riserva obbligatoria che la BCE può fissare in applicazione dell'articolo 19.1 dello statuto;
- 5) "sanzioni" le ammende, le penalità di mora, gli interessi a titolo di penalità e i depositi infruttiferi.

Articolo 2 Diritto di esonerare istituzioni.

La BCE può, in modo non discriminatorio, esonerare talune istituzioni dall'obbligo di mantenere riserve minime in conformità con i criteri da essa stabiliti.

Articolo 3 Aggregato soggetto all'obbligo di riserva minima.

1. L'aggregato soggetto all'obbligo di riserva minima che la BCE può imporre alle istituzioni ai sensi dell'articolo 19.1 dello statuto è costituito, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, da:
 - i) passività di un'istituzione derivanti dalla raccolta di fondi e da
 - ii) passività risultanti da voci fuori bilancio, escludendo, tuttavia,
 - iii) una parte o la totalità delle passività nei confronti di qualsiasi altra istituzione, secondo le modalità che la BCE preciserà, e
 - iv) le passività nei confronti della BCE o di una banca centrale nazionale.
2. Per le passività sotto forma di titoli di debito negoziabili, la BCE può precisare, in alternativa alla disposizione del paragrafo 1 iii), che la totalità o una parte delle passività di un'istituzione nei confronti di un'altra saranno dedotte dall'aggregato soggetto all'obbligo di riserve minime dell'istituzione a cui sono dovute.
3. La BCE può autorizzare, in modo non discriminatorio, la deduzione di determinati tipi di attività dalle categorie di passività che fanno parte dell'aggregato soggetto all'obbligo di riserve minime.

Articolo 4 Aliquote di riserva.

1. Le aliquote di riserva che la BCE può definire ai sensi dell'articolo 19.1 dello statuto non possono eccedere il 10% delle passività componenti l'aggregato soggetto all'obbligo di riserva minima, ma possono anche essere pari a zero.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, la BCE può specificare, in modo

non discriminatorio, aliquote di riserva differenti per determinate categorie di passività che fanno parte dell'aggregato soggetto all'obbligo di riserva minima.

Articolo 5

Potere normativo.

Per l'applicazione degli articoli 2, 3 e 4 la BCE adotta, ove opportuno, regolamenti o decisioni.

Articolo 6

Diritto di raccolta e verifica delle informazioni.

1. La BCE ha il diritto di raccogliere dalle istituzioni le informazioni necessarie per l'applicazione dell'obbligo della riserva minima. Dette informazioni sono riservate.
2. La BCE ha il diritto di verificare l'esattezza e la qualità delle informazioni che le istituzioni forniscono a dimostrazione dell'adempimento dei requisiti in materia di obbligo di riserva minima. La BCE notifica all'istituzione la propria decisione di verificare i dati o di procedere alla loro raccolta obbligatoria.
3. Il diritto di verificare i dati include il diritto di:
 - a) richiedere l'esibizione di documenti;
 - b) esaminare i libri e i registri contabili delle istituzioni;
 - c) eseguire copie o estratti dei libri e dei registri contabili;
 - d) richiedere chiarimenti scritti o orali.Qualora un'istituzione ostacoli la raccolta e/o la verifica delle informazioni, lo Stato membro partecipante in cui sono ubicati i locali in questione fornisce l'assistenza necessaria, in particolare assicurando l'accesso dei locali dell'istituzione, affinché possano essere esercitati i suddetti diritti.
4. La BCE può delegare alle banche centrali nazionali l'esercizio dei diritti di cui ai paragrafi da 1 a 3. Conformemente all'articolo 34.1, primo trattino, dello statuto, la BCE ha la facoltà di specificare ulteriormente in un regolamento le condizioni in base alle quali possono essere esercitati i diritti di verifica.

Articolo 7

Sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi.

1. Nel caso in cui un'istituzione non rispetti in tutto o in parte gli obblighi di riserva minima imposti ai sensi del presente regolamento e dei regolamenti o decisioni adottati dalla BCE in materia, la BCE può irrogare una delle seguenti sanzioni:
 - a) il pagamento di una somma fino a 5 punti percentuali sopra al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale del SEBC ovvero pari a 2 volte tale tasso, in entrambi i casi calcolato sulla differenza tra la riserva dovuta e quella effettivamente mantenuta;
 - b) l'obbligo per l'istituzione interessata di costituire un deposito infruttifero presso la BCE o le banche centrali nazionali fino a 3 volte la differenza tra la riserva dovuta e quella effettivamente mantenuta. La scadenza del deposito non può superare il periodo di inosservanza degli obblighi di riserva.
2. Ogni volta che viene irrogata una sanzione conformemente al paragrafo 1, vengono applicati i principi e le procedure contenute nel regolamento (CE) n. 2532/98. Tuttavia l'articolo 2, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 3, paragrafi 1, 2, 3 e 4,

di detto regolamento non sono applicabili e i periodi di cui all'articolo 3, paragrafi 6, 7 e 8, del medesimo regolamento sono ridotti a quindici giorni.

3. Nel caso in cui un'istituzione non ottemperi agli obblighi imposti ai sensi del presente regolamento o dei regolamenti o decisioni adottati dalla BCE in materia, diversi da quelli descritti al paragrafo 1, le sanzioni relative a tali inottemperanze sono definite nel regolamento (CE) n. 2532/98.

Articolo 8

Disposizioni finali.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

L'articolo 5 si applica a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. I restanti articoli si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 1998.

Per il Consiglio
il presidente
R. Edlinger

REGOLAMENTO (CE) N. 2532/98 DEL 23 NOVEMBRE 1998
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO SUL POTERE DELLA
BANCA CENTRALE EUROPEA DI IRROGARE SANZIONI

Pubblicato nella G.U.C.E. 27 novembre 1998, n. L 318. Entrato in vigore il 27 novembre 1998.

Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea (in appresso denominato "il trattato"), in particolare l'articolo 108 A, paragrafo 3, e l'articolo 34.3 del protocollo n. 3 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in appresso denominato "lo statuto"),

vista la raccomandazione della Banca centrale europea (in appresso denominata "la BCE"),

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 106, paragrafo 6, del trattato e all'articolo 42 dello statuto e alle condizioni stabilite nell'articolo 109K del trattato, paragrafo 5, e al punto 7 del protocollo n. 11 su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

- (1) considerando che il presente regolamento, conformemente alle disposizioni congiunte degli articoli 34.3 e 43.1 dello statuto, al paragrafo 8 del protocollo n. 11 e al paragrafo 2 del protocollo n. 12 su talune disposizioni relative alla Danimarca, non conferisce alcun potere e non impone alcun obbligo agli Stati membri non partecipanti;
- (2) considerando che, in virtù dell'articolo 34.3 dello statuto, il Consiglio stabilisce i limiti e le condizioni in base ai quali la BCE ha il potere di infliggere alle imprese ammende o penalità di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e dalle decisioni da essa adottati;
- (3) considerando che le violazioni degli obblighi derivanti da regolamenti e decisioni della BCE possono verificarsi nelle diverse aree di competenza della BCE;
- (4) considerando che è opportuno, al fine di garantire un contesto uniforme per l'irrogazione delle sanzioni nei diversi settori di competenza della BCE, che tutte le disposizioni generali e procedurali per l'irrogazione di tali sanzioni siano contenute in un unico regolamento del Consiglio; che altri regolamenti del Consiglio prevedono sanzioni specifiche per settori specifici ma rinviano al presente regolamento per i principi e le procedure relative all'irrogazione di tali sanzioni;
- (5) considerando che per garantire un regime efficiente di amministrazione delle sanzioni il presente regolamento deve lasciare un margine discrezionale alla

- BCE sia per quanto concerne le relative procedure sia per la loro attuazione, nei limiti e alle condizioni previsti dal presente regolamento;
- (6) considerando che il Sistema europeo di banche centrali (il "SEBC") e la BCE hanno ricevuto l'incarico di predisporre la loro piena operatività nella terza fase dell'Unione economica e monetaria (in appresso denominata "terza fase"); che la tempestività dei preparativi è essenziale per consentire al SEBC di adempiere ai suoi compiti nella terza fase; che elemento essenziale dei preparativi è l'adozione, prima della terza fase, del regime di irrogazione di sanzioni alle imprese che non abbiano soddisfatto gli obblighi ad esse imposti da regolamenti e decisioni della BCE; che è opportuno informare quanto prima gli operatori del mercato delle modalità che la BCE ritenga eventualmente necessario stabilire per l'irrogazione di sanzioni; che è pertanto necessario che la BCE disponga, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, di un potere normativo;
 - (7) considerando che le disposizioni del presente regolamento possono essere applicate efficacemente soltanto se gli Stati membri partecipanti adottano le misure necessarie per garantire che le autorità nazionali abbiano il potere, conformemente all'articolo 5 del trattato, di collaborare pienamente con la BCE e di apportarle un sostegno totale nell'attuazione della procedura per infrazione prevista dal presente regolamento;
 - (8) considerando che la BCE deve avvalersi delle banche centrali nazionali per espletare i compiti del SEBC per quanto possibile e opportuno;
 - (9) considerando che le decisioni che impongono un obbligo pecuniario, in virtù del presente regolamento, costituiscono titolo esecutivo conformemente all'articolo 192 del trattato, ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

Definizioni.

Ai fini del presente regolamento si intende/intendono per:

- 1) "Stato membro partecipante", uno Stato membro che ha adottato la moneta unica conformemente al trattato;
- 2) "banca centrale nazionale", la banca centrale di uno Stato membro partecipante;
- 3) "imprese", le persone fisiche o giuridiche, soggetti privati o pubblici, ad eccezione dei soggetti pubblici nell'esercizio delle loro funzioni di autorità pubblica, residenti o stabilite in uno Stato membro partecipante, che siano tenute agli obblighi derivanti da regolamenti e decisioni della BCE, nonché le filiali o altri uffici permanenti di imprese situate in uno Stato membro partecipante e la cui amministrazione centrale o sede legale è situata al di fuori di uno Stato membro partecipante;
- 4) "infrazione", il mancato rispetto da parte di un'impresa di un obbligo sancito da un regolamento o una decisione della BCE;
- 5) "ammenda", l'importo forfettario che un'impresa è tenuta a versare a titolo di sanzione;
- 6) "penalità di mora", le somme di denaro che, in caso di infrazione protratta, un'impresa è tenuta a versare a titolo di sanzione; queste sono calcolate per ciascun giorno di protratta infrazione, a decorrere dalla notifica all'impresa di una decisione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, che

- impone la cessazione di tale infrazione;
- 7) "sanzione", tanto l'ammenda quanto la penalità di mora inflitte a seguito di un'infrazione.

Articolo 2

Sanzioni.

1. Ove non diversamente previsto da specifici regolamenti del Consiglio, i limiti per la BCE nell'irrogazione alle imprese di ammende e di penalità di mora sono i seguenti:
 - a) ammende: fino all'ammontare massimo di 500.000 euro; e
 - b) penalità di mora: fino all'ammontare massimo di 10.000 euro per ciascun giorno di protratta infrazione. Le penalità di mora possono essere irrogate con riferimento ad un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla data di notifica all'impresa della decisione, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1.
2. Nel decidere se irrogare una sanzione e nello stabilire la sanzione appropriata, la BCE si attiene al principio di proporzionalità.
3. La BCE tiene conto, se pertinenti, delle circostanze del caso specifico, quali:
 - a) da un lato, la buona fede e il grado di correttezza dell'impresa nell'interpretazione e nell'applicazione dell'obbligo a essa derivante da un regolamento o da una decisione della BCE, nonché il grado di diligenza e di cooperazione mostrato dall'impresa o, dall'altro lato, qualsiasi prova di malafede da parte dei rappresentanti dell'impresa;
 - b) la gravità degli effetti dell'infrazione;
 - c) la reiterazione, frequenza o durata dell'infrazione da parte dell'impresa;
 - d) i profitti conseguiti dall'impresa a seguito dell'infrazione;
 - e) la dimensione economica dell'impresa; e
 - f) le precedenti sanzioni irrogate da altre autorità alla stessa impresa e basate sugli stessi fatti.
4. Laddove l'infrazione consista nel mancato adempimento di un obbligo, l'applicazione di una sanzione non esenta l'impresa dall'adempimento di tale obbligo, salvo che la decisione adottata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, stabilisca espressamente il contrario.

Articolo 3

Norme procedurali.

1. La decisione di avviare o meno una procedura per infrazione è adottata dal comitato esecutivo della BCE, d'ufficio o sulla base di una richiesta ad esso rivolta a tal fine dalla banca centrale nazionale dello Stato membro nella cui giurisdizione si è verificata l'infrazione. La stessa decisione può altresì essere adottata dalla banca centrale nazionale dello Stato membro nella cui giurisdizione si è verificata l'infrazione, d'ufficio o sulla base di una richiesta ad essa rivolta a tal fine dalla BCE.

Tale decisione è notificata per iscritto all'impresa interessata, all'autorità di vigilanza competente e alla banca centrale nazionale dello Stato membro nella cui giurisdizione si è verificata l'infrazione o alla BCE. Con essa vengono resi noti all'impresa gli elementi delle contestazioni mosse nei suoi confronti e le prove su cui tali contestazioni si basano. Se del caso, con tale decisione si

richiede di porre termine alla presunta infrazione e si informa l'impresa interessata della possibile irrogazione di penalità di mora.

2. La decisione di cui al paragrafo 1 può esigere che l'impresa si sottoponga ad una procedura per infrazione. Nel quadro dell'applicazione di tale procedura, la BCE o, se del caso, la banca centrale nazionale, può:
 - a) richiedere l'esibizione di documenti;
 - b) esaminare i libri e i registri contabili dell'impresa;
 - c) eseguire copie o estratti dei libri e dei registri contabili; e
 - d) richiedere chiarimenti scritti o orali.Qualora un'impresa ostacoli lo svolgimento della procedura per infrazione, lo Stato membro partecipante sul cui territorio sono ubicati i locali di cui trattasi fornisce il sostegno necessario, in particolare facendo in modo che la BCE o la banca centrale nazionale abbia accesso ai locali dell'impresa, affinché possano essere esercitati i poteri di cui sopra.
3. L'impresa interessata ha il diritto di essere ascoltata dalla BCE o, se del caso, dalla banca centrale nazionale. Le è concesso un periodo non inferiore a trenta giorni per presentare le proprie difese.
4. Il comitato esecutivo della BCE, appena possibile dopo essere stato adito dalla banca centrale nazionale che ha avviato la procedura per infrazione o previa consultazione della banca centrale nazionale dello Stato membro nella cui giurisdizione si è verificata l'infrazione, adotta una decisione motivata sull'esistenza di un'infrazione commessa da un'impresa e sulla eventuale sanzione da irrogare.
5. L'impresa interessata riceve notifica scritta della decisione ed è informata del suo diritto di richiederne il riesame. Tale decisione è notificata anche alle competenti autorità di vigilanza e alla banca centrale dello Stato membro nella cui giurisdizione si è verificata l'infrazione.
6. L'impresa interessata ha il diritto di chiedere al Consiglio direttivo della BCE il riesame della decisione presa dal comitato esecutivo. La richiesta è presentata entro trenta giorni dalla ricezione della notifica di tale decisione e contiene tutte le informazioni e le allegazioni a difesa. Tale richiesta è indirizzata in forma scritta al Consiglio direttivo della BCE.
7. La decisione del Consiglio direttivo della BCE in risposta alla richiesta di riesame avanzata ai sensi del paragrafo 6 comprende i motivi della decisione ed è notificata per iscritto all'impresa interessata, alle autorità di vigilanza competenti per quell'impresa e alla banca centrale nazionale dello Stato membro nella cui giurisdizione si è verificata l'infrazione. Con la notificazione si informa l'impresa in merito al suo diritto di ricorso giurisdizionale. Nel caso in cui il Consiglio direttivo della BCE non assuma alcuna decisione entro due mesi dalla richiesta, l'impresa interessata può proporre un ricorso giurisdizionale contro la decisione del comitato esecutivo conformemente al trattato.
8. Nessuna sanzione è applicata nei confronti dell'impresa fino a quando la decisione non diventa definitiva per una delle seguenti cause:
 - a) scadenza del periodo di trenta giorni di cui al paragrafo 6 senza che l'impresa abbia presentato richiesta di riesame al Consiglio direttivo della BCE;
 - b) notifica da parte del Consiglio direttivo della BCE della propria decisione all'impresa oppure scadenza del periodo di cui al precedente paragrafo 7 senza che il Consiglio direttivo abbia preso una decisione.

9. Gli introiti provenienti da sanzioni inflitte dalla BCE appartengono alla BCE.
10. Nel caso in cui un'infrazione riguardi esclusivamente una funzione attribuita al SEBC in virtù del trattato e dallo statuto, una procedura per infrazione può essere avviata soltanto sulla base del presente regolamento, a prescindere dall'esistenza di leggi o di regolamenti nazionali che prevedano una procedura distinta. Nel caso in cui un'infrazione riguardi anche una o più aree non di competenza del SEBC, il diritto di avviare una procedura per infrazione ai sensi del presente regolamento è indipendente da ogni diritto che la competente autorità nazionale ha di avviare una distinta procedura in relazione a tali aree non di competenza del SEBC. Sono salve l'applicazione della legge penale e le competenze di vigilanza prudenziale negli Stati membri partecipanti.
11. Se è stato accertato con decisione che un'impresa ha commesso un'infrazione, tale impresa deve sostenere le spese relative alla procedura per infrazione.

Articolo 4

Limiti temporali.

1. Il potere di prendere la decisione di avviare una procedura per infrazione, previsto dal presente regolamento, si estingue allo scadere di un anno dalla data in cui la BCE o la banca centrale nazionale dello Stato membro nella cui giurisdizione si è verificata l'infrazione abbiano constatato per la prima volta l'infrazione e, in ogni caso, allo scadere di cinque anni dalla data in cui è stata commessa l'infrazione oppure, in caso di infrazione protratta, allo scadere di cinque anni dalla cessazione dell'infrazione.
2. Il potere di prendere la decisione di irrogare sanzioni per le infrazioni previste dal presente regolamento si estingue allo scadere di un anno dalla data della decisione di avviare la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
3. Il potere di avviare una procedura per l'applicazione delle sanzioni si estingue allo scadere di sei mesi dalla data in cui la decisione è divenuta esecutiva in virtù dell'articolo 3, paragrafo 8.

Articolo 5

Mezzi di ricorso.

La Corte di giustizia delle Comunità europee ha competenza giurisdizionale anche di merito ai sensi dell'articolo 172 del trattato per quanto riguarda le decisioni definitive che impongono una sanzione.

Articolo 6

Disposizioni generali e potere normativo.

1. In caso di conflitto tra le disposizioni del presente regolamento e le disposizioni di altri regolamenti del Consiglio che autorizzano la BCE ad irrogare sanzioni, prevalgono le disposizioni di questi ultimi.
2. Nei limiti e alle condizioni stabiliti dal presente regolamento, la BCE può adottare regolamenti al fine di specificare ulteriormente i meccanismi in base ai quali è possibile irrogare sanzioni nel rispetto di quanto stabilito nel presente regolamento nonché indirizzi intesi a coordinare e armonizzare le procedure relative all'attuazione della procedura per infrazione.

Articolo 7
Disposizioni finali.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

L'articolo 6 paragrafo 2 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. I restanti articoli si applicano dal 1° gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 1998.

Per il Consiglio
il presidente
R. Edlinger

**REGOLAMENTO (CE) N. 1745/2003 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
DEL 12 SETTEMBRE 2003
SULL'APPLICAZIONE DI RISERVE OBBLIGATORIE MINIME
(BCE/2003/9)**

Publicato nella G.U.C.E del 02/10/2003, n. L 250 pag. 0010 – 0016. Entrato in vigore il 24 gennaio 2004.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 19.1,
visto il regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea(1), modificato dal regolamento (CE) n. 134/2002(2),
visto il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni(3),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2818/98 (BCE/1998/15) della Banca centrale europea, del 1o dicembre 1998, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime(4) è stato notevolmente modificato in due occasioni. Innanzitutto, con il regolamento (CE) n. 1921/2000 (BCE/2000/8) della Banca centrale europea, del 31 agosto 2000(5), sono state introdotte procedure particolari per le fusioni e le scissioni aventi per oggetto enti creditizi, al fine di chiarire gli obblighi di tali enti relativamente alle riserve obbligatorie minime. In secondo luogo, per esigenze di efficienza, il regolamento (CE) n. 690/2002 (BCE/2002/3) della Banca centrale europea, del 18 aprile 2002(6), ha introdotto ulteriori modifiche al fine di chiarire che gli istituti di moneta elettronica sono soggetti all'obbligo di detenere riserve minime, al fine di stabilire una regola generale secondo la quale gli enti creditizi sono automaticamente esentati dall'obbligo di riserva per l'intero periodo di mantenimento nel quale essi cessano di esistere, nonché al fine di rendere esplicito l'obbligo di includere nell'aggregato soggetto a riserva le passività di un'istituzione nei confronti di una succursale dello stesso ente o nei confronti della sede principale o legale dello stesso ente, qualora ubicate al di fuori degli Stati membri partecipanti. Considerato che ulteriori modifiche vengono in questa sede apportate al regolamento (CE) n. 2818/98 (BCE/1998/15), è opportuno, per esigenze di chiarezza e razionalizzazione, che le disposizioni in questione vengano riformulate e raccolte in un unico testo.
- (2) Ai sensi dell'articolo 19.1 dello statuto, qualora la Banca centrale europea (BCE) decida di imporre agli enti creditizi insediati negli Stati membri partecipanti di detenere riserve obbligatorie minime, queste devono essere detenute in conti presso la BCE e le banche centrali nazionali partecipanti

(BCN partecipanti). Si ritiene opportuno che tali riserve siano detenute esclusivamente in conti presso le BCN partecipanti.

- (3) Affinché lo strumento delle riserve obbligatorie minime sia efficace, è necessario prevedere specifiche indicazioni relative al calcolo e al mantenimento delle riserve stesse, nonché norme per la segnalazione e la verifica.
- (4) Al fine di escludere le passività interbancarie dall'aggregato soggetto a riserva, ogni detrazione forfettaria applicabile alle passività con scadenza fino a due anni rientranti nella categoria dei titoli di debito deve essere determinata sulla base di un macrocoefficiente relativo all'intera area dell'euro, ottenuto come rapporto tra i) l'ammontare dei corrispondenti strumenti emessi dagli enti creditizi e detenuti da altri enti creditizi, nonché dalla BCE e dalle BCN partecipanti e ii) l'ammontare totale in essere di tali strumenti emessi dagli enti creditizi.
- (5) In linea generale il calendario dei periodi di mantenimento sarà uniformato al calendario delle riunioni del Consiglio direttivo della BCE durante le quali viene pianificata la valutazione mensile relativa all'orientamento di politica monetaria.
- (6) Si rendono necessarie specifiche procedure per la notifica e la conferma delle riserve obbligatorie minime, affinché le istituzioni siano informate per tempo sui rispettivi obblighi in relazione alle riserve stesse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento:

- per "Stato membro partecipante" si intende uno Stato membro dell'UE che ha adottato l'euro conformemente al trattato,
- per "banca centrale nazionale partecipante" (BCN partecipante) si intende la banca centrale nazionale di uno Stato membro partecipante,
- per "Eurosistema" si intende l'insieme della BCE e delle BCN partecipanti,
- per "istituzione" si intende qualsiasi organismo di uno Stato membro partecipante che, ai sensi dell'articolo 19.1 dello statuto, può essere sottoposto dalla BCE all'obbligo di detenere riserve minime,
- per "conto di riserva" si intende un conto di un'istituzione presso una BCN partecipante, il cui saldo di fine giornata rileva ai fini del rispetto dell'obbligo di riserva dell'istituzione,
- per "obbligo di riserva" si intende l'obbligo per le istituzioni di detenere riserve minime in appositi conti presso le BCN partecipanti,
- per "coefficiente di riserva" si intende la percentuale di cui all'articolo 4 per ogni specifica voce dell'aggregato soggetto a riserva,

- per "periodo di mantenimento" si intende l'arco temporale durante il quale l'obbligo di riserva deve essere rispettato e per il quale le riserve obbligatorie minime devono essere detenute nei conti di riserva,
- per "saldo di fine giornata" si intende il saldo risultante al momento in cui si sono concluse le attività di pagamento e le transazioni collegate all'eventuale accesso alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti dell'Eurosistema,
- per "giorno lavorativo BCN" si intende qualsiasi giorno in cui una BCN partecipante è aperta per espletare le operazioni legate alla politica monetaria dell'Eurosistema,
- per "residente" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica residente in uno degli Stati membri partecipanti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea(7),
- per "misure di riorganizzazione" si intendono le misure volte a salvaguardare o ristabilire la situazione finanziaria di un'istituzione e che potrebbero influire sui diritti preesistenti di terzi, comprese le misure che prevedono la possibile sospensione dei pagamenti, la sospensione di procedure esecutive o la riduzione dei crediti,
- per "procedimenti di liquidazione" si intendono i procedimenti concorsuali nei confronti di un'istituzione che richiedono necessariamente l'intervento di autorità giudiziarie o di altra autorità competente di uno Stato membro partecipante allo scopo di realizzare attività sotto la diretta supervisione di tali autorità, compresi i casi in cui si pone fine a tali procedimenti mediante concordato o altra misura analoga,
- per "fusione" si intende l'operazione con la quale uno o più enti creditizi ("istituzioni incorporate") vengono sciolti senza essere posti in liquidazione e trasferiscono tutte le attività e passività a un altro ente creditizio ("istituzione incorporante"), anche di nuova costituzione,
- per "scissione" si intende l'operazione con la quale un ente creditizio ("istituzione scissa") viene sciolto senza essere posto in liquidazione e trasferisce tutte le attività e passività a più istituzioni ("istituzioni beneficiarie"), le quali possono essere anche enti creditizi di nuova costituzione.

Articolo 2

Istituzioni soggette all'obbligo di riserva

1. Le seguenti categorie di istituzioni sono soggette all'obbligo di riserva:
 - a) enti creditizi, diversi dalle BCN partecipanti, così come definiti nel primo sottoparagrafo dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio(8);

- b) succursali, così come definite nell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2000/12/CE, di enti creditizi diversi dalle BCN partecipanti, così come definiti nel primo sottoparagrafo dell'articolo 1, paragrafo 1, della stessa direttiva; di tale categoria fanno parte anche le succursali di enti creditizi che non hanno né la sede legale né quella principale in uno Stato membro partecipante.

Le succursali di enti creditizi insediati negli Stati membri partecipanti ubicate al di fuori degli Stati membri partecipanti non sono soggette all'obbligo di riserva.

2. Un'istituzione, senza essere tenuta a presentare alcuna richiesta, è esentata dall'obbligo di riserva fin dall'inizio del periodo di mantenimento nel quale la sua autorizzazione è revocata o fatta oggetto di rinuncia, ovvero nel quale un'autorità giudiziaria, o altra autorità competente di uno Stato membro partecipante, abbia adottato la decisione di sottoporre l'istituzione a procedure di liquidazione.

La BCE può esentare dall'obbligo di riserva, senza discriminazioni, le seguenti istituzioni:

- a) istituzioni soggette a misure di riorganizzazione;
- b) istituzioni per le quali l'obiettivo del regime di riserva della BCE non sarebbe raggiunto tramite l'imposizione dell'obbligo di riserva. Per decidere in merito a tali esenzioni, la BCE tiene conto di uno o più dei seguenti criteri:
- i) l'istituzione persegue un oggetto esclusivo;
- ii) l'istituzione non svolge attività bancaria in concorrenza con altri enti creditizi;
3. l'istituzione ha tutti i depositi vincolati ad aiuti in favore dello sviluppo regionale e/o internazionale.
4. La BCE pubblica un elenco di tutte le istituzioni soggette all'obbligo di riserva. La BCE pubblica, inoltre, un elenco di istituzioni esenti da tale obbligo per motivi diversi dall'assoggettamento a misure di riorganizzazione. Le istituzioni possono fare riferimento a tali elenchi per decidere se le proprie passività sono detenute nei confronti di altre istituzioni anch'esse soggette all'obbligo di riserva. L'inclusione negli elenchi non implica di per sé che le istituzioni siano soggette all'obbligo di riserva ai sensi del presente articolo.

Articolo 3

Aggregato soggetto a riserva

1. L'aggregato soggetto a riserva di un'istituzione comprende le seguenti passività [come definite nel quadro delle segnalazioni relative alle statistiche monetarie e bancarie della BCE di cui al regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) della Banca centrale europea, del 22 novembre 2001, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie(9)], risultanti dalla raccolta di fondi:

- a) depositi;
- b) titoli di debito emessi.

Se un'istituzione detiene passività nei confronti di una succursale dello stesso ente, o nei confronti della sede principale o legale dello stesso ente, ubicate al di fuori degli Stati membri, essa deve includere tali passività nell'aggregato soggetto a riserva.

2. Le seguenti passività sono escluse dall'aggregato soggetto a riserva:
 - a) passività nei confronti di un'altra istituzione non figurante nell'elenco di quelle esenti dal regime di riserva della BCE, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3;
 - b) passività nei confronti della BCE o di una BCN partecipante.

Ai fini dell'applicazione di tale disposizione, l'istituzione deve essere in grado di fornire alla competente BCN partecipante la prova dell'importo effettivo delle passività detenute nei confronti di ogni altra istituzione non compresa nell'elenco di quelle esenti dal regime di riserva della BCE, nonché dell'importo effettivo delle passività detenute nei confronti della BCE o di una BCN partecipante, al fine di escluderle dall'aggregato soggetto a riserva. Se tale prova non può essere fornita per i titoli di debito emessi con scadenza prestabilita fino a due anni, l'istituzione può applicare una detrazione forfettaria all'ammontare in essere dei propri titoli di debito emessi con scadenza prestabilita fino a due anni dall'aggregato soggetto a riserva. L'importo di tali detrazioni forfettarie viene pubblicato dalla BCE secondo le stesse modalità di pubblicazione previste per l'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3.

3. L'istituzione calcola l'aggregato soggetto a riserva in relazione a un dato periodo di mantenimento sulla base dei dati relativi al mese che precede di due mesi quello in cui ha inizio il periodo di mantenimento. L'istituzione segnala tale aggregato alla competente BCN partecipante, come richiesto nel quadro delle segnalazioni relative alle statistiche monetarie e bancarie della BCE di cui al regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13).
4. Quanto alle istituzioni cui è stata concessa una deroga ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13), l'aggregato soggetto a riserva viene calcolato, per tre periodi di mantenimento consecutivi a partire da quello avente inizio il terzo mese successivo alla fine di un trimestre, sulla base dei dati di fine trimestre segnalati in conformità dell'allegato II del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13). Tali istituzioni notificano l'ammontare delle proprie riserve obbligatorie minime conformemente all'articolo 5.

Articolo 4 **Coefficienti di riserva**

1. Un coefficiente di riserva pari allo 0 % deve essere applicato alle seguenti categorie di passività [come definite nel quadro delle segnalazioni relative alle statistiche monetarie e bancarie della BCE di cui al regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13)]:

- a) depositi con durata prestabilita superiore a due anni;
 - b) depositi rimborsabili con preavviso superiore a due anni;
 - c) pronti contro termine;
 - d) titoli di debito emessi con durata prestabilita superiore a due anni.
2. Un coefficiente di riserva pari al 2,0% deve essere applicato a ogni altra passività compresa nell'aggregato soggetto a riserva.

Articolo 5

Calcolo e notifica delle riserve obbligatorie minime

1. L'ammontare delle riserve obbligatorie minime che ogni istituzione deve detenere in un determinato periodo di mantenimento deve essere calcolato applicando a ciascuna voce dell'aggregato soggetto a riserva per quel periodo i coefficienti di riserva di cui all'articolo 4. Le riserve obbligatorie minime individuate dalla competente BCN partecipante e dall'istituzione, in conformità delle procedure menzionate nel presente articolo, costituiscono la base per i) la remunerazione degli importi detenuti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di riserva e ii) la valutazione dell'osservanza dell'obbligo di detenere riserve minime da parte dell'istituzione.
2. A ciascuna istituzione è accordata una detrazione di 100000 EUR da applicare all'importo delle riserve obbligatorie minime, fatto salvo il disposto degli articoli 11 e 13.
3. Ciascuna BCN partecipante determina le procedure per la notifica delle riserve obbligatorie minime delle singole istituzioni, in conformità dei principi enunciati nel presente paragrafo. La competente BCN partecipante o l'istituzione prendono l'iniziativa di calcolare le riserve obbligatorie minime dell'istituzione per il periodo di mantenimento corrispondente, sulla base delle informazioni statistiche e dell'aggregato soggetto a riserva segnalati ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13). La parte che effettua il calcolo ne notifica il risultato all'altra entro e non oltre i tre giorni lavorativi BCN precedenti l'inizio del periodo di mantenimento. La competente BCN partecipante può anticipare il termine per la notifica delle riserve obbligatorie minime. Essa può inoltre specificare un termine entro il quale l'istituzione deve notificare l'eventuale revisione dell'aggregato soggetto a riserva, nonché l'eventuale revisione delle riserve obbligatorie minime notificate. Qualora un'istituzione abusi della possibilità offertale dalla propria BCN partecipante di sottoporre a revisione l'aggregato soggetto a riserva nonché le riserve obbligatorie minime, la BCN ha facoltà di sospendere l'autorizzazione in favore di tale istituzione a presentare revisioni. La parte destinataria della notifica conferma il calcolo delle riserve obbligatorie minime entro e non oltre il giorno lavorativo BCN precedente l'inizio del periodo di mantenimento. Qualora la parte destinataria della notifica non abbia fatto seguito alla stessa entro la fine del giorno lavorativo BCN precedente l'inizio del periodo di mantenimento, si presume che essa abbia dato conferma dell'importo delle riserve obbligatorie minime dell'istituzione per il relativo periodo di mantenimento. Una volta confermate, le riserve obbligatorie minime riferite a un determinato periodo di mantenimento non possono formare oggetto di revisione.

4. Le BCN partecipanti pubblicano calendari recanti le scadenze immediatamente successive per la notifica e la conferma dei dati relativi alle riserve obbligatorie minime ai fini dell'attuazione delle procedure menzionate nel presente articolo.
5. Nel caso in cui un'istituzione non provveda alla segnalazione delle informazioni statistiche pertinenti, come specificato nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13), la competente BCN partecipante comunica all'istituzione interessata l'ammontare delle riserve obbligatorie minime ad essa relativo soggetto a notifica o conferma, in conformità delle procedure menzionate nel presente articolo, per il periodo (o i periodi) di mantenimento in oggetto, stimato sulla base dei dati storici segnalati dall'istituzione e di ogni altra informazione rilevante. Ciò non reca pregiudizio all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio e al potere della BCE di irrogare sanzioni per la violazione degli obblighi di segnalazione statistica imposti dalla BCE.

Articolo 6 **Mantenimento delle riserve**

1. Ogni istituzione deve detenere le proprie riserve obbligatorie minime in uno o più conti di riserva presso la banca centrale nazionale di ciascuno Stato membro partecipante in cui è insediata, in relazione al proprio aggregato soggetto a riserva in tale Stato membro. I conti di riserva sono denominati in euro. I conti di regolamento detenuti dalle istituzioni presso le BCN partecipanti possono essere utilizzati come conti di riserva.
2. Un'istituzione ha adempiuto all'obbligo di riserva se la media dei saldi di fine giornata nei propri conti di riserva nel periodo di mantenimento non è inferiore all'ammontare definito per quel periodo in conformità delle procedure di cui all'articolo 5.
3. Se un'istituzione ha più di uno stabilimento in uno Stato membro partecipante, la sede legale o la direzione generale, se ubicata nel medesimo Stato membro, è responsabile dell'adempimento dell'obbligo di riserva di tale istituzione. Se invece tale istituzione non ha sede legale o direzione generale in quello Stato membro, essa deve designare la succursale responsabile dell'adempimento dell'obbligo di riserva dell'istituzione nello stesso. Tutte le riserve di questi stabilimenti sono contabilizzate congiuntamente ai fini dell'adempimento dell'obbligo di riserva dell'istituzione in quel particolare Stato membro.

Articolo 7 **Periodo di mantenimento**

1. Il periodo di mantenimento ha inizio il giorno di regolamento dell'operazione di rifinanziamento principale seguente la riunione del Consiglio direttivo della BCE durante la quale viene pianificata la valutazione mensile relativa all'orientamento di politica monetaria, salvo eventuali modifiche del calendario da parte del Consiglio direttivo conformemente al paragrafo 2. Il Comitato esecutivo della BCE pubblica un calendario dei periodi di mantenimento delle riserve almeno tre mesi prima dell'inizio di ciascun anno solare. La

- pubblicazione di tale calendario avviene nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sui siti Internet della BCE e delle BCN partecipanti.
2. Il Consiglio direttivo decide in merito a qualsiasi modifica del calendario eventualmente necessaria a seguito del verificarsi di circostanze eccezionali e il Comitato esecutivo provvede alla pubblicazione delle modifiche secondo le modalità descritte, con ampio anticipo rispetto all'inizio del periodo di mantenimento cui tali modifiche si applicano.

Articolo 8 Remunerazione

1. Gli importi detenuti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di riserva sono remunerati al valore medio, nel periodo di mantenimento, del tasso della BCE (ponderato sulla base del numero dei giorni solari) per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, secondo la formula seguente (in cui il risultato è arrotondato al centesimo):

$$R_t = \frac{H_t * n_t * r_t}{100 * 360}$$

$$r_t = \sum_i^{n_t} \frac{MR_i}{n_t}$$

dove:

R_t = remunerazione da corrispondere sulla riserva obbligatoria per il periodo di mantenimento t ;

H_t = riserva obbligatoria media giornaliera per il periodo di mantenimento t ;

n_t = numero di giorni solari del periodo di mantenimento t ;

r_t = tasso di remunerazione della riserva obbligatoria per il periodo di mantenimento t . Si applica l'arrotondamento standard del tasso di remunerazione a due decimali;

i = i esimo giorno solare del periodo di mantenimento t ;

MR_i = tasso di interesse marginale dell'operazione di rifinanziamento principale più recente regolata il giorno solare i o in precedenza.

2. La remunerazione è corrisposta il secondo giorno lavorativo BCN successivo alla fine del periodo di mantenimento oggetto della remunerazione.

Articolo 9 Responsabilità di verifica

Le BCN partecipanti esercitano il diritto di verificare l'esattezza e la qualità delle informazioni fornite dalle istituzioni a riprova dell'adempimento dell'obbligo di riserva ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, salva

la facoltà per la BCE di esercitare essa stessa tale diritto.

Articolo 10

Detenzione in via indiretta di riserve obbligatorie minime per il tramite di un intermediario

1. Ogni istituzione può richiedere l'autorizzazione a detenere le proprie riserve obbligatorie minime indirettamente per il tramite di un intermediario residente nello stesso Stato membro. L'intermediario deve essere un'istituzione soggetta all'obbligo di riserva che generalmente si occupa, oltre che della detenzione delle riserve obbligatorie minime, anche di parte dell'amministrazione (ad esempio la tesoreria) dell'istituzione per la quale funge da intermediario.
2. La richiesta di autorizzazione a detenere riserve obbligatorie minime per il tramite di un intermediario, come descritto nel paragrafo 1, deve essere inoltrata alla banca centrale nazionale dello Stato membro partecipante in cui è insediato il richiedente. Alla domanda deve essere allegata una copia dell'accordo stipulato tra l'intermediario e il richiedente, nel quale entrambe le parti esprimono il loro consenso all'accordo. L'accordo deve inoltre specificare se il richiedente desidera avere accesso alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti e alle operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema. L'accordo deve indicare un periodo di preavviso di almeno dodici mesi. Rispettate le condizioni di cui sopra, la BCN partecipante può rilasciare al richiedente l'autorizzazione a detenere le riserve obbligatorie minime per il tramite di un intermediario, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Tale autorizzazione è valida a partire dal primo periodo di mantenimento successivo alla data dell'autorizzazione e continua ad avere effetto per tutta la durata del citato accordo tra le parti.
3. L'intermediario detiene le riserve obbligatorie minime conformemente alle condizioni generali del regime di riserva della BCE. L'intermediario stesso, oltre alle istituzioni per conto delle quali agisce, è responsabile del rispetto dell'obbligo di riserva di tali istituzioni. In caso di inadempienza, la BCE può irrogare sanzioni all'intermediario, all'istituzione per cui funge da intermediario o a entrambi, a seconda della responsabilità connessa all'inadempienza.
4. La BCE o la competente BCN partecipante possono revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione a detenere indirettamente le riserve obbligatorie minime:
 - i) qualora un'istituzione che detenga le riserve per il tramite di un intermediario, ovvero l'intermediario stesso, non ottemperi agli obblighi previsti dal regime di riserva della BCE;
 - ii) qualora le condizioni relative alla detenzione indiretta delle riserve esposte ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non continuino a essere rispettate; oppure
 - iii) per ragioni prudenziali relativamente all'intermediario.

Qualora tale autorizzazione venga revocata per ragioni prudenziali relativamente all'intermediario, la revoca può avere effetto immediato. Fatto

salvo il disposto del paragrafo 5, la revoca dell'autorizzazione per qualunque altro motivo entra in vigore alla fine del periodo di mantenimento corrente. Un'istituzione che detenga le proprie riserve per il tramite di un intermediario, ovvero l'intermediario stesso, può richiedere in qualsiasi momento la revoca dell'autorizzazione. Ai fini dell'entrata in vigore, tale revoca deve essere preventivamente notificata dalla competente BCN partecipante.

5. L'istituzione che detiene le proprie riserve obbligatorie minime per il tramite di un intermediario e l'intermediario stesso vengono informati di qualsiasi revoca dell'autorizzazione per motivi diversi da quelli prudenziali, con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto al termine del periodo di mantenimento nel quale l'autorizzazione viene revocata.
6. Fatti salvi gli obblighi individuali di segnalazione statistica dell'istituzione che detiene le proprie riserve obbligatorie minime per il tramite di un intermediario, l'intermediario segnala i dati relativi all'aggregato soggetto all'obbligo di riserva in modo sufficientemente dettagliato al fine di consentire alla BCE di verificarne l'esattezza e la qualità, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 9, e determina i rispettivi obblighi di riserva e i dati relativi alle riserve obbligatorie minime detenute per proprio conto e per ciascuna delle istituzioni per cui funge da intermediario. Tali dati devono essere forniti alla BCN partecipante presso la quale sono detenute le riserve obbligatorie minime. L'intermediario comunica tale aggregato con la stessa frequenza e nei termini stabiliti nel quadro delle segnalazioni relative alle statistiche monetarie e bancarie della BCE di cui al regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13).

Articolo 11

Riserve detenute su base consolidata

1. Le istituzioni autorizzate alla segnalazione statistica consolidata per il gruppo [come previsto nel quadro delle segnalazioni relative alle statistiche monetarie e bancarie della BCE di cui al regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13)] sono tenute a detenere le proprie riserve obbligatorie minime per il tramite di un'istituzione del gruppo che agisca da intermediario esclusivo per queste istituzioni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 10. L'istituzione che agisce da intermediario per il gruppo può richiedere alla BCE l'esenzione dalle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 6. Se tale richiesta viene accettata dalla BCE, soltanto il gruppo nel suo insieme è autorizzato ad applicare la detrazione
fissa di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Articolo 12

Giorni lavorativi BCN

1. Se una o più succursali di una BCN partecipante sono chiuse in un giorno lavorativo BCN per festività locali o regionali, la competente BCN partecipante è tenuta a informare preventivamente le istituzioni sulle modalità da seguire per l'effettuazione delle operazioni che interessano tali succursali.

Articolo 13

Fusioni e scissioni

1. Per il periodo di mantenimento nel quale la fusione ha effetto, gli obblighi di riserva delle istituzioni incorporate sono assunti dall'istituzione incorporante, la quale beneficia di qualsiasi detrazione accordata alle istituzioni incorporate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2. Tutte le riserve detenute dalle istituzioni incorporate nel periodo di mantenimento nel quale la fusione ha effetto sono contabilizzate congiuntamente ai fini dell'adempimento degli obblighi di riserva da parte dell'istituzione incorporante.
2. A decorrere dal periodo di mantenimento immediatamente successivo a quello nel quale la fusione ha effetto, all'istituzione incorporante viene accordata un'unica detrazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2. Per il periodo di mantenimento immediatamente successivo a quello in cui la fusione ha effetto, la riserva obbligatoria minima dell'istituzione incorporante è calcolata sulla base di un aggregato composto dalla somma degli aggregati soggetti a riserva delle istituzioni incorporate e, se del caso, di quello dell'istituzione incorporante. Gli aggregati da sommare sono quelli che sarebbero stati applicati al periodo di mantenimento in oggetto se la fusione non fosse avvenuta. Nella misura in cui sono richieste informazioni statistiche adeguate relativamente a ciascuna istituzione incorporata, gli obblighi di segnalazione statistica di queste ultime sono assunti dall'istituzione incorporante. Disposizioni particolari connesse alle caratteristiche delle istituzioni coinvolte nella fusione sono descritte nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13).
3. Per il periodo di mantenimento nel quale la scissione ha effetto, le istituzioni beneficiarie che siano enti creditizi si assumono gli obblighi di riserva dell'istituzione scissa. Ciascuna istituzione beneficiaria che sia un ente creditizio è responsabile in proporzione alla propria quota di attribuzione dell'aggregato soggetto a riserva dell'istituzione scissa. Le riserve detenute dall'istituzione scissa nel periodo di mantenimento nel quale la scissione ha effetto sono ripartite fra le istituzioni beneficiarie che siano enti creditizi secondo la stessa proporzione. Per il periodo di mantenimento nel quale la scissione ha effetto, a ciascuna istituzione beneficiaria che sia un ente creditizio viene accordata la detrazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
4. A decorrere dal periodo di mantenimento immediatamente successivo a quello nel quale la scissione ha effetto, e fino a quando le istituzioni beneficiarie che siano enti creditizi non abbiano segnalato i rispettivi aggregati soggetti a riserva conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13), ciascuna istituzione beneficiaria che sia un ente creditizio si fa carico, eventualmente in aggiunta alle proprie, delle riserve obbligatorie dell'istituzione scissa, calcolate sulla base della propria quota di attribuzione dell'aggregato soggetto a riserva dell'istituzione scissa. A decorrere dal periodo di mantenimento immediatamente successivo a quello nel quale la scissione ha effetto, a ciascuna istituzione beneficiaria che sia un ente creditizio viene accordata un'unica detrazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2.

Articolo 14

Disposizioni transitorie

1. Il periodo di mantenimento, che ha inizio il 24 gennaio 2004, termina il 9 marzo 2004.
2. Le riserve obbligatorie minime per tale periodo di mantenimento transitorio sono calcolate sulla base dell'aggregato soggetto a riserva risultante al 31 dicembre 2003. Le istituzioni soggette all'obbligo di segnalazione trimestrale utilizzano l'aggregato soggetto a riserva risultante al 30 settembre 2003.
3. Nel periodo di mantenimento transitorio si applicano le procedure per il calcolo, la notifica, la conferma, la revisione e il riscontro di cui all'articolo 5, paragrafi 3, 4 e 6, del regolamento (CE) n. 2818/98 (BCE/1998/15).

Articolo 15

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 24 gennaio 2004, ad esclusione dei paragrafi 3 e 5 dell'articolo 5, che entrano in vigore il 10 marzo 2004.
2. Il regolamento (CE) n. 2818/98 (BCE/1998/15) sull'applicazione dell'obbligo di riserve obbligatorie minime è abrogato il 23 gennaio 2004, ad esclusione dei paragrafi 3, 4 e 6 dell'articolo 5, che sono abrogati il 9 marzo 2004.
3. Ogni riferimento al regolamento abrogato deve essere inteso come relativo al presente regolamento.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 12 settembre 2003.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Willem F. Duisenberg

-
- (1) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1.
 - (2) GU L 24 del 26.1.2002, pag. 1.
 - (3) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4.
 - (4) GU L 356 del 30.12.1998, pag. 1.
 - (5) Regolamento BCE/2000/8, del 31 agosto 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2818/98 della BCE sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/1998/15) e il regolamento (CE) n. 2819/98 della BCE, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/1998/16), GU L 229 del 9.9.2000, pag. 34.
 - (6) Regolamento BCE/2002/3, del 18 aprile 2002, che modifica il regolamento BCE/1998/15 sull'applicazione di riserve obbligatorie minime, GU L 106 del 23.4.2002, pag. 9.
 - (7) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.
 - (8) GU L 126 del 26.5.2000, pag.1, modificata dalla direttiva 2000/28/CE (GU L 275 del 27.10.2000, pag. 37).
 - (9) GU L 333 del 17.12.2001, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 2157/1999 DEL 23 SETTEMBRE 1999
REGOLAMENTO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
SUL POTERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA DI IRROGARE SANZIONI (BCE/1999/4)

Pubblicato nella G.U.C.E. 12 ottobre 1999, n. L 264.

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea,

visti il trattato che istituisce la Comunità europea (in seguito denominato "trattato"), in particolare l'articolo 110, paragrafo 3, lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato "statuto"), in particolare gli articoli 34.3 e 19.1, e il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (in seguito denominato "regolamento del Consiglio"), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

- (1) considerando che, conformemente all'articolo 34. 3 dello statuto, in combinato disposto con l'articolo 43. 1 dello statuto, il paragrafo 8 del protocollo n. 25 su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il paragrafo 2 del protocollo n. 26 su talune disposizioni relative alla Danimarca, il presente regolamento non conferisce alcun diritto e non impone alcun obbligo agli Stati membri non partecipanti;
- (2) considerando che il regolamento del Consiglio ha stabilito i limiti e le condizioni entro i quali la Banca centrale europea (BCE) ha il potere di infliggere alle imprese ammende o penalità di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e dalle decisioni da essa adottati;
- (3) considerando che l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio conferisce alla BCE il potere normativo di specificare i meccanismi in base ai quali è possibile irrogare sanzioni nel rispetto di quanto stabilito nello stesso regolamento;
- (4) considerando che altri regolamenti del Consiglio o della BCE possono prevedere sanzioni specifiche per settori specifici e rinviare al presente regolamento per i principi e le procedure connessi all'irrogazione di dette sanzioni;
- (5) considerando che nell'espletamento della procedura volta a determinare la sanzione applicabile la BCE deve assicurare il massimo rispetto del diritto di terzi alla difesa in conformità dei principi generali del diritto e della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia, in particolare della giurisprudenza concernente i poteri di indagine della Commissione europea nel campo della concorrenza;
- (6) considerando che all'interno del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) non sussistono impedimenti giuridici allo scambio di informazioni connesse all'individuazione di eventuali inosservanze di regolamenti o decisioni della BCE;
- (7) considerando che nell'avviare una procedura di infrazione deve essere rispettato il principio "ne bis in idem";
- (8) considerando che le norme che regolano i poteri della BCE e della banca

centrale nazionale competente nel quadro nella procedura di infrazione devono garantire l'efficace svolgimento di accertamenti scrupolosi in merito alla presunta infrazione, assicurando nel contempo un elevato livello di tutela dei diritti di difesa dell'impresa interessata e la riservatezza della procedura di infrazione;

- (9) considerando che nell'espletamento della procedura di infrazione può rendersi necessaria l'assistenza delle autorità degli Stati membri al fine di assicurare l'efficace esercizio dei poteri della BCE e della banca centrale nazionale competente;
- (10) considerando che l'impresa interessata, una volta completata l'eventuale fase di accertamento della procedura di infrazione, e una volta ricevute le risultanze in fatto della stessa, nonché la notifica degli addebiti, ha altresì il diritto di essere ascoltata;
- (11) considerando che la procedura di infrazione viene condotta nel rispetto dei principi di riservatezza e di segreto professionale; che la riservatezza o il segreto professionale non pregiudicano il diritto alla difesa dell'impresa interessata;
- (12) considerando che il Consiglio direttivo della BCE può procedere al riesame delle decisioni in materia di infrazioni e che occorre stabilire le condizioni procedurali da applicare in sede di detto riesame;
- (13) considerando che, al fine di accrescere la trasparenza e l'efficacia dei suoi poteri sanzionatori, la BCE ha facoltà di pubblicare le proprie decisioni finali in merito all'irrogazione di sanzioni ovvero qualsiasi informazione ad esse connessa; che, alla luce delle particolari caratteristiche dei mercati finanziari, la pubblicazione di una decisione di irrogare una sanzione è una misura eccezionale, adottata dalla BCE unicamente in seguito a un'accurata considerazione delle circostanze relative al caso specifico, dei probabili effetti di tale decisione sulla reputazione dell'impresa interessata e del legittimo interesse economico di quest'ultima; che la decisione di pubblicare deve essere adottata nel rispetto del principio di non discriminazione e garantire parità di trattamento; che in tale contesto, è auspicabile consultare le competenti autorità di vigilanza prima dell'adozione di detta decisione; che in nessun caso, nel pubblicare la decisione di irrogare una sanzione, si rendono note informazioni di natura confidenziale;
- (14) considerando che la decisione che impone un obbligo pecuniario deve essere resa esecutiva conformemente all'articolo 256 del trattato; che alle banche centrali nazionali può essere delegato il compito di adottare le misure necessarie a tal fine;
- (15) considerando che, ai fini di una sana ed efficiente amministrazione, si ritiene opportuno prevedere una procedura sanzionatoria semplificata per le infrazioni minori;
- (16) considerando che il presente regolamento si applica ai casi di inosservanza previsti dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea (in seguito denominato "regolamento del Consiglio sulle riserve minime") entro i limiti e le condizioni stabiliti dallo stesso articolo 7, paragrafo 2; che la natura particolare dei casi di inosservanza dell'obbligo di riserve minime di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento del Consiglio sulle riserve minime giustifica l'adozione di un regime giuridico specifico che preveda una procedura sanzionatoria

abbreviata e, al contempo, non lesiva del diritto alla difesa dell'impresa interessata;

- (17) considerando che, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea, la BCE agisce in conformità del regolamento del Consiglio e del presente regolamento,

ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

Definizioni.

Ai fini del presente regolamento con l'espressione "banca centrale nazionale competente" si intende la banca centrale nazionale dello Stato membro nella cui giurisdizione si è verificata la presunta infrazione. Per gli altri termini utilizzati valgono le definizioni di cui all'articolo 1 del regolamento del Consiglio.

Articolo 2

Avvio di una procedura di infrazione.

1. Non è possibile avviare più di una procedura di infrazione nei confronti di una determinata impresa sulla base dei medesimi elementi di fatto. Pertanto, il Comitato esecutivo della BCE o, se del caso, la banca centrale nazionale competente non adottano alcuna decisione in merito all'avvio di una procedura di infrazione prima di essersi scambiati informazioni e reciprocamente consultati.
2. Prima di decidere se avviare una procedura di infrazione la BCE e/o la banca centrale nazionale competente possono richiedere all'impresa interessata di fornire tutte le informazioni concernenti la presunta infrazione.
3. Il Comitato esecutivo della BCE o, se del caso, la banca centrale nazionale competente hanno, su richiesta, la facoltà di prestarsi mutua assistenza e di collaborare nell'espletamento della procedura di infrazione, in particolare trasmettendosi tutte le informazioni che possono essere considerate pertinenti.
4. Salvo diverso accordo fra le parti, le comunicazioni tra la BCE o, se del caso, la banca centrale nazionale competente e l'impresa interessata avvengono nella lingua comunitaria ufficiale (o in una delle lingue comunitarie ufficiali) dello Stato membro nella cui giurisdizione si è verificata la presunta infrazione.

Articolo 3

Poteri della BCE e della banca centrale nazionale competente.

1. Fra i poteri che il regolamento del Consiglio conferisce alla BCE e alla banca centrale nazionale competente nel corso della fase di accertamento figura il diritto di ricercare qualsiasi elemento informativo e di perquisire senza preavviso i locali dell'impresa interessata, al fine di ottenere tutte le

- informazioni relative alla presunta infrazione.
2. I membri del personale della BCE o, se del caso, della banca centrale nazionale competente che, conformemente ai rispettivi regolamenti interni, sono autorizzati a ricercare informazioni nei locali dell'impresa interessata esercitano i propri poteri presentando una formale autorizzazione scritta, rilasciata in conformità dei suddetti regolamenti interni.
 3. Tutte le richieste rivolte all'impresa interessata sulla base dei poteri conferiti alla BCE o, se del caso, alla banca centrale nazionale competente fanno riferimento specifico all'oggetto e allo scopo dell'accertamento.

Articolo 4 **Assistenza delle autorità degli Stati membri.**

1. La BCE o, se del caso, la banca centrale nazionale competente possono richiedere, a titolo di misura precauzionale, l'assistenza delle autorità degli Stati membri.
2. Nessuna autorità di uno Stato membro può sostituirsi alla BCE o, se del caso, alla banca centrale nazionale competente nella valutazione della necessità di procedere ad un accertamento.

Articolo 5 **Notifica degli addebiti.**

1. Prima di decidere sull'eventuale irrogazione di una sanzione la BCE o, se del caso, la banca centrale nazionale competente notificano per iscritto all'impresa interessata le risultanze in fatto degli accertamenti svolti e gli addebiti mossi.
2. Contestualmente alla notifica degli addebiti, la BCE o, se del caso, la banca centrale nazionale competente stabiliscono un termine entro il quale l'impresa interessata può trasmettere per iscritto alla BCE o, se del caso, alla banca centrale nazionale competente le proprie osservazioni in merito agli addebiti mossi, fatta salva la possibilità di svilupparle ulteriormente nel corso di un'audizione, qualora nelle suddette osservazioni essa avanzi una richiesta in tal senso. Il termine, di durata non inferiore a 30 giorni lavorativi, decorre a partire dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Dopo la replica dell'impresa interessata la BCE o, se del caso, la banca centrale nazionale competente decidono se proseguire la fase di accertamento allo scopo di risolvere eventuali questioni pendenti. Una notifica aggiuntiva degli addebiti mossi ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo è inviata all'impresa interessata solo qualora il risultato di ulteriori accertamenti svolti dalla BCE o, se del caso, dalla banca centrale nazionale competente, induca a porre nuovi fatti a carico dell'impresa interessata ovvero a modificare notevolmente gli elementi di prova delle infrazioni contestate.
4. Nella decisione di irrogare una sanzione, la BCE tiene conto esclusivamente degli addebiti notificati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e in merito ai quali si è consentito all'impresa interessata di rendere note le proprie osservazioni.

Articolo 6

Diritti e obblighi dell'impresa interessata.

1. Nella fase di accertamento di una procedura di infrazione l'impresa interessata collabora con la BCE o, se del caso, con la banca centrale nazionale competente. In particolare, essa ha il diritto di produrre documenti, libri o registri contabili, ovvero copie o estratti degli stessi, e di fornire, per iscritto od oralmente, qualsiasi chiarimento.
2. La resistenza, l'inosservanza o il mancato adempimento da parte dell'impresa interessata degli obblighi imposti dalla BCE o, se del caso, dalla banca centrale nazionale competente nell'esercizio dei loro poteri nel quadro di una procedura di infrazione possono costituire motivo sufficiente per l'avvio di una procedura di infrazione ai sensi del presente regolamento e dare luogo all'imposizione di penalità di mora.
3. L'impresa interessata ha diritto all'assistenza legale per tutta la durata della procedura di infrazione. Dopo che l'impresa interessata ha ricevuto la notifica dell'avvio di detta procedura, la validità di questa non sarà compromessa dal fatto che l'impresa abbia esercitato o meno il proprio diritto all'assistenza legale.
4. Una volta ricevuta la notifica ai sensi del precedente articolo 5, paragrafo 1, l'impresa interessata ha il diritto di accedere ai documenti e agli altri elementi raccolti dalla BCE o, se del caso, dalla banca centrale nazionale competente che costituiscono prova dell'infrazione contestata.
5. Qualora nelle proprie osservazioni scritte l'impresa interessata chieda altresì di essere ascoltata nel corso di un'audizione, questa sarà condotta, alla data stabilita, da persone nominate a tal fine dalla BCE o, se del caso, dalla banca centrale nazionale competente. Le audizioni sono tenute presso la sede della BCE o della banca centrale nazionale competente. Le audizioni non sono pubbliche. I partecipanti all'audizione sono ascoltati singolarmente oppure in presenza di altre persone ivi convocate. L'impresa interessata può chiedere alla BCE o, se del caso, alla banca centrale nazionale competente, entro limiti ragionevoli, di ascoltare persone che possano confermare aspetti dei commenti da essa formulati per iscritto.
6. Il contenuto essenziale delle dichiarazioni rilasciate da ciascuna persona è registrato in un verbale che viene letto e approvato dalla persona in questione unicamente per la parte relativa alle dichiarazioni da essa rese.
7. Le informazioni e le richieste di presenziare alle audizioni, provenienti dalla BCE o, se del caso, dalla banca centrale nazionale competente, sono inviate ai destinatari per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure consegnate a mano contro ricevuta.

Articolo 7

Riservatezza della procedura di infrazione.

1. La procedura di infrazione si svolge nel rispetto dei principi di riservatezza e di segreto professionale.
2. Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 4, di cui sopra, l'impresa interessata non ha accesso ai documenti o ad altro materiale in possesso della BCE o della banca centrale nazionale competente, che siano ritenuti riservati con riguardo a terzi,

alla BCE o alla banca centrale competente. Rientrano nella suddetta categoria, in particolare, i documenti o altro materiale contenenti informazioni connesse agli interessi commerciali di altre imprese, nonché documenti interni della BCE o della banca centrale nazionale competente, di altre istituzioni od organismi comunitari, ovvero di altre banche centrali nazionali quali note, progetti di testo e documenti di lavoro.

Articolo 8

Riesame della decisione da parte del Consiglio direttivo della BCE.

1. Il Consiglio direttivo della BCE può chiedere all'impresa interessata, al Comitato esecutivo della BCE e/o alla banca centrale nazionale competente di fornire ulteriori informazioni ai fini di detto riesame.
2. Il Consiglio direttivo della BCE stabilisce un termine per la trasmissione delle informazioni; tale termine non è inferiore a 10 giorni lavorativi.

Articolo 9

Esecuzione della decisione.

1. Allorché la decisione di irrogare una sanzione è definitiva, il Consiglio direttivo della BCE, dopo aver consultato le competenti autorità nazionali di vigilanza, ha facoltà di pubblicare tale decisione, o le informazioni ad essa relative, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Nel pubblicare la decisione definitiva o le informazioni ad essa relative si tiene conto del legittimo interesse dell'impresa a tutelare i propri interessi economici, nonché di qualunque altro interesse individuale.
2. Nella decisione, la BCE fissa le modalità di pagamento della sanzione pecuniaria inflitta.
3. La BCE può chiedere alla banca centrale nazionale dello Stato membro nella cui giurisdizione deve essere applicata la sanzione di adottare tutti i provvedimenti necessari a tal fine.
4. Le banche centrali nazionali riferiscono alla BCE in merito all'applicazione della sanzione.
5. La BCE raccoglie tutte le informazioni connesse alla determinazione e all'applicazione della sanzione in un fascicolo che viene conservato per almeno cinque anni a decorrere dalla data in cui la decisione di irrogare la sanzione diviene definitiva. Per consentire alla BCE di ottemperare a tale disposizione, la banca centrale nazionale competente le trasmette gli originali di tutti i documenti e il materiale in suo possesso relativi alla procedura di infrazione.

Articolo 10

Procedura semplificata per infrazioni minori.

1. In caso di infrazioni minori, il Comitato esecutivo della BCE ha facoltà di applicare una procedura semplificata. La sanzione pecuniaria inflitta in conformità di detta procedura non può superare l'importo di 25.000 EUR.
2. La procedura semplificata è articolata nel modo seguente:
 - a) il Comitato esecutivo della BCE notifica la presunta infrazione all'impresa

- interessata;
- b) la notifica cita tutti i dati di fatto addotti a prova dell'infrazione contestata e la sanzione applicabile;
 - c) la notifica informa l'impresa interessata dell'applicazione di una procedura semplificata e del diritto dell'impresa di opporsi a tale procedura entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica in oggetto;
 - d) in caso di obiezione sollevata entro il termine stabilito alla precedente lettera c), si ritiene avviata la procedura di infrazione; il termine di 30 giorni lavorativi entro il quale l'impresa può esercitare il diritto di essere ascoltata decorre dalla scadenza del termine stabilito alla precedente lettera c). Qualora nessuna obiezione sia sollevata entro il termine stabilito alla precedente lettera c), la decisione del Comitato esecutivo della BCE in merito all'irrogazione di una sanzione diviene definitiva.
3. Il presente articolo non osta alla procedura applicabile in caso di inosservanza dell'obbligo di riserve minime di cui all'articolo 11 del presente regolamento.

Articolo 11

Procedura in caso di inosservanza dell'obbligo di riserve minime.

1. Ai casi di inosservanza di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento del Consiglio sulle riserve minime, non si applicano l'articolo 2, paragrafi 1 e 3, nonché gli articoli 3, 4, 5 e 6 (ad eccezione del paragrafo 3) del presente regolamento. Il termine di cui all'articolo 8, paragrafo 2, è ridotto a 5 giorni lavorativi.
2. Il Comitato esecutivo della BCE può specificare e rendere pubblici i criteri di applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento del Consiglio sulle riserve minime. Tali criteri possono essere oggetto di una comunicazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
3. Prima di irrogare una sanzione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento del Consiglio sulle riserve minime, il Comitato esecutivo della BCE o, per suo conto, la banca centrale nazionale competente notifica all'impresa interessata la presunta inosservanza e la corrispondente sanzione. La notifica contiene tutti i dati di fatto pertinenti alla presunta inosservanza e informa l'impresa interessata che, in assenza di obiezioni da parte della stessa, la sanzione si ritiene irrogata per decisione del Comitato esecutivo della BCE.
4. L'impresa interessata dispone di 5 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica per:
 - ammettere la presunta inosservanza e accettare di pagare la sanzione pecuniaria specificata, nel qual caso la procedura di infrazione si ritiene conclusa;oppure
 - presentare per iscritto informazioni, chiarimenti od obiezioni ritenuti pertinenti alla decisione di irrogare la sanzione. L'impresa interessata può altresì accludere documenti a sostegno degli argomenti enunciati nella propria replica. La banca centrale nazionale competente trasmette senza ritardo ingiustificato il fascicolo completo al Comitato esecutivo della BCE, cui spetta la decisione in merito all'irrogazione della sanzione.
5. Qualora nessuna osservazione scritta sia stata sollevata dall'impresa interessata nei termini previsti, la sanzione si ritiene irrogata per decisione del

Comitato esecutivo della BCE. Allorché la decisione è divenuta definitiva, conformemente alle disposizioni contenute nel regolamento del Consiglio, l'impresa interessata è tenuta a versare l'importo della sanzione pecuniaria specificato nella notifica.

6. Nelle situazioni previste dal paragrafo 4, primo trattino, e dal paragrafo 5 del presente articolo, la BCE o, se del caso, la banca centrale nazionale competente, per conto della BCE, inviano notifica scritta alle autorità di vigilanza competenti.

Articolo 12 **Computo dei termini.**

1. Fatto salvo l'articolo 4 del regolamento del Consiglio, i termini previsti nel presente regolamento decorrono dal giorno successivo al ricevimento di una comunicazione oppure alla consegna a mano della stessa. Eventuali comunicazioni dell'impresa interessata devono pervenire al destinatario, o essere spedite per mezzo di lettera raccomandata, entro il termine previsto.
2. Nel caso in cui il termine scada di sabato, di domenica oppure in giorno festivo, è prorogato di diritto alla fine del giorno lavorativo successivo.
3. Ai fini del presente regolamento, i giorni festivi osservati dalla BCE sono quelli elencati nell'allegato, mentre i giorni festivi osservati dalle banche centrali nazionali sono quelli stabiliti per legge nel territorio dello Stato membro in cui è situata l'impresa interessata. L'espressione "giorno lavorativo" è interpretata di conseguenza. Se necessario, la BCE provvede ad aggiornare il suddetto allegato.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 23 settembre 1999.

Per il Consiglio direttivo della BCE
Willem F. Duisenberg
Presidente

Allegato

Elenco dei giorni festivi di cui all'articolo 12, paragrafo 3 (indicativo)

La BCE osserva i seguenti giorni festivi:

Capodanno	1° gennaio
Martedì grasso (mezza giornata)	data variabile
Venerdì Santo	data variabile
Lunedì dell'Angelo	data variabile
Festa del lavoro	1° maggio
Anniversario della dichiarazione di Robert Schuman	9 maggio
Ascensione	data variabile
Lunedì di Pentecoste	data variabile
Corpus Domini	data variabile
Anniversario della riunificazione tedesca	3 ottobre
Ognissanti	1° novembre
Vigilia di Natale	24 dicembre
Natale	25 dicembre
Santo Stefano	26 dicembre
San Silvestro	31 dicembre

**NOTIFICA DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA RELATIVA
ALL'IRROGAZIONE DI SANZIONI NEI CASI DI INADEMPIENZA
DELL'OBBLIGO DI RISERVA MINIMA (2000/c 39/04)**

L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea dispone, fra l'altro, che qualora un'istituzione non rispetti, in tutto o in parte, gli obblighi di riserva minima imposti ai sensi del medesimo regolamento o dei regolamenti e delle decisioni adottate dalla BCE in materia, quest'ultima ha la facoltà di irrogare determinate sanzioni.

Al fine di assicurare trasparenza alla sua politica sanzionatoria nel campo degli obblighi di riserva minima, la BCE ha deciso di renderne pubblici i seguenti elementi, che essa applicherà fino a ulteriore comunicazione:

1. Importo della sanzione pecuniaria inflitta dalla Banca centrale europea in caso di inadempienza dell'obbligo di riserva minima.

In caso di inadempienza dell'obbligo di riserva minima, in conformità dei pertinenti regolamenti del Consiglio o dei regolamenti e delle decisioni adottate dalla BCE in materia, sarà inflitta una sanzione pecuniaria superiore di 2,5 punti percentuali alla media del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale del Sistema europeo delle banche centrali, riferita al periodo di mantenimento in cui si è verificata l'inadempienza; tale sanzione sarà applicata all'ammontare medio giornaliero dell'inadempienza riscontrata.

La sanzione pecuniaria è calcolata utilizzando la formula seguente:

$$P_t = \frac{D_t \cdot n_t \cdot \sum_{i=1}^{n_t} \frac{MLR_i + 2,5}{n_t \cdot 100}}{360}$$

dove:

P_t = sanzione da pagare per il mancato adempimento degli obblighi di riserva minima durante il periodo di mantenimento t ;

D_t = ammontare dell'inadempienza durante il periodo di mantenimento t (media giornaliera);

n_t = numero dei giorni di calendario del periodo di mantenimento t ;

i = i -esimo giorno del periodo di mantenimento t ;

MLR_i = tasso di interesse applicato alle operazioni di rifinanziamento marginale l' i -esimo giorno di calendario

2. Inadempienze reiterate dell'obbligo di riserva minima.

Qualora un'istituzione soggetta all'obbligo di riserva minima non adempia a tale obbligo in più di due casi durante un periodo di 12 mesi, tale istituzione è ritenuta colpevole di inadempienza reiterata dell'obbligo di riserva minima. Per

ciascuna inadempienza reiterata sarà irrogata una sanzione pecuniaria, calcolata in conformità della formula di cui al precedente punto 1, di 5 punti percentuali superiore alla media del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale del Sistema europeo delle banche centrali, riferita al periodo di mantenimento in cui si è verificata l'inadempienza; tale sanzione sarà applicata all'ammontare medio giornaliero dell'inadempienza riscontrata.

**REGOLAMENTO (CE) N. 134/2002 DEL CONSIGLIO DEL 22 GENNAIO 2002 CHE MODIFICA
IL REGOLAMENTO (CE) N. 2531/98 SULL'APPLICAZIONE DELL'OBBLIGO DI RISERVE
MINIME DA PARTE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**

(Gazzetta Ufficiale n. L 024 del 26/01/2002 pag. 0001 – 0001)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato "statuto"), in particolare l'articolo 19.2,
vista la raccomandazione della Banca centrale europea (in seguito denominata "BCE"),
visto il parere del Parlamento europeo¹,
visto il parere della Commissione²,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 107, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo 42 dello statuto e alle condizioni stabilite nell'articolo 43.1 dello statuto e al punto otto del protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al punto due del protocollo su talune disposizioni relative alla Danimarca, protocolli entrambi allegati a detto trattato,
considerando quanto segue:

- (1) Il 23 novembre 1998 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2531/98 sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea³.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio definisce sanzioni e procedure specifiche che costituiscono un regime semplificato di irrogazione di sanzioni nel caso di determinate tipologie di infrazione, ma rinvia al regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni⁴ per i principi e le procedure relativi all'irrogazione di tali sanzioni.
- (3) L'esperienza in materia della procedura di riesame prevista all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 2532/98 e semplificata per il tramite dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2531/98 ha dimostrato che il periodo ridotto di 15 giorni non consente al Consiglio direttivo di decidere in modo adeguato.
- (4) Per garantire l'efficacia della procedura di riesame, il termine entro il quale il Consiglio direttivo è chiamato a decidere dovrebbe essere esteso a due mesi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2531/98 viene eliminato il riferimento all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 2532/98.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento si applica alle richieste presentate successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. A questo fine, si considera come data rilevante la data di arrivo della richiesta alla BCE.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 2002.

Per il Consiglio
Il Presidente
R. de Rato y
Figaredo

- 1 Parere espresso il 4 luglio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
- 2 Parere espresso il 24 ottobre 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
- 3 GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1.
- 4 GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4.

REGOLAMENTO (CE) N. 1052/2008 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 22 ottobre 2008
che modifica il regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) sull'applicazione
di riserve obbligatorie minime
(BCE/2008/10)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «Statuto del SEBC») e in particolare l'articolo 19.1,

visto il regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1),

visto il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 19.1 dello statuto del SEBC prevede che il consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) possa emanare regolamenti relativi al calcolo e alla determinazione delle riserve obbligatorie minime.
- (2) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2531/98 prevede che la BCE possa, su base non discriminatoria, esentare le istituzioni dall'obbligo di detenere le riserve minime in linea con i criteri stabiliti dalla BCE.
- (3) La BCE ritiene necessario restringere i criteri per la concessione delle esenzioni dagli obblighi di riserva e, inoltre, aggiungere un nuovo criterio che riguarda la possibilità di concedere un'esenzione alle istituzioni sottoposte a misure imposte dalla Comunità o da uno Stato membro che comportano il congelamento dei fondi o la restrizione dell'uso dei fondi di un'istituzione o sono altrimenti soggette ad una decisione del consiglio direttivo della BCE che sospende o esclude il loro accesso alle operazioni di mercato libero o alle operazioni di rifinanziamento marginale dell'Eurosistema.
- (4) Alla luce dell'esperienza passata, è altresì necessario modificare il regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea (BCE/2003/9) (GU L 250 del 2.10.2003, pag.10) per raffinare la definizione dei componenti dell'aggregato soggetto a riserva rispetto al quale sono calcolate le riserve minime e le disposizioni relative alla concessione di un'esenzione dagli obblighi di segnalazione separata per le istituzioni che detengono riserve minime attraverso un intermediario.

- (5) Il regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) prevede anche dei criteri generali che disciplinano il periodo di mantenimento per le istituzioni che vengono sottoposte agli obblighi di riserva della BCE a causa dell'adozione dell'euro da parte dello Stato membro nel quale esse sono stabilite,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) è modificato come segue:

- 1) all'articolo 2, i paragrafi 2 e 3, sono sostituiti da quanto segue:

«2. Un'istituzione, senza essere tenuta a presentare alcuna richiesta, è esentata dall'obbligo di riserva fin dall'inizio del periodo di mantenimento nel quale la sua autorizzazione è revocata o fatta oggetto di rinuncia, ovvero nel quale un'autorità giudiziaria, o altra autorità competente di uno Stato membro partecipante, abbia adottato la decisione di sottoporre l'istituzione a procedure di liquidazione.

La BCE può esentare dall'obbligo di riserva, senza discriminazioni, le seguenti istituzioni:

- a) istituzioni soggette a misure di riorganizzazione;
- b) istituzioni soggette al congelamento dei fondi e/o altre misure imposte dalla Comunità o da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 2, del trattato che restringono l'uso dei loro fondi o a una decisione del consiglio direttivo della BCE di sospendere o escludere il loro accesso alle operazioni di mercato aperto o alle operazioni di rifinanziamento marginale dell'eurosistema;
- c) istituzioni per le quali l'obiettivo del regime di riserva della BCE non sarebbe raggiunto tramite l'imposizione nei loro confronti dell'obbligo di riserva. Nel decidere in merito a tali esenzioni, la BCE tiene conto di uno o più dei seguenti criteri:
 - i) l'istituzione è autorizzata a perseguire solo obiettivi specifici;
 - ii) all'istituzione è fatto divieto di svolgere attività bancaria in concorrenza con altri enti creditizi;
 - iii) l'istituzione è soggetta all'obbligo giuridico di avere tutti i depositi accantonati per aiuti in favore dello sviluppo regionale e/o internazionale.

3. La BCE pubblica un elenco di tutte le istituzioni soggette all'obbligo di riserva. La BCE pubblica, inoltre, un elenco di istituzioni esenti da tale obbligo per motivi diversi dall'essere soggetti a quanto segue:

- a) misure di riorganizzazione;
- b) congelamento di fondi e/o altre misure imposte dalla Comunità o da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 2, del trattato che

restringono l'uso dei loro fondi o a una decisione del consiglio direttivo della BCE di sospendere o escludere il loro accesso alle operazioni di mercato aperto o alle operazioni di rifinanziamento marginale dell'Eurosistema.

Le istituzioni possono fare affidamento su tali elenchi per decidere se le proprie passività sono dovute ad un'altra istituzione anch'essa soggetta all'obbligo di riserva. L'inclusione di un'istituzione in tali elenchi non implica di per se che essa sia soggetta all'obbligo di riserva ai sensi dell'articolo 2.»;

2) l'articolo 3, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2. Le seguenti passività sono escluse dall'aggregato soggetto a riserva:

- a) passività nei confronti di qualunque altra istituzione non figurante nell'elenco di quelle esenti dal regime di riserva della BCE, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3;
- b) passività nei confronti della BCE o di una BCN partecipante.

Ai fini dell'applicazione di tale disposizione, l'istituzione deve essere in grado di fornire alla pertinente BCN partecipante la prova dell'importo effettivo delle passività detenute nei confronti di ogni altra istituzione non compresa nell'elenco di quelle esenti dal regime di riserva della BCE, nonché dell'importo effettivo delle passività detenute nei confronti della BCE o di una BCN partecipante, al fine di escluderle dall'aggregato soggetto a riserva. Se tale prova non può essere fornita per i titoli di debito emessi con scadenza originaria fino a due anni inclusi, l'istituzione può applicare una detrazione forfetaria all'ammontare in essere dei propri titoli di debito emessi con scadenza originaria fino a due anni inclusi dall'aggregato soggetto a riserva. L'importo di tale detrazione forfetaria è pubblicato dalla BCE con le stesse modalità di pubblicazione previste per l'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3.»;

3) l'articolo 4, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1. Un coefficiente di riserva pari allo 0% si applica alle seguenti categorie di passività [come definite nel quadro delle segnalazioni relative alle statistiche monetarie e bancarie della BCE di cui al regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13)];

- a) depositi con scadenza originaria superiore a due anni;
- b) depositi rimborsabili con preavviso superiore a due anni;
- c) pronti contro termine;
- d) titoli di debito emessi con scadenza originaria superiore a due anni. »;

4) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Riserve detenute su base consolidata

Le istituzioni autorizzate alla segnalazione statistica riguardante il proprio aggregato soggetto a riserva consolidato come gruppo [come previsto nel quadro delle segnalazioni relative alle statistiche monetarie e bancarie della BCE di cui al regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13)], detengono riserve minime per il tramite di un'istituzione del gruppo che agisce da intermediario esclusivamente per tali istituzioni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 10. Nel ricevere l'autorizzazione da parte della BCE di effettuare segnalazioni statistiche dell'aggregato soggetto a riserva consolidato per le istituzioni del gruppo, l'istituzione che agisce da intermediario per il gruppo è esentata automaticamente dalle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 6 e soltanto il gruppo nel suo insieme è autorizzato ad applicare la detrazione fissa di cui all'articolo 5, paragrafo 2.»

5) è aggiunto il seguente articolo 13 bis:

«Articolo 13 bis

Allargamento dell'area dell'euro

1. Il consiglio direttivo della BCE delega al comitato esecutivo della BCE il potere di decidere, nei casi in cui uno Stato membro adotti l'euro conformemente al trattato sulle seguenti questioni, dopo aver preso in considerazione, se del caso, il parere del comitato per le operazioni di mercato del SEBC:

a) le date del periodo di mantenimento transitorio per l'applicazione degli obblighi di riserva minime alle istituzioni stabilite in quello stato membro, con la data iniziale che corrisponde a quella dell'adozione dell'euro in quello Stato membro;

b) la modalità di calcolo dell'aggregato soggetto a riserva ai fini della determinazione del livello di riserve minime che è necessario che siano detenute dalle istituzioni situate nello Stato membro che adotta l'euro durante il periodo di mantenimento transitorio, tenendo conto del quadro delle segnalazioni relative alle statistiche monetarie e bancarie della BCE di cui al regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13); e

c) il limite temporale entro il quale il calcolo e la verifica delle riserve minime deve essere effettuato da parte delle istituzioni situate nello Stato membro che adotta l'euro e dalla loro banca centrale, rispetto al periodo di mantenimento transitorio.

Il comitato esecutivo pubblica una dichiarazione sulla propria decisione almeno due mesi prima della data di adozione dell'euro in quello Stato membro.

2. Il consiglio direttivo della BCE delega ulteriormente al comitato esecutivo della BCE il potere di autorizzare le istituzioni situate in altri Stati membri partecipanti a dedurre dal proprio aggregato soggetto a riserva per i periodi di mantenimento che coincidono con, e sono successivi al periodo di mantenimento transitorio, le passività dovute alle istituzioni situate nello Stato membro che adotta l'euro, anche se al momento in cui le riserve minime sono calcolate, tali istituzioni non sono ancora comprese nell'elenco delle istituzioni soggette all'obbligo di riserva di cui all'articolo 2, paragrafo 3. In tal caso, le decisioni prese dal comitato esecutivo della BCE ai sensi del presente paragrafo possono specificare ulteriormente la modalità in cui si effettua la deduzione di tali passività.

3. Tutte le decisioni del comitato esecutivo ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono prontamente notificate al consiglio direttivo della BCE, e il comitato esecutivo della BCE rispetta qualunque decisione in materia adottata dal consiglio direttivo della BCE. »

Articolo 2

Disposizione finale

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 ottobre 2008.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Jean-Claude Trichet

FAC-SIMILE DI RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LA RISERVA IN VIA INDIRETTA

Alla Filiale della Banca d'Italia di⁷ _____

e, per conoscenza, alla Filiale della Banca d'Italia di⁸ _____

Oggetto: Richiesta di autorizzazione all'adempimento degli obblighi di riserva in via indiretta.

(denominazione dell'istituzione richiedente)	(denominazione dell'istituzione intermediaria)
(codice ABI)	(codice ABI)

Con la presente dichiarazione le istituzioni creditizie scriventi premettono di avere già in corso un rapporto di collaborazione che si sostanzia nella gestione di una parte dell'amministrazione da parte dell'istituzione creditizia intermediaria per conto di quella richiedente. Tale gestione concerne uno o più dei seguenti aspetti:

- gestione della tesoreria
- comovimentazione del conto di riserva
- adesione indiretta alle procedure di scambio
- altro (precisare) _____

In considerazione di quanto sopra, l'istituzione creditizia richiedente chiede l'autorizzazione all'adempimento degli obblighi di riserva in via indiretta. A tale fine l'istituzione creditizia richiedente e l'istituzione creditizia intermediaria convengono che quest'ultima detenga la riserva obbligatoria per conto dell'istituzione creditizia richiedente per almeno 12 mesi di riferimento consecutivi, a partire dal primo periodo di mantenimento successivo alla scadenza del termine di 15 giorni utile alla Banca d'Italia per eventuali obiezioni alla presente richiesta. L'eventuale rescissione del rapporto contrattuale, di cui si allega copia, è soggetto a un termine di preavviso di 12 mesi.

L'istituzione creditizia richiedente e quella intermediaria dichiarano di essere a conoscenza di tutte le norme regolanti la riserva obbligatoria e, in particolare, per quanto attiene la riserva obbligatoria indiretta, dell'art. 10 del Regolamento BCE sulla Riserva obbligatoria e del Paragrafo VI.7.2 del documento "Strumenti di politica monetaria dell'Eurosistema - Guida per gli operatori".

⁷ Si tratta della Filiale competente per l'istituzione creditizia che richiede la riserva in via indiretta.

⁸ Si tratta della Filiale competente per l'istituzione creditizia intermediaria.

L'istituzione creditizia richiedente dichiara di voler/non voler accedere, nell'ambito delle operazioni di politica monetaria con la Banca d'Italia, a) alle operazioni di mercato aperto; b) alle operazioni su iniziativa della controparte⁹ *(cancellare le parti che non interessano)*

(data)

Per l'istituzione creditizia richiedente:

Il Legale Rappresentante

(Firma, Timbro e carica ricoperta)

Per l'istituzione creditizia intermediaria:

Il Legale Rappresentante

(Firma, Timbro e carica ricoperta)

⁹ La dichiarazione in questione non pregiudica l'accesso del dichiarante alle operazioni di politica monetaria con la Banca d'Italia, nel rispetto dei requisiti generali di idoneità richiesti dalla Banca d'Italia stessa.

COMUNICAZIONE DELLA RISERVA OBBLIGATORIA

SPECIFICHE TECNICHE

Il presente documento descrive le specifiche tecniche per le comunicazioni sulla riserva obbligatoria trasmesse dalla Banca d'Italia alle istituzioni creditizie, utilizzando il servizio di Message Switching offerto dal canale trasmissivo della Rete Nazionale Interbancaria (R.N.I.).

Le caratteristiche di tale modalità trasmissiva sono le stesse già utilizzate per lo scambio delle informazioni tra il Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche (R.E.S.) della Banca d'Italia e gli intermediari segnalanti e riportate nell'allegato "Modalità di scambio delle informazioni vers. 3 del 1/6/1998" contenuto nella Circolare 154 del 22.11.1991, di cui si riporta di seguito un estratto.

In particolare si fa uso della nota struttura generalizzata denominata "messaggio rete 665" idonea a trasportare differenti tipologie di comunicazioni applicative (ad esempio relative all'applicazione Centrale Rischi o all'applicazione PRISMA ecc.).

Messaggi su R.N.I. via message switching: caratteristiche generali

Il confezionamento di questi messaggi viene effettuato mediante un'unica struttura generalizzata. A tale scopo è stata definita una transazione, denominata "**messaggio rete**", idonea a trasportare differenti tipologie di messaggi applicativi. La struttura del "**messaggio rete**" è tale da permettere anche la gestione della spedizione di messaggi applicativi la cui lunghezza travalica il limite fisico della stessa transazione.

Per l'instradamento dei messaggi rete con modalità message switching si rimanda a quanto previsto per l'applicazione bancaria BI002.

Il formato di tale "**messaggio rete**" è qui di seguito descritto.

FORMATO STANDARD DEL MESSAGGIO RETE

Applicazione mittente: XXXXXBI002yy (XXXXX:codice ABI banca)

Applicazione ricevente: 01000BI002yy (yy: 00=prod - PR=test)

Categoria applicativa: BI00

O/F	IDC	Descrizione campo	Formato	Note
0	01	tipo messaggio rete	'3'b	valore '665'

(secondo messaggio rete) capo catena: CRO del primo messaggio
 sequenza catena: 2
 ind. fine-catena: N

(terzo messaggio rete) capo catena: CRO del primo messaggio
 sequenza catena: 3
 ind. fine-catena: S

- ogni tipo record ha una specifica struttura fissa, caratterizzata da una lunghezza massima di 1200 byte (50x24=1200). Nel caso in cui la lunghezza del record sia minore, i byte in eccesso non devono essere trasmessi;
- pur essendo il record a struttura fissa, la natura del messaggio applicativo può non richiedere sempre e comunque la valorizzazione obbligatoria di tutti i raggruppamenti di campi (o singoli campi) ripetuti fino alla lunghezza massima predefinita per il record stesso. Anche in tal caso i byte in eccesso non devono essere trasmessi.

Comunicazioni della riserva: caratteristiche e tracciato “fisico”.

- All'interno della struttura generalizzata del “messaggio rete 665”, il riconoscimento della comunicazione in oggetto è possibile attraverso il **tipo messaggio applicativo (IDC685) che nel caso della comunicazione della riserva assume il valore “078110”**.
- Il campo codice divisa operazione (**IDC177**) assumerà sempre il valore “EUR” per indicare che gli importi della riserva comunicati sono espressi in euro.
- Il campo contenuto messaggio applicativo (**IDC68A**), per la comunicazione in oggetto, è caratterizzato dalla seguente struttura fisica:

TIPO RECORD 001 (frequenza 1/1)

Pos	descrizione campo	occ	lnq	pic	Critt	Note
1	tipo record	1	3	x		vale 001
4	numero protocollo	1	13	9		
17	mittente/destinatario	1	300	x		vedi esempio
317	oggetto comunicazione	1	300	x		“ “
617	ROB	3	150	x		“ “

Lunghezza record 1066

TIPO RECORD 002 (frequenza 0/N)

(il record è presente all'interno della catena di un unico messaggio 665 solo nel caso esista più di una banca intermediata)

Pos	descrizione campo	occ	Ing	pic	Critt	Note
1	tipo record	1	3	x		vale 002
4	numero protocollo	1	13	9		
17	ROB	7	150	x		vedi esempio

Lunghezza record 1066

Esempio di campo mittente/destinatario:

BANCA D'ITALIA
 SERVIZIO OPERAZIONI DI BANCA CENTRALE
 SERVIZIO RILEVAZIONI ED ELABORAZIONI STATISTICHE
 VIA NAZIONALE, 91 00184 ROMA
 DESTINATARIO XXXXXX

Esempio di campo oggetto comunicazione:

comunicazione della riserva obbligatoria
 data riferimento aaaammgg importi in euro

Il Campo ROB è strutturato nel modo seguente:

pos	Descrizione campo	Occ	Ing	pic	Note
1	Tipo record	1	1	9	0 se gli importi si riferiscono al destinatario 1 per una intermediata 2 per il totale I tipi record 1 e 2 sono presenti solo per una istituzione creditizia "intermediaria".
2	Ente	1	6	9	Codice abi con codice di controllo
8	Importo rob	1	15	9(13)v99	

DENOMINAZIONE DEL RICHIEDENTE

CODICE ABI:

O M A - RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ASTA

n. _____ del _____

A CAUSA DI _____

(specificare il problema)

CHIEDE DI PARTECIPARE ALL'ASTA SU INDICATA CON LE SEGUENTI OFFERTE:

IMPORTO _____ TASSO _____

_____ li, _____

Firma
